


NICO TONTI

La figura di Andrea Galante e gli  
esordi del diritto ecclesiastico  
nell'Italia postunitaria



15

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore



*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

15

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)



NICO TONTI

La figura di Andrea Galante  
e gli esordi del diritto ecclesiastico  
nell'Italia postunitaria

Mucchi Editore

Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

In copertina: foto tratta dall'opuscolo di Francesco Ruffini, Andrea Galante, S.I., s.n., 1919.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9791281716513

© Stem Mucchi Editore Srl - 2025

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, giugno 2025

## NOTA INTRODUTTIVA

Ci sono figure di Maestri che possono attrarre, più di altri, l'attenzione e la curiosità di giovani studiosi che si accingono a muovere i loro primi passi nell'avventura del ricercare. Questo avviene in tutte le discipline: e, dunque, anche nell'ambito giuridico: e, segnatamente, nel perimetro definito dal diritto canonico e dal diritto ecclesiastico.

Certamente Andrea Galante è una personalità da annoverare tra questi: per una molteplicità di ragioni. Allievo di Francesco Ruffini, egli si colloca dunque proprio nel crocevia che segna la nascita del diritto ecclesiastico, nel fervore primo di questa disciplina, così ricco di spunti e di suggestioni. Il suo profilo si qualifica dunque da subito come fondativo, e si segnala per una originalità che ne scolorirà l'apporto scientifico: qualificandolo, tra l'altro, come precursore di quella comparazione interordinamentale divenuta ora, a più di un secolo di distanza, un'esigenza obbligata per tutti gli interpreti della scienza giuridica, ecclesiasticisti, naturalmente ed elettivamente, compresi.

La sua sensibilità per il dato storico, poi, non solo lo colloca sulla scia immediata del suo Maestro, ma connota, come un marchio inconfondibile, la struttura stessa di tutti i suoi lavori: non arrestandosi mai sulla soglia del dato normativo ma insegnandoci, ancora oggi, ad andare a scoprire il perché del nascere, modificarsi e morire degli istituti giuridici, radicati nel divenire di una civiltà e rispondenti, ad un tempo, a esigenze di necessità e giustizia. In questo senso si può ben affermare come anch'egli sia un capostipite e come nello scorrere delle sue pagine già si intraveda una nutrita schiera di altri allievi provenienti dalla stessa scuola: primo fra tutti Arturo Carlo Jemolo, che costituirà, proprio entro queste coordinate, un altro punto di riferimento non preteribile.

È proprio entro quest'ordine di considerazioni che la disciplina ecclesiasticistica, nata subito all'indomani della raggiunta unità d'Italia e maggiormente consona sin nel suo primo conarsi alla

statualità del diritto, traina, al medesimo tempo e necessariamente, lo studio dello *ius canonicum*, di cui Galante è, non a caso, profondo conoscitore: esso costituisce infatti, dello stesso diritto ecclesiastico, il naturale e imprescindibile retroterra di ancoraggio e, insieme, di provenienza.

C'è poi un terzo elemento che connota il profilo di Andrea Galante, ed è quello relativo al suo impegno istituzionale. In un tempo nel quale la costruzione dello Stato richiedeva l'apporto di ingegni e conoscenze, non di rado accademici di primo piano venivano richiesti nell'assunzione diretta di responsabilità politiche e di governo. Per quel che concerne l'ambito ecclesiasticistico, così fu per gli iniziatori Francesco Scaduto e Francesco Ruffini: ma così fu anche per Andrea Galante, che visse il periodo difficilissimo proprio sulla faglia del naufragio d'Europa, come professore ordinario a Innsbruck prima e come Capo di Gabinetto di Vittorio Scialoja, Ministro per la Propaganda di guerra poi. Nel dispiegare queste funzioni, Andrea Galante mostrò una capacità di relazionarsi con gli ambienti diplomatici e politici internazionali ai più alti livelli, mostrando di godere di un largo credito e di una stima incondizionata rispetto alle proprie capacità e alla propria affidabilità.

Il fatto che fu lui stesso a porre fine alla sua vita a quarantotto anni non ancora compiuti restituisce al personaggio una cifra di inquietata tragicità tale da suscitare, in chi si introduce alla sua conoscenza, ulteriori interrogativi e stimoli che valicano il mero interesse per un eminente uomo di scienza.

Il presente lavoro intende dunque porsi come un primo e parziale scavo nella vita e nell'opera di Andrea Galante, autore sin qui conosciuto ma molto poco frequentato e studiato. L'arco preso in considerazione in queste pagine va dal periodo della sua formazione e dei primi esordi (Capitolo I), cercando poi di collocare l'avviarsi ed il consolidarsi della sua produzione scientifica giovanile nel contesto dell'abbrivio delle discipline ecclesiasticistiche tra Otto e Novecento (Capitolo II). La sua chiamata presso l'Università di Innsbruck, dove si pensava di poter aprire una Facoltà di Giurisprudenza in lingua italiana, intercettò la parabola dello scontro acuto

tra pangermanesimo e irredentismo. Gli eventi drammatici che ne seguirono non solo segnarono gli anni di Andrea Galante in quella fase convulsa e prodroma allo scoppio del Primo conflitto mondiale, ma lo costrinsero ad andarsene per seguire la chiamata bolognese, avvenuta nel 1916: evento sul quale si chiude significativamente, con il Capitolo III, anche l'itinerario programmato di questa monografia.

L'intenzione dichiarata è quella di continuare, in un futuro assai prossimo, l'opera di illustrazione e valorizzazione di questo giurista, prendendo in considerazione l'opera della sua incipiente maturità di studioso non meno del suo apporto istituzionale a un'Italia divenuta teatro della Grande Guerra. Lo scopo sotteso è quello di cercare di restituire, a questa figura autorevole, la sua statura e la sua rilevanza: certamente all'interno delle discipline accademiche che furono le sue, ma anche dentro un quadro di impegno politico e diplomatico che lo vide al centro del drammatico deflagrare di quell'Europa delle nazionalità e dei nazionalismi.

Profondendo un impegno così assorbente da coincidere, di fatto, con la sua stessa vita.



## CAP. I

# AGLI ALBORI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO: UNA PERIMETRAZIONE STORICO-GIURIDICA. ANDREA GALANTE A CAVALLO TRA DUE SECOLI (E DUE MONDI)

SOMMARIO: 1. Il clima postunitario e l'incerto destino del diritto canonico. – 2. Epifania e funzione del diritto ecclesiastico. I suoi 'dioscuri': da Francesco Scaduto... – 3. ... a Francesco Ruffini. – 4. Gli esordi di Andrea Galante: da studente ad allievo di Ruffini. – 5. Uno spaccato della scienza ecclesiasticistica nell'ultima decade dell'Ottocento: l'impronta del 'primo' Ruffini sul giovane Galante. – 6. I (reciproci) rapporti tra i Maestri della disciplina: ovvero, l'influenza della scienza giuridica tedesca sulla nascita del diritto ecclesiastico italiano. – 7. La scienza giuridica come paradigma di uno scenario europeo in ebollizione: il destino di Andrea Galante tra pangermanesimo, tramonto asburgico e aspirazioni irredentiste.

### 1. *Il clima postunitario e l'incerto destino del diritto canonico*

L'analisi scientifica dei rapporti giuridico-istituzionali tra il nascente Stato italiano e la Chiesa cattolica si sviluppò essenzialmente in risposta alla congiuntura politica postrisorgimentale, la quale determinò un profondo stravolgimento dell'insegnamento del diritto canonico nelle Università del Regno<sup>1</sup>. Effettivamente, nel periodo immediatamente successivo all'unificazione, caratterizzato – come noto – da pesanti attriti con la gerarchia ecclesiastica e da forti tensioni interne anche in quella parte di elettorato (nonché della relativa rappresentanza politica) dichiaratamente cattolico, l'appara-

---

<sup>1</sup> Cfr., *ex multis*, M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, Cedam, Padova, 1998; F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2011, pp. 1-71.

to istituzionale del neonato Stato unitario, invero non coralmente<sup>2</sup>, prese coscienza della necessità di perimetrare entro argini sempre più stretti la presenza istituzionale della Chiesa<sup>3</sup>. Essa, infatti, pur orfana della sua dimensione temporale, dominava comunque saldamente il panorama religioso dell'epoca. Solo per fare qualche esempio: con le cosiddette leggi eversive dell'asse ecclesiastico, pur con precise finalità economico patrimoniali<sup>4</sup>, si mirava all'estromissione della dimensione religiosa e delle sue articolazioni istituzionali dall'ambito della società civile; con il regio decreto n. 5342/1869 molte festività religiose furono espunte dal calendario civile; con la legge n. 86/1869 venne imposto il servizio militare anche ai chierici, fino ad allora esonerati dall'obbligo di leva; con l'approvazione della legge n. 3184/1876 si scelse di cancellare ogni riferimento religioso dalla formula del giuramento<sup>5</sup>. Ancor più incisivamente, con la legge n. 3968/1877, più conosciuta come legge Coppino, l'inse-

---

<sup>2</sup> Pure Bettino Ricasoli, in un discorso alla Camera dei deputati poco conosciuto, esprimendosi sulla difficile situazione politica determinatasi all'indomani dell'Unificazione, provocata dall'intransigentismo del deputato della sinistra Giuseppe Ferrari, rispetto alla sua esperienza di governo così si esprimeva: «Mio intendimento era di facilitare la soluzione della questione romana, separando nettamente la questione politica dalla questione religiosa, e sbarazzando quella da questa; studiarla in ogni modo che la questione romana, per nessun modo, sotto alcun pretesto non perdesse il suo carattere di questione interna, e non le si imponesse il carattere di questione internazionale» (B. RICASOLI, *Sul disegno di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e sull'interpellanza del deputato Ferrari intorno alle concessioni fatte alla Corte di Roma*, discorso tenuto presso la Camera dei deputati il 15 luglio 1867, citato in ID., *Discorsi parlamentari* [1861-1879], a cura di A. BRECCIA, Polistampa, Firenze, 2012, p. 258). Cfr. anche D. MASSÈ, *Il Caso di Coscienza del Risorgimento Italiano. Dalle origini alla Conciliazione*, S.A.S., Alba, 1946.

<sup>3</sup> Il rimando è d'obbligo all'insuperato studio di A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1948.

<sup>4</sup> Cfr. G. MARONGIU, *La politica fiscale dell'Italia liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo*, Olschki, Firenze, 2010; M. DE CECCO, A. PEDONE, *Le istituzioni dell'economia*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. ROMANELLI, Donzelli, Roma, 1995, pp. 253-300.

<sup>5</sup> Sotto il profilo della ricostruzione giuridico-storiografica, si veda A. SCIALOJA, *La Chiesa, lo Stato e la liquidazione dell'asse ecclesiastico*, in *Nuova Antologia*, 1867, 8, pp. 741-764; S. JACINI, *La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia. La crisi religiosa del Risorgimento*, Laterza, Bari-Roma, 1938; G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Giuffrè, Milano, 1961;

gnamento della religione cattolica nelle scuole elementari pubbliche fu reso sostituibile dalla somministrazione di «prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino» (art. 2)<sup>6</sup>. I riferimenti normativi appena richiamati sono da collocare esattamente in seno a quelle tendenze connotate da un «forte centralismo, che portavano a guardare con sospetto quanto si muoveva nella libera sfera della “società civile” e a considerare la legge dello Stato il paradigma di ogni effettiva normatività giuridica, emarginando, così, tra i rischi degenerativi ogni possibile “coordinazione” tra diritto statuale e diritti diversi, ivi inclusi quelli religiosi»<sup>7</sup>. In altre parole, la politica ecclesiastica dell'Italia postunitaria rispondeva all'esigenza dell'autorità statuale, appena costituitasi, di affermare il proprio ruolo, percepito come centrale e assorbente, all'interno della società italiana, la quale – ovviamente –, pur dopo l'unificazione, continuava a rimanere quella che, in definitiva, era fino a qualche anno prima: ovvero una società «profondamente cattolica»<sup>8</sup>.

Segnatamente, sul piano politico, istituzionale e quindi giuridico, l'unificazione rappresentò una parabola progressiva, costellata di una serie di avvenimenti culminati appunto con l'unità nazionale. Atto formale, quest'ultimo, ancorché ammantato di forti cariche simboliche<sup>9</sup>. Tale lungo processo, tuttavia, comportò – e non

---

M. PICCIALUTI, *A proposito della legge del 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose: iniziative e linee di ricerca*, in *Le carte e la storia*, 1999, 1, pp. 153-159.

<sup>6</sup> R. TISATO, *Il dibattito sulla scuola in Italia fra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento*, in *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, a cura di L. GEYMONAT, vol. V, 1979, p. 633 ss.

<sup>7</sup> A. FERRARI, *La politica ecclesiastica dell'Italia postunitaria: un modello post-Westphaliano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2013, 7, p. 11.

<sup>8</sup> F. TRANIELLO, *La rottura liberale: i cattolico-liberali nell'Italia del Risorgimento*, in *Cristiani d'Italia. Chiese, Società, Stato, 1861-2011*, a cura di A. MELLONI, vol. I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, p. 197.

<sup>9</sup> Che si riverberò pure sul piano del diritto: non a caso, sul punto C. CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai nostri giorni*, Cacucci, Bari, 1973, p. 40, ha parlato di «impronta teistica della legislazione liberale». Sempre sul punto si veda anche G.B. VARNIER, *La religione della patria. Paolo Boselli dalla legge delle Guarentigie ai Patti lateranensi*, in *Studi in memoria di Italo Mancini*, a cura di G. PANSINI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 609-619.

poteva essere diversamente – il definitivo dilaceramento dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica<sup>10</sup>. E allora, per acquistare l'irrinunciabile legittimazione sul piano strettamente politico, si rese necessaria da parte dell'intelligenza liberale, una propulsione intellettuale prima, e normativa poi, volta alla creazione di quell'appartenenza civile<sup>11</sup> mirata a sagomare la fisionomia del «prototipo di cittadino modello»<sup>12</sup>, che ancora a fine Ottocento animava e ispirava solo una porzione estremamente limitata di persone, perlopiù facenti parte di classi sociali mediamente alte: insomma un campione poco rappresentativo del complesso e frastagliato mosaico sociale italiano.

Proprio per ricomporre l'infranto, ben presto si cominciarono a mettere a fuoco le potenzialità insite nel diritto, ovvero nello strumento principe per l'esercizio concreto del potere, orientato a 'fidelizzare' il consociato al nuovo ordinamento statale, plasmandone l'identità per trasformarlo così, appunto, in cittadino<sup>13</sup>. Ecco dunque che quest'ultimo – in verità solo chi poteva permetterselo –: frequentava scuole pubbliche; si curava in nosocomi gestiti dallo Stato sia pur ubicati nelle sedi degli ordini religiosi soppressi; chiedeva

---

Tali sconvolgimenti toccarono pure la letteratura, i cui riflessi vennero colti dagli intellettuali del tempo come Giovanni Pascoli: in dottrina si veda la ricostruzione di M. TROPEA, *Giovanni Pascoli. Tra simbolismo e problemi dell'Italia postunitaria*, Bonanno, Acireale-Roma, 2012.

<sup>10</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, cit., pp. 173-263.

<sup>11</sup> Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l'Unità*, in *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, a cura di C.S. ROERO, Deputazione subalpina di Storia patria, Torino, 2013, pp. 37-42.

<sup>12</sup> L'espressione è di C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, p. 161, che la utilizza in relazione agli sforzi (spesso falliti) dei governi liberali volti a educare gli italiani ai valori civici, specie nell'ambito dell'istruzione.

<sup>13</sup> Nella consapevolezza che il credo fosse uno dei fattori coesivi nella costruzione dell'identità nazionale, i ceti intellettuali liberali, fin dalle prime battute, cercarono, secondo G. FORMIGONI, *L'Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Repubblica*, il Mulino, Bologna, 1998, p. 34, la «legittimazione della costruzione nazionale anche sul terreno religioso, nella volontà di mantenere buoni rapporti con la Chiesa e di utilizzare il cristianesimo come tradizionale sostegno morale della autorità politica».

alla nuova entità statale il soddisfacimento delle proprie pretese di giustizia; esigeva protezione non più da confraternite religiosamente contrassegnate ma dalle Società operaie di mutuo soccorso che crebbero a dismisura anche grazie ad un quadro legislativo molto favorevole ecc.<sup>14</sup>.

La trasmigrazione di quello che attualmente definiremmo welfare di base-Stato sociale<sup>15</sup> dal monopolio della Chiesa cattolica all'appannaggio semi-esclusivo del potere pubblico, attraverso repentine – e quindi ‘traumatiche’ – rivoluzioni legislative, incise profondamente sulla popolazione, specie nei suoi segmenti più poveri e fragili che lentamente acquisirono consapevolezza di essere parte di una nuova espressione civico-politica. Allo stesso modo, tale orientamento denso di aneliti liberali attecchì soprattutto nelle classi so-

---

<sup>14</sup> Un'ampia ed esaustiva panoramica è offerta da C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., pp. 90-141. Più di recente, si veda A. FUCILLO, *Il diritto ecclesiastico civile. Nascita e sviluppo di una disciplina*, in *L'Università di Napoli e l'istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Italia postunitaria*, a cura di M. D'ARIENZO, Quaderno monografico 6, Supplemento alla Rivista *Diritto e Religioni*, 2024, 1, p. 194, il quale opportunamente sottolinea che «Il diritto ecclesiastico italiano nasce per rispondere a questioni rilevanti per la società dell'epoca (inizio '900). La Chiesa cattolica e gli enti ecclesiastici possedevano un enorme patrimonio immobiliare, governavano l'economia reale, gestivano servizi essenziali (ospedali, scuole ecc.) per la popolazione. Vi era poi l'esigenza di governare civilisticamente lo stato dei chierici e dei religiosi, l'attività negoziale degli enti ecclesiastici, l'amministrazione dei patrimoni, e una serie di relazioni giuridicamente rilevanti basate sulla appartenenza religiosa della gente. È bene, infatti, ricordare che si trattava di una società perlopiù monoculturale e monoreligiosa (cattolica) dove, soprattutto nel campo delle scelte private, l'influenza della Chiesa e della sua dottrina era assolutamente rilevante».

<sup>15</sup> Gli anni appena successivi all'Unificazione, furono tempi molto intesi e vivaci dal punto di vista dell'ideazione e attuazione di uno Stato nazionale, sulla scorta del modello francese: per esempio, per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione, G.C. BERTOZZI, *Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'asse ecclesiastico nel Regno d'Italia*, in *Annali di Statistica*, 1879, p. 45, sostiene: «nel quadriennio 1862-1866, si studiarono da apposite Commissioni le condizioni dell'istruzione pubblica nelle varie province d'Italia, si proposero ed attuarono le scuole elementari e secondarie, le scuole normali, e le professionali e industriali, gli istituti tecnici inferiori e superiori, ed anche gli studi universitari, rendendo in tal modo possibili e la immediata secolarizzazione dell'insegnamento pubblico, e la completa soppressione delle corporazioni religiose».

ciali elevate: anzi, proprio nelle fasce di popolazione più altolocate – già invero educate ai *principi* liberali – si fece pressante l'esigenza di depurare le istituzioni pubbliche da quelle incrostazioni confessioniste ritenute retaggio di vetusti (e antieconomici, *ex parte Status*) privilegi<sup>16</sup>.

Sul piano istituzionale l'acredine si tradusse in vero e proprio conflitto e, specie da parte dell'attore statale, ciò si declinò in un sentimento di autentico anticlericalismo: così «se in un primo momento si cercò di evitare di entrare in contrasto con il potere ecclesiastico, successivamente fu palese la volontà di colpire direttamente gli interessi della Chiesa cattolica a differenza di quelli delle altre confessioni religiose che, per quanto numericamente ridotte, restarono esenti dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, tutto questo con manifestazioni di un nuovo anticlericalismo che si espresse contro la Chiesa dominante»<sup>17</sup>.

Dentro questa cornice si sviluppò la riflessione intorno alla revisione dei corsi di Giurisprudenza nelle Università del Regno, in particolare per quel che qui interessa, in merito all'insegnamento del diritto canonico<sup>18</sup>: e proprio da questo 'maroso liberale' prende le mosse il presente lavoro, allo scopo di inquadrare meglio il profilo scientifico e accademico di Andrea Galante, uno dei protagonisti delle vicende che trascorreranno in queste pagine.

---

<sup>16</sup> Cfr. C. MALANDRINO, *Lineamenti del pensiero politico di Urbano Rattazzi. Unità nazionale, costituzione e laicità dello Stato, «temperato progresso»*, con una appendice di Discorsi parlamentari e scritti politici di Urbano Rattazzi (1848-1870), Giuffrè, Milano, 2014.

<sup>17</sup> G.B. VARNIER, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica italiana nei secoli XIX e XX*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di Id., EUM edizioni, Macerata, 2011, p. 19.

<sup>18</sup> Cfr. per tutti, M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit.; F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, cit., pp. 1-71. Per un quadro più generale si rimanda invece a F. COLAO, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia dell'Università liberale: norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia, 1848-1923*, Giuffrè, Milano, 1995.

Come noto, prima dell'unificazione l'insegnamento del diritto canonico veniva impartito nelle aule universitarie in maniera profondamente disomogenea: solo per fare un esempio, nelle più importanti Università emiliane – Bologna *in primis* – il diritto canonico costituiva un insegnamento obbligatorio e il magistero veniva professato da chierici. Né avrebbe potuto essere diversamente, dal momento che la città felsinea costituiva, dopo Roma, il conglomerato urbano più importante dello Stato pontificio e il diritto canonico rappresentava la principale fonte che regolava importanti settori della vita dei consociati<sup>19</sup>. Non è un caso se, con la Costituzione apostolica *Quod divina sapientia* di Leone XII<sup>20</sup>, tutte le attività universitarie furono sottoposte al controllo della Congregazione per gli studi, apposito organismo della Curia romana deputato a sovrintendere e controllare la vita accademica nelle più rilevanti Università dello Stato pontificio<sup>21</sup>: pertanto nell'ateneo bolognese, su dieci cattedre complessive attribuite allo studio delle scienze giuridiche, ben due erano dedicate al diritto canonico<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Ci si permette di rinviare a N. TONTI, A. ZANOTTI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Docta suas secum duxit Bononia leges. Storia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (XIX-XX secolo)*, a cura di M. CAVINA, A. LEGNANI ANNICHINI, il Mulino, Bologna, 2024, pp. 275-300; N. TONTI, A. ZANOTTI, *La fucina di Maestri della Facoltà giuridica bolognese: il trait d'union tra la scienza canonistica ed ecclesiasticistica*, in *La vocazione di formare giuristi. Maestri e insegnamenti della Facoltà giuridica bolognese*, a cura di G. DE VERGOTTINI, A. ZANOBETTI, Bologna University Press, Bologna, 2024, pp. 93-102. Da una prospettiva più ampia (e cronologicamente successiva), sulla successione delle cattedre relative alla disciplina negli Atenei italiani si vedano i contributi contenuti in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di M. MIELE, il Mulino, Bologna, 2015.

<sup>20</sup> Cfr. M.R. DI SIMONE, *Le riforme universitarie e scolastiche di Leone XII, in Governo della Chiesa. Governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, a cura di R. REGOLI, I. FIUMI SERMATTEI, M.R. DI SIMONE, Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, Ancona, 2019, pp. 243-260.

<sup>21</sup> Si rimanda in argomento a N. SPANO, *La Legislazione universitaria italiana*, Tipografia dell'Università degli studi di Roma, Roma, 1947, pp. 36-38.

<sup>22</sup> Per converso, nella Regia Università di Torino, l'insegnamento del diritto della Chiesa – percepito dalla governance politico-accademica come un gravoso peso del passato – era opzionale dagli studenti e il corso era tenuto da professori di altre discipline, usualmente storici del diritto. Si veda, sul punto, gli innumere-

Il definitivo consolidamento della presenza sabauda nell'Italia settentrionale, affermatosi con la battaglia di Magenta, cominciò a sgretolare il pluricentenario dominio politico-territoriale del Pontefice: il 12 giugno 1859, infatti, il cardinale legato di Bologna lasciava la città dove non sarebbe più ritornato e, solo qualche mese dopo – ovvero il 30 settembre 1859 – il governatore generale delle Romagne dispose, con decreto, un allineamento degli insegnamenti rispetto a quanto era stato già disposto per la Facoltà giuridica della Regia Università di Torino, che divenne, per ovvie ragioni, il modello seguito da tutti i centri accademici del nord Italia<sup>23</sup>.

Era l'inizio di una dinamica che trovò definitività a unificazione avvenuta: in particolare, con l'emanazione del Regio decreto n. 842/1862, si riformò *funditus* l'approccio scientifico allo studio delle discipline giuridiche. In particolare, per quanto riguarda il diritto canonico, esso veniva collocato al primo anno, riconoscendo tuttavia agli atenei la possibilità di modulare l'offerta didattica. Concretamente tale discrezionalità si risolse nel riconoscimento di un ampio margine di manovra in capo alle singole Facoltà: e ciò si tradusse in un arbitrio che giunse finanche alla parziale soppressione di corsi già esistenti<sup>24</sup>. Tale libertà «fu utilizzata su larga scala per far tacere la disciplina canonistico-ecclesiasticistica»<sup>25</sup>: consequenzialmente, in un breve torno di tempo, i corsi di diritto canonico furo-

---

voli contribuiti contenuti in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., p. 61.

<sup>23</sup> Si ricordi che la sede universitaria torinese costituì un polo accademico di primissimo piano, attirando giuristi del calibro di Pasquale Stanislao Mancini, Antonio Scialoja e Francesco Ferrara: ancora, cfr. *amplius* P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2012.

<sup>24</sup> Cfr. G. SAVAGNONE, *La cattedra di diritto canonico a Palermo nella prima metà del secolo XIX*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1967, 1, pp. 281-282; L. DE LUCA, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi Parmensi*, 1983, 1, p. 5 ss; I.C. IBÁN, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico*, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2004, p. 70 ss.

<sup>25</sup> F.E. ADAMI, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle Università emiliane*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., p. 61.

no eliminati in buona parte delle Regie Università<sup>26</sup>. In questo senso, l'epurazione del diritto della Chiesa non rispose esclusivamente a ragioni ideologiche, ma, a ben vedere, tale opzione pareva disvelare una vera e propria strategia politica: la Chiesa con il suo diritto, nonostante l'opposizione di vertice con il Regno italiano, era ancora capace di esplicare forti pressioni sulla popolazione, esercitando così un'influenza non indifferente all'interno della società civile italiana. La scelta di emarginare, neppure in maniera troppo implicita, lo *ius Ecclesiae* dalle aule universitarie, dunque, è da ricondursi a precise motivazioni politiche, perfettamente coerenti con le linee di pensiero del tempo. Ciò corrispose, in ultima analisi, a una precisa scelta del corpo politico-accademico volta a estromettere lo studio del diritto canonico dai *curricula* della futura classe dirigente italiana<sup>27</sup>: e questo non perché lo *ius canonicum* fosse considerato un inutile orpello, ma perché esso, nel suo complesso, era, al contrario, temuto in quanto potenziale veicolo di tendenze di pensiero «troppo pedissequamente papaline e aderenti all'ideologia dell'*An-*

---

<sup>26</sup> Sul punto si veda F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, cit., p. 36, il quale riporta che «nel dicembre del 1874 le Istituzioni di diritto canonico risultano insegnate nelle Università regie di Bologna, Catania, Messina, Napoli, Pisa, Roma e Torino e in quelle libere di Camerino e Urbino».

<sup>27</sup> Scenario, invero, mai verificatosi. Più precisamente, si rinvia a G. DALLA TORRE, P. CAVANA, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Studium Edizioni, Roma, 2006, pp. 55-56, in cui Dalla Torre afferma: «chiusa finalmente la fase del processo di unificazione nazionale, estesa progressivamente a tutte le province annesse la legislazione del regno d'Italia, impostata una chiara linea di politica ecclesiastica sul modello separatista cavouriano e realizzato un *corpus* organico di disposizioni sui culti, si pongono le condizioni per la nascita di una riflessione scientifica autonoma rispetto ad altre discipline giuridiche, a cominciare dal diritto costituzionale e dal diritto amministrativo. Tra queste condizioni è da menzionare anche, e per certi aspetti paradossalmente, la progressiva fine dell'autonomo insegnamento del diritto canonico, cioè del diritto della Chiesa cattolica, nelle Università italiane, giacché lo studio di questo diritto venne inglobato nel diritto ecclesiastico (oltre che nella storia del diritto) quale presupposto imprescindibile per l'approfondimento delle norme statuali relative alla Chiesa cattolica. Ciò spiega perché in alcune classiche trattazioni di diritto ecclesiastico, apparse tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, alla parte riguardante il diritto ecclesiastico dello Stato sono poste premesse più o meno consistenti di diritto canonico».

*cient Regime*»<sup>28</sup>. Viepiù, l'insegnamento del diritto canonico smise di essere professato a livello universitario in varie sedi<sup>29</sup>, oltre che per le ragioni succintamente delineate, perché lo stesso cessò di essere diritto vigente: alle motivazioni squisitamente ideologiche, rinfocolate dai sentimenti anticlericali dell'Italia postunitaria, si legarono dunque moventi strettamente pratici, dal momento che, in effetti, con l'unificazione, la Chiesa terminò «di essere fonte di diritto, e quel diritto canonico pur tanto necessario a conoscersi dal giurista», si rivelò, agli occhi della scienza giuridica secolare «un diritto storico»<sup>30</sup> e, dunque, inutile.

In questo clima, quindi, trova pieno significato l'approvazione della legge n. 1251/1873, anch'essa ideologicamente ispirata in senso fortemente anticlericale, con la quale vennero definitivamente soppresse le Facoltà statali di teologia e, conseguentemente, le cattedre di diritto canonico in esse incardinate<sup>31</sup>: e ciò, sicuramente, costituì un passo decisivo verso la marginalizzazione dello *ius Ecclesiae* dalle scienze giuridiche<sup>32</sup>. Il contesto politico ostile alla Chiesa, che identificava nel peso spirituale del Pontefice regnante uno tra i più grandi pericoli per la tenuta e la stabilizzazione nel neonato Stato italiano, allignava inevitabilmente anche all'interno dell'accademia: e anzi proprio dall'Università si levarono gli strali più caustici contro l'istituzione ecclesiastica e il suo ordinamento, considerata un «barocco edificio», in cui «non vi si può non riconoscere che

---

<sup>28</sup> N. TONTI, A. ZANOTTI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 280.

<sup>29</sup> Cfr. M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit., pp. 1-30.

<sup>30</sup> C. MANENTI, *Concetto ed importanza dello studio del diritto ecclesiastico: discorso letto il 20 novembre 1892 per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Macerata*, in *Annuario della Regia Università di Macerata. Anno scolastico 1892-93*, Bianchini, Macerata, 1892, pp. 63-64.

<sup>31</sup> È d'obbligo il rimando all'insuperata opera di F. SCADUTO, *L'abolizione delle Facoltà di Teologia in Italia (1873). Studio storico-critico*, Loescher, Torino, 1886.

<sup>32</sup> Cfr. F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, cit., p. 22 ss.

il falso, l'immoderato, l'incivile, l'inelegante»<sup>33</sup>. Ecco, dunque, che in questo contesto si concretizzò, almeno per quanto qui di interesse, la massima espressione di quella cultura 'laicista' che portò all'abolizione *de facto*<sup>34</sup> dell'insegnamento del diritto canonico: il quale scomparve<sup>35</sup>, a poco a poco, dalle più importanti sedi universitarie italiane. Coerentemente a questo 'spirito' non si bandirono più cattedre ad esso destinate e altresì si assistette a una generale migrazione dei professori di diritto canonico verso altre discipline<sup>36</sup>.

È vero che l'insegnamento dello *ius Ecclesiae* assunse, in questa cornice di progressiva estromissione, denominazioni differenti: ma, al fondo, l'unico magistero che lo Stato italiano poteva semmai 'tollerare' nelle Università del Regno era quello, come vedremo, relativo al diritto ecclesiastico. Conseguentemente, nel periodo interstiziale tra la soppressione delle Facoltà teologiche statali (1873) e la messa a bando della prima cattedra dedicata allo studio dei rappor-

---

<sup>33</sup> G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto. Prolusione al corso di storia del diritto nella R. Università di Roma*, in *Archivio giuridico*, 1874, p. 220, la cui rilevanza è sottolineata da A. FIORI, *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. CARAVALE, F.L. SIGISMONDI, Jovene, Napoli, 2014, pp. 445-448. Dall'angolazione delle nostre discipline, si veda A. ZANOTTI, *Riflessioni sullo studio del diritto canonico dopo il tramonto delle ideologie*, in *Ius Ecclesiae*, 2014, 3, pp. 645-655, spec. pp. 649-650.

<sup>34</sup> G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1965, 1, pp. 26-57, secondo il quale, l'abolizione del diritto ecclesiastico non avvenne attraverso una legge del Parlamento ma di un organo tecnico «e con un parere motivato sulla inutilità della materia stessa», *ivi*, p. 22.

<sup>35</sup> L'utilizzo del verbo 'scompare', in dottrina, è stato giustamente argomentato e ritenuto più appropriato «perché mentre un'apposita legge segnò l'abolizione delle Facoltà di teologia [...], per l'insegnamento del diritto canonico una legge soppressiva non vi fu, ma lo si fece estinguere non sostituendo gli insegnamenti che vennero a mancare» (R. SAVIANO, *Il diritto canonico nelle Università italiane. Prolusione letta il 21 dicembre 1936*, G.U.F. Mussolini, Napoli, 1937, pp. 15-16).

<sup>36</sup> Cfr. M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit., p. 32, spec. nota 82.

ti Stato-Chiesa (1884)<sup>37</sup>, i pochi insegnamenti canonistici superstiti furono attribuiti a titolari di altre branche del sapere giuridico: la storia del diritto *in primis*. L'affidamento agli storici avvenne sostanzialmente per due ordini di ragioni: da un lato il diritto canonico, non più vigente, aveva assunto il profilo dello studio di un fenomeno oramai appartenente al passato; dall'altro, la sua sopravvivenza sotto l'egida della storia era riconducibile al debito contratto dai diritti secolari che da esso avevano mutuato una molteplicità di istituti e costruzioni.

In definitiva, lo *ius canonicum* non era più concepito quale fonte di diritto vigente – come si è detto – ma come oggetto da consegnare all'indagine puramente teorica ed erudita degli storici del diritto: era infatti «incompatibile ed incongruo con l'essenza dello Stato laico la prosecuzione dell'insegnamento del diritto canonico, nel quale non si riusciva a cogliere più se non la sua matrice e funzione confessionale»<sup>38</sup>.

Solo nel biennio 1884-1886 vennero attribuiti insegnamenti – giova precisare la terminologia indicata – di «diritto ecclesiastico» prima a Palermo e poi a Napoli, grazie allo straordinario impulso di Francesco Scaduto<sup>39</sup>; e sorprende che l'autorizzazione ministeriale fosse stata concessa ai due più grandi poli universitari del meridio-

---

<sup>37</sup> Solo nel 1878, presso l'Università di Genova, fu concessa l'autorizzazione per conferire un incarico di insegnamento della disciplina: un *unicum* riportato da R. SAVIANO, *Il diritto canonico nelle Università italiane. Prolusione letta il 21 dicembre 1936*, cit., p. 17.

<sup>38</sup> A. ZANOTTI, *Riflessioni sullo studio del diritto canonico dopo il tramonto delle ideologie*, cit., p. 649.

<sup>39</sup> Indirizzo, ancora prima, auspicato da Francesco Schupfer che «dissuaderà Scaduto dal prendere l'abilitazione in Diritto canonico», invitandolo a pensare a una nuova 'collocazione accademica' e dunque «Pur avendo una formazione composta, estranea agli studi di diritto positivo, Scaduto seppe incunearsi nella vita accademica con una proposta innovativa rispondente alle esigenze del momento storico» (C. FANTAPPIÈ, *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, in *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 47).

ne d'Italia permeati, per ragioni storiche e geografiche, da tendenze anticlericali e contrassegnate da decise influenze giurisdizionaliste<sup>40</sup>.

Se dunque, complessivamente, si osserva una generale obsolescenza del diritto canonico, arrivandosi perfino a rinnegarne il valore culturale e la sua indubitabile influenza nella formazione degli istituti giuridici di diritto comune, prima, e civile, poi<sup>41</sup>, non si verificò mai una sua vera e propria *débâcle*, da molti intellettuali del tempo paventata o, per converso, auspicata: a ben vedere, infatti, se per un verso si rivengono plurimi e numerosi atti di indirizzo politico-accademico ostinatamente contrari all'insegnamento dello *ius Ecclesiae* nelle sedi universitarie<sup>42</sup>, per l'altro non si registra alcun atto legislativo che espella in maniera inequivocabile il diritto canonico dal piano di studi delle matricole e, quindi, dalla formazione dei giovani giuristi. Detto altrimenti, se è vero che «L'insegnamento del diritto canonico, in particolare, fu gradualmente abbandonato oppure relegato a contesti e trattazioni marginali, di pari passo con l'affermazione del diritto ecclesiastico come disciplina avente una consistenza autonoma»<sup>43</sup>, non è possibile obliterare che l'impartizione del cosiddetto 'diritto ecclesiastico moderno' in quel periodo non poteva dirsi «mai del tutto scollegata dal substrato normativo dell'ordinamento ecclesiale»<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Cfr. V. DEL GIUDICE, *Contributi di Santi Romano allo studio dei problemi di diritto ecclesiastico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1947, pp. 277-291; O. CONDORELLI, *Il "diritto ecclesiastico" di Francesco Scaduto nel giudizio di alcuni contemporanei. Note minime su frammenti di ricerca*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2005, 1, pp. 117-118; M. TROTTA, *Il Mezzogiorno nell'Italia liberale. Ceti dirigenti alla prova dell'Unità (1860-1899)*, Biblion, Milano, 2012.

<sup>41</sup> Per tutti, si vedano le considerazioni critiche di G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto. Prolusione al corso di storia del diritto nella R. Università di Roma*, cit., pp. 191-223.

<sup>42</sup> Ci si riferisce al parere espresso dal Consiglio superiore della Pubblica istruzione del 1° dicembre 1844 in cui, come riportato da M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit., p. 34, si «richiedeva la soppressione formale dell'insegnamento e delle cattedre di diritto canonico».

<sup>43</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 152.

<sup>44</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 152.

Si trattò, comunque, di uno snodo cruciale: per questo la dottrina ecclesiasticistica, anche di recente, è tornata a riflettere sugli albori della disciplina, in quell'intermezzo poststrisorgimentale<sup>45</sup>, in cui il diritto canonico perse la sua valenza a tutto vantaggio del diritto ecclesiastico, o, per meglio dire, di quel «diritto ecclesiastico civile» che tuttavia non poteva prescindere dalle preziose acquisizioni dello *ius canonicum*. Non è banale ricordare che, infatti, tutti i grandi Maestri di fine Ottocento – Ruffini e Scaduto in particolare – provenivano da una formazione essenzialmente storica<sup>46</sup>.

## 2. *Epifania e funzione del diritto ecclesiastico. I suoi 'dioscuri': da Francesco Scaduto...*

In verità l'emersione del diritto ecclesiastico rispondeva a una stretta consequenzialità che si riconnetteva al suo essere emanazione dello Stato: affermando così il corso di un tempo nuovo nel quale l'autorità statale era e doveva essere il punto di scaturigine di qualsiasi sistema normativo. Convenzionalmente<sup>47</sup> si attribuisce l'origi-

---

<sup>45</sup> Cfr., di recente, A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit.; F. RUFFINI, *Diritto canonico. Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, a cura di A. TIRA e con saggi di O. CONDORELLI, S. FERRARI, A. TIRA, Giuffrè, Milano, 2024.

<sup>46</sup> Proprio in forza della 'protezione' fornita dall'utilizzo del metodo storiografico per analizzare le istituzioni ecclesiastiche, lo stesso F. RUFFINI, nella sua *Recensione* all'opera di F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, II ed., Unione Tip. Edit., Torino, 1889, pubblicata su *Archivio giuridico*, 1981, pp. 273-293, afferma che «all'orecchio dei più la parola diritto canonico o ecclesiastico suona come qualcosa di retrivo, di antiquato, di fossile; parlare di ripristinare lo studio sembra una illiberale ed impolitica concessione al clericalismo», *ivi*, p. 274. Cfr. anche le considerazioni di O. CONDORELLI, "Noi siamo un popolo eminentemente storico". *Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-1893)*, in *Diritto canonico. Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., pp. 67-109.

<sup>47</sup> E in effetti G.B. VARNIER, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica italiana nei secoli XIX e XX*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, cit., p. 13, evidenzia che «Proprio cercando di seguire le radici storiche del diritto ecclesiastico dello Stato, troviamo la conferma che abbiamo di fronte una vicenda articolata, della quale spesso siamo soliti richiamare dei momenti esclusivamente convenzionali, senza un *dies a quo* e

ne della scienza ecclesiasticistica, quale disciplina autonoma rispetto al diritto canonico e alla storia del diritto, alla prolusione palermitana<sup>48</sup> di Francesco Scaduto del 1884<sup>49</sup>: essa pose le fondamenta di una concezione rinnovata dello studio delle fonti organizzate entro le coordinate di una dommatica propria, idealmente plasmata allo scopo di isolare un ecosistema che compendiasse il complesso rapporto giuridico-istituzionale tra lo Stato e la Chiesa. Con Scaduto, quindi, si compie una vera e propria cesura non tanto (e non solo) relativamente all'oggetto di studio del diritto ecclesiastico ma, soprattutto, rispetto al nuovo approccio metodologico propugnato dal Maestro siciliano.

---

un *dies ad quem* determinati; ma si tratta di momenti che fotografano il perenne incontro/scontro tra lo spirituale e il temporale, tra precetto interno e norma esterna. Perenne ma capace di manifestarsi in forme nuove. Indubbiamente, se volgiamo indietro lo sguardo ci accorgiamo che da sempre siamo prigionieri dell'inestricabile groviglio di precetti che provengono dalla legge di Dio e dalle leggi degli uomini e, proprio quando crediamo di aver sciolto qualche nodo, ci rendiamo conto che se ne sono intrecciati altri, i quali, in modo nuovo, ripropongono possibili contrasti tra il dettato della coscienza e la norma positiva».

<sup>48</sup> Cfr. F. SCADUTO, *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico*, Pedone Lauriel, Palermo, 1885. La prolusione fu letta da Scaduto il 21 novembre 1884. Sul punto, *ex multis*, ci si limita a rimandare alla dottrina classica su quello che potrebbe definirsi il manifesto programmatico del diritto ecclesiastico italiano: G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto*, cit., pp. 26-57. Sull'incidenza di tale prolusione si veda, più di recente, I.C. IBÁN, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolusión panormitana de Francesco Scaduto*, cit., p. 70 ss.; S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, cit., pp. 69-84.

<sup>49</sup> *Ex plurimis*, per limitarsi a una bibliografia essenziale sulla figura di Francesco Scaduto, si rinvia a: F.P. GABRIELI, *Scaduto, Francesco*, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. XI, Utet, Torino, 1939, p. 1117; ; *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. BORDONALI, Giuffrè, Milano, 2009; F. VECCHI, *Scaduto, Francesco*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 167-171; S. BORDONALI, *Scaduto, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1814-1816.

Indubbiamente prima di Scaduto esisteva in Italia il diritto ecclesiastico<sup>50</sup>, quale però sinonimico del diritto canonico: il suo magistero contribuì invece a intendere il diritto ecclesiastico sostanzialmente come studio di quelle fonti del diritto dello Stato orientate al tema della regolamentazione dei rapporti tra ordinamento secolare e religioso. Ecco allora che l'impostazione programmaticamente moderna del diritto ecclesiastico si radicava su fondamenta antitetiche «rispetto a quelle che lo caratterizzavano in precedenza, ed inteso in senso proprio come complesso di norme emanate dallo Stato per disciplinare la vita delle confessioni religiose nel proprio ordinamento»<sup>51</sup>.

È noto, anche alla dottrina straniera<sup>52</sup>, come il giurista siciliano rappresenti una pietra miliare della *scientia iuris* italiana: egli, infatti, seppe coniugare magistralmente e con rigore metodologico l'analisi critica e quella sistematica del fenomeno giuridico-religioso, calando tale indagine in un'epoca caratterizzata da forti tensioni tra autorità civili e confessionali che condusse a repentini stravolgimenti della trama normativa inerente alla regolamentazione di tale ambito<sup>53</sup>. Non è questa la sede per ricostruire, neppure sommariamente, le linee del pensiero di Scaduto: si rinvia qui all'ampia lette-

---

<sup>50</sup> Etichetta che, come ampiamente provato in letteratura, veniva sostanzialmente utilizzata quale sinonimo di 'diritto canonico': per tutti, si rinvia a M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle Università italiane dall'unità al Vaticano II*, cit., p. 32, spec. nota 82.

<sup>51</sup> G. DALLA TORRE, *Francesco Filomusi Guelfi e i problemi del diritto ecclesiastico. Appunti per una ricerca*, in *Archivio giuridico*, 1986, p. 419.

<sup>52</sup> Ci si riferisce all'approfondito studio di I.C. IBÁN, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolucción panormitana de Francesco Scaduto*, cit., *passim*.

<sup>53</sup> Sempre rifacendosi all'opera di Laurent, Scaduto riconosceva la preminenza del diritto statale rispetto a quello prodotto dalla Chiesa in forza del presupposto che quest'ultimo fosse la fonte di legittimazione delle norme presenti nell'ordinamento: secondo F. LAURENT, *La Chiesa e lo Stato dopo la Rivoluzione francese*, cit., p. 321, infatti, «Lo Stato non riconosce rivelazione divina, non diritto divino; non può quindi riconoscere né direttamente né indirettamente la qualità di potere ad una Chiesa qualsiasi: tutte sono eguali; né hanno alcun diritto che non sia per una concessione della legge; non hanno neppure esistenza civile che non sia per concessione della legge, e sono sempre ritenute presso lo Stato come persone morali».

ratura a lui dedicata<sup>54</sup>. Si può notare tuttavia come egli rappresentasse il ‘distillato’ del clima politico culturale in cui si formò: egli non fece «che tradurre in termini giuridici quelli che risultavano l’indirizzo e il comportamento politico sostanziale del nostro Stato in materia ecclesiastica nella sua epoca, o, più precisamente ancora, egli non fece che studiare, interpretare ed elevare a sistema scientifico la legislazione positiva vigente informata a tale indirizzo e comportamento»<sup>55</sup>.

Segnatamente, l’approccio scadutiano si distinse per la rigorosa impostazione scientifica, basata da un canto sull’analisi storica e, dall’altro, sulla rivisitazione conseguente degli istituti canonistici, ricondotti alla loro architettura originaria: al centro delle sue riflessioni venne collocato, in una posizione preminente, il carattere stocentrico del diritto ecclesiastico e tale matrice statualistica<sup>56</sup> recò con sé due impronte che connotarono la disciplina in maniera perdurante e, anzi, si può affermare ormai pacificamente, definitiva. Il diritto ecclesiastico è, per Scaduto, primariamente diritto dello Stato, da esso direttamente promanante o riconosciuto: di talché nella sua teoria delle fonti rientravano quelle norme che, pur riferendosi a realtà religiose, esplicavano i loro effetti diretti nel sistema giuridico civile<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. R. BACCARI, *Priorità e continuità dell’insegnamento del diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica di Napoli*, in *Studi in memoria di M. Petroncelli*, vol. I, Jovene, Napoli, 1989, p. 3 ss. Sempre sul punto si veda G. CATALANO, *L’apporto di Francesco Scaduto al “nuovo” diritto ecclesiastico*, in *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico. Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 3, Jovene, Napoli, 1994, p. 117; *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. BERLINGÒ, Giuffrè, Milano, 2009; *L’Università di Napoli e l’istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell’Italia postunitaria*, cit., pp. 1-298.

<sup>55</sup> P.A. D’AVACK, *Francesco Scaduto*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 1942, 4, p. 305.

<sup>56</sup> Cfr. O. CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell’insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, 4, pp. 917-949, spec. p. 919.

<sup>57</sup> Cfr. F. SCADUTO, *La conciliazione dello Stato italiano con la S. Sede*, in *Rivista di Diritto pubblico*, 1929, 1, pp. 69-80; C. FANTAPPIÈ, *Francesco Scaduto e il Concordato lateranense. Dalla polemica di “Ignotus” sul monopolio nella formazione*

La sua impostazione giurisdizionalista<sup>58</sup>, peraltro non scevra da venature separatiste<sup>59</sup>, non divenne però un vessillo ideologico: anzi, la separazione tra la sfera civile e quella religiosa, essenza e presupposto della visione laica dello Stato post-risorgimentale e unitario, rappresentava infatti, nella sua visione, una condizione necessaria (e necessitata, fino alla Conciliazione) per garantire l'autonomia dell'ordinamento statale dalle pretese della Chiesa cattolica<sup>60</sup>. La postura 'laica' dello Stato, in questo senso, si sarebbe dovuta risolvere in uno strumento di equilibrio tra le sue esigenze e gli interessi delle confessioni religiose, non disconoscendo però la necessità di un dialogo istituzionale tra le due realtà. In questo senso, dunque, nelle riflessioni di Scaduto il diritto ecclesiastico è concepito come ambito autonomo di ricerca e approfondimento del tutto auto-

---

*dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-31*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 1995, 1, pp. 307-341.

<sup>58</sup> Per Scaduto, infatti, lo Stato moderno è necessariamente giurisdizionalista, tuttavia, «mentre da una parte non considera più la Chiesa cattolica come comunione privilegiata, dall'altra però, non si permette più, diversamente che lo Stato assolutista [...] di ingerirsi nel governo interno, meramente spirituale, della Chiesa» (F. SCADUTO, *Stato e confessioni religiose. Prolusione 29 novembre 1911*, Iride, Roma, 1912, p. 14).

<sup>59</sup> Che tuttavia ha poco a che vedere con il separatismo cavouriano: secondo Scaduto, infatti, il separatismo è inteso nel senso proprio e letterale del termine. In questa direzione, dunque, fermo restando il diritto dello Stato di «vigilare e tutelare» sull'istituzione ecclesiastica «la separazione intesa in questo senso, cioè così sconfinata, si connette con un'altra formula molto diffusa in Italia, quella del così detto incompetentismo dello Stato in materia ecclesiastica» (F. SCADUTO, *Stato e confessioni religiose. Prolusione 29 novembre 1911*, cit., p. 16). Sul difficile collocamento di Scaduto entro la dicotomia giurisdizionalismo-separatismo, si veda C. FANTAPPIÈ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in *Studi senesi*, 2003, 1, p. 119 ss.

<sup>60</sup> Qualche anno più tardi rispetto alla prolusione romana, Scaduto ritorna sull'argomento con *Indipendenza dello Stato e libertà della Chiesa*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1913, 1, p. 406, in cui l'Autore sottolineava: «La costituzione della Chiesa non rappresenta, dunque, per l'Italia, arca santa intangibile: si tocca anche quella se e quando se ne riconosca la necessità od opportunità: la costituzionalizzazione e democratizzazione non rappresenterebbero, dunque, né incoerenza né innovazione del sistema di diritto pubblico ecclesiastico italiano».

mizzato rispetto al diritto canonico, ma – inevitabilmente – a esso connesso<sup>61</sup>.

Proprio la dimensione storica della disciplina è per Scaduto la linea di faglia in cui si consuma l'emancipazione del diritto ecclesiastico da quello canonico: quasi paradossalmente è proprio l'approccio dello storico, metodologicamente affinato, che consente all'Autore di individuare il centro di gravità del diritto ecclesiastico in senso moderno: in cui le norme dello Stato costituiscono, pur in osmosi con lo *ius Ecclesiae* e con le altre branche del diritto, esclusivo ambito d'indagine per il giurista che si approcci allo studio del fenomeno religioso associato<sup>62</sup>. Ciò lo si trova icasticamente scolpito in *Stato e chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*<sup>63</sup> del 1887, in cui emerge chiaramente l'esigenza di conferire profondità storica alla disciplina, nella sua evoluzione dal periodo tardo medievale all'epoca moderna, pur non travalicando l'imposta-

---

<sup>61</sup> Si ricordi, che P.S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, in ID., *Diritto internazionale. Prelazioni*, Marghieri, Napoli, 1873, p. 152, solo un decennio prima, affermava incisivamente l'esigenza di isolare «accuratamente la parte accidentale dell'ordinamento ecclesiastico, cioè i privilegi e le concessioni, che già in altri tempi aveva largito a' chierici la stessa potestà civile e che oggi, mutate le condizioni della sociale convivenza, non potrebbero senza pubblico danno ritenere [...] sublime necessità e consolazione dell'umana natura».

<sup>62</sup> Lo stesso Scaduto, riconobbe che «in Germania [...] fummo trasportati a guardare il diritto ecclesiastico (il cui insegnamento ufficiale era stato abolito in Italia) [...] sotto l'aspetto storico», senza tuttavia tralasciare «quello teorico e pratico odierno», F. SCADUTO, *Prefazione a Il consenso nelle nozze, nella professione e nell'ordinazione secondo il diritto romano, germanico e canonico*, Jovene, Napoli, 1885, p. VII. Inoltre, per C. FANTAPPIÈ, *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, cit., p. 4, «Ad avviso di Scaduto, infatti, ogni materia giuridica ha la sua parte storica [...]: in ciò non esiste altra diversità tra il Diritto ecclesiastico e le altre materie se non di grado, in quanto che il Diritto ecclesiastico non essendo codificato e risultando da due fonti, una canonica e l'altra civile, abbisogna di accenni storici più copiosi».

<sup>63</sup> Cfr. F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Amenta, Palermo, 1887.

zione giuspositivistica che marca profondamente il posizionamento scientifico di Scaduto<sup>64</sup>.

La fortunata combinazione tra la lente dello storico del diritto e un indirizzo giuridico improntato a una sistematica organica e completa – entrambe caratteristiche provenienti dalla scuola tedesca, come si vedrà –, delineò, nel pensiero di Scaduto, le direttrici di uno studio strutturato e scientificamente esigente del rapporto tra il potere civile e l'autorità religiosa nel nostro Paese: recuperando, in questa prospettiva, tutti i materiali di lavoro necessari a imbastire l'architettura della disciplina<sup>65</sup>. Segnatamente, nelle sue riflessioni emerge quel fecondo connubio tra il metodo storicistico e l'impostazione profondamente giuspositivistica che si riverberò a cascata sui suoi allievi: per Scaduto, giova ribadirlo, il diritto è e rimane un prodotto dell'autorità statale e la sua analisi è riconducibile a quella corrente di pensiero legata al positivismo che tanta fortuna ebbe in Europa a cavallo tra i due secoli<sup>66</sup>. Quest'ultima direttrice divenne poi centrale in Domenico Schiappoli – quasi coetaneo di Andrea Galante e primo allievo dello stesso Scaduto –, il quale, pur a distanza di tempo, declinò il pensiero del Maestro in maniera originale ed eteroclita<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Si vedano sul punto, M. TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 49 ss.; F. DI PRIMA, *Francesco Scaduto. Dalla Prolusione palermitana del 1884 alle Lezioni sulla legislazione concordataria*, in *L'Università di Napoli e l'istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Italia postunitaria*, cit., p. 149 ss.

<sup>65</sup> Cfr. G.B. VARNIER, *Cultura giuridica e costruzione dello Stato nazionale. Il contributo di Francesco Scaduto (1858-1942) al diritto ecclesiastico per la nuova Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2006, 1, pp. 127-138; ID., *Il diritto ecclesiastico al tempo di Francesco Scaduto*, in *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, cit., p. 133; ID., *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica italiana nei secoli XIX e XX. Introduzione al volume a cura del medesimo A.*, *La costruzione di una scienza per la nuova Italia*, cit., p. 15.

<sup>66</sup> Cfr. A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 222.

<sup>67</sup> Le idee di Schiappoli e il suo fiero e tenace anticlericalismo, nel solco della miglior tradizione liberale, gli costò caro con l'avvento del regime fascista e, soprattutto, con la svolta concordataria. In effetti, A. TIRA, *Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati. Premessa a un saggio ritrovato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, pp. 4-5, 8, evidenzia che «Domeni-

Come si è già ricordato, la tenacia e la credibilità di Scaduto riuscirono a convincere l'amministrazione pubblica a far bandire una cattedra finalizzata allo studio dei rapporti tra Stato e Chiesa nelle Facoltà giuridiche di Palermo (1884) e Napoli (1886)<sup>68</sup>. Proprio nella prolusione presso l'ateneo palermitano, ove Scaduto iniziò a professare il suo magistero, si rinvengono, come già abbiamo richiamato, tutte le linee di fondo entro le quali si sarebbe dovuta risolvere la legislazione ecclesiastica postunitaria<sup>69</sup>. Secondo, infatti, la concezione 'tripartita' del metodo 'scadutiano'<sup>70</sup> il diritto ecclesiastico in senso moderno necessitava di essere focalizzato attraverso

---

co Schiappoli, infatti, per impostazione culturale e sensibilità istituzionale rimase sempre alieno sia alla svolta filo-ecclesiastica della disciplina da lui professata, sia al clima culturale e scientifico patrocinato dal fascismo, come dimostrano la sottoscrizione del Manifesto degli intellettuali antifascisti apparso sul Mondo del 1° maggio 1925 e - in modo più sottile - la commemorazione di Francesco Ruffini tenuta nello stesso anno della morte del Maestro piemontese, nel 1934 (e per la quale dunque non attese frangenti politici più sereni). Una simile testimonianza di coerenza e libertà di pensiero non fu certamente priva di conseguenze, poiché, come lascia trapelare Arturo Carlo Jemolo in una lettera a Mario Falco, già dai primi anni Trenta Schiappoli era sulla 'lista nera' del Ministero dell'Educazione nazionale, con tanto di larvato ostracismo dalle più importanti commissioni concorsuali». Più precisamente, lo statualismo di Schiappoli non si cristallizzò mai in asserzioni ideologizzanti: infatti, egli stesso fu attento a specificare come, nella sua sistematizzazione, la centralità dell'autorità pubblica non significò «affermare l'onnipotenza dello Stato nel senso che il suo potere legislativo sia illimitato e possa intromettersi in qualsiasi rapporto sociale, poiché i limiti sono, oltre che nel principio della libertà religiosa, anche in quel postulato della libertà dei cittadini e quindi delle associazioni, che questa non possa essere limitata più di quanto richiede l'interesse politico, non che nell'essenza e nello stesso ordinamento giuridico dello Stato» (D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Piero, Napoli, 1913, p. 9).

<sup>68</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Diritto ecclesiastico e storia giuridica nell'esperienza italiana*, in *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 121-146, spec. p. 127 ss.; S. BORDONALI, *Note e ricordi sull'insegnamento di Diritto canonico e ecclesiastico*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo*, a cura di G. PURPURA, Kalós, Palermo, 2007, p. 235 ss.; G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico*, cit., p. 22.

<sup>69</sup> Non a caso, la sua prolusione tenuta presso l'Ateneo siciliano segna l'abbrivio della disciplina.

<sup>70</sup> I cui caratteri sono stati ben evidenziati da O. CONDORELLI, *Il "diritto ecclesiastico" di Francesco Scaduto nel giudizio di alcuni contemporanei. Note minime su frammenti di ricerca*, cit., pp. 98-118.

so una lente pragmatica – e quindi tendenzialmente giuspositiva –, in una prospettiva sociologica e nella sua profondità storica. Questi tre indirizzi, a ben vedere, caratterizzarono intimamente il dipanarsi della disciplina e il metodo d'indagine 'classico' dell'ecclesiasticistica italiana si è orientato in maniera decisiva attraverso questa tripla visuale prospettica, scomponibile in una «dimensione storico-sociologico-dogmatica»<sup>71</sup>.

### 3. ... a Francesco Ruffini

Nel medesimo arco di tempo, un'interprete altrettanto brillante del diritto ecclesiastico operava tra Pavia, Genova e Torino, alimentando una fucina di allievi che costituiranno il nerbo della disciplina per svariati decenni: Francesco Ruffini. Esattamente come quella di Scaduto, la formazione di Ruffini non è eminentemente giuridica: storico di provenienza, egli utilizzò largamente gli strumenti che tale ascendenza offriva per rintracciare e ricostruire gli istituti della legislazione ecclesiastica, rendendoli oggetto di un approfondimento scientifico in grado di collocarli nella loro prospettiva temporale e facendoli così diventare più comprensibili all'interprete.

È ormai assodato in letteratura che l'orientamento di Ruffini nell'analisi e nella sistematica giuridica fosse vocato anzitutto alla ricostruzione storico-critica<sup>72</sup>: una cifra di distintività che divenne, nel tempo, un vero e proprio sigillo di tutta la sua scuola. Detto altrimenti, un approccio 'integrale' che impresse indelebilmente il proprio marchio a un'intera 'dinastia' accademica: solo per fare un esempio, Mario Falco, pur considerando il Maestro per ovvie e

---

<sup>71</sup> C. FANTAPPIÈ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, cit., p. 101.

<sup>72</sup> D'altronde i suoi studi lo dimostrano: cfr. F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) e in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti giuridici minori, scelti e ordinati da Mario Falco, Arturo Carlo Jemolo, Edoardo Ruffini*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1936, p. 3 ss.; ID., *Dante e il protervo decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, *ivi*, p. 425 ss.; ID., *L'ordine costantiniano e Scipione Maffei*, *ivi*, p. 561 ss.

intuibili ragioni «fondamentalmente come un giurista», precisò che egli «non si acquietò mai del tutto nelle fredde astrazioni della scienza e sempre ebbe di mira la concretezza ed il calore della storia»<sup>73</sup>.

Profondo conoscitore delle relazioni Stato-Chiesa, Ruffini – come noto – lasciò un segno notevole in questo campo della riflessione giuridica; in particolare in tema di libertà religiosa, considerata sia nella sua dimensione individuale, sia nella prospettiva collettiva e istituzionale. Il volume *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, del 1901<sup>74</sup>, contiene tutti i presupposti logico-giuridici sui quali costruire la garanzia della libertà religiosa del cittadino, inscrivendo quest'ultima dentro la categoria dei diritti pubblici subiettivi. Proprio per questa capitale acquisizione, i suoi studi, con l'avvento della Costituzione repubblicana, vennero ripresi e approfonditi, costituendo il principale punto di riferimento scientifico in materia di libertà religiosa<sup>75</sup>; del resto, proprio Ruffini individuò tutte le premesse affinché tale libertà – attualmente rilievo del tutto scontato, ma allora frontiera inesplorata – fosse ricompresa in quel nucleo irriducibile di diritti che oggi usualmente denominiamo diritti umani fondamentali<sup>76</sup>. Infatti, nella sua riflessione 'matura', proprio la

---

<sup>73</sup> M. FALCO, *Francesco Ruffini*, in *Rivista di Diritto privato*, 1934, 3, p. 202.

<sup>74</sup> Segnatamente, O. CONDORELLI, "Noi siamo un popolo eminentemente storico". *Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-1893)*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 105, ricorda che «Nel 1901 Ruffini pubblicò il volume sulla storia dell'idea di libertà religiosa, poderosa ricostruzione storiografica tuttora validissima che, per mole e complessità, deve essere maturata nello spazio di alcuni anni dopo il 1893, sulla scia di un interesse storico che si coniugava con una crescente passione civile».

<sup>75</sup> Copiosi, infatti, furono gli approfondimenti rispetto alla figura di Ruffini, cui già si è fatto cenno. Per tutti, si veda l'accurata ricostruzione di A. DE RUGGIERO, *La fortuna di Francesco Ruffini nel secondo dopoguerra*, in *I liberali italiani dall'antifascismo alla Repubblica*, vol. II, a cura di G. BERTI, E. CAPOZZI, P. CRAVERI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 95-116.

<sup>76</sup> Si noti, per inciso, che F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca, Torino, 1924, fu tra i primi giuristi, e sicuramente il primo ecclesiasticista in Italia, a riconoscere la libertà religiosa come diritto intimamente connesso alla coscienza del singolo: e, l'elaborazione di tale teoria in un periodo illiberale come quello fascista segna – *ex post* – la caratura, non solo giuridica, del Maestro di Lessolo. In effetti, S. FERRA-

libertà religiosa è concepita quale pilastro della modernità giuridica: e la sua garanzia, in definitiva, non solo è intesa quale diritto individuale, ma, parallelamente, come principio cardine per salvaguardare il pluralismo e l'autonomia delle istituzioni<sup>77</sup>.

Il liberalismo ruffiniano – e qui risiede uno degli snodi concettuali più attuali del suo pensiero – è declinato secondo una prospettiva che travalica la semplice tolleranza confessionale, implicando, per converso, il riconoscimento della dignità dell'individuo (e delle comunità in cui il suo credo si esplica) nel professare e praticare liberamente la propria fede<sup>78</sup>: prospettiva, quest'ultima, che disorientò non poco, almeno in un primo momento, i suoi allievi<sup>79</sup>. L'equi-

---

RI, *Il giovane Ruffini e la formazione del diritto ecclesiastico italiano*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 63, opportunamente sottolinea che «la chiave per comprendere la scelta di dedicare un intero corso alla libertà di religione è una chiave politica: il Corso pubblicato nel 1924 (ma svolto l'anno precedente) va in realtà considerato come l'incipit dei Diritti di libertà del 1926».

<sup>77</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, prefazione a F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, La Nuova Italia, Firenze, 1946, pp. VII-XL; A. BERTOLA, *La vita e l'opera di Francesco Ruffini, discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino il 5 novembre 1946*, in *Annuario dell'Università di Torino, 1946-1947, 1947*, pp. 19-49; A.C. JEMOLO, *Introduzione* a F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1967, pp. XIX-XLI; N. BOBBIO, *L'ombra di Francesco Ruffini*, in *Nuova antologia*, gennaio-marzo 1986, pp. 36-49; S. FERRARI, *Introduzione* a F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 11-59.

<sup>78</sup> Anche sotto il profilo più squisitamente politico emerge tale tendenza apertamente liberale e, conseguentemente, in netto contrasto con l'avvento del regime fascista. Sul punto riporta F. MARGIOTTA BROGLIO, *Da Ruffini a Jemolo: libertà religiosa e rapporti tra Stato e Chiesa*, in *Storia e politica*, 2013, che «al congresso del Partito liberale, nell'ottobre del 1922, [Ruffini] predispose i principi di politica religiosa del programma (punto 3: Rispetto assoluto del sentimento religioso sulla base dell'uguaglianza tra i vari culti e della libertà della Chiesa nell'ambito della sovranità dello Stato)».

<sup>79</sup> In una lettera di Carlo Arturo Jemolo al collega Mario Falco, il primo – rispetto alle nuove elaborazioni del comune Maestro – si esprime in questo senso: «Ho avuto il Corso di Ruffini, I vol. che mi ha lasciato molto perplesso [...]. Si può dire che, attesi i poco lusinghieri risultati presso gli studenti del corso generale elementare, meglio vale non fornire neppure le nozioni rudimentali, ed insegnare invece qualcosa che possa destare un certo desiderio di apprendere, incitare a ricerche dirette. Ma nell'insieme sono tutt'altro che persuaso che la materia di quel I volume rientri nella nostra disciplina» (A.C. JEMOLO, *Jemolo a Falco*, in *Id.*, *Let-*

librio di Ruffini, nelle sue lucide analisi del rapporto tra la sfera civile e quella religiosa tra la fine dell'Ottocento e gli albori del nuovo secolo, si connotò per un fermo – ma non intransigente – liberalismo. Mentre risulta complesso inserire entro la dicotomia separatismo-giurisdizionalismo la poliedricità del suo pensiero: «Ruffini, infatti, parla di “giurisdizionalismo separatista”, che in astratto potrebbe sembrare una contraddizione in termini, ma che nel concreto della storia fotografava limpidamente le tendenze dello sviluppo legislativo italiano»<sup>80</sup>. Certo si può affermare che egli si oppose a visioni estremistiche, sia clericali sia laiciste, che connotavano invece l'orizzonte accademico del tempo, proponendo una visione bilanciata del rapporto tra le due istituzioni più importanti del Paese, professandosi sempre aperto ad aprire canali di dialogo con la Chiesa cattolica: un ossimorico ‘giurisdizionalismo separatista’ che, invero tradiva «una valutazione non solo (e non tanto) politica, ma anche logico-giuridica sulla maggiore efficacia del modello rispetto al conseguimento degli scopi propri dell'ordinamento e alla tutela dei suoi valori»<sup>81</sup>.

Effettivamente la varietà dei suoi filoni di ricerca, che si collocano nell'intersezione tra il diritto, la storia delle istituzioni e la filosofia del diritto, lo consacrò – nel secondo dopoguerra – come uno dei giuristi più illuminati, lungimiranti e fecondi del primo Novecento, capace di prospettare inedite piste di ricerca volte a interpretare l'evoluzione dei rapporti di potere tra l'autorità pubblica, quel-

---

*tere a Mario Falco*, tom. 1 [1919-1927], a cura di M. VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2005, p. 471).

<sup>80</sup> O. CONDORELLI, “*Noi siamo un popolo eminentemente storico*”. *Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-1893)*, cit., p. 95.

<sup>81</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, cit., p. 177. Da una prospettiva più ampia, sul punto si rinvia a P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., pp. VII-XL; A. BERTOLA, *La vita e l'opera di Francesco Ruffini, discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino il 5 novembre 1946*, cit., pp. 19-49; N. BOBBIO, *L'ombra di Francesco Ruffini*, cit., pp. 36-49.

la religiosa e il cittadino<sup>82</sup>. Nel suo notissimo libro *Diritti di libertà* uscito nel 1926<sup>83</sup>, la libertà religiosa non costituiva un mero prodotto della modernità post-illuminista, da intendersi, quindi, come diritto soggettivo *tout court* e identificandosi con l'idea stessa di libertà: essa si radicava, invero, secondo Ruffini, nella cultura giuridica occidentale fin dall'antichità, forgiandosi nella Riforma protestante per poi inevitabilmente giungere alle speculazioni giusfilosofiche maturate soprattutto nelle opere di autori francesi e tedeschi di stampo statualista.

Tale ricostruzione reca però con sé il germe di una rinnovata e del tutto 'rivoluzionaria' modalità di concepire la libertà religiosa, tanto nella sua declinazione individuale quanto in quella collettiva: un atteggiamento – specie quello dell'ultimo Ruffini – in cui si scorre chiaramente l'esigenza, e anzi quasi l'urgenza, di innalzare la stessa a principio universale, vincolando lo Stato al suo pieno rispetto a favore di ogni cittadino; guarentigia, poi, dovuta non solo ai cattolici ma anche (e soprattutto) ai fedeli appartenenti alle minoranze religiose. Insomma, prendendo a prestito le parole di Bobbio, l'innovativa concezione 'ruffiana' di libertà religiosa «stava nell'essere il risultato di una polemica su due fronti: contro il giusnaturalismo che affondava le sue radici in una concezione del diritto “scientificamente” ormai non più sostenibile e contro il positivismo integrale che aveva finito per ridurre tutto il diritto a diritto dello Stato e avrebbe favorito, così si temeva e il timore col senno di poi non ri-

---

<sup>82</sup> Sulle riflessioni di Ruffini, a ragione, si è parlato in letteratura di un «autore di una vera e propria teoria filosofica delle libertà, non riconducibile né al positivismo statualista né al giusnaturalismo. Piuttosto una 'teoria del limite' intrinseco all'essere stato di diritto, dunque una teoria della libertà come prodotto storico del processo di formazione degli Stati» (M. DOGLIANI, *Francesco Ruffini filosofo del fondamento storico della libertà*, in *Rivista di Storia dell'Università di Torino*, 2021, 2, p. 19).

<sup>83</sup> Cfr. F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Pietro Gobetti Editore, Torino, 1926. La fortuna e l'attualità dell'opera, a tutti nota, è provata da una ristampa del 2012, curata da M. Dogliani e pubblicata per i tipi delle Edizioni di Storia e Letteratura. Sul punto si vedano, *ex multis*, E. MONGIANO, *Francesco Ruffini, Maestro di libertà e antifascista. Nel ricordo dei Maestri del dopoguerra*, in *Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita*, Deputazione subalpina di Storia patria, Torino, 2017, pp. 123-137.

sultò infondato, dottrine statalistiche anche al di fuori della cerchia ristretta delle furibonde ma politicamente innocue dispute accademiche. Una soluzione equilibrata che rifuggiva dalle due soluzioni estreme e che era già di per se stessa lo specchio non solo dello studioso ma anche dell'uomo»<sup>84</sup>.

Il recupero delle posizioni di Ruffini, silenziate durante il fascismo anche a causa della sua fiera opposizione al regime<sup>85</sup>, si riverberò in maniera palese sulla Costituzione repubblicana del 1948<sup>86</sup>. Lo spirito innovatore – pur proveniente da quel ceto alto borghese del conservatorismo laico al quale Ruffini apparteneva – seppe quindi trasversalmente stimolare la scienza giuridica per lungo tempo, in una continua tensione tra convergenze e divergenze con i suoi allievi e colleghi<sup>87</sup>. In altre parole, il suo impianto dottrinale risultava

---

<sup>84</sup> N. BOBBIO, *Etica e politica*, Mondadori, Milano, 2009, p. 160.

<sup>85</sup> La letteratura sul tema è vastissima, specie in relazione ai dodici docenti universitari che non prestarono giuramento al regime fascista. Da ultimo si vedano G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino, 2001; *Ci fu chi disse no. I docenti universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo*, a cura di V. STRINATI, P. PAPOTTI, Bordeaux edizioni, Roma, 2024.

<sup>86</sup> Nell'introduzione alla seconda edizione di F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, La Nuova Italia, Firenze, 1946, a firma di P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, quest'ultimo scriveva: «Questo libro di Francesco Ruffini, che si ripubblica oggi dopo una pausa di vent'anni, da quando nel 1926 uscì la prima volta nelle edizioni di Piero Gobetti, volle essere e fu, prima che un saggio scientifico, una battaglia politica: un atto di fede nella libertà non solo pericolante ma già in quell'anno messa in catene [...] Il libro, che aveva, nel 1926, un valore immediatamente polemico e solo a lunga scadenza ricostruttivo, oggi può essere, alla vigilia della costituente, un limpido ed autorevole contributo, collaudato dall'esperienza, alla ricostruzione del nostro ordinamento costituzionale; oggi, quando dovere primordiale di ogni partito è quello di chiarire, e innanzi tutto di chiarirsi, le idee, queste pagine appassionate di uno storico che era anche un giurista potranno aiutarci in quel duro lavoro, che è la pietra di paragone della vitalità di ogni moto rivoluzionario: quello di tradurre gli ideali rivoluzionari in articoli di legge, comprensibili ed esatti come assiomi di aritmetica elementare».

<sup>87</sup> Con la pubblicazione *Diritti di libertà*, Ruffini si colloca a tutti gli effetti come una voce isolata rispetto alla dottrina ecclesiasticistica dominante. D'altronde, l'idea per cui «i Diritti di libertà hanno fondamento, non in una successiva ed ulteriore autolimitazione dello Stato; sì bene in quella originaria, primordiale e, di conseguenza, fatale sua limitazione. Quella dello Stato [...] è, per rispetto ai Dirit-

«fondato sostanzialmente su tre principali assi: in primo luogo il diritto di libertà religiosa inteso come ‘diritto pubblico soggettivo’; la presa di distanza, sotto il profilo metodologico, dalle dottrine giuridiche d’ispirazione positivista e da ogni altra forma di seduzione formalistica, ed infine, la ferrea convinzione della funzione pedagogica, e non solo informativa, del magistero universitario»<sup>88</sup>.

Il pensiero ruffiniano ancora stimola incessantemente la riflessione dottrinale: pure in tempi recentissimi la pubblicazione di numerosi apporti di studiosi contemporanei hanno saputo lumeggiare aspetti ancora inediti della sua figura di accademico e politico di spicco, a cavaliere tra due secoli<sup>89</sup>.

Proprio sulle assonanze e sulle dissonanze che si originarono intorno a questi due capostipiti della disciplina, Francesco Scaduto e Francesco Ruffini, si è poi intessuto, una generazione dopo, l’ampio dibattito sullo statuto epistemologico della scienza ecclesiasticistica. Se infatti i Maestri della fine dell’Ottocento, storici di formazione, posero le fondamenta dello studio del fenomeno religioso associato dalla prospettiva statuale, comprensiva, giova rammentarlo, della tutela di diritti di libertà dell’individuo, fissando così una serie di direttrici non di poco momento, è stata tuttavia la prima generazione di giuristi formati a un magistero ‘autenticamente’ ecclesiasticistico a consolidare – anche attraverso un confronto-scontro – il perimetro della disciplina, emancipandola dalla *longa manus* della storia del diritto e conferendole così definitiva autonomia.

---

ti di libertà dei cittadini, non una limitazione volontaria e da esso acquisita, sì bene una limitazione necessaria e congenita. Di qui l’intangibilità, di qui l’imprescrittibilità di tali Diritti di libertà: - finché, si intende, un vero Stato di diritto e, potremmo dire senz’altro, uno Stato sia!» (F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 129): è del tutto evidente come tale riflessione fosse incompatibile con la temperie politica del 1926.

<sup>88</sup> R. MAZZOLA, *Francesco Ruffini ecclesiasticista*, in *Francesco Ruffini. Studi nel 150° della nascita*, cit., p. 69.

<sup>89</sup> Oltre alle già ricordate opere di Alessandro Tira, di taglio eminentemente storico-giuridico, si veda pure B. PRIMERANO, *Libertà religiosa e nazionalità*, con l’edizione di F. RUFFINI, *Sionismo e società delle nazioni (1919)*, Il Formichiere Editore, Foligno, 2020.

#### 4. *Gli esordi di Andrea Galante: da studente ad allievo di Ruffini*

Sulla vita di Andrea Galante poco è stato scritto e sulla sua figura aleggia ancora un alone di mistero: non tanto sulla coerenza del suo pensiero e dei suoi scritti, non solo giuridici<sup>90</sup>, quanto più precisamente su alcuni sviluppi della sua esperienza accademica e politica tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento; e – ancor più in particolare – sui suoi rapporti con quei contesti intellettuali mitteleuropei e anglosassoni<sup>91</sup> che gli permisero di diventare un vero e proprio punto di riferimento culturale, politico e istituzionale. Di più, egli diventò un interlocutore fidato e una 'testa di ponte' dotato di agganci di spessore con il corpo diplomatico e l'alta amministrazione di gran parte degli Stati europei. Questo profilo, prettamente politico-istituzionale, non è qui oggetto di una specifica trattazione: si rinvia, in questa sede, a un futuro lavoro destinato a illustrare i successivi passaggi della vita di Andrea Galante che si incrociano con quelli del Paese, quando non dell'intero Continente, in un tempo tutt'altro che facile.

Andrea Galante nacque il 30 luglio 1871 a Casale Monferrato. Solo qualche mese prima il Re Umberto I, su consiglio dell'allora Primo Ministro Giovanni Lanza, aveva proceduto alla promulgazione della cosiddetta legge delle Guarentigie pontificie che segnò – come noto – la definitiva rottura, formale e sostanziale, tra il papato e la Corona italiana e altresì – con tutti i limiti e le imprecisioni re-

---

<sup>90</sup> Solo a titolo esemplificativo si veda, A. GALANTE, *L'arte a Ravenna*, in *Atti della I.R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto*, 1909, 3-4, pp. 343-362.

<sup>91</sup> Il pensiero di Galante invero influenzò successivamente pure altri scrittori e intellettuali: di recente, si veda A. TIRA, *Svevo, Galante e il diritto canonico: un'ipotesi ricostruttiva a proposito del volume di Alessandro Albisetti, Diritto e cultura, Giuffrè, Milano, 2021*, in *Diritto e religioni*, 2021, 2, pp. 853-864, in cui l'Autore traccia suggestive piste d'indagine circa una possibile influenza dello spirito irredentista di Galante su Italo Svevo e poi rifluito, «più o meno consapevolmente», nella *Coscienza di Zenò*. Peraltro, lo stesso Galante dimostra di conoscere ampiamente le correnti culturali del suo tempo, e di averne piena padronanza: lo si vince dai diretti riferimenti a Giosuè Carducci, Gabriele d'Annunzio e Giovanni Pascoli che si rintracciano in A. GALANTE, *L'arte a Ravenna*, cit., pp. 343-362.

lativi alla fissazione di una data certa per cronodare i periodi storici – l'inizio della *belle époque* umbertina: un frangente temporale che forgiò una generazione di italiani<sup>92</sup> (ed europei), sedimentando nella coscienza collettiva del ceto borghese<sup>93</sup> (ma, successivamente, anche nei ceti popolari) gli ideali liberali e postrisorgimentali<sup>94</sup>, raf-

---

<sup>92</sup> I temi legati al nazionalismo italiano, declinato nella sua venatura irredentista, affollarono gli scritti di Galante e tali tensioni divamparono con straordinario afflato nella sua produzione scientifica. A questa altezza della trattazione basti ricordare A. GALANTE, *La questione universitaria italiana in Austria*, in *Nuova Antologia*, 1904, pp. 510-519; ID., *Le basi giuridiche della lotta per l'italianità di Trento e Trieste*, Zanichelli, Bologna, 1918. Solo per fornire un riscontro di quanto appena rammentato, nella prolusione bolognese di Galante, egli – senza mezzi termini – sollecitava gli studenti a «tener viva nelle opere e nel cuore, negli studi, nella ricerca scientifica, nella vita di ogni giorno, la tradizione italiana. Né sembri a Voi che gli studi di diritto ecclesiastico siano troppo astrusi, o troppo freddi, o troppo lontani dalla vita, per essere a contatto col pensiero italiano. La scienza canonistica, questa pietra fondamentale delle scienze giuridiche medioevali, è stata scienza essenzialmente italiana e italiano fu il genio che creò quel diritto e quell'ordinamento della Chiesa, che ancora tanta importanza hanno per l'Italia e per il mondo» (A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove Terre d'Italia. Prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, Zanichelli, Bologna, 1916, p. 27).

<sup>93</sup> Lo stesso Francesco Ruffini denunciava, in un celebre discorso tenuto presso l'Università di Torino nel contesto delle celebrazioni per l'anno accademico 1911-1912, il pericolo dell'accademia di chiudersi su sé stessa in maniera autoreferenziale.

<sup>94</sup> Rispetto a tale processo, è ancora convincente la ricostruzione trifasica di H. HROCH, *Social Preconditions of National Revival in Europe*, Columbia University Press, New York, 1985, in cui la tesi di fondo è efficacemente illustrata da F. ZANTEDESCHI, *Definire il «nazionalismo romantico»: la Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe di Joep Leerssen*, in *Nazioni e Regioni*, 2017, pp. 121-130, a cui è opportuno fare diretto riferimento: segnatamente infatti, lo spirito nazionalista secondo Hroch si sviluppa in tre differenti *steps* «durante la fase A del nazionalismo, le élite intellettuali si consacrano al recupero di quegli elementi (lingua, storia, tradizioni, miti) utili alla definizione del gruppo su una base nazionale. Questa prima fase è quindi caratterizzata dal nazionalismo culturale. Durante la fase B gli elementi etnici e culturali precedentemente recuperati vengono utilizzati dai nazionalisti emergenti per formulare rivendicazioni politiche, mentre nella fase C le masse si affacciano sulla scena politica. Secondo lo stesso modello, inoltre, tutti i programmi nazionalisti articolano tre categorie di rivendicazioni che corrispondono ciascuna a un elemento che manca alla nazione per realizzarsi completamente: rivendicazioni culturali e linguistiche, che mirano a sviluppare una cultura nazionale fondata sulla lingua locale e il suo utilizzo normalizzato nella letteratura, nell'educazione, nell'amministrazione e nella vita politica; rivendicazioni politiche,

forzando altresì il senso di appartenenza all'Italia unita nonché alimentando contemporaneamente la narrazione relativa alle terre irredente<sup>95</sup>.

L'estrazione sociale della famiglia di Galante riflette quel segmento – invero esiguo – di popolazione italiana che venne maggiormente beneficiata a fine Ottocento: il padre, Ernesto Galante, avvocato, apparteneva a quella classe piccolo-medio borghese che, arricchitasi, sosteneva a piè sospinto i principi liberali; della madre, Ilda Cotta Ramusino, non si possiedono notizie biografiche certe, ma il cognome tradisce una provenienza lombarda prospiciente alla zona del Monferrato, tradizionalmente legata allo sfruttamento di proprietà fondiarie. Una certa agiatezza economica, dunque, permise al giovane Galante di frequentare l'Università di Pavia per poi laurearsi nel 1894 in Giurisprudenza, seguito nella tesi da Francesco Ruffini.

Degli anni universitari di Galante si conosce poco: ciò che però risulta interessante sottolineare è che egli, pur non essendo obbligato a frequentare il corso di diritto canonico, tenuto proprio da Ruffini, ne optò liberamente l'insegnamento. In particolare, l'introduzione del corso di diritto canonico nell'offerta didattica dell'Università di Pavia risulta attivato dall'anno 1882-1883<sup>96</sup> e collocato al secondo anno del *cursum studiorum*: Galante, in quanto iscritto al quarto anno, avrebbe potuto godere di una specifica esenzione concessa dal consiglio di Facoltà, ma decise comunque – come appena ricordato – di frequentare le lezioni del Maestro piemontese, il quale, evidentemente, era già in grado di suscitare nei suoi studenti stima e autorevolezza. E in effetti «Dal Prospetto degli esami dati

---

che sollecitano l'autonomia o l'indipendenza; rivendicazioni sociali, che aspirano a trasformare il gruppo etnico in una struttura sociale completa». Si parla invece di 'nazionalismo romantico' nell'opera di J. LEERSSEN, *The Cultivation of Culture. Towards a Definition of Romantic Nationalism in Europe*, Opleiding Europese Studies, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2005.

<sup>95</sup> Cfr., di recente F. TODERO, *La patria alla frontiera: storia dell'irredentismo adriatico*, Laterza, Bari-Roma, 2025, e l'ampia bibliografia ivi contenuta.

<sup>96</sup> Motivo, peraltro, per il quale proprio il giurista di Lessolo venne chiamato dall'Ateneo lombardo per tenere il corso.

nella Facoltà di giurisprudenza nell'anno scolastico 1892-93 risulta che il docente di diritto canonico fu tra i più clementi nelle valutazioni finali: nessuno dei 45 candidati venne respinto; 25 candidati ottennero l'approvazione semplice, 16 i pieni voti legali, 3 i pieni voti assoluti ed uno i pieni voti con lode (si badi che in quell'anno accademico, nell'intera Facoltà giuridica, furono attribuite soltanto due lodi). Destinatario dell'unico 30 e lode fu Andrea Galante»<sup>97</sup>. E da tale dato conseguono almeno due deduzioni. Anzitutto la lungimiranza di Ruffini che, seppur da poco conquistata la cattedra, seppe cogliere le potenzialità di un brillante studente come Andrea Galante, che – per inciso – al tempo aveva solo 21 anni: ciò dimostra già una certa propensione, se non una vera e propria vocazione tipica di Ruffini, a scovare precoci e sagaci studiosi<sup>98</sup>. Caratteristica, quest'ultima, ampiamente riconosciutagli sia nel periodo genovese sia, soprattutto, nei suoi anni da accademico trascorsi presso l'Università di Torino<sup>99</sup>. In secondo luogo, e forse qui risiede l'aspetto saliente e più propriamente centrato sulla figura del nostro protagonista, emerge un'indubbia propensione di Galante per gli studi giuridici, sublimata da un acume peculiare: complice, probabilmente, sia una sua attitudine personale – prova ne è il fatto che delle due lodi attribuite in tutta la Facoltà giuridica pavese nell'anno accade-

---

<sup>97</sup> A. TIRA, *Francesco Ruffini e l'insegnamento del diritto ecclesiastico a Pavia nell'ultimo decennio del XIX secolo*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 21.

<sup>98</sup> Molti anni più tardi, a Torino, pure il giovane Antonio Gramsci che, come noto, già al tempo si collocava su posizionamenti politici antitetici rispetto a quelli di Francesco Ruffini, apprezzò le lezioni di diritto ecclesiastico impartitegli al Corso di Giurisprudenza durante le quali Gramsci «era presente, attento, nell'aula» (P. TOGLIATTI, *Pensatore e uomo d'azione*, in ID., *Gramsci*, a cura di E. RAGIONIERI, Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 66).

<sup>99</sup> In Ruffini, infatti, «Al rigoroso sforzo di costruzione di un solido impianto teorico, corrispose sempre, infatti, la forte e ferrea esigenza pedagogico-educativa. Accanto alla vocazione teorica, il magistero di Ruffini fu sempre pervaso da una passione forte per l'insegnamento, da un'attenzione sincera per l'educazione etico-civica delle generazioni giovani. [...] Ciò è dimostrato dalla sua piena dedizione agli studenti, sia durante le lezioni sia nella sua austera casa di via Principe Amedeo a Torino dove amava continuare le discussioni e le conversazioni» (R. MAZZOLA, *Francesco Ruffini ecclesiasticista*, cit., pp. 74-75).

mico 1892-93, una fu conseguita proprio da Galante –, sia una certa ‘familiarità’ con il diritto, la quale, probabilmente, fu ‘fertilizzata’ anche dal contesto familiare. Si ricorderà, infatti, che il padre esercitava la professione di avvocato: e non è da escludere che proprio sotto i suoi auspici il figlio abbia poi intrapreso quest’ambito di studi. D’altronde, la famiglia di provenienza di Galante dimostra una certa vicinanza, divenuta poi appartenenza, a quella piccola ‘élite’ di provincia che aveva avuto accesso ai circoli culturali torinesi e, per questo, certamente prossima all’intelligenza cittadina della vecchia capitale. Il fatto che il ramo paterno di Andrea Galante possedesse una qualche inclinazione rispetto ad ambienti cultural-universitari di una certa levatura è testimoniato anche dall’evidenza che, una generazione dopo, Alessandro Galante Garrone, anch’egli accademico e titolare della cattedra di storia di diritto nell’ateneo felsineo, invero ricordando affettuosamente Francesco Ruffini, offre uno spaccato interessante proprio su Andrea Galante, ritenendolo «insegnante e studioso di diritto canonico ed ecclesiastico, in Università italiane e straniere, affezionatissimo parente di mio padre, il latinista Luigi Galante»<sup>100</sup>: pure quest’ultimo, in effetti, avviatosi alla carriera accademica come libero docente.

Con una buona dose di probabilità, le lezioni di diritto canonico dell’anno accademico 1892-1893 di Francesco Ruffini colpirono profondamente il giovane Galante che decise, proprio nel 1893, di sceglierlo quale relatore della sua tesi di laurea: dal tema attribuito, il diritto di placitazione, si intuisce già una chiara assonanza rispetto agli snodi portanti delle ricerche del Maestro, che durante i suoi corsi pavesei dedicò una parte cospicua (su tre complessive) dell’insegnamento esclusivamente al tema dell’amministrazione della proprietà ecclesiastica<sup>101</sup>. Nella prefazione di quello che si può definire il suo primissimo lavoro scientifico si intravede già in Andrea Ga-

---

<sup>100</sup> A. GALANTE GARRONE, *Un affare di coscienza. Per una libertà religiosa in Italia*, Baldini e Castoldi, Milano, 1995, p. 18.

<sup>101</sup> Cfr. F. RUFFINI, *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., pp. 121-123.

lante un'impostazione metodologica mutuata, quasi per osmosi, da Ruffini<sup>102</sup>: l'intento ambizioso del laureando era infatti quello di proporre uno «studio storico-giuridico sullo svolgersi del diritto di placitazione nel Milanese, ove sorge quando non se ne aveva quasi traccia in altri paesi, e riflette anzitutto direttamente il carattere delle relazioni fra la potestà civile e la spirituale nelle diverse epoche; ma esso ha pure un'importanza intrinseca: alla storia del *placet* si collega intimamente quella dell'Economato, l'organo per cui si esplica e si pratica il diritto di placitazione, e quest'istituto tutt'affatto speciale della Lombardia, dove dà luogo a una lotta secolare fra la corte romana e i Re di Spagna, vien importato in Piemonte da cui derivano le leggi economali attualmente vigenti in Italia»<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> L'ascendente del Maestro sull'allievo è evidente: peraltro, tale 'magnetismo' Ruffini lo esercitò pure nei confronti di Mattia Moresco, altro suo allievo degli anni genovesi. Rispetto ai primi filoni di ricerca, infatti, si riconoscono precise simmetrie tra quest'ultimo e Galante, a dimostrazione di una certa influenza (sicuramente sul piano metodologico ma anche) sugli argomenti scientifici analizzati dai due giovani studiosi. Il tema verrà ripreso nel prosieguo ma è opportuno fin da subito precisare che la prima monografia di Mattia Moresco è dedicata a *Le fabbricerie secondo il decreto napoleonico del 30 dicembre 1809 (con particolare riguardo alle Provincie liguri e parmensi)*, Società Editrice Libreria, Milano, 1905. In effetti, si rintracciano, nella struttura dell'opera, ampie analogie con *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia* (1894) di Galante, specie nella partizione del volume e, ovviamente, nell'ampio spazio dedicato alla ricostruzione storico-archivistica degli istituti affrontati. Moresco porterà avanti con diverse pubblicazioni l'argomento bandiera della scuola ruffiniana di quegli anni, ossia quello dell'amministrazione delle temporalità ecclesiastiche, con due ulteriori contributi: *I censi di protezione. Studio di diritto finanziario ecclesiastico*, Tipografia della Gioventù, Genova, 1910 e *Il Patrimonio di S. Pietro. Studio storico-giuridico sulle istituzioni finanziarie della Santa Sede*, Fratelli Bocca, Torino, 1916. Sulla figura di Moresco, si veda G.B. VARNIER, *Moresco, Mattia*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1377-1378, che sottolineò la sua tempra di studioso che «non pose steccati alla propria curiosità intellettuale, come si addice ad ogni uomo colto, mentre il legame con Ruffini è ben documentato nella produzione scientifica e si concreta nell'analisi storica degli istituti e nella ricostruzione del diritto della Chiesa cattolica, fino a sfociare nello sviluppo degli studi sulle relazioni tra Stato e Chiesa e in contributi e ricerche di storia del diritto, con particolare attenzione per le fonti notarili [...]», *ivi*, p. 1377.

<sup>103</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, Bernardoni, Milano, 1893, pp. III-IV. L'opera in questione verrà pubblicata, l'anno seguente, per i tipi dell'Hoeppli.

È agevolmente leggibile, alla luce di quanto già tratteggiato, l'impronta di Ruffini, tanto di storico del diritto quanto di giurista positivo<sup>104</sup> ma, soprattutto, il suo sigillo di precettore<sup>105</sup>. Dovettero essere anni, quelli tra il 1892 e il 1893, di profondo fervore e intenso scambio tra Ruffini e il suo primo discepolo: come prova il lavoro di laurea di Galante da cui traspare tutto l'impegno profuso nella previa ricerca bibliografica e, soprattutto, archivistica, con elementi che conferiscono un'originale caratura scientifica al suo elaborato tale da suggerirne la pubblicazione immediata l'anno successivo per i prestigiosi tipi dell'Hoepli<sup>106</sup>.

5. *Uno spaccato della scienza ecclesiasticistica nell'ultima decade dell'Ottocento: l'impronta del 'primo' Ruffini sul giovane Galante*

La nascita della scienza ecclesiasticistica deve dunque molto all'intuito e alla perspicacia dei due 'padri fondatori', Scaduto e Ruffini, che, faticosamente, si fecero spazio nelle Università del Regno dopo l'unificazione italiana. In quell'intervallo di tempo, il confinamento dello *ius canonicum* ai margini dei piani di studi delle Facoltà giuridiche nei più grandi centri accademici italiani si risolve in un rinnovato interesse, preminente da parte degli storici del diritto, relativo allo studio dei rapporti – spesso conflittuali –

---

<sup>104</sup> Calamandrei, lo definiva «uno storico che era anche un giurista» (P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti*, cit., p. XI). Il quale pone dunque in luce la sua già riconosciuta fama non solo di ecclesiasticista ma forse soprattutto, nelle parole di Calamandrei, di storico.

<sup>105</sup> Uno tra i suoi più noti allievi, Arturo Carlo Jemolo, si laureò presso l'ateneo torinese con una dissertazione relativa al patrimonio ecclesiastico nel 1911 (l'elaborato fu poi pubblicato in A.C. JEMOLO, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia [1848-1888]*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, il Mulino, Bologna, 1974). Tema afferente al medesimo campo d'indagine fu scelto da un altro discepolo di Ruffini, Mario Falco, che si laureò con una tesi di taglio storico-comparatistico relativa a *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica. Tra progetti italiani e germanici*, Fratelli Bocca, Torino, 1910.

<sup>106</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, Hoepli, Milano, 1894.

tra la più importante istituzione religiosa del Paese e il Regno italiano tale per cui «spazi di gran lunga maggiori si aprivano per una disciplina rivolta a studiare i rapporti giuridici dello Stato nei confronti delle confessioni religiose, una disciplina che in Germania aveva ormai acquisito notevole rinomanza anche per l'alto livello culturale di chi la professava»<sup>107</sup>.

Il diritto ecclesiastico 'in senso moderno', quindi, nacque anzitutto – come già ricordato – da una contingenza politica e prese l'abbrivio da un approccio all'indagine scientifica che prediligeva la disamina delle relazioni tra il potere civile e quello religioso da una prospettiva eminentemente statuale. Quest'ultimo rilievo, che attualmente suona ovvio ma che al tempo non lo era affatto, contribuì in maniera determinante a convincere gli organi di indirizzo politico-accademico a bandire due cattedre di diritto ecclesiastico a Palermo e a Napoli accettando, prima, e ravvivando poi, lo studio del patrimonio dello *ius Ecclesiae* nell'ordinamento dello Stato, non solo nel suo portato storico ma anche in quello squisitamente giuridico<sup>108</sup>. Se certamente è riduttivo imputare a singole personalità il risultato di un passaggio epocale che ha interessato le nostre discipline, non si può ad ogni modo negare l'influenza dei due grandi padri dell'ecclesiasticistica italiana, i quali – pur attraverso impostazioni metodologiche parzialmente differenti – hanno posto le premesse al conferimento di una propria e autonoma collocazione del diritto ecclesiastico nell'empireo delle scienze giuridiche.

Al di là della *querelle* sul 'positivismo' scadutiano in contrapposizione allo 'storicismo' ruffiniano che attualmente pare aver esaurito la sua attrattività, giova invece ricordare che i Maestri appena citati si collocano su un orizzonte culturale analogo: seppur attraverso strumenti diversi, essi seppero teorizzare coordinate er-

---

<sup>107</sup> C. FANTAPPIÈ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, cit., p. 102.

<sup>108</sup> I cui riflessi si riverbereranno nitidi per i decenni successivi: si veda, solo per fare un esempio, il contributo di A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Archivio giuridico*, 1923, pp. 3-51.

meneutiche onde poter interpretare la legislazione ecclesiastica del tempo, traducendo il loro pensiero, pur non tradendo gli ideali che ne ispiravano lo sforzo scientifico<sup>109</sup>, in un impegno civile lungo frangenti nei quali l'accademia e la politica erano destinate a incrociare le loro traiettorie. Ancora una volta, infatti, non si può obliterare il contesto di riferimento, intriso – almeno ai suoi vertici – degli ideali liberali che nella loro esplicazione toccarono punte di parossismo, ampiamente scandagliate dalla storiografia<sup>110</sup>: l'idea di fondo, tuttavia, che emerge prepotente non solo nell'ecclesiasticistica italiana, è quella per cui lo Stato abbisognava di concepire se stesso in una prospettiva unidirezionale e al medesimo tempo 'totalizzante' e onnicomprensiva, sottintendendo l'idea per cui tutti gli strumenti del diritto, concreti simulacri dell'esercizio del potere, dovessero in esso non solo originarsi ma pure risolversi. In altre parole, tale l'impostazione rispondeva ad una concezione in cui l'attore statale «estende la sua sovranità su tutte le istituzioni sussistenti sul suo territorio. Uno Stato il cui diritto, espressione della sovranità, costituisce una sfera tendenzialmente impermeabile»<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> Rispetto alla coerenza con gli ideali professati e alla fedeltà alla propria coscienza, l'esempio di Francesco Ruffini è evidente. In una famosa lettera al ministro dell'Istruzione pubblica Balbino Giuliano nel novembre 1931, riportata da A. GALANTE GARRONE, *I miei maggiori*, Garzanti, Milano, 1984, p. 32, Ruffini affermava infatti: «sono dolente di doverle significare che io non posso in coscienza e per la più elementare coerenza al mio passato accademico e politico prestare il giuramento richiestomi secondo la nuova formula. È poi di tutta evidenza che tale giuramento sarebbe per me ostacolo al libero esercizio di quella funzione politica di Senatore del Regno, la quale non fu finora vincolata da nessuna legge dello Stato ed è anzi tuttora garantita esplicitamente dal disposto dell'articolo 51 del nostro Statuto fondamentale».

<sup>110</sup> Cfr. N. RAPONI, *Cattolicesimo liberale e modernità. Figure e aspetti di storia della cultura dal Risorgimento all'età giolittiana*, Morcelliana, Brescia, 2002; S. PATRIARCA, *Italianità. La costruzione del carattere nazionale*, Laterza, Bari-Roma, 2010.

<sup>111</sup> O. CONDORELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., p. 143. Sempre sul punto, G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto*, cit., p. 22 ss.

La motivazione di tale tendenza è presto detta: l'espansione della concezione statualistica, da cui proviene l'ipertrofica fagocitazione di ambiti dell'agire umano tradizionalmente sottratti alle maglie del diritto, era funzionale allora al neonato, e quindi fragile, Stato unitario<sup>112</sup>. E, dunque, l'incipiente ecclesiasticistica italiana e i cultori del diritto romano – non a caso, proprio coloro che sapevano più di altri maneggiare concetti giuridici ormai sedimentatesi nel tempo – vennero chiamati, anche attraverso sinergiche collaborazioni scientifiche, all'elaborazione delle grandi categorie giuridiche sulle quali si poggiò l'intelaiatura normativa del novello ordinamento statale: insomma, prendendo a prestito le parole di Andrea Zanotti, proprio in quell'intermezzo, «La geografia e lo spirito d'Europa stavano mutando: e in questo rivolgimento epocale anche l'Italia cambiava pelle, diventando, dopo secoli di divisioni in regni, uno Stato. La costruzione di uno Stato ha bisogno dello sforzo di tutti i cittadini, naturalmente: ma necessita anche dell'apporto specifico di chi, tra politica e diritto, sa, più di altri, quale sia la cifra di equilibrio istituzionale alla quale esso si dovrà ispirare e quali siano le architetture sulle quali dovrà poggiare il proprio sviluppo»<sup>113</sup>.

Come già fatto trapelare, un interprete di primissimo piano di tale frastagliata stagione politica fu proprio Francesco Ruffini che, come dirà Cesare Magni, rappresentò colui che «si formò

---

<sup>112</sup> Sulle implicazioni giusfilosofiche di tale assunto la letteratura è vastissima: rimanendo entro i confini della dottrina italiana, *ex plurimis*, si vedano A. CARDINI, *Statualismo giuridico e riformismo conservatore nel liberalismo di Emanuele Gianturco, ministro giolittiano (1886-1907)*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Liguori, Napoli, 1987, pp. 221-258; P. RIDOLA, *Germanesimo, statualismo e liberalismo nella fondazione del diritto pubblico dello stato nazione. Laband, Gierke, Jellinek*, in *Studi in onore di Giuseppe De Vergottini*, Cedam-Wolters Kluwer, Milano-Padova, 2015, pp. 2647-2673; B. SORDI, *Statualità e pluralità nella teoria dell'ordinamento giuridico*, in *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano*, a cura di R. CAVALLO PERIN, G. COLOMBINI *et alii*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2019, pp. 15-24.

<sup>113</sup> A. ZANOTTI, *Il significato e il valore di una rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica*, in *Archivio giuridico*, 2019, pp. 25-26.

nello spirito di quella generazione, che promosse il rifiorire degli studi giuridici in Italia, giovandosi di un'approfondita conoscenza di tutto il movimento europeo e in ispecie germanico»<sup>114</sup>. Naturale comprendere come tale dato abbia inciso indubitabilmente sulla maturazione scientifica, politica e personale di Andrea Galante, primo discepolo di Ruffini.

Il rapporto tra allievo e Maestro può svilupparsi – nel corso del tempo – in molteplici direzioni: e sovente intreccia non solo legami strettamente accademici, ma può sfociare in una relazione umana che trascende l'aula universitaria. Beninteso, oggi come allora, spesso si tratta di interazioni e riconoscimenti reciproci ed elettivi, e ciò determina, nel pensiero di ogni allievo, l'affiorare in controluce – per affinità e consonanza – dell'*imprinting* del Maestro. Quella tra Francesco Ruffini e Andrea Galante, a tutti gli effetti, si iscrive nel solco di antiche tradizioni che vedevano nel magistero impartito dal caposcuola una bussola capace di orientare il giovane studioso nella sua – spesso repentina – progressione accademica e personale.

Abbiamo già ricordato come la produzione scientifica di Francesco Ruffini, specialmente negli anni iniziali presso l'Università di Pavia, riveli la sua propensione verso l'interpretazione degli istituti giuridici nella loro evoluzione storica: precisamente, la sua prima monografia relativa all'*actio spolii* tradisce la sua provenienza dall'affermata scuola torinese di storia del diritto<sup>115</sup>, incarnata da Cesare Nanni, con il quale Ruffini si laureò nel 1886. Tale opera gli valse la libera docenza e, successivamente, con la pubblicazione *Buona fede in materia di prescrizione. Storia della teoria canonistica*<sup>116</sup>, Ruffini già dimostrava di sapersi muovere a cavallo tra

---

<sup>114</sup> C. MAGNI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939*, vol. IV, Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1939, pp. 365-367.

<sup>115</sup> F. RUFFINI, *L'Actio spolii. Studio storico-giuridico*, Fratelli Bocca, Torino, 1889.

<sup>116</sup> Cfr. F. RUFFINI, *Buona fede in materia di prescrizione. Storia della teoria canonistica*, Fratelli Bocca, Torino, 1892.

la scienza canonistica, quella ecclesiasticistica e la storia del diritto: ma «Tra l'opera sull'*Actio Spolii* e quella sulla *Buona fede* era però avvenuto l'incontro più consistente con il diritto ecclesiastico: i mesi trascorsi all'Università di Lipsia con Emil Friedberg; il confronto con le tesi di Francesco Scaduto; la traduzione del Trattato di Friedberg con le note riferite alla situazione italiana»<sup>117</sup>.

Il lascito scientifico-accademico del primo Ruffini, tuttavia, non si risolse in uno studio isolato e avulso dalla realtà, ossia in un puro esercizio di stile. Quella che è stata definita l'eredità 'disciplinare' del Maestro torinese è probabilmente una delle sue cifre di distintività<sup>118</sup>: quasi che Ruffini si fosse reso conto più di altri della necessità di infoltire i ranghi della disciplina<sup>119</sup>, che al tempo si stava lentamente emancipando dalla storia del diritto, pur recependo da essa molti degli approcci metodologici e degli indirizzi contenutistici. Nelle opere e nel pensiero del giovane Ruffini, specie nel suo periodo pavese, si scorgono largamente interessi e inclinazioni che avrebbero contraddistinto poi la sua evoluzione scientifica: «lo storico del diritto, convinto che l'accentramento dei poteri nelle mani del pontefice sia la principale causa di decadenza del diritto canonico; il teorico del diritto, fautore di una definizione di "diritto ecclesiastico" che includa le norme emanate sia dallo Stato sia dalla Chiesa, a condizione che queste ultime non siano incompatibili con le prime; lo studioso dei rapporti tra Stato e Chiesa, tenace avversario del separatismo Cavouriano e so-

---

<sup>117</sup> A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 49.

<sup>118</sup> Si veda in argomento, A.C. JEMOLO, *Introduzione* a F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea (1901)*, cit., p. XXXVI; F. BRETTEI, *Francesco Ruffini*, Associazione Mario Clemente, Ivrea, 2008, pp. 20-21.

<sup>119</sup> Se si volessero enumerare gli allievi di Scaduto, tra i più famosi si possono rammentare: il già citato Domenico Schiappoli; Gaspare Ambrosini, professore universitario e poi Giudice costituzionale; Vincenzo Del Giudice, professore di diritto canonico alla Sapienza; Pietro Agostino d'Avack, professore e Rettore della stessa Università. Quanto a Ruffini, oltre ai già citati Andrea Galante, Mattia Morosco, Arturo Carlo Jemolo e Mario Falco, si possono altresì ricordare Alfredo Rocco, Giuseppe ed Eugenio Garrone, Alessandro Galante Garrone, Pietro Gobetti.

stenitore di un moderno giurisdizionalismo; il tecnico del diritto, che analizza con minuziosa perizia la disciplina della proprietà ecclesiastica»<sup>120</sup>.

Complessivamente, i connotati appena richiamati si ritrovano anche, con una significativa ricorsività, in Andrea Galante, «il più ruffiniano»<sup>121</sup>, tra tutti gli allievi del Maestro piemontese. È infatti fuori di dubbio che il magistero di Ruffini nelle aule dell'ateneo pavese durante l'ultima decade dell'Ottocento ebbe un forte ascendente sulle riflessioni di Galante, considerato dallo stesso Ruffini, «il mio primo discepolo e per di più verso di me, anche in seguito, il più devoto e affezionato dei discepoli»<sup>122</sup>. Nella loro relazione accademica si intravedono, sia pur ancora in potenza, le prime riflessioni intorno allo statuto epistemologico della disciplina ecclesiasticistica o, detto in altre parole, di quel manifesto programmatico, si potrebbe dire 'di scuola', su cui avrebbe poggia-to la costruzione teorica del diritto ecclesiastico per tutta la prima metà del Novecento<sup>123</sup>.

Proprio nelle lezioni che Ruffini tenne tra il 1892-93 a Pavia nel suo corso di Diritto canonico, frequentato assiduamente da Galante, affiorava la concezione del diritto ecclesiastico come «complesso di norme che governano l'associazione ecclesiastica, che si emanano dalle autorità ecclesiastiche riconosciute dallo Stato, in quanto si informano alle prescrizioni di esso e in quanto rispettino le misure protettive o restrittive da esso poste per tute-

---

<sup>120</sup> S. FERRARI, *Il giovane Ruffini e la formazione del diritto ecclesiastico italiano*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 53.

<sup>121</sup> F. RUFFINI, *Andrea Galante*, s.l., s.e., [1919?], p. III, riportato da A. TIRA, *Francesco Ruffini e l'insegnamento del diritto ecclesiastico a Pavia nell'ultimo decennio del XIX secolo*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 46.

<sup>122</sup> F. RUFFINI, *Andrea Galante*, cit., p. III.

<sup>123</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1997, p. 40 e ss.; M. CARNÌ, *Diritto ecclesiastico e ius canonicum nel «Digesto italiano» Utet (1884-1921)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, 1, pp. 1-11.

lare le proprie prerogative»<sup>124</sup>. Secondo Ruffini, dunque, in contrapposizione invero con il canone sin lì invalso, il diritto ecclesiastico doveva intendersi<sup>125</sup> come il plesso di disposizioni «emanate dalle autorità statali e da quelle ecclesiastiche (purché queste ultime norme non contrastino con le prime)»<sup>126</sup>. Tale assunto, ed è un dato significativo, risuona pure nell'impostazione dell'allievo di Francesco Scaduto, Domenico Schiappoli, allorquando egli chiosa che la «fonte del diritto ecclesiastico è principalmente lo Stato: il diritto canonico è diritto per riconoscimento, o espresso o tacito, dello Stato»<sup>127</sup>.

Con Scaduto e Ruffini, pertanto, e poi definitivamente coi rispettivi allievi, il diritto ecclesiastico acquisisce nitore di contorni: infatti, il «diritto canonico e diritto ecclesiastico stanno fra loro come due cerchi; che si tagliano senza sovrapporsi perfettamente; essi hanno una parte in comune, ma ne hanno anche una tutta propria e specifica»<sup>128</sup>. Questa distinzione – per quanto si collocasse entro un recinto disciplinare che stava proprio allora mettendo a fuoco la propria specifica episteme – riecheggiava e riflet-

---

<sup>124</sup> F. RUFFINI, *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 130.

<sup>125</sup> D'altronde, M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico*, in *Dizionario del sapere storico-religioso*, cit., pp. 719-720, opportunamente riporta che «Il diritto ecclesiastico era dunque inteso come parte del diritto canonico. Tuttavia da questa accezione canonistica dell'espressione diritto ecclesiastico si tendeva poi a prendere il diritto ecclesiastico come sostanzialmente sinonimo di diritto canonico *tout court*».

<sup>126</sup> S. FERRARI, *Il giovane Ruffini e la formazione del diritto ecclesiastico italiano*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 56.

<sup>127</sup> D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Piero, Napoli, 1913, p. 7. Si ricordi tuttavia la forte reazione di Ruffini alla prolusione maceratese di Schiappoli, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico* del 1896, in cui il giurista di Lessolo segna un'impostazione programmaticamente diversa tanto della disciplina quanto, della concezione stessa dell'Università, «per lo Schiappoli difatti le università hanno da essere essenzialmente degli istituti di preparazione professionale, per me invece essenzialmente degli istituti scientifici» (F. RUFFINI, *L'indirizzo odierno del Diritto ecclesiastico*, in *Il Filangeri*, 1896, 21, p. 56).

<sup>128</sup> F. RUFFINI, *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 132, in cui il Maestro di Lessolo riprende l'idea di Richter (1808-1864), fondatore della scuola canonistica berlinese.

teva, come in uno specchio, l'immagine della Questione romana, dove si giocava, in un'economia di scala ben maggiore, l'identità non già di una disciplina ma di una Nazione. Proprio all'interno di questo *milieu* politico-culturale, ancor prima che giuridico, si formò Andrea Galante: e di tale contesto egli necessariamente subì gli influssi e le suggestioni.

Perimetrati dunque i confini del proscenio in cui scaturisce e prende forma la vita politico-accademica di Andrea Galante, è giunto il momento di definire le tracce sottese al suo ordito scientifico, nonché i suoi primi passi all'interno di quel microcosmo intellettuale cisalpino che era l'Università di Pavia<sup>129</sup>: epicentro culturale di marcata rilevanza che nel tardo Ottocento rappresentava un riferimento accademico imprescindibile, non solo per il lombardo-veneto.

6. *I (reciproci) rapporti tra i Maestri della disciplina: ovvero, l'influenza della scienza giuridica tedesca sulla nascita del diritto ecclesiastico italiano*

Subito dopo la laurea in giurisprudenza, precisamente tra il 1883 e il 1884, probabilmente su impulso di Ruffini, Andrea Galante ebbe un soggiorno di ricerca napoletano<sup>130</sup> durante il quale si confrontò con Scaduto: le fonti storico-archivistiche non documentano minuziosamente tale incontro, ma è verosimile che i contatti tra il grande giurista bagherese, già affermato accademico, e il giovane laureato si sviluppassero, secondo l'uso del tempo, intorno a snodi di natura prettamente metodologica e di teoria generale del diritto, come usava fare al tempo. Come detto, non ci sono stati tra-

---

<sup>129</sup> Cfr. Almus Studium Papiense. *Storia dell'Università di Pavia*, vol. II, *Dall'età austriaca alla nuova Italia*, a cura di D. MANTOVANI, Cisalpino - Istituto editoriale universitario, Milano, 2015.

<sup>130</sup> Lo riporta A. TIRA, *Francesco Ruffini e l'insegnamento del diritto ecclesiastico a Pavia nell'ultimo decennio del XIX secolo*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., p. 51.

mandati resoconti dettagliati ma, senza avventurarsi in itinerari non confortati da rilievi verificabili, si noti che durante il soggiorno di Galante presso l'Università campana, Scaduto stava lavorando alla seconda edizione della sua celebre opera *Diritto ecclesiastico vigente in Italia* (1894), nella quale si dedicava ampio spazio al giuspatronato: istituto di antica provenienza, che proprio in epoca liberale venne riscoperto per motivazioni strettamente contingenti e relative ai cangianti rapporti della Chiesa con l'autorità civile. Nel medesimo anno, veniva altresì pubblicato *La presunzione del diritto di patronato* di Schiappoli, uno dei primi allievi di Scaduto<sup>131</sup>. È dunque ragionevole pensare che intorno a tali tematiche, esattamente in quel biennio 1883-1884, si fosse condensato un certo interesse scientifico sull'amministrazione della proprietà ecclesiastica, sviluppato dai vari esponenti della scuola napoletana. Forse è una pura coincidenza, ma anche Andrea Galante si esercitò, pur nella varietà dei suoi interessi, proprio su tale argomento: prima con un contributo dedicato al *Diritto di patronato e i documenti longobardi*, poi – più avanti – con una monografia intitolata soltanto *Giuspatronato* (1913), fino ad essere chiamato a curare la voce dottrinale relativa a tale istituto per l'*Enciclopedia giuridica italiana* nel 1914<sup>132</sup>. Un dato che

---

<sup>131</sup> Sul profilo scientifico e biografico di Schiappoli si rinvia a M. PETRONCELLI, *Domenico Schiappoli*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1944-1945, 1, pp. 208-212; G. CAROBENE, *Il concetto di Diritto ecclesiastico e i rapporti Stato-Chiesa nella produzione scientifica di Domenico Schiappoli*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, 2, pp. 459-479; G.B. VARNIER, *Un giurista nell'ombra. Domenico Schiappoli (1870-1945): tra separatismo e sistema concordatario*, in *Rileggere i Maestri*, Pellegrini, Cosenza, 2012, pp. 149-174; O. CONDORELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., pp. 144-151.

<sup>132</sup> Interesse che continuò ad attirare Galante in successive pubblicazioni, quali *Il diritto di patronato e i documenti longobardi*, in *Studi di diritto romano in onore di V. Scialoja*, vol. I, Hoepli, Milano, 1905, pp. 458-497. È ulteriormente interessante notare, sempre in relazione ai grandi temi affrontati dell'ecclesiasticistica nascente, che nel primo scritto di Andrea Galante, l'Autore si concentra sul diritto di placitazione, declinato nel contesto del lombardo-veneto (*Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia. Studio storico giuridico sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, cit.): ebbene, Scaduto nella sua lunga carriera tornò

invece è documentabile, rispetto al rapporto tra la scuola di Scaduto e Andrea Galante, lo si rinviene in uno dei primi scritti di quest'ultimo, ossia *Il beneficio ecclesiastico* (1895): a tale istituto il diritto di patronato risulta, come noto, essere congenitamente legato<sup>133</sup>. In effetti, la materia beneficiale così come il patronato regio rappresentavano i (pochi) segmenti vitali della legislazione canonica che producevano effetti diretti nell'ordinamento civile in forza della legge delle Guarentigie.

Eppure, al di là di queste convergenze più o meno palesi, nelle riflessioni di Ruffini<sup>134</sup> e Scaduto – e quindi dello stesso Galante – tanta parte ebbe l'incidenza della scienza giuridica tedesca<sup>135</sup>. Pur nella diversità degli approcci metodologici, si rifletteva cioè nel loro pensiero la grande e insuperata tradizione della dommatica giuridica tedesca nonché della scuola storica presso la quale i due si erano formati, coltivando personalmente intense e proficue relazioni con alcuni Maestri del diritto ecclesiastico, tra cui Emil Friedberg<sup>136</sup> ed

---

più volte sul tema, specie in riferimento all'art. 16 della legge delle Guarentigie, da ultimo intrattenendo una schermaglia intellettuale – invero di più ampio respiro – con Carlo Arturo Jemolo, riportata recentemente in luce da C.M. FABRIS, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, 2019, pp. 143-167.

<sup>133</sup> Non è un caso, infatti che l'Autore dedichi una parte del proprio sforzo ricostruttivo proprio al giuspatronato, ovvero alla mutazione-evoluzione dell'esercizio dei diritti connessi al patronato sul beneficio ecclesiastico.

<sup>134</sup> Parallelamente, la traduzione italiana del *Lehrbuch* di Emil Friedberg, eminente studioso delle istituzioni ecclesiastiche tedesche, edito da Francesco Ruffini nel 1893, rese accessibile a tutta la dottrina italiana un segmento di letteratura ecclesiasticistica che, già allora, veniva percepito come un faro della tradizione giuridica moderna.

<sup>135</sup> È in effetti lo stesso Scaduto ad affermarlo in F. SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 12, il quale limpidamente riconosce che «la scienza del Diritto Ecclesiastico è debitrice sopra tutto alla Germania, non tanto nel lato sociologico sviluppatosi in conformità alle nuove idee di Diritto Pubblico appena in questi ultimi decenni, quanto nel lato prammatico e sopra tutto storico».

<sup>136</sup> Cfr. l'ampia bibliografia del canonista tedesco: E. FRIEDBERG, *De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1861; ID., *Das Recht der Eheschliessung in sein. geschichtl. Entwicklung*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1865; ID., *Die Geschichte der Civilehe*, C.G. Lüderitz, Berlino, 1870; ID., *Die Grenzen zwischen Kirche u. Staat*, Mohr,

Emil Sehling a Lipsia, ma soprattutto Paul Hinschius e Bernhard Hübler a Berlino: incontri che furono determinanti per gli indirizzi di ricerca, plurimi e variegati, di questi studiosi e già, invero, proprio per la loro pregnanza, scandagliati in letteratura<sup>137</sup>. In questa prospettiva, era ferrea la convinzione del giurista piemontese che «per noi, popolo eminentemente storico, è primo dovere quello di renderci esatto conto di tutti i fattori, di tutti gli elementi, che hanno influito sopra la nostra vita secolare, fra cui importantissimo è l'ecclesiastico, e, nella cerchia del diritto, il canonico»<sup>138</sup>. Un'impostazione, che egli derivò direttamente dalla scuola storica tedesca, e precisamente dal pensiero di Friedberg, traducendolo entro canoni accessibili alla letteratura giuridica italiana ed elaborandolo secondo la propria sensibilità<sup>139</sup>. E allora, i soggiorni di ricerca in Germania influenzarono enormemente la riflessione del primo Ruffini, ovvero quello che conobbe e frequentò Andrea Galante: essa era indirizzata principalmente all'analisi storico-giuridica del moderno diritto ecclesiastico, volto alla piena comprensione degli stravolgimenti istituzionali in corso, nonché del mutamento degli equilibri tra l'ordinamento civile e quello canonico. Nel medesimo solco, l'incontro di Francesco Scaduto con il pensiero tedesco segnò un decisivo spo-

---

Tubinga, 1872; ID., *Der Staat u. die Bischofswahlen*, Dunker & Humblot, Lipsia, 1874; ID., *Verlobung u. Trauung*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1876; ID., *Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchenrechts*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1879 (trad. italiana di F. RUFFINI, Fratelli Bocca, Torino 1893); ID., *Das geltende Verfassungsrecht der evang. Landeskirchen in Deutschl. u. Österreich*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1888; ID., *Canones-Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia*, B. Tauchnitz, Lipsia, 1897.

<sup>137</sup> Cfr. O. CONDORELLI, "Noi siamo un popolo eminentemente storico". *Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-1893)*, in *Diritto canonico, Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., pp. 67-109; C. FANTAPPIÈ, *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, cit., p. 47.

<sup>138</sup> F. RUFFINI, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, cit., p. 31.

<sup>139</sup> Invero né Ruffini né Scaduto portarono alla concettualizzazione estrema propugnata dalla scuola storica: anzi, entrambi si discostarono dagli 'estremismi' di tale impostazione, declinando tali assunti entro schemi di pensiero meno speculativi. Cfr. in particolare Cap. 1, par. 5.

stamento del baricentro dei suoi interessi culturali e scientifici<sup>140</sup>. Sotto la guida dei Maestri citati, la riflessione scadutiana si orientò verso la storia delle relazioni tra le istituzioni ecclesiastiche e quelle statali, sviluppando una concezione del diritto come esclusiva emanazione dello Stato, permeata da un liberalismo non privo di accenti anticlericali e da tendenze moderatamente giurisdizionaliste<sup>141</sup>. In altri termini, l'influenza esercitata dagli ultimi esponenti della scuola storica tedesca, tra cui spicca senza dubbio Rudolf von Jhering, sulla dottrina italiana si riverberò con forza anche nella scienza ecclesiasticistica, talvolta in maniera icasticamente evidente: come noto, infatti, e in netto contrasto con le precedenti elaborazioni del suo Maestro Georg Friedrich Puchta, Jhering fu fautore di una concezione del diritto di provenienza strettamente statualista<sup>142</sup>.

Dunque, tanto la matrice prevalentemente giuspositivistica di Scaduto quanto quella storicistica di Ruffini forgiarono l'identità accademica di Andrea Galante. Dal primo, infatti, egli attinse il rigore metodologico e uno sguardo sistematico attento alla categorizzazione delle fonti; dal secondo, invece, trasse per un verso alcuni grandi temi di fondo (si pensi all'attenzione per il patrimonio ecclesiastico) che poi divennero le principali linee investigative della sua produzione giuridica, per altro verso derivò il posizionamento politico-ideologico che gli permise di occupare posizioni cruciali e strategiche allo scoppio della Prima guerra mondiale<sup>143</sup>. Tale ultimo

---

<sup>140</sup> Cfr. da una prospettiva più ampia O. CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, cit., pp. 917-949, spec. p. 918.

<sup>141</sup> Giurisdizionalismo inteso come «supremazia dello Stato su tutti gli enti, di qualsiasi natura, esistenti nel suo territorio, non confessionistica, e che perciò si traduce nel diritto e dovere di vigilanza (contro le attuali od eventuali esorbitanze fra loro o contro esso) e di tutela» (F. SCADUTO, *Libertà religiosa: conciliabile con quali sistemi? genesi, uguaglianza*, in *La Corte d'Appello. Rivista mensile di giurisprudenza - cronaca - dottrina*, 1914, 5, p. 130).

<sup>142</sup> Cfr. K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1966, e, con particolare riguardo alla costruzione logica del sistema, G. KALINOWSKI, *Introduzione alla logica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1971.

<sup>143</sup> Durante il ministero Boselli (giugno 1916 - ottobre 1917) Galante rivestì la carica di Capo di Gabinetto del ministro Vittorio Scialoja e, soprattutto, coordi-

aspetto, fino ad ora poco arato in letteratura, è di cruciale interesse nella vita di Andrea Galante: l'equilibrio ruffiniano, distillato della sapiente commistione tra l'attaccamento a quei valori del Piemonte sabauda e l'atteggiamento dialogante e mai rigidamente intransigente<sup>144</sup>, formò – seppur per vie traslate – il profilo scientifico di Galante che, proprio su quel delicatissimo equilibrio, costruì la sua carriera accademica, prima, e politica, poi.

D'altronde il mondo tedesco rappresentava, specialmente nella seconda metà dell'Ottocento, uno dei poli culturali più attrattivi per tutto l'Occidente: il ceto intellettuale europeo guardava infatti all'accademia tedesca come a un punto di riferimento, oltre che a un passaggio obbligato per la propria formazione universitaria<sup>145</sup>.

---

non l'Ufficio per la propaganda all'estero. Cfr. L. Tosi, *La propaganda italiana all'estero nella Prima guerra mondiale. Rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalità*, Del Bianco Editore, Udine, 1977, p. 138.

<sup>144</sup> Nonostante Ruffini riconoscesse nella Chiesa cattolica un'istituzione antagonista rispetto allo Stato, si guardò sempre dal criticare radicalmente il portato storico del suo diritto consapevole di alcuni intrecci indissolubili che continuavano a permanere pure dopo l'unificazione: in un articolo apparso nel 1896 sulla condizione giuridica della parrocchie in Italia e sulla loro rappresentanza sul piano civilistico, attraverso un'efficace metafora, Ruffini sembra disvelare il suo atteggiamento di fondo che, ancorché fermo, non si collocò mai su posizioni aprioristiche. Ebbe infatti a scrivere, alla luce delle stratificazioni del diritto canonico che «Prima di portar la mano in questo immenso e tenace aggroviglio di prodotti, per età e per natura svariatisimo, questo è sommamente necessario, qualunque sia il concetto da cui si mova: che se ne studi con la cura più riguardosa la multiforme ramificazione. Poiché quando si voglia procedere mediante semplici adattamenti ed innesti, è indispensabile che si conosca ove è il tronco ancora vitale ed ove per contro quello ormai sterilito: e quando invece si intenda di rader tutto al suolo per tentare nel terreno così sgomberato la fortuna di nuovi e più giovani germi, è pur bene che si avverta attentamente che da qualche remota radice inosservata non siano per scaturire poi delle propaggini, le quali ne perturbino la fioritura» (F. RUFFINI, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, Torino, Utet, 1896). Sempre sul punto, in precedenza, si veda anche ID., *La riforma della contabilità delle fabbricerie in Francia*, in *Il Filangieri*, 1894, pp. 56-58.

<sup>145</sup> Cfr. R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana*, in ID., *L'Italia unita e la Prima guerra mondiale*, Laterza, Bari-Roma, 1978, pp. 109-140; sulla *Deutsche Reise*, si vedano A. DRÖSCHER, *Die Auslandsstipendien der italienischen Regierung (1861- 1894)*, in *Annali dell'Istituto Italo-germanico in Trento*, 1992, pp. 545-569; G. CIANFEROTTI, 1914. *Le Università italiane e la Germania*, il Mulino,

Non può essere una casualità che gran parte degli esponenti dell'élite culturale europea, in particolare filosofi e giuristi<sup>146</sup>, provenissero esattamente da quelle latitudini. E allora, solo per fornire un dato che dà conto complessivamente di tale magnetismo e rimanendo confinati nel campo della *scientia iuris*, alla scuola storica tedesca si formarono studiosi italiani della caratura di Cesare Nani, Pasquale Stanislao Mancini e Francesco Carrara: autorevoli capiscuola che, nei rispettivi ambiti, fondarono correnti dottrinali i cui flussi sono arrivati fino a tempi a noi vicinissimi.

Sul versante della dottrina giuridica, infatti, il metodo radicalmente innovativo della gius-filosofia di provenienza tedesca inaugurata da Friedrich Carl von Savigny<sup>147</sup> e proseguita da Puchta<sup>148</sup>, rinnegò tanto le correnti giusnaturalistiche quanto quelle positivistiche costruendo vere e proprie 'cattedrali' dottrinali in cui tutto il diritto, proveniente dal *Volksgeist*<sup>149</sup>, poteva (e doveva) essere ca-

---

Bologna, 2016; ID., *Germania guglielmina e scienza tedesca nella filologia classica e nella giuspubblicistica italiana*, in *Le carte e la storia*, 2016, 2, pp. 33-50.

<sup>146</sup> *Ex multis*, si veda E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Gesetz und gesetzgebende Gewalt. Von den Anfängen der deutschen Staatsrechtslehre bis zum Höhe des staatsrechtlichen Positivismus (1957)*, Duncker & Humblot, Berlino, 1981, pp. 159-164.

<sup>147</sup> Segnatamente, F. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Mohr und Zimmer, Heidelberg, 1814. L'opera è consultabile anche nelle più recenti versioni in lingua italiana di F. DE MARINI AVONZO, *Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, nel volume da lei curato Savigny: *antologia di scritti giuridici*, il Mulino, Bologna, 1980, pp. 43-76, e di M. PERETTI, *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, in A.F.J. THIBAUT, F. VON SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. MARINI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1982, pp. 93-197. A quest'ultima traduzione si è fatto riferimento per i passi riportati in italiano.

<sup>148</sup> In particolare, cfr. G.F. PUCHTA, *Das Gewohnheitsrecht*, Erster-Theil, Erlangen, Palm, 1837; ID., *Cursus der Institutionen*, vol. I, Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1841; ID., recensione a *Volksrecht und Juristenrecht. Von D. Georg Beseler*, in *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*, 1844, 1, pp. 1-30.

<sup>149</sup> Sul punto si rinvia al classico studio di E.U. KANTOROWICZ, *Volksgeist und historische Rechtsschule*, in *Historische Zeitschrift*, 1912, 1, pp. 295-325. In dottrina, si veda G. FASSÒ, *Ottocento e Novecento. Storia della filosofia del diritto*, aggiornamento a cura di C. FARALLI, Laterza, Bari-Roma, 2020, pp. 52-53.

tegorizzato<sup>150</sup>: segnando – come noto – un passaggio epocale nella concezione dello *ius* da parte dell'accademia, tale per cui «la vera sede del diritto è la coscienza comune del popolo» e, nel dipanarsi di quest'ultima, il diritto stesso «appartiene alla coscienza dei giuristi»<sup>151</sup>. Ciò avrebbe portato, come noto, a un affinamento e uno sviluppo della scienza giuridica che non conobbe precedenti e le cui elaborazioni avrebbero fornito i materiali basilari nella costruzione dei moderni sistemi di *civil law*<sup>152</sup>: l'individuazione del concetto giuridico era dunque percepita come un'operazione chirurgica delicata e al medesimo tempo complessissima che necessitava di un *peritus* in grado di scolpire, con scientifica precisione, la fattispecie considerata. Questa dinamica non di rado faceva assumere andamenti simili agli approcci tipici della matematica e della geometria, circostanza che avrebbe spinto Savigny ad affermare, a proposito dei giuristi-scienziati: «Sie mit ihren Begriffen rechnen»<sup>153</sup>.

---

<sup>150</sup> Per F. VIOLA, *R. von Jhering e la conoscenza del diritto*, in *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, Edizioni CELUP, Palermo, 1974, p. 25, la scuola storica cerca cioè «di conciliare la visione storica del diritto fondato sulle forze elementari della vita e del costume con la concezione sistematica dello stesso, tesa alla ricerca dell'ordine astratto e della coerenza formale».

<sup>151</sup> F. VON SAVIGNY, *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, cit., p. 99.

<sup>152</sup> Solo per fare un esempio, sotto il profilo civilistico, si è sottolineato come l'esperienza italiana rappresenti la sintesi tra il modello codificatorio francese e il paradigma tedesco. A titolo esemplificativo, G.B. FERRI, *La cultura del civilista tra formalismo e antiformalismo*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, a cura di P. CENDON, Giuffrè, Milano, 1994, p. 385, sostiene che «Abbandonando i suggerimenti della cultura francese, dovuti al modello di codice civile adottato, e sposando quelli provenienti dalla pandettistica, l'esperienza civilistica italiana presenta, fino all'entrata in vigore del codice civile attuale, un codice civile 'francese', ma una nuova sensibilità ormai orientata dalla cultura tedesca [...]. Nasce, così, a nostro giudizio, il modello italiano, nel quale due culture (quella francese e quella tedesca) sembrano comporsi». Sempre sul versante della civilistica non ci si può esimere dal ricordare P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001; ID., *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Giuffrè, Milano, 2002.

<sup>153</sup> F. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, cit., p. 29. Sul punto si veda anche A. DUFOUR, *Essai d'interprétation des pa-*

Dentro questa cornice si spiega, e anzi acquista significato, quella tensione dell'Accademia italiana che la portò, nella seconda metà dell'Ottocento, a recarsi presso le sedi universitarie più rinomate della Germania. D'altronde non va dimenticato che la traduzione e la diffusione del grande pensiero filosofico e giuridico tedesco penetra in Italia dai centri culturali più vivaci del sud della Penisola: basti pensare, solo per citare due esempi, all'importanza che ha avuto l'opera di Bertrando Spaventa nella diffusione del pensiero hegeliano, o il ruolo di Antonio Labriola per quanto riguarda la conoscenza e la diffusione delle dottrine marxiste. Questo movimento coinvolse anche il diritto ecclesiastico con Scaduto che insegnò proprio a Palermo e a Napoli: parallelamente, la traduzione italiana del *Lehrbuch* di Emil Friedberg, edito da Francesco Ruffini nel 1893, rese accessibile a tutta la dottrina italiana una porzione di letteratura ecclesiasticistica che, già allora, veniva percepita come un faro della tradizione giuridica moderna<sup>154</sup>.

Più ancora che Friedberg – il quale, pur condividendo alcuni principi di fondo, sviluppò metodi d'indagine in parte autonomi – fu Hübler a ricoprire un ruolo di primo piano, tra i canonisti e gli ecclesiasticisti, nella diffusione dei presupposti teorici fondamentali della scuola storica tedesca: se, infatti, il diritto era un prodotto storico e culturale, espressione dello *Volksgeist*, come sostenevano i Maestri della scuola storica, pure Hübler concordava sulla centralità della storia come chiave per comprendere le istituzioni giuridiche.

---

*rallèles droit-langage et jurisprudence-mathématiques dans la pensée de l'Auteur du Vom Beruf*, in *Quaderni fiorentini*, 1980, 9, pp. 379-382.

<sup>154</sup> Segnatamente, l'esigenza di pubblicare il Manuale di Friedberg risponde alla necessità di far circolare «un libro, che riproduca con severo metodo scientifico la condizione presente degli studi in tutti i molteplici rami della scienza del diritto ecclesiastico», e, ancor più specificamente, di porre le condizioni per costruire, anche in Italia, «una trattazione generale e compiuta, tale cioè da abbracciare così nella sua evoluzione storica come nel suo sistema odierno tutto il diritto ecclesiastico emanante dalla chiesa, senza cui non è possibile una piena intelligenza di quello che procede dallo Stato» (E. FRIEDBERG, F. RUFFINI, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico. Trad. edizione italiana Francesco Ruffini*, Fratelli Bocca, Torino, 1983).

Impostazione, quest'ultima, peraltro condivisa – seppur con sfumature diverse – proprio da Friedberg e da Hinschius, i quali ebbero dunque una profonda influenza sul pensiero di Ruffini e Scaduto. A ben vedere, infatti, risalta nelle opere giovanili di questi Maestri una profonda valorizzazione delle tradizioni giuridiche come espressione della vita della comunità politica e, cioè, dell'idea stessa di Stato.

Insomma, specialmente per gli esponenti della scuola storica, «Lo stesso Stato nazionale non può, com'è evidente, fondarsi su un episodico atto di volontà contrattuale, volto alla realizzazione di principi 'arbitrariamente' determinati; esso deve invece rappresentare una altissima trasposizione politica del *Volk*, dando forma e struttura ai caratteri peculiari del popolo germanico. Uno Stato così concepito non contrasta ed anzi si concilia naturalmente con la *deutsche Freiheit*, storicamente determinata ad esprimersi nel principio monarchico. La formula politica cui tendono i Germanisti è dunque uno Stato organico, risultante dalla felice (poiché rispondente al profondo spirito nazionale) combinazione di popolo e monarchia; uno Stato costituzionale che, incontrando finalmente i tratti caratterizzanti la nazione tedesca, escluda certo l'arbitrio assolutistico del Principe, limitandolo costituzionalmente e garantendo così i diritti di libertà, ma anche non si sbilanci dall'altro lato, cedendo alle esagerazioni rivoluzionarie della sovranità popolare. Uno Stato, insomma, che sovrasti tanto la società quanto il monarca, e regoli organicamente la vita della nazione in perfetta corrispondenza al *Volksgeist*<sup>155</sup>. Inoltre si rintraccia, seppur in maniera talvolta carsica, una critica al giusnaturalismo astratto, da cui deriva il fermo diniego dell'idea che il diritto possa essere costruito su basi razionalistiche o universali, indipendenti dal contesto storico: insistendosi – al contrario – sull'importanza di considerare il 'prodotto giuridi-

---

<sup>155</sup> P. CORONA, *Un nodo che si stringe. Considerazioni sul progetto savignyano nella riflessione giuridica del Vormärz*, in *Quaderni fiorentini*, 2018, 1, p. 71.

co' come un fenomeno concreto, radicato nella specificità storica e culturale di ogni popolo<sup>156</sup>.

È bene rimarcare che negli studi di Scaduto e Ruffini, ma – invero – anche in quelli di Galante, sembra porsi una minor enfasi sul concetto di *Volksgeist*: sul piano, dunque, prettamente giuridico, le posizioni ‘militanti’ di Savigny<sup>157</sup> e Karl Friedrich Eichhorn<sup>158</sup>, già stemperate dagli ecclesiasticisti tedeschi, non rifluirono direttamente nella dottrina ecclesiasticistica italiana. Nel frattempo, infatti, si era già rapidamente diffuso il pensiero di Rudolf von Jhering che, pur radicandosi nelle concrezioni di base della scuola storica, sul rapporto tra autorità statale e diritto, affermava – senza alcuna possibilità di fraintendimenti – che «lo Stato è l'unica fonte del diritto»<sup>159</sup>.

Dunque Galante, seguendo l'impostazione di fondo del suo Maestro e da tali impostazioni condizionato, considerava diritto solo quello posto dall'autorità: e, del resto in quel frangente storico, l'unica autorità in grado di fornire cogenza alle norme era rappresentata dallo Stato. E in effetti, una concezione del diritto come prodotto promanante dal *Volksgeist* non poteva essere direttamente trapiantata nel contesto italiano, che aveva conosciuto fino a qualche decennio prima una predominanza politica e istituzionale della Chiesa cattolica: al contrario da tale portato occorreva prendere le distanze, per alimentare e legittimare invece le istanze statualiste.

---

<sup>156</sup> Cfr. sul punto, G. FASSÒ, *Ottocento e Novecento. Storia della filosofia del diritto*, cit., p. 40 ss.; *Tempi del diritto*, a cura di P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, Giappichelli, Torino, 2018.

<sup>157</sup> In particolare, cfr. F. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, cit.; ID., *Über den Zweck dieser Zeitschrift*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, cit., pp. 1-17.

<sup>158</sup> Se veda segnatamente, C.F. EICHHORN, *Über das geschichtliches Studium des deutschen Rechts*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 1815, pp. 124-146; ID., *Einleitung in das deutsche Privatrecht im Einschluß des Lehnenrechts*, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottinga, 1823; ID., *Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte*, IV, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottinga, 1823.

<sup>159</sup> R. VON JHERING, *Lo scopo nel diritto*, trad. italiana e cura di M.G. LOSANO, Aragno, Torino, 2014, p. 223.

Se dunque è indubbio che permanga sullo sfondo una certa tendenza al positivismo giuridico, è altresì vero che sia per Ruffini sia per Galante il diritto costituiva altresì il prodotto dell'ordine morale e della storia, risultando, quindi, non separabile dalla sua base etica<sup>160</sup>. Questo approccio si colloca nella tradizione giuridica italiana del tempo, in continua tensione tra spinte e contropunte che cercavano di condurre a unità l'esigenza di un parziale superamento dell'integralismo positivista, senza tuttavia tradire i princìpi 'statualisti' ad esso in parte sottesi. La comprensione degli istituti giuridici analizzati non può prescindere dalla loro collocazione in una precisa contingenza storica: ossia essi devono essere studiati e compresi come un processo evolutivo in cui confluiscono fattori culturali, antropologici e, pure, religiosi<sup>161</sup>. Sotto questo profilo, allora, la posizione del canonista e dell'ecclesiasticista rappresenta un punto d'osservazione privilegiato dei cambiamenti sociali scaturenti dal mutato rapporto tra lo Stato e la Chiesa in quel particolare segmento temporale. E proprio dallo studio di queste relazioni che si evince, per esempio, l'insufficienza e la precarietà di modelli puri, per cui i

---

<sup>160</sup> Tale inclinazione, in Ruffini, emerse chiaramente con la fine dell'epoca liberale e l'avvento del totalitarismo di matrice fascista: egli, infatti, ebbe a scrivere che lo Stato è vero stato di diritto nella misura in cui esso sia fondato «sul diritto, conforme al diritto, e soggetto al diritto, il quale quindi eleva il diritto a condizione fondamentale della sua esistenza e determina i limiti del suo operare e dell'azione dei cittadini con norme di diritto [...] Stato di diritto si ha, nella sfera amministrativa, quando vi si attui [la] giustizia amministrativa [...] e si ha, nella sfera costituzionale, quando lo stato garantisce all'individuo che nel momento di formazione della legge non verranno menomate le libertà individuali; onde la sua condizione precipua è il rispetto della persona umana e dei suoi essenziali attributi, e suo scopo supremo la realizzazione dell'ideale della perfetta armonia fra il diritto dello stato e quello dell'individuo» (F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 58).

<sup>161</sup> Il pensiero di Ruffini, come noto, subì una naturale evoluzione rispetto soprattutto all'elaborazione concettuale dei diritti soggettivi: fedele infatti al suo impianto ideologico liberale, egli si oppose strenuamente – durante il regime fascista – alla teoria dei diritti riflessi gerberiana e, in particolare alla sua riproposizione italiana elaborata da Alfredo Rocco. Cfr. A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici - La formazione dello stato fascista (1925-1934)*, Giuffrè, Milano, 1938, p. 1099 ss., spec. p. 1103, su cui si vedano le ampie riflessioni di M. CARVALE, *La lettura italiana dei diritti riflessi*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2016, p. 235 ss.

sistemi teorici di studio di questi complessi legami «non ebbero mai nella pratica una completa ed esclusiva applicazione, per il fatto che le relazioni fra lo Stato e la Chiesa si svolsero, come si svolgono tuttora, in base a condizioni storiche, politiche, religiose ed etnografiche variabili a seconda dei tempi e dei luoghi»<sup>162</sup>.

Proprio in Galante tale impostazione si radicò definitivamente e non sarebbe mai più stata abbandonata: anche quando, nel volgere invero di un breve arco di tempo, si consolidò definitivamente il positivismo giuridico nella sua accezione più radicale<sup>163</sup>, segnando peraltro il ‘ponte’ tra l’Otto e il Novecento dalla prospettiva dell’approccio degli studiosi di teoria generale del diritto<sup>164</sup>. Lo si vede chiaramente nella scienza ecclesiasticistica in Francesco Scaduto, ma tale inclinazione positivista coinvolse – più in generale – anche altre branche del sapere giuridico, rappresentate da esponenti illustri, da Emilio Betti a Francesco Carnelutti. Andrea Galante, per converso, rimase sempre fedele alla lezione della ‘scuola storica’ appresa solidamente dal suo Maestro: ma altrettanto sicuramente essa venne affinata durante i suoi soggiorni tedeschi a Lipsia e a Berli-

---

<sup>162</sup> A. GALANTE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Società Editrice Libreria, Milano, 1914, p. 578.

<sup>163</sup> Il riferimento è d’obbligo a C.F. GERBER, *Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts. Eine germanistische Abhandlung*, Cröker, Jena, 1846; ID., *System des Deutschen Privatrechts*, Mauke, Jena, 1848-1849; ID., *Ueber öffentliche Rechte*, Laupp & Siebeck, Tubinga, 1852, trad. italiana, *Sui diritti pubblici*, in ID., *Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 2-87. Invero, come noto, tale corrente gius-filosofica ebbe grande successo per tutta la prima metà del Novecento: risaputamente, la letteratura sul punto è davvero sterminata. Basti qui ricordare, *ex plurimis*, N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano, 1977; ID., *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 1979; N. MACCORMICK, *Law, Morality and Positivism*, in *An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism*, a cura di ID., O. WEINBERGER, Dordrecht, Reidel, 1986, pp. 128-129; R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 72-73; V. VILLA, *Concetto e concezioni di diritto positivo nelle tradizioni teoriche del giuspositivismo*, in *Diritto positivo e positività del diritto*, a cura di G. ZACCARIA, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 155- 189, spec. pp. 174-175.

<sup>164</sup> Cfr. G. FASSÒ, *Ottocento e Novecento. Storia della filosofia del diritto*, cit., p. 178 ss.

no<sup>165</sup>. Il perdurare di tale adesione, deducibile dalla sua produzione scientifica, è sottolineato poi sotto una precisa prospettiva.

Sul versante prettamente giuridico, infatti, la concezione del diritto quale fenomeno collocato nel suo contesto storico rimane la *fil rouge* che accompagna senza soluzione di continuità – pur nella varietà dei temi affrontati – tutti i filoni di ricerca del nostro protagonista. In definitiva, per Galante – e ancor prima per Ruffini – la storia rappresenta uno strumento imprescindibile per comprendere in modo pieno ed esaustivo non solo la genesi dello *ius Ecclesiae*, ma anche la complessa stratificazione che ne ha caratterizzato l'evoluzione. D'altronde, senza la prospettiva storica risulta impossibile, o comunque alquanto difficile, cogliere, anche solo superficialmente, la profondità di elaborazioni giuridiche plurimillinarie da cui discende, in misura più o meno diretta, la realtà ecclesiale a cui, peraltro, si rivolgono le norme statali<sup>166</sup>. Come ricordato, tale visione – che invero racconta di un'adesione incrollabile alla scuola di provenienza – non trascolorò mai in Galante, anche quando agli albori del nuovo secolo una parte preponderante della dottrina ritenne più opportuno aderire a nuove correnti giusfilosofiche più consone agli autoritarismi novecenteschi e altresì funzionali a una sistematica più razionale (e razionalista) della disciplina<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> Cfr. P. CAMPONESCHI, *Andrea Galante*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LI, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1998, p. 453.

<sup>166</sup> Più precisamente, «sin dal primo momento emerge come il diritto ecclesiastico risulti indissolubilmente legato, nella realtà italiana in particolar modo, al canonico, dal quale attinge largamente indirizzi e materiali di costruzione ed al quale inevitabilmente si rapporta. Subito ci si accorge, cioè, di come il diritto ecclesiastico risulti una disciplina monca se privo del canonico» (A. ZANOTTI, *Riflessioni sullo studio del diritto canonico dopo il tramonto delle ideologie*, cit., p. 650).

<sup>167</sup> Cfr. V. DEL GIUDICE, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno*, Tipografia Editrice Nazionale, Roma, nota 51; M. FALCO, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato. Prolusione al corso di diritto ecclesiastico tenuta nella Università di Parma il dì 17 gennaio 1913*, Fratelli Bocca, Torino, 1913.

7. *La scienza giuridica come paradigma di uno scenario europeo in ebollizione: il destino di Andrea Galante tra pangermanesimo, tramonto asburgico e aspirazioni irredentiste*

Sul filo del ragionamento sin qui condotto si comprende sia la grande considerazione riservata agli accademici tedeschi del tempo sia l'autopercezione di questi ultimi di rivestire un ruolo di direzione e guida della comunità scientifica<sup>168</sup>: vale a dire che «la scienza germanica era ritenuta la scienza per antonomasia»<sup>169</sup>.

Non deve meravigliare, quindi, se la fascinazione verso quel mondo, epicentro culturale che in qualche decennio divenne il principale *landmark* per tutto il Continente, colpì pure (e soprattutto) il ceto intellettuale del nostro Paese: certo, «la germanofilia fu un fatto che interessò più la cultura superiore ed universitaria che non tutta quanta la cultura italiana nel suo complesso. Ma in quella l'influenza era stata profonda ed estesa a tutte le discipline»<sup>170</sup>. Tale influenza, come vedremo, penetrò in maniera dirimente nel tessuto accademico italiano, il quale metabolizzò e rielaborò non solo le matrici di pensiero prettamente giuridiche: ma inevitabilmente venne condizionato e orientato verso movimenti di più ampio respiro che nell'ultima decade dell'Ottocento indirizzavano la propria attenzione verso quella specifica frangia di nazionalismo teutonico che prese il nome di pangermanesimo. La dottrina giuridica, in ef-

---

<sup>168</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Giuffrè, Milano, 1979.

<sup>169</sup> G. VOLPE, *Italia moderna. 1815-1898*, Sansoni, Firenze, 1949, pp. 112-113. Pure B. CROCE, *L'Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra*, Laterza, Bari-Roma, 1965, p. 89, limpida mente affermava: «per molto tempo, la "scienza", il "metodo", la "serietà", l'"accurata informazione" germaniche sono servite agli studiosi italiani come bandiera, e insieme come arma, onde pugnaci si stringevano tra loro, respingendo dalla loro cerchia i dilettanti, i pigri, gli improvvisatori, gli acciapatatori: conoscere il tedesco e mercé la lettura e l'esempio dei libri tedeschi tenersi a paro del moto della scienza, è stato il mezzo per "disprovincializzare" la scienza italiana, e ammodernarla e affiararla con la cultura europea».

<sup>170</sup> E. RAGIONIERI, *Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani 1875-1895. L'influenza della socialdemocrazia tedesca sulla formazione del Partito Socialista Italiano*, Feltrinelli, Milano, 1976, p. 31.

fetti, con la raffinatissima proposizione delle proprie architetture, rinfocolò certe correnti della filosofia politica pangermanista<sup>171</sup> che qualche anno più tardi favorirono – certamente di concerto con altri fattori che qui non è possibile rassegnare – lo scoppio della Prima guerra mondiale<sup>172</sup>. Di certo non è questa la sede opportuna per ricostruire, neppure per sommi capi, la complessa (e altresì spinosa) tematica legata all’apporto che gli *iuris prudentes* diedero alla formazione del concetto gius-filosofico legato al pangermanesimo: tuttavia, è evidente che la scuola storica tedesca si innesti all’interno di una più ampia corrente di pensiero politico-filosofica, conosciuta proprio come *Panbewegungen*, il cui obiettivo principale era rappresentato dall’unificazione di tutti i popoli di lingua e cultura tedesca sotto l’egida di un unico Stato nazionale. Sebbene le radici di tale movimento fossero culturali e linguistiche, esso si sviluppò rapidamente come ideologia politica con implicazioni giuridiche profonde, specialmente in relazione al concetto di sovranità statale e, più specificatamente, in riferimento alla concezione stessa del diritto: in particolare dopo l’unificazione della Germania nel 1871<sup>173</sup>. A fron-

---

<sup>171</sup> Per quanto concerne la dottrina politica del pangermanesimo la letteratura è sterminata: cfr., *ex plurimis*, C.P.T. ANDLER, *Il Pangermanismo: suoi disegni d’espansione tedesca nel mondo*, trad. dal francese di G. PADOVANI, Librairie A. Colin, Parigi, 1915; E. VERMEIL, *La Germania contemporanea. Teoria sociale, politica e culturale 1890-1950*, Laterza, Bari-Roma, 1955; M. STÜRMER, *L’Impero Inquieto. La Germania dal 1866 al 1918*, il Mulino, Bologna, 1993; T. MANN, *Considerazioni di un impolitico*, trad. italiana e cura di M. MARIANELLI, M. INGENMEY, Aldephi, Milano, 1997; E.J. HOBBSAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780*, Einaudi, Torino, 2002.

<sup>172</sup> Il tema è ancora oggetto di discussione: per A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, cit., p. 6, infatti, con «la lezione tedesca in queste discipline, il liberalismo italiano subisse una torsione “statalista”, se non “autoritaria”, è ipotesi storiografica variamente discussa; essa è in fondo corollario di quella di una frattura, dopo il 1870, tra un’Europa politicamente più orientata verso istituti liberali e, in prospettiva, democratici (Gran Bretagna, Francia) e un’Europa con consistenti sopravvivenze di forme tradizionali di autoritarismo (Germania, Austria-Ungheria), frattura destinata a condurre alla deflagrazione della Prima guerra mondiale».

<sup>173</sup> Ma, ancor prima, M. RICCIARDI, *Linee storiche sul concetto di popolo*, in *Annali dell’istituto storico italo-germanico in Trento*, 1990, pp. 303-369, sostiene che

te del progressivo rafforzamento culturale ed economico della Prussia prima, e del *Reich* imperiale poi – come la storiografia ha ampiamente dimostrato – si registra un parallelo ma inesorabile declino dell’Impero asburgico. Quest’ultimo, rimasto a lungo impermeabile a qualsiasi riforma in senso liberale e costituzionale, nonché privo di reali prospettive di emancipazione per le molteplici componenti nazionali che lo componevano – in particolare quelle italiane, ungheresi e ceche – si avviò verso un inevitabile processo di disgregazione che ne avrebbe sancito la definitiva dissoluzione. Insomma, tra l’Ottocento e il Novecento si consumò «la crisi politica, sociale ed economica della monarchia austroungarica che derivò prevalentemente dalla transizione da uno Stato basato sull’agricoltura a uno industrializzato con l’aggiunta di gravi problemi etnici»<sup>174</sup>. Equilibri precari, dunque, quelli che reggevano l’Impero degli Asburgo, destinati alla loro definitiva rottura con la deflagrazione della Prima guerra mondiale.

Nella Germania guglielmina, per converso, la classe politica nell’ultimo decennio dell’Ottocento favorì la traslazione dallo ‘Stato’, quale entità giuridica, alla ‘Nazione’ come costruito intriso di rilevantissimi riflessi di natura filosofica: innervando così, anche e soprattutto sul piano politico, la strategia pangermanista<sup>175</sup>. È opportuno insistere su questo snodo poiché, pur in forme mutate, tale *Geist* si riverberò anche nell’Italia appena unificata con gli indirizzi riconducibili al ‘nazionalismo’ di matrice irredentista, di cui Galante fu un fautore di primissimo piano. Segnatamente, dal punto di vista politico egli si colloca – forse più di altri suoi contemporanei ecclesiasticisti – su posizioni apertamente liberali, con intonazioni

---

«il problema della presenza dell’unità del popolo e della sua rappresentazione come totalità è in definitiva il problema attorno al quale si affanna la dottrina giuridica dello Stato di Weimar [...] dopo la perdita traumatica dell’omogeneità sostanziale e simbolica che al popolo veniva in precedenza attribuita».

<sup>174</sup> I. MURBER, *Il lungo 1917 e la caduta della monarchia asburgica*, in *Diacronie - Il conflitto ideologico nel Novecento: dimensione locale e internazionale*, 2019, 1, pp. 2-3.

<sup>175</sup> Cfr. G. BONO, *Pangermanesimo intellettuale e nazionalità italiana*, Vecchi Editore, Borgomanero, 1915.

quasi 'ideologiche' rispetto allo spinoso e delicatissimo tema della narrazione legata alle terre irredente<sup>176</sup>: auspicando, in tal senso, la definitiva unificazione italiana.

Ecco allora che per il movimento pangermanista, il quale nel volgere di pochi anni dilagò in tutto il *Reich*, la Nazione non si definiva per i suoi confini statuali, ma in forza dell'appartenenza linguistica, culturale ed etnica dei consociati: in ultima analisi, pertanto, essa trovava legittimazione e forza nello 'spirito' del popolo. Secondo questa visione, dunque, il diritto alla sovranità nazionale non derivava dalle coordinate geografiche fissate dai trattati che rimodellarono la fisionomia dell'Europa dopo l'età napoleonica (e quindi dall'esistenza di strutture politiche imperanti), bensì, in definitiva, da un'ascendenza 'razziale' comune. Ciò determinò, nel contesto internazionale ottocentesco caratterizzato da un forte grado di rigidità, la messa in discussione di due principi fondamentali. Anzitutto quello dell'integrità territoriale degli Stati, cui gli ideologi del pangermanesimo si opposero strenuamente, promuovendo revisioni dei confini per includere le popolazioni di lingua tedesca all'interno del secondo *Reich*; la repulsione, poi, del 'dogma' della non interferenza negli affari interni degli Stati sovrani tesa a giustificare incursioni nei territori vicini con la pretesa di tutelare i diritti delle minoranze tedesche<sup>177</sup>. Questa inclinazione acquisì una valenza ideologica talmente forte da avviare, nei primi decenni del Novecento, l'aggressione territoriale tedesca nei confronti di Stati confinanti in cui insistevano minoranze etniche di ascendenza germanica<sup>178</sup>.

---

<sup>176</sup> In questo senso, si veda il suo contributo *Le basi giuridiche della lotta per l'italianità di Trento e Trieste*, Zanichelli, Bologna, 1918.

<sup>177</sup> Un caso emblematico fu la questione dell'Alsazia-Lorena: le rivendicazioni pangermaniche su questi territori, basate sulla lingua e sulla cultura, portarono a tensioni con la Francia, che invece invocava i principi di integrità territoriale.

<sup>178</sup> Il diritto, anche in questo caso, giocò un ruolo di primaria rilevanza, poiché, come sottolineato da M. FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, cit., p. 261, «non esistono due tempi, quello della decisione politica e quello della sua copertura ideologica tramite lo strumento del diritto, ma la totalità di un processo storico, nell'ambito del quale la scienza giuridica gioca un ruolo di primissimo piano».

Tali sedimentazioni maturarono, alla fine dell'Ottocento, altresì in seno all'accademia italiana; ed esse *mutatis mutandis*, influenzarono l'estensione e il radicamento (nonché la radicalità) dell'irredentismo italiano<sup>179</sup>, che con il pangermanesimo condivide il medesimo pensiero *lato sensu* nazionalistico. Ovvero una tensione, diremmo oggi, 'sciovinista' basata sull'appartenenza etnica, linguistica e culturale.

Si può dunque affermare che nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, indubbiamente trainato prima dalla Prussia e poi dalla Germania unificata, la dottrina italiana, segnatamente quella ecclesiasticistica, abbia subito l'irresistibile fascino della sfera d'influenza tedesca: non solo (e non tanto) sul piano della teoria generale, ma soprattutto su quello dell'attenzione all'approccio metodologico e all'elaborazione di raffinate categorie giuridico-politiche volte a servizio dell'unica autorità concepibile: quella statale. Peraltro, la percezione che il mondo germanico fosse quello a cui puntare era molto chiara: «data l'altezza tradizionale che hanno raggiunto gli studi giuridici tedeschi, a cui gli altri paesi, tra cui l'Italia, vanno debitori del rifiorire delle discipline giuridiche»<sup>180</sup>.

Quest'orientamento, che invero – ancora una volta – disvela un solido ormeggio alle correnti di pensiero mitteleuropee attecchisce

---

<sup>179</sup> Cfr., *ex multis*, G. CASTELLINI, *Trento e Trieste: l'irredentismo e il problema adriatico*, Treves, Milano, 1915; G. DIENA, *Per un irredentismo in fatto di scienze giuridiche*, Officine grafiche S.T.E.N., Torino, 1916, estratto da *La Riforma Sociale: rivista critica di economia e finanza*, 1916, 1; A. VIVANTE, *Irredentismo adriatico*, Parenti, Firenze, 1954; N. LAPEGNA, *L'Italia degli italiani: contributo alla storia dell'Irredentismo*, Società ed. Dante Alighieri, Milano, 1932; A. SANDONÀ, *L'irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache*, Zanichelli, Bologna, 1938; P. PEDROTTI, *Irredentismo e società segrete nel Trentino nell'ultimo ventennio dell'Ottocento*, in *Bollettino del Museo trentino del Risorgimento*, 1977, 3, pp. 3-9; E. CAPUZZO, *L'irredentismo nella cultura italiana del primo Novecento*, in *Clio*, 2001, 1, pp. 59-78; G.M. VARANINI, *Dal Trentino all'Italia e a Venezia (e ritorno). Percorsi dell'erudizione e della storiografia fra Otto e Novecento*, in *Le identità delle Venezie (1866-1918). Confini storici, culturali, linguistici*, a cura di T. AGOSTINI, Antenore, Roma-Padova, 2002, pp. 53-76; ID., *Irredentismi storiografici: il caso del Trentino tra Ottocento e Novecento*, in *Reti Medievali*, 2015, 1, pp. 261-273.

<sup>180</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto di codice civile germanico. Appunti critici*, Fratelli Bocca, Torino, 1896, p. 5.

in Galante, con un buon grado di probabilità, proprio durante i suoi studi in Germania e successivamente nel corso della sua docenza presso l'Università di Innsbruck: la sua ottima padronanza del tedesco<sup>181</sup> e soprattutto la sua carriera accademica<sup>182</sup> dimostrano inequivocabilmente una netta predilezione verso quel mondo così intellettualmente effervescente. Più precisamente, ciò lo si può dedurre da due dati. Anzitutto la sua chiamata all'ateneo enipontano e, soprattutto, lo sforzo del Nostro di costituire una Facoltà giuridica di lingua italiana in territorio austriaco – temi sui quali ci si soffermerà *amplius* nel prosieguo della trattazione – sono da leggersi esattamente nelle coordinate appena delineate. Segnatamente, l'istituzione della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck fu pensata, come meglio si argomenterà<sup>183</sup>, proprio con il preciso scopo di erogare corsi universitari per la minoranza italiana presente in territorio asburgico: in effetti, è ragionevole dedurre che la scelta di Galante di spostarsi nella capitale tirolese non sia stata frutto di una contingenza ma, anzi, lucidamente 'pianificata', in consonanza alle sue inclinazioni. La creazione di una cellula universitaria proprio a Innsbruck risponde specificatamente alle stesse logiche sottese al pangermanesimo, armonizzate, attraverso un'inversione dei termini, nel contesto italiano dove assumono tinte irredentiste: presidiare cioè una porzione di territorio storicamente abitato da italofofoni, offrendo a tale segmento di popolazione particolari guarentigie e tutele, anche per mezzo di una 'copertura' intellettuale. Per dirlo diversamente, l'irredentismo e il pangermanesimo, pur con vistose differenze, radicano il loro sviluppo su di un dato che, in ultima analisi, riposa sull'idea che i confini politici debbano cedere il passo a quelli etnici, culturali e linguistici e che quindi le perimetrazio-

---

<sup>181</sup> Ciò si riverberò pure nella sua produzione scientifica: in questo senso si veda A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit.

<sup>182</sup> Come meglio si illustrerà, per quasi un ventennio Galante insegnò presso l'Università di Innsbruck. Cfr. Cap. 3, parr. 1, 2, 3, 4.

<sup>183</sup> Cfr. Cap. 3.

ni statali dovessero essere rimodulate seguendo tali orientamenti<sup>184</sup>. Per il pangermanesimo questa aspirazione si traduceva a livello politico-militare sostanzialmente come espansionismo a scopo di annessione, mentre l'irredentismo italiano traspone, sul piano ideologico, la necessità di un completamento nazionale ritenuto non ancora perfezionato. Se, allora, «Agli occhi dei pangermanisti l'Austria non è un paese estraneo da conquistare, ma è più semplicemente un brano ancora staccato della confederazione imperiale di popoli tedeschi»<sup>185</sup>, il naturale obiettivo per gli irredentisti era rappresentato dall'Istria e, soprattutto, dal Trentino: tali indirizzi di pensiero, infatti, si incrociarono direttamente tra le valli dell'Adige e dell'Isarco, che rappresentarono, proprio a cavallo dei due secoli, il fulcro di un vero e proprio scontro tra il mondo latino e quello germanico<sup>186</sup>. Questo rilievo risulta essere uno snodo di primissimo piano nella vita accademica di Galante, e qui risiede l'elemento interessante, dacché proprio in occasione della sua chiamata all'Università di Bologna nel 1916 – a seguito della chiusura della Facoltà tirolese agli italiani – egli intitolò significativamente la sua prolusione, indi-

---

<sup>184</sup> A ben vedere, tali correnti influenzarono non solo la scienza giuridica. Significativa è la prolusione del medico igienista G. SANARELLI, *La cultura germanica e la guerra per l'egemonia mondiale*, in *Annuario dell'anno scolastico 1915-1916*, Anno DCXIII dalla fondazione, R. Università degli studi di Roma, Tipografi Ditta F.lli Pallotta, Roma, 1916, pp. 22-77, in cui il futuro rettore della medesima Università, limpidamente affermò «Mentre ci disponiamo a riprendere il nostro consueto lavoro, mentre si riaprono i laboratori ove, con assiduità costante, la gioventù studiosa si addestra alla serena ricerca della verità, allo scopo di diminuire sempre più la intensità delle nostre tenebre e per rendere sempre meno tribolata l'esistenza umana, il nostro pensiero si svolge altrove. Si volge ai nostri allievi, ai collaboratori e ai colleghi, a tutta la balda gioventù nostra che, fra le nevi alpine o sul Mare Adriatico, combattono con valore antico, non una guerra di conquista ma una guerra di libertà, che rivendica agli uomini la santità della Patria e la forza del Diritto e che, imposta dalla nostra stessa integrità nazionale, si esplica oggi in una radiosa affermazione di italianità!», *ivi*, p. 22-23.

<sup>185</sup> F. DE DOMINICIS, *L'idea nazionale tedesca e il pangermanismo*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1911, pp. 305-327, spec. 311.

<sup>186</sup> Cfr. G. CASTELLINI, *Trento e Trieste: l'irredentismo e il problema adriatico*, cit., pp. 34-64.

rizzata ai giovani studenti, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia*, della quale si tratteggeranno i contorni nel terzo capitolo<sup>187</sup>.

Giova qui sottolineare che se è vero che i Maestri tedeschi di Galante non appoggiarono mai apertamente le correnti più radicali dell'identitarismo teutonico filogermanico, è peraltro fuor di dubbio che essi formarono il loro pensiero all'interno di correnti *lato sensu* culturali profondamente impregnate di nazionalismo<sup>188</sup>: l'atteggiamento di fondo rispetto all'analisi anche di questo fenomeno sociale come risultanza di una processualità storica, collocata in un determinato frangente spazio-temporale, non può non aver attratto, seppur trasversalmente, l'interesse degli ecclesiasticisti tedeschi, rifluendo così all'interno di un *frame* culturale che sedusse, in un gioco di specchi, anche gli accademici italiani presso quelle sedi formati.

---

<sup>187</sup> Cfr. Cap. 3, par. 7.

<sup>188</sup> Cfr. P. VIERECK, *Dai romantici a Hitler*, Einaudi, Torino, 1948, p. 185 ss., nonché E.J. HOBSBAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà*, cit.

## CAP. II

# GLI INDIRIZZI SCIENTIFICI DI UN ACCADEMICO ECLETTICO: UNO SGUARDO ALLA PRODUZIONE DI GALANTE TRA XIX E XX SECOLO

SOMMARIO: 1. La prima produzione scientifica: con un piede nel Novecento. – 2. Il Galante storico del diritto: *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*. – 3. Il Galante dogmatico: *Il beneficio ecclesiastico*. – 4. Il Galante comparatista: *Il diritto matrimoniale nel progetto del Codice civile germanico*. – 5. Un *unicum* nel panorama dell'ecclesiasticistica italiana dell'epoca: il filone di studi sull'universo intellettuale britannico. – 6. *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*: un'incursione sul pensiero giusfilosofico inglese. – 7. *Gladstone e la questione del potere temporale*: ovvero, la diffusione di una cultura (non solo) accademica 'nuova'. – 8. Tra passato e presente: temi e metodi di Andrea Galante. Uno sguardo diverso per un ritorno alle origini. – 9. Qualche considerazione di sintesi.

### 1. *La prima produzione scientifica: con un piede nel Novecento*

La prima produzione scientifica di Andrea Galante si colloca esattamente sulla scia degli interessi accademici del suo Maestro, il quale molto probabilmente lo indirizzò sia in ordine alle tematiche affrontate sia, soprattutto, relativamente all'impostazione metodologica. Oggetto delle prime trattazioni, infatti, fu il patrimonio ecclesiastico e la materia beneficiale, temi che vennero analizzati da Galante con un approccio dichiaratamente orientato all'analisi storica degli istituti, elemento, quest'ultimo, che rivelava in maniera eloquente ascendenze della scuola di Cesare Nani, Maestro del giurista di Lessolo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In questo senso, peraltro, acquista pieno significato l'ampio sforzo compiuto da Galante nel redigere la sua prima monografia, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia* (1894) dalla quale traspare un ampio e approfondito lavoro archivistico con ricostruzioni storiche minuziose degli istituti analizzati.

Per inciso, è curioso notare come tutti i più brillanti allievi di Ruffini risultino laureati su tematiche strettamente afferenti alla regolamentazione del patrimonio ecclesiastico e argomenti ad esso affini: e così, come si ricorderà, Andrea Galante redasse una tesi dal titolo *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*; Mattia Moresco, invece, si dedicò a *Le parrocchie gentilizie genovesi*; Mario Falco, qualche anno più tardi si occupò di una tesi *Su gli oneri religiosi degli enti ecclesiastici soppressi, incombenti al fondo per il culto*; Arturo Carlo Jemolo approfondì *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)*. È incontestabile, dunque, che la scuola di Francesco Ruffini si sia cimentata, in un arco temporale considerevolmente lungo, su argomenti strettamente interrelati al patrimonio ecclesiastico, analizzato segnatamente nella sua profondità storica.

A ben vedere, infatti, in quel lasso di tempo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia erano ridotti ai minimi termini e, comunque, nella vigenza della legge delle Guarentigie pontificie, le relazioni giuridiche tra le due più importanti istituzioni del nostro Paese erano informate sostanzialmente sul principio dell'unilateralità<sup>2</sup>. Segnatamente, «Le Guarentigie intervennero nel sistema di diritto ecclesiastico su due livelli: se sul piano del diritto oggettivo furono un punto d'arrivo, sul piano della riflessione dottrinale furono invece un punto di partenza»<sup>3</sup>: depongono in questo senso il profluvio di studi che interessarono la loro applicazione pubblicati proprio in quel periodo<sup>4</sup>. Nel solco di queste considerazioni, dunque, «L'entrata in vigore delle Guarentigie influenzò anche il dibattito dottrinale sul diritto ecclesiastico, il quale trovò in questa fonte di regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa il baricentro che fino ad allora non aveva avuto e la cui mancanza aveva impedito fino ad allora di

---

<sup>2</sup> Cfr. G.B. VARNIER, *Gli ultimi governi liberali e la questione romana*, 1918-1922, Giuffrè, Milano, 1976, p. 113 ss.

<sup>3</sup> A. TIRA, *Nei 150 anni della legge delle Guarentigie*, in *Diritto e religioni*, 2021, 2, p. 403.

<sup>4</sup> Per tutti, si rinvia a F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa*, cit.

ripensare in modo effettivamente organico la materia»<sup>5</sup>: proprio il tema della proprietà ecclesiastica e, più in generale, gli istituti giuridici ad essa afferenti, esercitarono sugli ecclesiasticisti – a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento – un fascino irresistibile, principalmente per un duplice ordine di ragioni<sup>6</sup>.

Anzitutto, la materia beneficiale e i diritti di proprietà ecclesiastica non erano stati oggetto di specifica normazione da parte della legge delle Guarentigie: di più, nell'idea dei redattori, si pensava opportuno riservare la regolamentazione di tale delicatissima materia a leggi organiche successive che, tuttavia, di fatto non vennero mai varate<sup>7</sup>. Occorrerà infatti attendere la stipula del Concordato del 1929 per addivenire ad una disciplina pattizia che regolamentasse – in via concertata – tale snodo.

---

<sup>5</sup> A. FUCCILLO, *Il diritto ecclesiastico civile. Nascita e sviluppo di una disciplina*, cit., p. 196.

<sup>6</sup> Ciò è sottolineato molto bene da A. TIRA, *Il diritto ecclesiastico negli anni Trenta: sistematica concordataria e percorsi dottrinali*, in *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, a cura di I. BIROCCHI, G. CHIODI, M. GRONDONA, Roma Tre Press, Roma, 2020, pp. 354-355, il quale rileva che «la stessa legge delle Guarentigie, che aveva abrogato i maggiori istituti del giurisdizionalismo confessionista (come l'appello per abuso, la legazia apostolica in Sicilia e il giuramento dei vescovi al Re), lasciò quasi inalterato lo status quo per quanto riguardava il controllo sulle attività economiche della Chiesa. Il principio seguito dal legislatore era che si dovesse poter regolare tali materie secondo le esigenze politiche che si affacciavano di tempo in tempo. È questo il senso della riserva di legge di cui agli artt. 16 e 18 delle Guarentigie, in forza dei quali si sarebbe dovuto provvedere, in un futuro che non giunse mai, alla ridefinizione delle norme sulla proprietà ecclesiastica e sui superstiti diritti di regalia, se e quando la Chiesa avesse riconosciuto la piena sovranità dello Stato».

<sup>7</sup> Proprio l'art. 16 della legge recitava: «Sono aboliti l'*exequatur* e *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche. Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet regio* gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni». Mentre l'art. 18 statuiva: «Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento e alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno».

In seconda battuta gli istituti relativi al patrimonio ecclesiastico si prestavano, più di altri, a un'analisi diacronica e per questo costituirono oggetto elettivo di approfondimento sul terreno della storia del diritto: ambito dal quale Ruffini, e ancor di più il suo Maestro Cesare Nani, provenivano. E, dunque, proprio nell'intersezione tra la storia e il diritto che prende avvio la prima produzione scientifica di Andrea Galante.

## 2. *Il Galante storico del diritto*: Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia

La prima opera di taglio scientifico di Andrea Galante si posiziona saldamente, come già fuggacemente ricordato, sul crocevia tra la storiografia giuridica e il diritto ecclesiastico: il titolo *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia* esprime in modo incisivo l'intento dell'Autore di indagare un particolare snodo tra istituti giuridici – il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti, appunto – tradizionalmente considerati marginali e ormai affidati alla sola attenzione degli storici. Galante, tuttavia, li 'riscopre', inserendoli in un quadro organicamente coerente e mettendo in luce, in particolare, un singolare 'interstizio' di vigenza del diritto di placitazione, nonostante la sua formale abrogazione operata con la legge delle Guarentigie. Più precisamente, tanto il *placet* quanto l'economato dei benefici vacanti potevano considerarsi istituti pienamente inseriti nell'alveo della tradizione giuridica europea. Essi, come l'Autore ampiamente dimostra, erano diffusi da secoli sia in altri Stati del vecchio Continente sia nella gran parte degli ordinamenti italiani preunitari, e perciò venivano ampiamente studiati dalla letteratura anche tra il XIX e il XX secolo<sup>8</sup>. In una congiuntura,

---

<sup>8</sup> Cfr. G. MACCHIARELLI, *Il diritto di regia placitazione*, Tipografia della Regia Università, Napoli, 1900; G. DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Nicolò V: dalle origini a Carlo Emanuele III. Studio storico di diritto ecclesiastico subalpino con documenti inediti*, Fratelli Bocca, Torino, 1903; A. RAVÀ, *La legge delle Guarentigie pontificie*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di uni-

tuttavia, caratterizzata – almeno per quanto riguarda il sistema giuridico italiano del tempo – dalla rinuncia da parte dello Stato al *placet regio* avvenuta con l'entrata in vigore delle Guarentigie. Di primo acchito, dunque, è difficile comprendere il motivo per cui Andrea Galante, proprio nella sua opera monografica, decise di occuparsi del diritto di placitazione, già da tempo caduto in sostanziale desuetudine e ormai largamente (ma non totalmente) abrogato. Invero, la motivazione di tale studio la si rinviene proprio nella prefazione, che ne segna altresì l'indirizzo metodologico: il giovane studioso – per inciso giova ricordare che Galante nel 1894 aveva appena 23 anni – si prefigge l'ambizioso obiettivo di tracciare «lo sviluppo del diritto di placitazione, che si svolge con mirabile continuità dai primi inizi del secolo XIV fino all'epoca attuale»<sup>9</sup>, intrecciando tale diritto con le leggi economiche vigenti prima in Lombardia e poi in Piemonte, le quali avevano determinato, col loro stratificarsi, una disciplina piuttosto aggrovigliata che Galante in poco più di un centinaio di pagine contribuisce a districare.

La struttura dell'opera, che ne sagoma l'impostazione eminentemente monografica, può essere idealmente suddivisa in due parti: una prima sezione introduttiva esclusivamente dedicata al diritto di placitazione nella sua parabola evolutiva «nel diritto degli Stati d'Europa e degli antichi Stati italiani»<sup>10</sup>, cui segue una seconda trattazione in cui si scandaglia lo sviluppo dell'istituto in rapporto all'economato dei benefici vacanti<sup>11</sup>, ossia a quell'insieme di istituti connessi alla gestione e al godimento del beneficio ecclesiastico da parte dello Stato durante la vacanza del legittimo titolare. Il primo gran-

---

ficazione, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1967, pp. 195-227; F. CAMPOBELLO, *Vittorio Amedeo II di Savoia: la politica ecclesiastica*, in *Diritto e religioni*, 2023, 2, p. 350 ss.

<sup>9</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, Hoepli, Milano, 1984, p. VI.

<sup>10</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. VII.

<sup>11</sup> Cfr. sull'istituto in questione L. CONFORTI, voce *Economato dei benefici vacanti*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. V, Vallardi, Milano, 1892, p. 1 ss.; C. OLMO, *Benefici vacanti (Economato dei)*, in *Digesto italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1926, p. 487 ss.

de pregio di questo contributo risiede quindi nell'aver scovato un *unicum* per il quale, in forza di un'intricata sovrapposizione di norme, le disposizioni relative all'economato lette ed interpretate alla luce della legge delle Guarentigie costituivano «l'unica forma in cui si esplica [...] il diritto di placitazione»<sup>12</sup> nell'ordinamento italiano a seguito del varo della normativa del 1871.

Prima di addentrarsi nel vivo dell'assai complesso istituto dell'economato dei benefici vacanti, è forse opportuno ricordare che il *placet* regio, come noto, rientrava tra quelle regalie – che assunsero forme e modalità alquanto diversificate a seconda delle coordinate spazio-temporali prese in considerazione – per il tramite delle quali veniva riconosciuto al potere civile un certo spazio di manovra su tematiche strettamente inerenti ad affari interni della Chiesa cattolica: di talché «si affermò la facoltà dello Stato di sorvegliare gli atti e i decreti emanati dalla Santa Sede e dalle autorità ecclesiastiche, la cui esecuzione e pubblicazione nei diversi Stati dipendeva dall'assenso (*placet, exequatur, pareatis, vidimus*) dei principi»<sup>13</sup>. La *ratio* dell'istituto giurisdizionalista rispondeva, in ultima analisi, all'esigenza di impedire che «le dignità ecclesiastiche fossero conferite [...] a persone ostili allo Stato»: è dunque evidente che la misura – nelle varie modalità in cui essa si è esplicata – conferisse un chiaro ed evidente strumento di controllo all'autorità pubblica, costituendo «una delle più valide garanzie della Corona»<sup>14</sup> affermandosi nel tempo «come un vero diritto dello Stato»<sup>15</sup>. Tale istituto rientrava appieno tra i cosiddetti *iura maiestatica circa sacra* attraverso cui lo Stato esercitava forti ingerenze sugli *interna corporis* della Chiesa: manifestazione preclara di una marca sostanzialmente giurisdizionalista che si discostava tuttavia apertamente dal separatismo

---

<sup>12</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., pp. 1-2.

<sup>13</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., pp. 1-2.

<sup>14</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 73.

<sup>15</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 2.

cavouriano che influenzò in maniera penetrante la politica ecclesiastica italiana sul finire dell'Ottocento. In attuazione di tale orientamento, infatti, l'art. 16 delle Guarentigie, come già ricordato, abolì definitivamente in tutto il Regno l'*exequatur* «e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche»<sup>16</sup>.

La sezione introduttiva dell'opera relativa allo sviluppo diacronico della placitazione rivela due paralleli indirizzi metodologici che segneranno la cifra dello studioso pure nella sua maturità accademica: per un verso, l'attenzione alla comparazione giuridica, per l'altro una precisa predisposizione alla disamina della dimensione storica degli istituti analizzati. Una combinazione che, come vedremo, perdurò nella netta maggioranza degli scritti di Galante nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Così, in una lunga e articolata introduzione che occupa più di un quarto dell'intero volume, Galante ricostruisce minuziosamente la nascita della regalia, riconducendo la sua genesi – con ampi riferimenti bibliografici – all'epoca della dominazione normanna in Inghilterra (XI-XII secolo), allorché Guglielmo I il Conquistatore vietò la pubblicazione delle lettere pontificie senza il suo previo assenso. Si prosegue, poi, passando all'approfondimento del contesto francese in cui il controllo del re sugli atti pontifici si consolidò nel 1475 per opera di Luigi XI e di quello spagnolo, ove, con i *recursos de fuerza*, i monarchi garantirono per secoli un ferreo controllo della Corona sugli atti della Santa Sede. Dopo aver dedicato rapidi cenni anche alla situazione portoghese e olandese, Galante riserva considerazioni di più ampio respiro in relazione all'Austria, in cui il *placet* rappresentò lo specchio fedele della politica ecclesiastica asburgica «informata al principio dell'assolutismo del Governo cui spettava la suprema sorveglianza su tutto»<sup>17</sup>, controllo via via rafforzatosi con Maria Teresa e Giuseppe II. Altrettanto spazio viene dedicato ai principati tedeschi in relazione ai quali si illustra l'affermazione del *placet* prima in Ba-

<sup>16</sup> Art. 16, legge delle Guarentigie pontificie.

<sup>17</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., pp. 11-12.

viera dal XIV secolo per poi diffondersi nel XVII secolo in gran parte tutti gli Stati germanici. Parallelamente, Galante descrive con dovizia di particolari – sempre seguendone gli avvicendamenti storici – l'emersione e il radicamento del diritto di placitazione negli Stati preunitari italiani, con particolare riferimento ai dominati nel meridione d'Italia e al Granducato di Toscana: nel quale, addirittura, la necessità dell'*exequatur* pure «non si arrestava dinnanzi alle materie spirituali, ma questo chiedevasi anche pei brevi di penitenzieria di assoluzione dalla scomunica, per la pubblicazione delle indulgenze e dei giubilei»<sup>18</sup>. Largo spazio è riservato anche alla legislazione della Repubblica veneziana che, tradizionalmente, vantava una lunga storia d'opposizione nei confronti della curia romana, soffermandosi Galante tangenzialmente altresì sulla vicenda legata a Paolo Sarpi<sup>19</sup>.

Dopo una fugace incursione nelle disposizioni regolanti il *placet* nel Ducato di Parma e negli Statuti della città di Genova, l'Autore – com'è intuibile – si focalizza sulla questione del Piemonte sabauda in cui «il Senato torinese, con un decreto del 21 giugno 1719 veniva a dare una grande estensione al diritto di placitazione, stabilendo che le bolle, i brevi, i rescritti od altre provvisioni procedenti da fuori Stato non si potessero eseguire senza che prima fossero state presentate al Senato e ne avessero ottenuta l'approvazione»<sup>20</sup>: disposizioni che rimasero sostanzialmente immutate e riprese nel

---

<sup>18</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 21.

<sup>19</sup> Nel 1606 Paolo Sarpi fu protagonista della risposta della Repubblica di Venezia all'interdetto imposto da papa Paolo V, a seguito di contrasti sull'immunità del clero e la giurisdizione civile. Difendendo con rigore l'autonomia dello Stato dalla Chiesa, Sarpi elaborò una posizione giurisdizionalista che anticipò alcune istanze proprie dell'età moderna. La crisi si risolse solo l'anno seguente, nel 1607, con la revoca dell'interdetto: ciò, tuttavia, – come noto – segnò un momento chiave nei rapporti tra potere spirituale e autorità secolare. Cfr. sul punto gli studi classici di G. CAPASSO, *Fra Paolo Sarpi e l'interdetto di Venezia*, Tipografia della Gazzetta d'Italia, Firenze, 1879; F. SCADUTO, *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia del 1606-1607*, Ademollo, Firenze, 1885.

<sup>20</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 29.

Concordato del 1742 e in quello del 1842 tra Carlo Alberto e Gregorio XVI. Tali precetti vennero poi trasfusi, ad unificazione italiana intervenuta, nel regio decreto n. 1169/1883, in cui si sottoponeva all'*exequatur* qualunque provvisione ecclesiastica proveniente da autorità non residente nel Regno. Una volta dunque fornito l'inquadramento storico-giuridico del diritto di placitazione, Galante si inoltra nello scandaglio della regalia in territorio lombardo, dando prova della sua erudizione storico-giuridica e ricostruendo nel dettaglio la genesi del *placet* a quelle latitudini, intrecciando quindi le sue sorti con l'istituto dell'economato: la trattazione si dipana dalla fase municipale e viscontea (capo I, paragrafo 4-5; capo II, paragrafo 6), passando per il periodo ducale sforzesco (capo II, paragrafo 7) in cui il *placet* veniva «rafforzato e confermato»<sup>21</sup>.

È tuttavia con il dominio francese in territorio lombardo che si risalda definitivamente il *placet* e, soprattutto, a quel frangente si fa risalire l'istituzione dell'economato regio apostolico con il preciso compito di equilibrare i contrapposti interessi dello Stato e della curia pontificia nella collazione dei benefici ecclesiastici. Riporta Galante che l'economato era un ecclesiastico, usualmente un canonico di una chiesa di Giuspatronato regio<sup>22</sup> e, dunque, sottoposto ad entrambi i (spesso contrapposti) *desiderata*, il quale veniva nominato dal pontefice e, insieme, dai regnanti; l'istituto dell'economato regio apostolico rimase sostanzialmente inalterato, al netto di modificazioni secondarie, fino a Giuseppe II e rappresentò lo *specimen* sul quale fu modellato poi, l'economato dei benefici vacanti. Con la dominazione spagnola e, dunque, con la diretta sottoposizione alla Corona angioina, l'applicazione del *placet* fu ferrea e rigorosa, tanto da impedire, nel 1556, l'acquisizione della cattedra vescovile all'arcivescovo Filippo Archinto, nominato dal pontefice ma invisito

---

<sup>21</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 57.

<sup>22</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 70 ss.

al potere civile<sup>23</sup>. Ancor di più, durante il Regno di Filippo II i conflitti con la curia pontificia divennero incandescenti: alla morte di san Carlo Borromeo, il senato milanese aveva incaricato l'economista generale di utilizzare gli agenti della forza armata «per l'apprensione dei beni vacanti dell'Arcivescovato»<sup>24</sup>: di tutta risposta, il pontefice comminò scomuniche ai curiali che avevano abusivamente occupato i beni e la situazione rientrò solo quando il cardinale Federico Borromeo, ricevuto il *placet*, permise il trasferimento dei beni dall'economista generale a quello capitolare, sotto il diretto controllo dell'autorità ecclesiastica. Tale episodio, ricorda Galante, determinò tuttavia un precedente tale per cui si permise, durante la vacanza dell'ufficio ecclesiastico, la diretta gestione del beneficio a esso connesso da parte dell'autorità pubblica.

L'ufficio dell'economato regio, invero, fu retto per lungo tempo dalla consuetudine ed episodi conflittuali come quello ricordato avvennero numerosi, come d'altronde intuibile, o in corrispondenza della vacanza del titolare dell'ufficio o in occasione della nomina pontificia dell'economista, spesso non gradita alla Corona<sup>25</sup>. Solo con il passaggio dei territori del milanese al Piemonte si ebbe un vero e proprio *turning point*. Così come ricordato, l'istituto dell'economato relativo ai benefici vacanti e il *placet regio* necessario all'impossessamento della carica di economista si originò in territorio lombardo ed è ad esso storicamente avvinto; ma, seguendo la ricostruzione logico-giuridica di Galante – e qui sta il fulcro davvero originale e distintivo dell'opera – con l'annessione del lombardo-veneto al Piemonte si estesero in tutto il territorio controllato dai Savoia le provviste relative agli economati, i quali «venivano a modellarsi precisamente su quelli della Lombardia»: perciò, «essendosi le leggi

---

<sup>23</sup> Cfr. D. SANTARELLI, *La nunziatura di Venezia sotto il papato di Paolo IV: la corrispondenza di Filippo Archinto e Antonio Trivulzio (1555-1557)*, Aracne editrice, Roma, 2010.

<sup>24</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 78.

<sup>25</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 80 ss.

piemontesi estese sia pure con diverse modificazioni al Regno d'Italia ne consegue, come abbiamo già accennato, che la genesi delle norme regolanti il diritto di placitazione [...] deve ricercarsi nello svolgersi degli istituti economici del Milanese»<sup>26</sup>. Galante, dunque, prendendo le mosse dalla ricostruzione storica, circoscrive i contorni dell'istituto in maniera chiara ed univoca: la sua vigenza, quindi, pur dopo l'unificazione italiana rimase intatta proprio in forza di tale 'vincolo ordinamentale' non intaccato dalle Guarentigie.

Sotto il dominio austriaco, a seguito del trattato di Utrecht (1713) e di Restadt (1714), si istituì la giunta economica con dispaccio imperiale del 30 novembre 1765, formata dall'economista e da due senatori delegati: l'organismo aveva il compito di riferire al governo imperiale le questioni più delicate e urgenti, gestendo – per concessione diretta dell'imperatore – tutte le richieste relative all'opposizione del *placet regio*: la giunta era competente pertanto nelle questioni afferenti «la custodia dei benefici vacanti, la concessione del *placet* e dell'*exequatur*, la proposizione delle terne per i benefici di giuspatronato regio»<sup>27</sup>. Il principio ispiratore dell'organo collegiale, sostanzialmente *longa manus* del potere civile, riporta Galante, era quello per cui tutto ciò «che d'istituzione divina, non è di privata competenza del sacerdozio, appartiene alla suprema potestà legislativa ed esecutrice del principato»<sup>28</sup>: tale indicazione è tuttora di estrema utilità nell'analisi retrospettiva di un segmento centrale della politica ecclesiastica asburgica, poiché conferma la tendenza fortemente giurisdizionalista di Maria Teresa d'Austria, la quale assumerà connotati ancor più marcati con l'imperatore Giuseppe II. Come noto, infatti, proprio con il giuseppinismo si toccarono punte di invasione negli affari interni dell'istituzione ecclesiastica mai raggiunte prima, arrivandosi perfino a regolare materie prettamen-

---

<sup>26</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 100.

<sup>27</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 78.

<sup>28</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 109.

te culturali e liturgiche<sup>29</sup>: quanto al *placet regio*, tutte le provviste e le collazioni di qualsiasi beneficio ecclesiastico dovevano essere sottoposte al controllo imperiale.

L'ultima parte della trattazione (Capo IV, paragrafo 11) è dedicata alla fine della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto e al successivo passaggio alla Repubblica Cisalpina: nonostante i profondi cambiamenti politico-istituzionali, la normativa in materia ecclesiastica non subì un ridimensionamento significativo, al contrario essa fu ulteriormente rafforzata in chiave giurisdizionalista. Anche dopo la Restaurazione, con il ritorno degli austriaci, tale indirizzo si mantenne pressoché invariato fino al 1855, quando, con l'abolizione del *placet*, la Chiesa tornò a occupare una posizione centrale nella politica ecclesiastica asburgica. Tuttavia, «annessa la Lombardia al Regno d'Italia, il Ministro di grazia e giustizia con circolare [...], dimostrava come esso [il Concordato austriaco del 1855] avesse perduto ogni efficacia»<sup>30</sup>, e con la legge n. 4381/1860 il Concordato austriaco e le Patenti imperiali esecutive cessarono così definitivamente di avere ogni vigenza in forza dell'annessione<sup>31</sup>: in altri termini, con il passaggio della Lombardia al Regno d'Italia – come logico – decadeva il Concordato austriaco in quei territori, ormai definitivamente transitati sotto la Corona sabauda.

Come detto, la legge delle Guarentigie pontificie sanciva in via unilaterale l'abrogazione definitiva del *placet regio* e dell'*exequatur*: l'unico ambito in cui invece il diritto di placitazione continuava a persistere, per espressa disposizione, era la materia beneficiale. Più propriamente rimanevano soggetti ai controlli statali «la destinazio-

---

<sup>29</sup> Sulla politica ecclesiastica di Giuseppe II e sulla sua impronta profondamente giurisdizionalista cfr. R. ROMANO, *Studi su Giuseppe II e il 'Giuseppinismo'*, in *Rivista Storica Italiana*, 1959, pp. 110-127; E. WANGERMAN, *Giuseppinismo e Aufklärung cattolica nell'ambito delle riforme*, in *Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento*, a cura di N. RAPONI, Accademia Roveretana degli Agiati, Rovereto, 1984, pp. 759-770.

<sup>30</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 122.

<sup>31</sup> Sul punto si veda ampiamente A. ZANOTTI, *Il Concordato austriaco del 1855*, Giuffrè, Milano, 1986.

ne dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie»<sup>32</sup>, in attesa di una legge speciale – invero mai varata – che ripensasse compiutamente un’organica sistematizzazione dei benefici ecclesiastici. È proprio, dunque, in forza di questa specifica eccezione che «le leggi e i regolamenti del Regno d’Italia riguardanti gli Economati e in genere i benefici» persistevano nella loro vigenza: a sensi, infatti, del regio decreto n. 4314/1860, si statuiva che «in tutto il Regno l’amministrazione dei benefici vacanti sarebbe stata tenuta da economi regi, e che i frutti, detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito, sarebbero stati applicati a migliorare le condizioni dei sacerdoti poveri, alle spese di culto e di restauro delle chiese, e ad altri usi di carità»<sup>33</sup>. Nella vacanza di un’apposita legge, pur auspicata dall’art. 18 delle Guarentigie, l’istituto dell’economato si mantenne sostanzialmente inalterato, fatte salve alcune modificazioni intervenute con il regolamento n. 64/1899 poi rifluito nel regolamento n. 978/1918<sup>34</sup>, fino alla stipula del Concordato lateranense, in cui lo Stato rinunciava definitivamente alla gestione delle rendite dei benefici vacanti, demandando la disciplina di tale materia alla competenza esclusiva dell’autorità ecclesiastica.

Partendo dunque da un’analisi eminentemente storica degli istituti affrontati, Galante, attraverso la sua prima opera monografica, pone in luce una significativa ‘fenditura’ del diritto di placitazione in un peculiarissimo ambito, ossia quello relativo alla collazione dei benefici ecclesiastici: dimostrando invero non solo una profonda conoscenza dello stato dell’arte ma pure una piena padronanza nella

---

<sup>32</sup> A. GALANTE, *Il diritto di placitazione e l’economato dei benefici vacanti in Lombardia*, cit., p. 122.

<sup>33</sup> A.C. JEMOLO, voce *Economato dei benefici vacanti*, in *Enciclopedia italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1932, consultabile al seguente indirizzo web: [https://www.treccani.it/enciclopedia/economato-dei-benefici-vacanti\\_%28Enciclopedia Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/economato-dei-benefici-vacanti_%28Enciclopedia Italiana%29/).

<sup>34</sup> A.C. JEMOLO, voce *Economato dei benefici vacanti*, in *Enciclopedia italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1932, consultabile al seguente indirizzo web: [https://www.treccani.it/enciclopedia/economato-dei-benefici-vacanti\\_%28Enciclopedia Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/economato-dei-benefici-vacanti_%28Enciclopedia Italiana%29/).

sistematizzazione della documentazione archivistica. La lettura del volume, infatti, colpisce ancora oggi per una duplice motivazione. Anzitutto, la conoscenza completa e ragionata della letteratura, anche straniera, coniugata con l'opportuna giustapposizione delle fonti rivela una spiccata propensione dell'Autore a una ricerca scientifica metodologicamente rigorosa che poggia su solide basi storiche: come si ricava dall'ampia introduzione in cui emerge uno sguardo penetrante che si nutre criticamente dell'utilizzo di plurime e variegate fonti archivistiche.

Nella sua opera prima il giovane studioso dimostra dinanzi alla comunità scientifica anzitutto il suo sapersi muovere con disinvoltura nei meandri di una disciplina in movimento: ma Galante, invero, si spinge oltre, indagando gli istituti non solo nel loro sviluppo diacronico, ma pure attraverso un complesso e articolato lavoro di microcomparazione, ancora non scontato all'epoca, nei vari ordinamenti giuridici europei.

In secondo luogo, l'attenzione e la cura di Galante nello studio archivistico sono notevoli: l'utilizzo scrupoloso delle fonti emerge chiaramente dalla documentazione compulsata dall'Autore nell'Archivio di Stato di Milano, nelle biblioteche Ambrosiana e Braidense. Tale dato è rilevato anche dai contemporanei: in una recensione al lavoro di Galante apparsa sull'*Archivio giuridico*, Giovanni (Nino) Tamassia – futuro ordinario di Storia del diritto italiano a Parma e Senatore del Regno – evidenzia che la monografia è frutto di ricerche «accurate e pazienti, condotte con ottimo metodo e ampia conoscenza delle fonti e della letteratura», apprezzando lo sforzo dell'Autore di «mettere insieme e ordinare materiali dispersi e quasi celati nelle filze degli Archivi, o negli *in-folio* delle biblioteche»<sup>35</sup>.

La scelta, seppur non dichiarata esplicitamente, di affrontare il *placet* regio e l'istituto dell'economato dei benefici vacanti in Lombardia suggerisce, come già più volte ricordato, non solo un'inclinazione dell'Autore all'analisi storico-giuridica che si manterrà sal-

---

<sup>35</sup> G. TAMASSIA, recensione a *Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia*, in *Archivio giuridico*, 1895, pp. 378-379.

da per tutta la sua carriera ma dimostra, altresì, un acume giuridico non comune: infatti non si può fare a meno di notare come, nello scandaglio di un istituto giuridico quale era il diritto di placitazione – tutto sommato residuale in Italia anche in virtù del plurisecolare dominio temporale del pontefice in cui tale congegno normativo non poteva logicamente immaginarsi – letto in rapporto con l'economato, trasparisse in controluce l'atavico conflitto tra il potere civile e quello religioso, nel quale le rivendicazioni dell'una e dell'altra parte si cercavano di comporre attraverso progressivi correttivi in grado di ponderare equilibri spesso precari. Detto altrimenti, proprio sulle regalie si consumava e si manifestava «la riaffermazione vigorosa della distinzione tra spirituale e temporale»<sup>36</sup>. Non è una coincidenza che con la legge delle Guarentigie lo Stato abrogò il *placet regio*: tale dismissione, tuttavia, si potrebbe dire, è assicurata – con una curiosa inversione dei termini – più nella sostanza che nella forma. Si ritaglia cioè un ambito, ossia la materia beneficiale, in cui la regola generale prevista all'art. 16 delle Guarentigie continuava ad assicurare allo Stato la salvaguardia del principio generale sotteso al *placet*: lasciando trapelare, in verità, la latente volontà del potere pubblico di proseguire nell'attività di controllo e indirizzo relativamente a questione afferenti alla Chiesa, quasi, cioè, si volesse mantenere uno spazio liminale – di esclusiva competenza dello Stato – in cui l'autorità pubblica poteva (ancora) liberamente interferire sulle prerogative proprie dell'autorità ecclesiastica. Il rifiuto pieno e definitivo delle Guarentigie da parte della Chiesa rivela con chiarezza il senso profondo di quella presa di posizione: l'autorità ecclesiastica, rifiutandosi ormai da tempo di riconoscere legittimità a quella statale, aveva perso ogni possibilità di collaborazione con essa. Pur nel venir meno del dominio temporale, infatti, la Chiesa si raccoglieva su sé stessa nel disperato tentativo di ritrovare un ordine perduto, una concordia – si definiva così in altri tempi – tra trono e altare. Ancora una volta, così come accadde nel corso del Set-

---

<sup>36</sup> A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e Jus Publicum Ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 131.

tecento, lo *ius regaliae* e il tema dei benefici vacanti si rivelavano un terreno di scontro con il potere secolare e tale conflitto annunciava un nuovo tempo al quale la gerarchia ecclesiastica si sarebbe dovuta adeguare. Come nell'epoca delle monarchie assolute, anche la Chiesa di fine Ottocento, ormai privata della sua dimensione temporale non rinunciava a ricercare il simulacro di quel dominio per provare a «difendere ciò che restava – ed erano ormai diroccate rovine – dell'antico edificio della società cristiana»<sup>37</sup>.

### 3. *Il Galante dogmatico*: Il beneficio ecclesiastico

L'interesse di Galante per la materia beneficiale emerge in maniera ancor più vigorosa a distanza di meno di un anno dalla pubblicazione della prima monografia edita nel dicembre del 1884: con *Il beneficio ecclesiastico*<sup>38</sup>, pubblicato per i tipi della Vallauri nel 1885, egli dimostra la progressiva acquisizione di una maturità che consente di restituire alla comunità accademica «un lavoro [...] molto ben fatto, condotto con cura e diligenza, che non si poteva maggiore», e in effetti, «egli ha usufruito d'un'immensa bibliografia [...] controllando con competenza le varie opinioni messe avanti dagli scrittori»<sup>39</sup>.

L'indirizzo di questo secondo lavoro si colloca esattamente nelle medesime coordinate dello studio sul diritto di placitazione: un'opera dal taglio prettamente storico-giuridico con peculiare attenzione tanto al raffronto con le legislazioni beneficali vigenti negli Stati italiani preunitari quanto alla comparazione con i sistemi giuridici degli altri ordinamenti europei. L'incedere della trattazione, dunque, muove da presupposti simili a quelli della sua opera prima: ov-

---

<sup>37</sup> A. ZANOTTI, *Cultura giuridica del Seicento e Jus Publicum Ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, cit., p. 139.

<sup>38</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, Vallauri, Milano, 1895.

<sup>39</sup> D. SCHIAPPOLI, recensione a A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, in *Archivio giuridico*, 1896, p. 175.

vero con questo secondo elaborato si «mira ad esporre gli ultimi risultati dell'indagine scientifica sulla materia beneficiaria»<sup>40</sup>.

Ciò che maggiormente colpisce risulta essere la provenienza dello studio in questione, ossia la sua natura di voce enciclopedica: e ciò che impressiona ancora di più è che Galante fu chiamato a curare tale voce per l'*Enciclopedia giuridica italiana*<sup>41</sup> a soli 24 anni e con all'attivo sostanzialmente solo lo studio relativo al diritto di placitazione di cui si è già trattato. Prima di addentrarsi nelle linee di fondo dell'opera giova rammentare, seppur in maniera necessariamente rapsodica, cosa rappresentò sul finire dell'Ottocento la poderosa opera enciclopedica, diretta da Pasquale Stanislao Mancini<sup>42</sup>. L'*Enciclopedia giuridica italiana*, in effetti, rispondeva ad una duplice esigenza: per un verso, «ricollocare il diritto nella cultura postunitaria, come momento significativo ed anzi essenziale di essa», e per l'altro, fu pensata con l'intento «di raccogliere e riordinare i risultati delle conoscenze, per sostenere e superare vittoriosamente il paragone con la scienza europea, e simile in questo ad altre imprese editoriali dello stesso periodo, l'Enciclopedia consente di seguire la trama delle intersezioni disciplinari, la trasposizione e la comunicazione di concetti e linguaggi, il rapporto tra convinzioni diffuse e speculazioni teoriche ardite, infine gli scopi concreti o le arrischiate ambizioni che la scienza giuridica perseguiva nel tentar di fornire un'immagine complessiva di se stessa»<sup>43</sup>. Solo per restituire un minuscolo spaccato di memoria storico-giuridica del nostro Paese, ba-

---

<sup>40</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., p. 1.

<sup>41</sup> Cfr. *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. MAZZACANE, P. SCHIERA, il Mulino, Bologna, 1990.

<sup>42</sup> Nella dottrina ecclesiasticistica, si veda M. TEDESCHI, *Pasquale Stanislao Mancini dal separatismo al giurisdizionalismo*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, a cura di O. ZECCHINO, Guida, Napoli, 1991, p. 695 ss. Sempre sulla figura di Mancini, C. VANO, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, cit., pp. 13-66.

<sup>43</sup> A. MAZZACANE, *Tendenza attuali della storiografia giuridica sull'età moderna e contemporanea*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, cit., pp. 21-22.

sti ricordare che contribuirono alla stesura della monumentale opera, studiosi illustri del calibro di Eugenio Pessina e di Enrico Florian. Il fatto che Galante fosse ricompreso in questa cerchia rivela non solo la sua promettente caratura scientifica, evidentemente già emersa nonostante la giovane età, ma – parallelamente – la sua presenza in circoli intellettuali di primissimo piano manifesta altresì la sua piena appartenenza a un ceto accademico bene individuabile.

Galante in soli cinque capitoli traccia minuziosamente lo sviluppo del beneficio ecclesiastico con particolare riguardo alla situazione italiana, indugiano tuttavia in maniera distesa anche sulla normativa di altri Paesi, tra cui la Francia, gli Stati germanici e l'Impero austro-ungarico, su cui la letteratura già al tempo era vastissima<sup>44</sup>. La complessa disciplina relativa alla materia beneficiale, che invero Galante aveva toccato solo tangenzialmente nella sua prima monografia, viene in questo caso discettata in maniera organica e criticamente commentata attraverso l'utilizzo di abbondanti fonti archivistiche.

La struttura dell'opera rispecchia, come intuibile, le esigenze della sede editoriale in cui fu pubblicata: da una rapida scorsa delle numerosissime voci enciclopediche contenute nell'opera diretta da Mancini, infatti, si evince che analoga risulta l'impostazione di fondo della trattazione dedicata all'istituto giuridico di volta in volta analizzato. A una prima parte dal taglio eminentemente storico, che corrisponde nella sezione curata da Galante al capitolo primo, epigraficamente intitolata *Storia del beneficio*, segue un segmento centrale in cui si illustrano: le principali caratteristiche della materia scandagliata, l'evoluzione della sua disciplina, la qualificazione giuridica e il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno agli snodi applicativi più rilevanti. Alla regolamentazione del beneficio ecclesiastico, Galante consacra i tre capitoli centrali: rispettivamente, *Ripartizione dei benefici* (cap. 2), *Erezione dei benefici* (cap. 3) e *Mutamenti dei benefici* (cap. 4). Ne emerge con chiarezza l'intento di orien-

---

<sup>44</sup> In effetti, l'estesa bibliografia riportata in apertura della trattazione restituisce la vastità e la complessità del tema.

tare l'indagine verso un approfondimento del concetto giuridico di beneficio, per poi analizzarne le modalità di costituzione, le forme di articolazione, le eventuali modificazioni e le cause di estinzione. La trattazione si conclude con una sezione interamente dedicata al *Diritto al beneficio*, in cui l'Autore si sofferma con attenzione sull'elenco puntuale dei diritti e dei doveri dei beneficiati. Da essi, come intuibile, scaturì nel corso del tempo una serie di controversie con lo Stato circa la disciplina applicabile in relazione sia al profilo dei diritti dei titolari del beneficio sia rispetto ai connessi doveri di gestione e mantenimento dello stesso: materia su cui peraltro più volte la Cassazione romana si trovò a pronunciarsi, come Galante ampiamente riporta<sup>45</sup>.

L'impianto della voce enciclopedica redatta dall'Autore, come usualmente avveniva, risulta essere di impronta essenzialmente ricognitiva: diversamente, infatti, dal lavoro sul diritto di placitazione in cui Galante, oltre a dare conto della letteratura e delle fonti, sviluppa un proprio pensiero annotando e commentando i documenti a sostegno delle proprie tesi, in questa seconda trattazione, incentrata sulla materia beneficiale, l'approccio è molto più sistematico e tende, specialmente nelle parti relative al diritto vigente, all'illustrazione dello *status quo* normativo e alla composizione organica di disposizioni spesso discordanti. Insomma, un incedere 'esplicativo' e un linguaggio piano, corredato da poche considerazioni dottrinali: come, d'altronde, la redazione di una voce enciclopedica imponeva. Per questa ragione, dunque, è forse più proficuo tracciare qualche direttrice di fondo dell'opera piuttosto che addentrarsi nell'esposizione esaustiva per capitoli e paragrafi: più proficuo, invece, cercare di individuare qualche chiave interpretativa per calare il contributo all'interno dell'economia del percorso di Galante.

In prima battuta è innegabile che la trattazione risenta dell'influsso della dottrina in lingua tedesca (germanica e austriaca) e francese: il dato è facilmente rilevabile compulsando la bibliografia tematica posta in apertura del contributo. Gran parte delle voci

---

<sup>45</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., p. 118 ss.

citare appartengono ad autori afferenti alle scuole giuridiche d'Oltralpe, con particolare attenzione riservata alla letteratura tedesca. L'ampia e approfondita conoscenza della letteratura tedesca sulla materia beneficiale, risultato dei soggiorni a cavallo del 1894-1895 tra Lipsia e Berlino, consente all'Autore di ricostruire in maniera esaustiva non solo la storia del beneficio ecclesiastico, ma pure gli istituti (abrogati e) vigenti a esso intimamente connessi. Un ulteriore dato interessante affiora incidentalmente in una recensione di Schiappoli pubblicata sull'*Archivio giuridico* nel 1896<sup>46</sup>, dalla quale risulta che Galante svolse studi di perfezionamento anche a Bonn: rilievo che di primo acchito potrebbe sembrare irrilevante, ma che invero fornisce un inedito tassello nella delineazione della progressione accademica di Galante. Non risulta infatti in alcuna fonte storico-archivistica un periodo di studio nella parte ovest dell'Impero tedesco appena unificato, ovvero in quella porzione di Germania tradizionalmente lontana dei centri culturali più vivaci, allora collocati principalmente ad est. Perciò, se così fosse, Galante nel giro di meno di un anno si sarebbe mosso in ben quattro sedi universitarie diverse, Napoli, Berlino, Lipsia e appunto Bonn. Peraltro, gli studi legati alla storia del diritto canonico presso la sede universitaria della città renana germinarono dall'impulso di Ferdinand Walter (1794-1879), che avviò una solida tradizione di studi canonistici: proprio presso l'Università di Bonn, nel 1905, Ulrich Stutz in una sua famosa prolusione proclamò l'autonomia scientifico-didattica della storia del diritto canonico<sup>47</sup>. Non è, pertanto, una circostanza fortuita se Andrea Galante decise di soggiorna-

---

<sup>46</sup> Cfr. D. SCHIAPPOLI, recensione a A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., p. 175.

<sup>47</sup> La prolusione di Stutz è contenuta in: U. STUTZ, *Die Kirchliche Rechtsgeschichte auf der Grundlage des Kirchenrechts*, H. Böhlau Nachfolger, Stuttgart, 1905. Sulla nuova metodica inaugurata dallo studioso svizzero cfr. C. MAGNI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano. 1839-1939*, VI, Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1939, p. 372 ss.; S. KUTTNER, *Problemi metodologici nella storia del diritto canonico*, in *Annali di storia del diritto*, 1957, 1, p. 137 ss. Cfr. anche P. GHERRI, *Teologia del diritto: il nome di una crisi?*, in *Ius canonicum*, 2003, p. 258. Da una prospettiva più ampia si veda anche

re, come riportato da Schiappoli, proprio a Bonn per completare i suoi studi storico-canonistici.

In secondo luogo, dalla lettura dell'opera si desume un interessante raffronto tra i principali approcci metodologici relativi allo studio del diritto ecclesiastico sui quali si è in precedenza indugiato. Ancora nella già ricordata recensione di Domenico Schiappoli per l'*Archivio giuridico* emerge un aspetto particolarmente rilevante. Ciò che colpisce non è tanto la ricostruzione sintetica del contenuto dell'opera, quanto invece la critica, appunto metodologica, che Schiappoli muove a Galante: censure posate e pacate ma che, a ben vedere, rivelano uno sguardo profondamente diverso non solo – e non tanto – sulla materia beneficiale, ma invero sull'intera disciplina. Si disvela, cioè, la diametrica differenza di vedute delle relative scuole di appartenenza da cui traspaiono, in controluce, le divergenti impostazioni dei relativi Maestri. Infatti, Schiappoli imputa a Galante un'analisi troppo superficiale del diritto vigente, attribuendo per converso eccessivo spazio all'esposizione storica dell'istituto e non ponendo così sufficiente attenzione alle norme positive. Sembra quasi affiorare dalla recensione dell'allievo di Scaduto, una latente ma penetrante critica non già all'opera specifica di Galante, quanto piuttosto all'intero impianto metodologico sotteso alla sua trattazione. Non si tratta cioè solo di osservazioni su singoli passaggi del lavoro laddove, per esempio, Schiappoli annota che «le parole *beneficium* ed *officium* ecclesiastico, benché abbiano lo stesso significato, non si debbono considerare come identiche (pag. 85-86): ora quali diversità vi siano non è detto»<sup>48</sup>: sottolineatura, quest'ultima, del tutto pertinente poiché in effetti Galante, pur soffermandosi sull'origine del *beneficium* e dell'*officium* ad esso annesso, non ne traccia esattamente la distinzione. Ben oltre, tale differenza di vedute, in verità, irrompe in maniera più flagrante in un ampio passaggio del giudizio in cui Schiappoli afferma: «Si sarebbe desidera-

---

P. ERDŐ, *La storiografia del diritto canonico medievale all'alba del terzo millennio*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, p. 3 ss.

<sup>48</sup> D. SCHIAPPOLI, recensione a A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., pp. 174-175.

to una maggiore precisione [...] e che si fosse evitato un difetto che [...] domina nel lavoro, quello, cioè, di dare maggiore sviluppo alla parte storica che a quella dommatica del diritto canonico ed all'esposizione del diritto vigente: le disposizioni del nostro diritto sembrano appena accennate e quasi messe lì a guisa di confronto, mentre [...] una parte più importante del lavoro doveva essere dedicata appunto allo sviluppo del sistema beneficiario attualmente in vigore, ed esaminare quali beneficii sono stati conservati, quali soppressi, quali non si possono fondare, quali sono le modalità della fondazione d'un beneficio maggiore o minore, come si estinguono i beneficii, a chi si devolvono o chi si dovrebbero devolvere i beni, in caso di abolizione ecc.»<sup>49</sup>. Una valutazione, come intuibile, non troppo lusinghiera e forse, come si tenterà di dimostrare, un poco troppo severa. È chiaro che non si tratta unicamente di diverse sensibilità e di differenti modi di intendere l'istituto giuridico scandagliato, quanto, piuttosto, di una modalità radicalmente difforme di osservare il fenomeno giuridico nel suo complesso e, in ultima analisi, quindi, di una distinta concezione del diritto e delle sue interazioni con le altre branche del sapere. In altre parole, Galante – fedele allievo di Ruffini – si focalizza sullo sviluppo della materia beneficiale nel suo orizzonte propriamente storico, come la vasta letteratura allegata dimostra ampiamente. Nell'economia dell'intera opera, infatti, praticamente tutte le monografie citate si collocano tra il XVI e il XVIII, solo una è ottocentesca, ovvero lo studio classico di Gagliardi, *Tractatus de benefiis ecclesiasticis* del 1832. Al contrario, Schiappoli, ponendosi in stretta continuità con il pensiero del suo Maestro Scaduto e pur apprezzando le doti scientifiche di Galante, gli imputa una (fin) troppo minuziosa attenzione all'indagine storica: una critica, quest'ultima, fondata e comprensibile nella misura in cui i presupposti da cui partono gli autori sono dichiaratamente divergenti. Per Schiappoli, come d'altronde per Scaduto, il diritto che merita di essere posto sotto la lente del giurista è, anzitutto,

---

<sup>49</sup> D. SCHIAPPOLI, recensione a A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., p. 175.

quello statuale e la ‘traccia storica’ degli istituti è funzionale solo a una sua migliore comprensione. La concezione ‘statualista’ del diritto, pur ampiamente condivisa dalla dottrina ecclesiasticistica del tempo, invero assume connotati divaricati e declinazioni differenti: nello studio del giurista napoletano, *La presunzione del diritto di patronato*<sup>50</sup>, la sezione di sviluppo ‘ricostruttivo’ è sostanzialmente relegata nel primo capitolo; Galante – per converso – pone proprio l’indagine storica come perno della sua intera trattazione.

Da ultimo, è opportuno sottolineare come se è vero che Galante ha sviluppato la sua intera opera prendendo le mosse dall’origine del beneficio ecclesiastico, è altrettanto vero, a dispetto delle censure mossegli, che egli abbia dedicato attenzione sufficiente pure al diritto vigente: svolgendo puntuali considerazioni critiche che, ancora una volta, marcano la sua appartenenza alla scuola ruffiniana. Un esempio paradigmatico potrebbe chiarire il punto. Nel paragrafo dedicato all’erezione dei benefici ecclesiastici<sup>51</sup>, Galante si domanda se sia possibile per lo Stato istituire benefici senza previa intesa con l’autorità ecclesiastica: il quesito, più che un rovello di pura dogmatica, invero rappresentava al tempo una questione di stringente attualità. Segnatamente, con la legge n. 3848/1867 relativa alla liquidazione dell’asse ecclesiastico, si prevedeva l’assoluto divieto di ulteriori riconoscimenti di cappellanie ecclesiastiche o laicali come enti morali<sup>52</sup>: parallelamente, per la dottrina maggioritaria, qualora fosse venuto a mancare il *placet* a un beneficio privato, esso si sarebbe trasformato in una cappellania laicale, determinando così un evidente cortocircuito del sistema. Partendo dunque da questa disposizione, il Nostro affronta – da una prospettiva più ampia – lo spinoso nodo relativo all’erezione di benefici (invero, Galante, utilizza il termine ‘uffici’) da parte di terzi, tra cui appunto lo Stato, indipendentemente dal consenso dell’autorità della Chiesa. L’Autore, con-

---

<sup>50</sup> Cfr. D. SCHIAPPOLI, *La presunzione del diritto di patronato*, Fratelli Bocca, Torino, 1984.

<sup>51</sup> Ci si riferisce segnatamente al Capitolo 3, paragrafo 10, corrispondente alle pagine da 118 a 121.

<sup>52</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit., p. 118 ss.

tra ponendosi alle argomentazioni di Scaduto che riteneva possibile tale eventualità in forza della concezione per cui la Chiesa sarebbe stata riconducibile entro il *genus* di «società privata»<sup>53</sup>, approfondisce, muovendo proprio dal diritto vigente, la contraria tesi per cui il principio informatore dello Stato liberale unitario «è quello della separazione»<sup>54</sup>: e da ciò ricava che «Coll'art. 15 della legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie il governo italiano ha fatto rinuncia del diritto di nomina ai benefici maggiori ispirandosi al principio dell'incompetenza dello Stato per quanto riguarda la costituzione interna della Chiesa», e quindi, «data l'esistenza di questo principio nel nostro diritto vigente, se ne deve dedurre la volontà del legislatore di mantenere estraneo lo Stato alla costituzione ecclesiastica interna»<sup>55</sup>.

Partendo dunque dall'art. 15 delle Guarentigie<sup>56</sup>, in cui si tenta di distillare il principio della separazione tra Chiesa e Stato e i reciproci divieti di ingerenza, Galante – applicando il metodo analogico – argomenta, ponendosi in frontale contrasto con Scaduto, circa l'impossibilità per lo Stato di fondare nuovi benefici ecclesiastici: competenza – quest'ultima – di esclusivo appannaggio della Chiesa. Al proposito, conclude quindi affermando come «si debba riconoscere allo Stato semplicemente il diritto di approvazione delle erezioni beneficarie fatte dall'autorità ecclesiastiche, non già a quello di procedere egli stesso a siffatte istituzioni»<sup>57</sup>: tale indirizzo, peraltro, fu quello adottato da costante giurisprudenza, che opportunamente Galante riporta in chiusura del saggio<sup>58</sup>.

Si potrebbe poi proseguire notando che, qualora si volesse accedere alla tesi scadutiana relativa alla legittimità dell'erezione dei

---

<sup>53</sup> Cfr. F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Fratelli Bocca, Torino, 1984<sup>2</sup>.

<sup>54</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit. p. 120.

<sup>55</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit. p. 121.

<sup>56</sup> Che recitava: «È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori. I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re».

<sup>57</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit. p. 123.

<sup>58</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit. p. 123, nota 1.

benefici da parte del potere civile, occorrerebbe accettare le conseguenze giuridiche che tale opzione necessariamente reca con sé: ovvero la sciarada della nomina dei titolari del beneficio stesso. Non si comprende, infatti, come si potrebbe coordinare – almeno per quanto riguarda i benefici maggiori – la norma delle Guarentigie relativa alla rinuncia sulla nomina del titolare con la contestuale possibilità di erezione del beneficio a esso connesso. In altre parole, per Scaduto, lo Stato avrebbe potuto erigere nuovi benefici: tuttavia, in forza della disposizione appena rammentata, l'ordinamento giuridico italiano non avrebbe avuto alcun diritto nell'individuazione del titolare, ossia «niun diritto potrebbe competere allo Stato circa la nomina o la scelta del titolare e la Santa Sede potrebbe senz'altro rifiutarvisi»<sup>59</sup>. Un'evidente e paradossale contraddizione che Galante lucidamente rileva: e, dunque, proprio la critica di Schiappoli in merito alla poca attenzione rispetto alla normativa vigente, sembra invero nascondere più una petizione di principio legata alla difesa della scuola di appartenenza, piuttosto che un'argomentata censura: Galante, infatti, come appena rilevato, pur aderendo a quella 'matrice' di storico impressagli dal suo Maestro, dimostra di saper condurre ragionamenti logico-giuridici sul diritto vigente pienamente convincenti, anche opponendosi alle tesi di prestigiosi esponenti della dottrina. Peraltro, tale capacità di riflettere in punto di diritto verrà ampiamente dimostrata nel suo lavoro relativo al diritto matrimoniale tedesco, in cui finalmente emerge con nitore di contorni, come a breve si dirà, il Galante 'giurista positivo'.

#### 4. *Il Galante comparatista: Il diritto matrimoniale nel progetto del Codice civile germanico*

«Il codice civile tedesco, sarà, se compiuto, una fra le più grandi opere legislative di questo secolo, e la sua importanza scientifica si estende al di là dei confini della Germania, data l'altezza tradizio-

---

<sup>59</sup> A. GALANTE, *Il beneficio ecclesiastico*, cit. p. 118.

nale che hanno raggiunto gli studi giuridici tedeschi [...] A noi cultori del diritto ecclesiastico parve opportuno uno studio sull'ultimo progetto di codice civile tedesco [...] per lo speciale interesse che le disposizioni circa il matrimonio e specialmente il divorzio, destano in Italia»<sup>60</sup>. Questo il solenne *incipit* de *Il diritto matrimoniale nel progetto del Codice civile germanico*, terzo lavoro di Galante, pubblicato per i tipi della Fratelli Bocca nel 1896. Il titolo conferito all'opera e altresì le parole introduttive dell'Autore segnano fin da subito una marcata discontinuità rispetto alle tematiche sin qui indagate da Galante: dalla materia beneficiale e dalle questioni legate al diritto di placitazione si trasla verso un argomento, ovvero il diritto matrimoniale, che rappresentava certo un tema classico della dottrina ecclesiasticistica, ma che, sul finire dell'Ottocento, non costituiva un argomento di punta per gli studiosi delle relazioni Stato-Chiesa.

Se infatti con la svolta concordataria del 1929 il matrimonio canonico diverrà 'concordatario' inaugurando quasi un filone tipico nella letteratura, ai tempi di Galante – e siamo nel 1896 – l'idea di spendersi sul versante del diritto matrimoniale dalla visuale ecclesiasticistica appare invece un poco eteroclitica<sup>61</sup>. Ancor più anomala risulta la scelta di voler approfondire la questione non già partendo dal diritto nazionale, a cui invero l'Autore opera solo qualche richiamo, quanto piuttosto dal punto di vista di un ordinamento straniero, ovvero quello germanico. A complicare il quadro si aggiunga pure che Galante si sofferma ad analizzare le norme contenute in un susseguirsi di progetti legislativi, i quali, al tempo, erano argomento di ampia e travagliatissima discussione proprio in ragione della difficoltà di giungere all'approdo della codificazione in un contesto giuridico ancora fortemente impregnato dagli orientamenti del-

---

<sup>60</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, Fratelli Bocca, Torino, 1896, p. 5.

<sup>61</sup> Gli studi relativi al diritto matrimoniale non erano infatti, proprio in quel lasso di tempo, argomento d'elezione da parte degli ecclesiasticisti e dei canonisti. Solo per fare un esempio, nel corso di diritto canonico tenuto a Pavia da Ruffini – lo stesso che Galante frequentò – il matrimonio, per ovvie e intuibili ragioni, non era neppure oggetto di trattazione, dacché l'unico matrimonio allora vigente per lo Stato italiano era quello regolato dal Codice civile.

la scuola storica. Detto altrimenti, Galante sceglie consapevolmente di dedicare il suo studio su controverse prospettive *de iure condendo* che si collocavano all'interno di un orizzonte politico-giuridico ormai divenuto propenso alla codificazione, tuttavia contrassegnato da numerose divergenze interne rispetto all'attuazione<sup>62</sup>: infatti, i lavori preparatori sul *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) si avviarono nel 1881 e giunsero a compimento quasi vent'anni dopo, ovvero nel 1900, con il naufragio del primo progetto del 1888 che segnò una forte battuta d'arresto nei lavori della commissione incaricata di redigere il progetto<sup>63</sup>. Solo per fornire un dato di comparazione: il Codice civile del 1865, il primo dell'Italia unita, pur utilizzando come calco il *Code civil* francese del 1804, fu compilato in meno di un lustro: la principale motivazione di tale accelerazione è da ricondursi all'eterogeneità incomprensibile delle legislazioni preunitarie, attesa la quale «i Savoia non pretesero di estendere ai nuovi territori l'ordinamento vigente nel Regno sardo-piemontese, ma procurarono di dare al nuovo Stato un nuovo ordinamento. Sicché in pochi anni i giuristi compirono un'opera straordinaria: elaborarono un nuovo Codice civile e un Codice di commercio (1865)»<sup>64</sup>.

Ci si potrebbe interrogare, dunque, sulla motivazione che portò Galante a occuparsi di un tema che, peraltro, successivamente non approfondì più, neppure quando si addivenne all'effettivo varo del Codice civile tedesco, come si è detto, nel 1900. Probabilmente ciò che spinse l'Autore allo studio del progetto del BGB è da ricavarsi dal convergere di una pluralità di stimoli: al netto di inclinazioni personali, vi sono almeno due motivazioni che invece possono essere ricostruite mettendo a sistema la sua produzione scientifica e le

---

<sup>62</sup> Cfr. H. HATTENHAUER, *Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften*, Vahlen, Monaco, 1973, p. 9 ss.

<sup>63</sup> Cfr. di recente F. KLINCK, *La formazione del BGB e il valore dei materiali preparatori per la sua interpretazione odierna*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 2021, pp. 1-20 e l'ampia bibliografia ivi contenuta.

<sup>64</sup> G. ALPA, *Diritto civile 2. Storia, fonti, codici*, in *Diritto – online*, 2017, consultabile al seguente indirizzo internet [https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-civile-2-storia-fonti-codici\\_\(Diritto-on-line\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-civile-2-storia-fonti-codici_(Diritto-on-line)).

informazioni relative alla sua vita. Ragioni, invero, che rivelano pure gli indirizzi metodologici dell'opera.

Anzitutto, quanto alla scelta di focalizzarsi sull'ordinamento del secondo *Reich*, giova rammentare la predilezione di Galante verso l'universo giuridico tedesco che, come già sottolineato, è netta e documentata: egli più volte ricorda come la dottrina tedesca, e più in generale germanofona, rappresenti il punto di riferimento ineludibile con il quale misurarsi<sup>65</sup>. I suoi periodi di specializzazione nelle più prestigiose Università tedesche (*rectius*, prussiane), seguendo le orme del suo Maestro, dimostrano inequivocabilmente un sodalizio accademico dal quale egli venne sicuramente stimolato: sulla scia, peraltro, di quella tensione dell'Università italiana verso il *gotha* intellettuale tedesco di cui si è dato conto nel primo capitolo<sup>66</sup>. Tensione che si legge pure nella volontà di sentirsi parte di una comunità scientifica più ampia e transnazionale: non può essere una pura casualità che Ruffini e Galante conoscessero il tedesco perfettamente, tanto che il primo – come già ricordato – tradusse il *Lehrbuch* di Friedberg in italiano mentre il secondo scrisse diversi contributi scientifici in tedesco<sup>67</sup>, diventando poi professore dell'Università di Innsbruck, capitale del Tirolo.

Sotto l'angolazione relativa alla scelta del tema affrontato, ovvero il diritto matrimoniale, Galante opera una serie di appunti critici al progetto del BGB che, se letti complessivamente, rivelano le maggiori preoccupazioni dei giuristi tedeschi dell'epoca: segnatamente, impressiona l'acume con cui l'Autore relaziona le norme contenute nel progetto relativo al Codice civile tedesco con quelle vigenti nell'ordinamento italiano, accennando altresì parallelamente agli istituti canonistici. D'altronde, i riferimenti allo *ius Ecclesiae* non potevano essere di certo obliterati, non tanto e non solo perché la formazione giuridica di Galante lo imponeva, quanto soprat-

---

<sup>65</sup> Si rinvia sul punto a A. GALANTE, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Filangieri*, 4, 1897, pp. 1-15.

<sup>66</sup> Cfr. Cap. 1, par. 5.

<sup>67</sup> Cfr., per esempio, A. GALANTE, *Kulturhistorische Bilder aus der Trientiner Konzilszeit*, Wagner'sche Universitaets-Buchhandlung, Innsbruck, 1911.

tutto dacché egli era ben consapevole che il diritto canonico avesse contribuito alla formazione dell'istituto matrimoniale regolato dallo Stato: di più, esso ne costituiva, al fondo, non altro che una sua divaricazione. Alla luce, quindi, di quanto appena rapidamente evidenziato, trova una sua precisa ragione d'essere la volontà dell'Autore di scandagliare la normativa tedesca in tema di matrimonio. Viepiù Galante, dopo una breve introduzione storica, mette a fuoco con ancora più nitore il fulcro centrale del suo lavoro: ovvero l'istituto del divorzio nel Progetto codiciale tedesco del 1896, legandolo allo statuto giuridico dei coniugi.

Quanto allo *status* dei protagonisti della vita matrimoniale, Galante segnala la prima novità del *draft* del 1896, specie in relazione alla posizione giuridica della moglie: in effetti, «Il progetto ha compiuto un'ardita innovazione, escludendo completamente l'istituto dell'autorizzazione maritale. La moglie come tale non è limitata nella sua capacità giuridica»<sup>68</sup>. Tale rivoluzione, evidenzia Galante, si pone in diametrica e profonda discontinuità con la tradizione giuridica tedesca sino ad allora fermamente ancorata all'istituto del *mundium* maritale<sup>69</sup>. Per inciso si rilevi che Galante non può fare a meno di notare come il matrimonio, lungi dall'essere considerato *con-*

---

<sup>68</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 44.

<sup>69</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 43 ss. Il *mundium maritale* si configurava come un istituto giuridico del diritto germanico medievale, particolarmente diffuso nei regni franchi e longobardi, che riguardava la tutela esercitata dal marito sulla moglie. Il termine *mundium* (o *mundeburdium*) indicava la potestà giuridica che un uomo esercitava su una donna, tipicamente il padre sulla figlia o il marito sulla moglie. Nel caso del *mundium* maritale, questa tutela passava dal padre o da un altro parente maschio al marito al momento del matrimonio. In argomento, di recente si vedano i contributi contenuti in *Negotiations of Gender and Property through Legal Regimes (14th-19th Century)*, a cura di M. LANZINGER, S. CLEMENTI, Brill, Londra, 2020. Da una prospettiva più ampia si vedano E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno, Roma, 2014, p. 90 ss.; A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2016. Sui regni franco-longobardi ivi menzionati cfr. anche G. BONI, I. SAMORÈ, *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Morcelliana, Brescia, 2023, p. 183 ss.

*sortium omnis vitae*, sia incentrato sui diritti e doveri di singoli, ovvero il marito e la moglie, senza conferire troppa importanza al matrimonio *in facto esse*, ossia il *ménage* familiare<sup>70</sup>. Ad ogni modo, il retaggio patriarcale dell'istituto matrimoniale, come d'altronde naturale considerate le coordinate temporali, si percepisce chiaramente: se infatti è vero che viene eliminato ogni riferimento al *mundium* del marito, è altrettanto vero che il paragrafo 1137 espressamente prevede una preminenza dell'uomo, imputandogli la conduzione della famiglia e definendolo capo della stessa<sup>71</sup>. Tuttavia, per Galante, tale disposizione non va applicata «nei casi normali, bensì solamente in caso di diversità gravi di opinioni, per cui occorra col predominio di una delle parti stabilire una risoluzione; né essa va intesa nel senso che sempre debba prevalere l'opinione del marito, e che la moglie debba proprio essere a lui completamente soggetta»<sup>72</sup>. Questo rilievo, che tradiva certamente la centralità della figura del marito, veniva invero stemperato dalla possibilità per la moglie, nell'ipotesi in cui il volere del consorte si fosse trasmutato in assoggettamento, di recidere il vincolo d'obbedienza. Detto altrimenti, qualora si fossero determinati gli estremi dell'abuso d'autorità, alla moglie sarebbe stata concessa la facoltà di emanciparsi dell'arbitrio maritale: magra consolazione, diremmo oggi, ma al tempo tale garanzia fu il frutto di intense lotte politiche nei confronti di coloro che vole-

---

<sup>70</sup> Sulla concezione del matrimonio nella sua prospettiva sociologica, cfr. i contributi contenuti in *Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism, to Civilization*, a cura di L.H. MORGAN, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1964; J. BACHOFEN, *Il matriarcato: ricerca sulla ginocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, Einaudi, Torino, 1988. Nella prospettiva storico-giuridica si rinvia invece a M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Bari-Roma, 2011; ID., *Lineamenti dei poteri paterni nella storia del patriarcato europeo*, Bononia University Press, Bologna, 2017.

<sup>71</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 44 ss.

<sup>72</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 45.

vano espressamente sancito «l'obbligo di obbedienza da parte della moglie, e così meglio difeso il diritto del marito»<sup>73</sup>.

L'impostazione (inevitabilmente) androcentrica del progetto tedesco sul diritto matrimoniale emerge inoltre nell'impossibilità per la moglie di rappresentare il marito in qualunque atto giuridico se non munita di previa procura: Galante, riportando l'opinione di Heinrich Dernburg<sup>74</sup>, illustre giurista tedesco del tempo con cui sembra concordare, sottolinea «i gravi inconvenienti che ne possono derivare soprattutto nel ceto dei piccoli commercianti»<sup>75</sup>, mettendo in luce l'incoerenza di fondo del progetto sui diritti delle donne. Quello che era stato fatto uscire dalla porta, ovvero il *mundium*, rientrava poi dalla finestra attraverso codicilli che assicuravano al marito un'indiscutibile preminenza nel consorzio matrimoniale. Occorre tuttavia sempre procedere con cautela nella lettura degli istituti giuridici di ieri con lo sguardo dell'oggi<sup>76</sup>: del resto, la situazione italiana era certamente ancor meno garantista nei confronti della condizione giuridica della donna che veniva paragonata, nel Codice civile Pisanelli, a quella del minore<sup>77</sup>.

Tale generale impostazione connotata dalla differenziazione di genere si rinviene, anche e soprattutto, in materia divorzile. L'istituto del divorzio, a differenza della legislazione italiana al tempo vigente<sup>78</sup>, era ampiamente accettato nei Paesi germanici: in effetti a far tempo dalla Riforma luterana, il vincolo matrimoniale – non considerato un sacramento – era divenuto dissolubile e, conseguentemente, la pos-

---

<sup>73</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 45.

<sup>74</sup> Cfr. segnatamente E. DERNBURG, *Die persönliche Rechtstellung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch*, Ferdinand Keip, Francoforte, 1896, p. 22 ss.

<sup>75</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 46.

<sup>76</sup> Sul punto, ovviamente, non si può fare meno di rimandare a B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, Laterza, Bari-Roma, 1938.

<sup>77</sup> Più in generale si vedano i contributi raccolti da S. BARTOLONI, *Cittadinanze incompilate: la parabola dell'autorizzazione maritale*, Viella, Roma, 2021.

<sup>78</sup> L'art. 148 del Codice civile del 1865 recitava: «Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale».

sibilità dello scioglimento del rapporto fu sempre pacificamente ammessa<sup>79</sup>. Fu dunque una scelta naturale trasfondere nel progetto del 1896 la divorziabilità del matrimonio che era già da tempo praticata a quelle latitudini. Sorprendentemente, tuttavia, il divorzio consensuale non veniva ammesso nel progetto per salvaguardare la stabilità del vincolo<sup>80</sup>: lo snodo della consensualità, che peraltro era previsto come causa di scioglimento negli Stati germanici prima dell'unificazione (segnatamente in Prussia, in Norimberga, nello Stato del Gotha e nel diritto del Baden), viene problematizzato, dacché il rischio paventato dalla classe politica era quello di far lievitare il numero dei divorzi, con il pericolo di incrinare la stabilità sociale<sup>81</sup>. In altre parole, nella commissione incaricata di redigere la bozza del codice civile tedesco, prevalse l'opinione per cui il matrimonio sarebbe stato divorziabile solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di un processo che avesse acclarato l'individuazione delle cause tipizzate, tra cui appunto non appariva il mutuo consenso. Nella casistica che giustificava lo scioglimento del legame si possono ricordare l'alienazione mentale inguaribile, la condanna definitiva di uno dei coniugi per i reati di bigamia o per i cosiddetti reati contro la natura (omosessualità, ecc.), le insidie della vita, l'abbandono definitivo e l'adulterio: ovvero le cosiddette cause assolute, «in base alle quali viene concesso un diritto incondizionato a chiedere il divorzio»<sup>82</sup>.

Per quanto attiene in particolare all'adulterio, pur non operando una formale distinzione rispetto al soggetto adultero, traspare indistintamente una diversità di conseguenze se la commissione del fatto fosse stata imputata all'uomo o alla donna. E se quindi per un verso si escludeva dal progetto la cosiddetta compensazione adulterina per la quale non era permesso il divorzio qualora il richiedente fosse a sua

---

<sup>79</sup> Cfr. di recente, A. TOMER, *Il matrimonio nel cristianesimo ortodosso, protestante e anglicano*, in *Matrimonio e famiglia tra diritti religiosi e diritti secolari*, a cura di G. BONI, A. ZANOTTI, Zanichelli, Bologna, 2024, pp. 113-139, spec. p. 125 ss.

<sup>80</sup> Cfr. E. FRIEDBERG, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, cit., p. 451.

<sup>81</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., pp. 48-49.

<sup>82</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 51.

volta un coniuge adulterino e si eliminava il tentativo di adulterio come motivo di scioglimento richiedendosi l'*unitas carnis*, per altro verso – sottolinea Galante – nel progetto traspare «una diversa gravità dell'adulterio nell'uomo e nella donna, e le più gravi conseguenze che presentano in quest'ultimo caso per riguardo alla filiazione»<sup>83</sup>.

Ulteriormente, tale differenziazione di genere si rinviene pure nell'ipotesi di scioglimento per abbandono doloso che prescriveva, affinché si determinasse la liberazione dal vincolo coniugale, una procedura aggravata: prima di attivare le pratiche relative allo scioglimento del matrimonio, infatti, il coniuge colpevole doveva essere stato condannato con sentenza passata in giudicato a ristabilire la vita coniugale, generando così un considerevole ritardo e complicando la procedura. Ciò, rileva Galante, «specialmente, nella classi meno abbienti, [poteva] portare gravi danni; e la donna ne è particolarmente danneggiata, per la disposizione del paragrafo 1296, che le vieta di passare a nuove nozze prima che sia decorso un anno dallo scioglimento del primo matrimonio»<sup>84</sup>: benché tale disposizione, intuitivamente, fosse considerata necessaria per garantire la certezza nei rapporti di filiazione, rendendo così sicuri i vincoli basati sulla parentela (e non sul rapporto giuridico esaurito relativo al matrimonio).

Da ultimo, appare alquanto inusuale l'apertura di Galante verso il diritto estero: non si tratta infatti solo di un lavoro di comparazione giuridica, che comunque al tempo era piuttosto raro, ma più propriamente di uno studio verticale rispetto alla disciplina del matrimonio civile in un ordinamento che, evidentemente, Galante conosceva molto bene. Un sistema giuridico, quello tedesco post-unificazione, in pieno fermento, a cui il nostro protagonista guardava con ammirazione, osservandone passaggi e transizioni: egli sembrava ben consapevole dell'evidenza che le sorti dell'intero Continente all'imbrunire dell'Ottocento si giocassero nel neonato *Reich*, pure sotto il profilo della scienza giuridica. Tale intuizione si è rivelata

---

<sup>83</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 53.

<sup>84</sup> A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit., p. 55.

esatta, e, ancor di più, la regolamentazione relativa alla materia matrimoniale diventava un argomento cruciale per la dottrina ecclesiasticistica. In effetti, almeno nel nostro Paese, lungo la faglia creata tra l'ordinamento della Chiesa e quello dello Stato in epoca liberale, proprio la disciplina del matrimonio sarà uno dei gangli cruciali che fungeranno da ponte di comunicazione durante la Conciliazione. Un punto di vista dunque privilegiato, quello della dottrina ecclesiasticistica, che proprio quella faglia contribuirà a colmare. Galante, più di quarant'anni prima, pareva aver già subodorato che le questioni giuridiche connesse al matrimonio si ponessero esattamente a mezza via tra lo Stato e la Chiesa, e, dunque, in uno spazio liminale destinato a generare conflittualità ma, pure, a comporre inediti equilibri<sup>85</sup>.

5. *Un unicum nel panorama dell'ecclesiasticistica italiana dell'epoca: il filone di studi sull'universo intellettuale britannico*

Se lo studio riguardo il matrimonio nel progetto del Codice civile tedesco si posiziona all'interno di un'evidente predilezione di Galante per il mondo germanico, il quale, appena unificatosi sotto l'egida di Guglielmo I nel secondo *Reich*, rappresentava un faro di primissimo piano nel panorama europeo sul finire dell'Ottocento, è più complesso ricostruire le motivazioni delle sue indagini relative all'universo anglosassone.

Nella produzione scientifica del Nostro si coagula infatti gradualmente uno spiccato interesse per l'ordinamento giuridico inglese. Esso assume le forme di un vero e proprio approfondimento che spazia dalla teologia anglicana alla politica ecclesiastica, passando per la filosofia del diritto: tali inclinazioni, peraltro, sembrano discostarsi – almeno apparentemente – dalle sue usuali linee di ricerca. Infatti, gli studi sulla proprietà ecclesiastica di stampo emi-

---

<sup>85</sup> Cfr. S. FERRARI, A. ZANOTTI, *Famiglia e diritto di famiglia nel conflitto tra Stato e Chiesa*, in *Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 431 ss.

nentemente storico-giuridico e il contributo, dal taglio più pratico, sul diritto matrimoniale nel progetto del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) gli valsero la libera docenza presso l'ateneo pavese<sup>86</sup>; ma nel 1887 avveniva il punto di svolta nella carriera accademica di Galante con la sua chiamata all'Università di Innsbruck. Su tale passaggio di centrale rilevanza nella sua progressione ci si occuperà specificatamente nel terzo capitolo: a questo punto della trattazione, invece, occorre focalizzare l'attenzione su questo segmento dei suoi scritti del tutto singolari e, per certi versi, di difficile decifrazione rispetto ai consolidati filoni di ricerca di un professore universitario di diritto canonico ed ecclesiastico a cavallo tra Ottocento e Novecento.

La scelta di approfondire le trattazioni dedicate al diritto inglese ci pare possa rispondere essenzialmente a due ragioni, tra loro intimamente compenstrate. In primo luogo, con i contributi rammentati Galante inaugura un indirizzo che, al tempo, era del tutto sconosciuto alla letteratura ecclesiasticistica – e comunque poco frequentato dalla scienza giuridica in generale –, setacciando l'acuto pensiero politico-filosofico in tema di relazioni tra Stato e Chiesa insediatosi nella cultura inglese tra il XVI e il XVIII secolo, il quale tuttavia era penetrato con minor intensità alle nostre latitudini. Solo infatti durante l'epoca vittoriana, corrispondente in buona parte alla cosiddetta *Belle Époque* europea, le grandi Università anglosassoni cominciarono a strutturarsi come centri culturali in grado di attirare gli intellettuali del Continente: il modello adottato, tuttavia, fu ancora una volta quello tedesco che, anche in Gran Bretagna, veniva guardato come archetipo di efficienza e funzionalità<sup>87</sup>. La decisione di Galante, dunque, di osservare da vicino quel peculiare cosmo d'oltremarica non solo racconta di una sua propensione del tutto particolare, ma rivela la volontà di aprirsi a un universo, come quello inglese, tradizionalmente chiuso – anche sotto il profilo geografico – rispetto agli stravolgimenti politico-istituzio-

---

<sup>86</sup> Cfr. P. CAMPONESCHI, voce *Andrea Galante*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LI, cit., p. 453.

<sup>87</sup> Cfr. J.P.C. ROACH, *Victorian Universities and the National Intelligentsia*, in *Victorian Studies*, 1959, 2, pp. 131-150.

nali che nel frattempo intervenivano nell'Europa continentale. Attraverso le sue opere sul pensiero filosofico di Richard Hooker<sup>88</sup> e sulla carriera istituzionale di William Ewart Gladstone<sup>89</sup> – e, successivamente, sulla storia del beneficio ecclesiastico in Inghilterra e sull'istituto del giuramento dei re inglesi durante la cerimonia di intronizzazione – Galante apriva un varco, tentando di individuare collegamenti con l'intelligenza di un Paese divenuto un Impero: peraltro, come detto, durante l'Ottocento rimasto tutto sommato isolato dai circuiti accademici<sup>90</sup>. Se infatti la Gran Bretagna, uscita vittoriosa dalle guerre napoleoniche, si affermava nel quadrante geopolitico come un Impero in ascesa, in Europa il suo ruolo rimase tutto sommato secondario rispetto alla *grandeur* francese settecentesca e al dominio culturale tedesco ottocentesco. Galante, dunque, recupera due grandi figure inglesi tra il XVI e il XVIII secolo, non

---

<sup>88</sup> La bibliografia sul pensiero di Hooker è sterminata: solo a titolo esemplificativo, si ricordano E.J. BOOTY, *The Spirit of Anglicanism: Hooker in Context*, T&T Clark, Edimburgo, 1982; W.J.T. KIRBY, *Richard Hooker's Doctrine of the Royal Supremacy*, Brill, Leida, 1990; *Richard Hooker and the Construction of Christian Community*, a cura di A.S. MCGRADE, Medieval & Renaissance Texts & Studies, Tempe, 1997; N. ATKINSON, *Richard Hooker and the Authority of Scripture, Tradition and Reason*, Regent College Publishing, Vancouver, 2005; M. BRYDON, *The Evolving Reputation of Richard Hooker: An Examination of Responses, 1600-1714*, Oxford University Press, Oxford, 2006; W.B. LITTLEJOHN, *The Peril and Promise of Christian Liberty: Richard Hooker, the Puritans, and Protestant Political Theology*, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Eerdmans, 2017.

<sup>89</sup> Rispetto invece a Gladstone, si vedano le biografie di D.W. BEBBINGTON, *William Ewart Gladstone: Faith and Politics in Victorian Britain*, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, 1993 ed E. BIAGINI, *Gladstone*, Palgrave Macmillan, Londra, 2000. Sul suo pensiero politico-religioso, invece, cfr. J.P. PARRY, *Democracy and Religion: Gladstone and the Liberal Party, 1867-1875*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986; E. BIAGINI, *Liberty, Retrenchment and Reform: Popular Liberalism in the Age of Gladstone, 1860-1880*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; D.W. BEBBINGTON, *The Mind of Gladstone: Religion, Homer and Politics*, Oxford University Press, Oxford, 2004; *Gladstone and Ireland: Politics, Religion, and Nationality in the Victorian Age*, a cura di D.G. BOYCE, A. O'DAY, Palgrave Macmillan, Londra, 2011; *William Gladstone: New Studies and Perspectives*, a cura di R. QUINAULT, Ashgate, Farnham, 2012.

<sup>90</sup> Cfr. S. SALUSTRI, *Alle origini del sistema universitario italiano: i modelli europei e le esperienze internazionali*, in *History of Education and Children's Literature*, 2022, 2, pp. 35-50.

solo commentandone e attualizzandone il pensiero ma, soprattutto, rendendolo fruibile agli accademici del nostro Paese: non è una casualità come in questi scritti le voci bibliografiche in lingua italiana siano davvero rare, se non del tutto assenti. Erano in effetti tempi, quelli di Galante, in cui la barriera linguistica costituiva il limite più rilevante alla fruizione della cultura *lato sensu* intesa e, segnatamente, alla circolazione della produzione scientifica: detto altrimenti, è proprio Galante che porta a conoscenza dell'ecclesiasticistica italiana, per primo, il pensiero di Hooker – ovvero uno dei teologi (e filosofi) più brillanti dell'epoca edoardiana – e rende accessibile la politica ecclesiastica di Gladstone, ossia uno dei primi ministri più longevi dell'età vittoriana.

Se ciò non bastasse, e qui viene la seconda ragione metodologica, Galante decide di selezionare due figure, rispettivamente Hooker e Gladstone, che risultano essere (apparentemente) incomunicanti non solo tra di loro (il primo, filosofo, visse a metà del Settecento; il secondo, politico, in pieno Ottocento) e con la scienza ecclesiasticistica italiana nascente, ma pure remote – se isolate rispetto alla vita e alla carriera politica di Galante – dalle sue personali linee di ricerca, che fino ad allora non si erano mai interessate né di teologia né di politica ecclesiastica.

Durante il suo periodo di docenza a Innsbruck, infatti, il nostro protagonista, oltre a cimentarsi in scritti minori non solo di taglio giuridico, continuava a prediligere l'analisi storico-giuridica applicata alle (pur diversificate) tematiche di volta in volta affrontate: sono dunque da leggere in questo senso, *Sulla convenienza di una bibliografia di tutti i documenti di storia giuridica italiana*, *Diritto ecclesiastico e storia locale*, *Il diritto di patronato e i documenti longobardi*, *Per una raccolta dei registi dei documenti trentini editi*, *Appunti turistici sull'epoca del concilio di Trento* e, soprattutto, *L'exequatur e il placet nell'evoluzione storica del diritto vigente*, *Le lettere di Emanuele Filiberto e di Antonia Maria di Savoia nell'Archivio di Stato di Innsbruck*, nonché *Una raccolta di documenti per la storia della Riforma del diritto matrimoniale in Austria*. Alla luce della rapida rassegna appena effettuata emerge ancora una volta, anche solo inqua-

drando il titolo delle opere elencate, una netta propensione verso la successione storica degli istituti giuridici, viepiù rafforzata in Galante durante il suo magistero Oltralpe.

Verrebbe spontaneo chiedersi perché mai egli abbia deciso di dedicarsi a un indirizzo di ricerca così peculiare, peraltro alquanto prolifico<sup>91</sup> e anzi tra i suoi principali, in un intervallo di tempo in cui la scienza ecclesiasticistica si stava ancora ‘asestando’ e, viepiù, necessitava di tutto lo sforzo della dottrina per costruire un proprio e autonomo statuto epistemologico. Solo a titolo esemplificativo i ‘coetanei’ di Galante in quel periodo si indirizzavano verso tutt’altre linee investigative: Domenico Schiappoli incentrava infatti le sue ricerche sulle grandi categorie giuridiche legate al patronato regio, pubblicando *La presunzione del diritto di patronato* (1894); Mattia Moresco offriva invece alla comunità accademica il volume *La Chiesa nei presupposti della sua evoluzione storico giuridica* del 1906 e, sempre nel medesimo anno, dava alle stampe *La separazione della Chiesa dallo Stato in Francia*, in cui ricostruiva l’origine dell’impianto separatista francese.

Come ricordato, invece, Galante veleggia verso altri lidi, disinteressandosi – almeno all’apparenza – dei grandi temi che nei primi del Novecento affannano la dottrina ecclesiasticistica italiana: una scelta, quella di scandagliare il pensiero giusfilosofico e politico inglese, che di primo acchito potrebbe apparire un puro vezzo di estrofilia, ma che in verità gli consente di ricavare chiavi di lettura suggestive per comprendere i cambiamenti sociali avvenuti nel nostro Paese nella prima decade del secolo scorso. Proprio, pertanto, in ragione di tali peculiarità, desumibili pure in altri scritti non specificamente dedicati a Hooker e a Gladstone, è opportuno soffermar-

---

<sup>91</sup> I contributi specificamente dedicati al mondo anglosassone sono infatti complessivamente sei: in ordine cronologico, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker* del 1908; *Gladstone e la questione del potere temporale* del 1910; *Lo Stato e la Chiesa nella mente e nell’opera di W.E. Gladstone* del 1911; *La nuova forma di giuramento religioso del Re d’Inghilterra* del 1911; *L’efficacia del diritto canonico in Inghilterra* del 1913; *La separazione dello Stato dalla Chiesa del Galles* del 1913.

si un poco più distesamente su questo filone di ricerca che oggi potrebbe suonare familiare ma che allora non lo era affatto.

6. La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker: *un'incursione sul pensiero giusfilosofico inglese*

Procedendo dunque con ordine e seguendo un criterio cronologico, il primo articolo di Galante sul mondo anglosassone stupisce sia per l'argomento affrontato sia per la modalità con cui l'Autore si accosta al tema: un contributo che si avvicina di più alle discettazioni relative alla teologia e alla filosofia, in cui lo 'sfondo' storico del pensiero di Hooker risulta circoscritto solo in una manciata di pagine. Un modo di incidere che si discosta nettamente dalle trattazioni 'classiche' dell'ecclesiasticistica italiana, cui lo stesso Galante si era adeguato, dimostrando però di saper spaziare in ambiti apparentemente lontani dalla *scientia iuris* e dalla storiografia giuridica, restituendo, al contempo, preziose riflessioni di matrice eminentemente ecclesiasticistica.

La scelta, dunque, di voler approfondire il pensiero di Richard Hooker (1554-1600) se rappresenta per un verso un dato di novità, tematico e metodologico, nella produzione scientifica di Galante, dall'altro, la decisione di scandagliare proprio la figura individuata, tra i più influenti teologi e filosofi della Chiesa d'Inghilterra, rivela la sensibilità di un giurista attento non solo alle questioni di stretto diritto ma capace di 'alzare lo sguardo' per cogliere profondità che spesso sfuggono all'occhio degli *iuris prudentes*.

L'opera principale di Hooker, *Laws of Ecclesiastical Polity*, quasi integralmente pubblicata postuma, rappresenta la sintesi tra la teologia anglicana e la filosofia aristotelico-tomista a difesa delle ragioni della Chiesa di Stato e, dunque, in netta contrapposizione con le correnti teologiche tanto puritane quanto cattoliche: non deve infatti dimenticarsi che il pensiero di Hooker si colloca in un momento storico segnato dalla riforma e dalla necessità di tenere insie-

me due spinte apparentemente inconciliabili<sup>92</sup>. Da un lato rafforzare l'autorità della neonata Chiesa anglicana, per l'altro evitare gli eccessi e le esasperazioni che un nuovo regime confessionale, strettamente legato alla Corona, avrebbe potuto causare in un Paese ancora scosso dal 'divorzio' con Roma<sup>93</sup>. È evidente che non è questa la sede per tracciare i capisaldi del pensiero 'hookeriano', neppure in forma abbozzata: ciò che, tuttavia, è qui opportuno evidenziare sono le riflessioni del teologo inglese sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Inghilterra, che contribuirono a fornire le premesse teologiche ed ecclesiologiche della legittimità del sodalizio indissolubile tra la Corona inglese e l'anglicanesimo. Hooker, infatti, difese le ragioni della Chiesa anglicana, che divennero invero ragioni di Stato, tanto dalle correnti puritane che volevano un'istituzione ecclesiastica completamente indipendente dal potere politico, e quindi svincolata dai voleri del sovrano, quanto da quella frangia agguerrita di cattolici che continuavano a riconoscere la supremazia del papato<sup>94</sup>. Secondo Hooker, attraverso la polimerizzazione tra l'elemento spirituale, ovvero l'anglicanesimo, e quello temporale si sarebbe edificata una società pacifica ed equilibrata in cui il governo ecclesiastico sarebbe stato regolato dalla medesima legge che governava la società civile. In questo senso, la Chiesa e lo Stato formavano per Hooker un'unica realtà sottoposta a Dio, che il monarca era chiamato a sovrintendere per diritto divino: in tal senso, egli legittimava l'autorità della regina Elisabetta I sulla Chiesa d'Inghilterra, opponendosi strenuamente all'idea di un (auto)governo ecclesiastico esclusivamente clericale<sup>95</sup>. Il confessionismo che si affermò defi-

---

<sup>92</sup> Cfr. W.J.T. KIRBY, *Richard Hooker's Doctrine of the Royal Supremacy*, cit.

<sup>93</sup> Si vedano in argomento, A.G. DICKENS, *The English Reformation*, Batsford, Londra, 1989; E. DUFFY, *The Stripping of the Altars*, Yale University Press, New Haven-Londra, 1992; D. MACCULLOCH, *Reformation: Europe's House Divided 1490 – 1700*, Penguin, Allen Lane, 2003.

<sup>94</sup> Si veda diffusamente G. PATRIARCHI, *La Riforma anglicana. Storia ed evoluzione della Chiesa d'Inghilterra e della Comunione anglicana*, Claudiana, Torino, 2006.

<sup>95</sup> Cfr. D. MACCULLOCH, *Reformation: Europe's House Divided 1490 – 1700*, cit., p. 280 ss.

nitivamente in Inghilterra nel Seicento è dunque la cornice in cui si inserisce la trattazione di Galante: proprio da tale situazione di sconquasso generalizzato determinato dallo scisma anglicano, il nostro protagonista rilegge il pensiero di Hooker per avanzare, più di due secoli dopo e con riguardo a un ordinamento giuridico – come quello italiano – caratterizzato da un'impronta tutt'altro che vicina al confessionismo, alcune suggestioni in ordine alla relazione tra potere temporale e potere spirituale.

Segnatamente, Galante, prendendo le mosse dalle riflessioni di Hooker, per il quale «essendo i membri della Chiesa d'Inghilterra membri dello Stato e viceversa i componenti dello Stato partecipanti alla Chiesa, vi è identità di persone nell'una e nell'altra istituzione»<sup>96</sup>, sviluppa la sua intuizione intorno alla mancata coincidenza sostanziale tra cittadino e fedele e, per traslato, tra lo Stato, concepito quale moltitudine di cittadini, e la Chiesa quale collettività di fedeli. Nell'interpretare, attraverso le categorie della scienza politica, il rapporto tra l'entità temporale/spirituale e il *civis/fidelis*, il filosofo inglese sosteneva che alla base della relazione di legittimità/appartenenza vi fosse il contratto sociale, ovvero un accordo secondo cui «gli uomini hanno diritto di scegliere prima che sia stabilita la forma di governo e ciò per volere divino»<sup>97</sup>. Ne discendeva, quindi, che «la ragione della dipendenza del sovrano dal popolo non è l'incoronazione, ma il contratto originario, per cui la sovranità è passata dalla moltitudine a uno solo»<sup>98</sup>. Giova per inciso rilevare che tali orientamenti politico-filosofici influenzeranno successivamente il pensiero di John Locke<sup>99</sup>, il quale definiva il teologo

---

<sup>96</sup> A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, in *Festschrift Emil Friedberg*, Verlag von Veit & Comp., Lipsia, 1908, p. 233.

<sup>97</sup> A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, cit., p. 234.

<sup>98</sup> A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, cit., p. 234.

<sup>99</sup> Cfr. P. MUNZ, *The Place of Hooker in the History of Thought*, Routledge, Londra, 1952, si veda spec. l'appendice. In particolare, nel pensiero di Locke risuona qualche eco dalle teorie gesuitiche monarcomache, 'anticipatorie' di una preci-

inglese ‘il saggio Hooker’, e che portò a coronamento le teorizzazioni riguardo il ‘patto’ sociale quale *conditio* dell’origine e della legittimità del potere statale.

Galante, illustrati per sommi capi gli snodi concettuali dipanati negli ultimi tre libri del *Laws of Ecclesiastical Polity* di Hooker, individua il nocciolo duro che, a suo avviso, può rappresentare al contempo la chiave di lettura proposta per decifrare il panorama politico nei primi scorcio del Novecento: infatti egli afferma, mutuando argomentazioni provenienti da Hooker, che «Ciò che stabilisce e fa le leggi è il potere di dominio, perciò la sua supremazia rimane nella persona del re», osservando poi come nessuna legge divina intende proibire «ai re e ai sovrani della terra di avere il potere sovrano nelle materie legislative, sia civile sia ecclesiastiche»<sup>100</sup>. Da tali posizioni invero sembra trasparire tutta la sua appartenenza a quel liberalismo ottocentesco che, archiviata la sua stagione più rigidamente separatista, si stava orientando in Italia verso politiche (moderatamente) giurisdizionaliste. Andrea Galante quindi, per il tramite del pensiero di Hooker, pare muoversi verso approdi che segnano l’irreversibile preminenza dello Stato nei confronti della Chiesa. Egli non si spingerà ad affermare l’incorporazione della Chiesa alla Corona – come accaduto in Inghilterra: d’altronde, la storia del nostro Paese avrebbe reso l’operazione sostanzialmente impossibile e comunque anacronistica –: tuttavia, al netto delle vistose differenze geografiche e temporali tra i due ordinamenti, il Nostro sembra far trapelare una chiara aderenza rispetto a quelle concezioni statocentriche perorate per ragioni completamente differenti da Hooker

---

sa concezione del potere legato ad un’embrionale idea di ‘contratto sociale’ (cfr. sul punto G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del Diritto Canonico moderno. Tomo I: Lo jus publicum ecclesiasticum*, Cedam, Padova, 1987, pp. 137-139, in cui l’Autore sostiene che «le teorie dei monarcomachi hanno una grande importanza nella storia del pensiero politico europeo: perché preludono all’affermazione dei diritti naturali anteriori allo Stato e perché prefigurano la concezione contrattualistica dei secoli successivi», *ivi*, p. 139). Come noto, tali elaborazioni, passando per Locke, giungono al loro apice con Jean-Jacques Rousseau.

<sup>100</sup> A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, cit., p. 241.

nel Seicento<sup>101</sup>. Ciò non deve meravigliare. Egli, pur fedele alla sua impostazione di storico del diritto, rimane comunque figlio del suo tempo: un tempo nel quale l'espansione delle dottrine sulla centralità dello Stato e la sua supremazia su ogni altro corpo sociale si stavano affermando, raggiungendo il loro apice nella prima metà del secolo successivo<sup>102</sup>.

Occorre ovviamente fare le debite distinzioni e rifuggire la tentazione di sovrapporre il pensiero 'integralista' di Hooker, teologo del Seicento che doveva difendere la supremazia dello Stato e la 'consustanzialità' tra esso e la Chiesa anglicana, con quello di Galante, accademico che scrive nel Novecento e che utilizza – inevitabilmente – categorie socio-giuridiche differenti. Se dunque ogni *overlapping* sconta una certa dose di approssimazione, si ricava complessivamente una ricorsività nel contributo di Galante rispetto ai richiami relativi alla supremazia dello Stato nei confronti dell'autorità ecclesiastica che, ad ogni modo, colpiscono. Di certo Galante non auspica né una Chiesa di Stato né forme di rigido confessionismo: ciò, evidentemente, sarebbe risultato del tutto alieno ai suoi posizionamenti politici e scientifici. Ma non può negarsi come la scelta di recuperare il pensiero di Hooker non possa che rispondere a una ragione ben precisa: dalle battute finali del contributo di Galante affiora, infatti, una chiara presa di posizione rispetto alla centralità del dogma statale, mitigato, tuttavia, rispetto all'intransigentismo di Hooker. Egli sembra auspicare il disaccoppiamento della «tradizionale unione strenuamente difesa da Hooker» tra Chiesa e Stato, che ha portato l'istituzione ecclesiastica anglicana – oltre ai benefici connessi all'essere Chiesa di Stato – ad una cristallizzazione istitu-

---

<sup>101</sup> Cfr. A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, cit., pp. 241-244.

<sup>102</sup> Cfr., per tutti, P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano, 1998; ID., *Introduzione al Novecento*, Laterza, Bari-Roma, 2012.

zionale derivante dalla dipendenza dallo «Stato [che] ha reso spesso difficile [ogni] opera di riforma»<sup>103</sup>.

7. Gladstone e la questione del potere temporale: *ovvero, la diffusione di una cultura (non solo) accademica 'nuova'*

A distanza di due anni, Galante ritorna nuovamente ad affacciarsi sul mondo anglosassone: questa volta con un agile articolo sulla figura di William Gladstone, uno tra i più celebri statisti inglesi dell'Ottocento. Prima di entrare nel vivo delle questioni che decide di affrontare in questo contributo, occorre rapidamente porre l'attenzione sulla sede editoriale scelta per la pubblicazione dello scritto, ossia la *Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti*<sup>104</sup>. Tale dato è particolarmente rilevante, poiché la Rivista, già al tempo nota per il suo prestigio, mirava a coniugare in un'unica sede le ultime acquisizioni sia del sapere scientifico sia di quello umanistico: in un'epoca in cui ancora l'interdisciplinarietà era concepita non tanto come reciproca contaminazione quanto piuttosto come un'*universitas* del sapere, composta da varie 'membra' corrispondenti ai diversi settori della scienza<sup>105</sup>. Era un tempo, peraltro, nel quale il ri-

---

<sup>103</sup> A. GALANTE, *La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker*, cit., p. 244.

<sup>104</sup> Sull'importanza che ebbe la Rivista nella formazione dell'identità intellettuale nazionale dall'epoca postrisorgimentale fino ai giorni nostri si veda G. SPADOLINI, *Fra Vieusseux e Ricasoli. Dalla vecchia alla «Nuova Antologia»*, Edizioni della Cassa di risparmio, Firenze, 1982; C. CECCUTI, *Antologia della «Nuova Antologia» (1866-2000). Centotrentacinque anni di impegno culturale e civile*, La Loggia, Firenze, 2000; A. CARRANNANTE, *Centotrenta anni di discussioni sulla scuola: la «Nuova Antologia» (dal 1866 al 1966)*, in *I Problemi della Pedagogia*, 2004, 1-3, pp. 119-176.

<sup>105</sup> Da una prospettiva più generale sul ruolo delle Riviste di settore tra Otto e Novecento, cfr. A. ZANOTTI, *Il significato e il valore di una rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica*, cit., pp. 25-40: in cui l'Autore sottolinea che erano ancora tempi nei quali «le *facultates* intellettive erano indirizzate a comprendere l'*universitas* della conoscenza: un tempo dove un mero principio di organizzazione 'department', desunto pedissequamente da altri modelli burocratici oggi imperanti, non aveva ancora fatto aggio su tutto, costrin-

gore scientifico degli accademici si apriva fecondamente al più vasto ceto intellettuale nazionale, in cui la *sanior pars* del Paese si sentiva unita, pur nella diversità delle opinioni, sul piano strettamente culturale<sup>106</sup>. Sotto la guida di Maggiore Ferraris, direttore della *Nuova Antologia* tra il 1897 e il 1926, Francesco De Sanctis pubblicava i capitoli (allora ancora inediti) della *Storia della letteratura italiana*, Edmondo De Amicis le pagine di *Cuore*, Giuseppe Verga quelle di *Mastro Don Gesualdo*, Gabriele D'Annunzio le *Laudi* e Pirandello *Il fu Mattia Pascal*. Proprio in quel frangente, la prestigiosa Rivista ospitò pure il contributo di Galante sulla politica ecclesiastica dei governi Gladstone: un dato di evidente lustro per tutta la disciplina che un professore di diritto canonico ed ecclesiastico pubblicasse in una sede editoriale destinata ad ospitare il miglior pensiero della classe intellettuale del nostro Paese.

L'articolo di Andrea Galante, diversamente da tutti gli altri suoi scritti, viene dedicato a un contemporaneo: ed è curioso rilevare come il Nostro decida di cimentarsi sulla politica ecclesiastica di Gladstone, il quale, pur rimanendo sostanzialmente estraneo alle vicende politiche del nostro Paese, ebbe per converso un ruolo non secondario nel dibattito relativo alla cosiddetta *Questione romana*. A scanso di equivoci giova premettere che non si ha di certo la presunzione di indagare la politica ecclesiastica dello statista inglese: in questa sede, basti rilevare come i suoi interventi in materia di polizia ecclesiastica rappresentino un aspetto cruciale del suo pensiero politico, caratterizzato da un delicato equilibrio tra il rispetto della tradizione anglicana, la promozione della libertà religiosa e il ricono-

---

gendoci dentro a nomenclature aliene usate originariamente per vigili del fuoco, sceriffi e poliziotti», p. 30.

<sup>106</sup> Si vedano in argomento le opere di *La cultura*, in *Storia d'Italia. Dall'Unità a Oggi*, vol. IV, tom. 2, a cura di A. ASOR ROSA, Einaudi, Torino, 1975, pp. 1099-1311; R. LUPERINI, *Il Novecento. Apparati ideologici ceto intellettuale sistemi formati nella letteratura italiana contemporanea*, vol. I, Loescher, Torino, 1981, pp. 45-85; N. BOBBIO, *Profilo ideologico del Novecento italiano*, Einaudi, Torino, 1986 (I ed. nella *Storia della Letteratura Italiana* diretta da E. CECCHI, N. SAPEGNO, Garzanti, Milano, 1969); E. GARIN, *Gli intellettuali italiani del XX secolo*, Editori Riuniti, Roma, 1996.

scimento della crescente pluralità confessionale dell'Impero britannico<sup>107</sup>. Principale fautore del passaggio dal conservatorismo anglicano al liberalismo religioso che portò al *disestablishment* della Chiesa d'Irlanda<sup>108</sup>, lo snodo che tuttavia interessa Galante è, per ovvie e intuibili ragioni, la questione cattolica e il rapporto con la Santa Sede, con cui il politico inglese intrattenne una relazione complessa. Da primo ministro, pur sostenendo la parità religiosa e l'emancipazione dei cattolici britannici, criticò duramente il potere temporale del Papa e l'ultramontanismo, ovvero la radicata idea che i cattolici dovessero obbedire incondizionatamente al Papa anche nelle questioni politiche. Tale netta posizione emerse chiaramente nel 1874 con la pubblicazione di *Vaticanism: An Answer to Reproofs and Replies*, in cui stigmatizzò il dogma dell'infallibilità papale proclamato nel Concilio Vaticano I che avrebbe potuto mettere a rischio la lealtà dei cittadini cattolici britannici nei confronti dello Stato<sup>109</sup>.

Nel suo studio sulla politica ecclesiastica di Gladstone, Galante decide di non sviluppare una trattazione completa e articolata del suo pensiero: d'altronde; la *Nuova Antologia* non era la sede opportuna per farlo. Infatti, più che un vero e proprio articolo di stampo scientifico, il contributo si struttura come una recensione all'opera di D.C. Lathbury, *Correspondence on Church and Religion of W.E. Gladstone* del 1910: una raccolta di lettere inedite in cui Galante, selezionando dall'epistolario alcuni scritti particolarmente rilevanti sotto il profilo ecclesiasticistico, chiosa il pensiero di Gladstone in ordine al rapporto tra lo Stato e la Chiesa in Italia. Segnatamente, l'Autore si concentra sul gruppo di missive che Gladstone inviò a figure di spicco del suo tempo riguardanti il plurimillenario esercizio del potere temporale del papato che si era sgretolato in meno di

---

<sup>107</sup> Cfr. E. BIAGINI, *Liberty, Retrenchment and Reform: Popular Liberalism in the Age of Gladstone, 1860-1880*, cit.; *Gladstone and Ireland: Politics, Religion, and Nationality in the Victorian Age*, cit.

<sup>108</sup> Si vedano i contributi raccolti nella già citata opera *Gladstone and Ireland: Politics, Religion, and Nationality in the Victorian Age*, cit., *passim*.

<sup>109</sup> Cfr. J.L. ALTHOLZ, J. POWELL, *Gladstone, Lord Ripon, and the Vatican Decrees, 1874*, in *Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies*, 1990, 3, pp. 449-459.

un secolo. In effetti, «il Gladstone era attratto, oltre che per la vivissima simpatia per l'Italia e per la nazione italiana, dalla maestosità del problema della Chiesa di Roma e della posizione del suo Capo supremo, e appunto fra le lettere ora pubblicate sono in particolar modo notevoli per l'Italia quelle che si riferiscono alla questione romana che [...] rivelano l'attitudine del Gladstone, di fronte al potere temporale dei pontefici»<sup>110</sup>.

Invero, Gladstone – a differenza di altri suoi contemporanei (e conterranei) connotati da un'atavica avversione nei confronti della Chiesa cattolica –, pur essendo un anglicano convinto e opponendosi alla protervia del pontefice nel rivendicare l'esercizio di un potere temporale, rimaneva «intimamente convinto della importanza spirituale, morale e politica del Papato»<sup>111</sup>: e se egli censurò il dogma dell'infalibilità pontificia, per le conseguenze che il suo inveramento avrebbe potuto recare sul suolo britannico, non auspicò mai la disgregazione della Chiesa cattolica e la destituzione del suo vertice. Anzi, era persuaso che le Chiese cristiane potessero e dovessero convivere pacificamente e si augurava che «tutte le loro migliori intenzioni siano sviluppate e neutralizzate invece le peggiori»<sup>112</sup>. Galante poi, citando direttamente Gladstone, riporta: «Specialmente devo nutrire questo desiderio per riguardo alla maggiore di esse (la Chiesa cattolica), una di quelle che nei consigli della Provvidenza ha chiaramente la sua speciale missione da compiere [...] e in ogni caso mostrare che io per me desidero ferventemente l'estinzione del potere temporale non per spirito di controversia religiosa»<sup>113</sup>. A ben vedere, dal pensiero di Gladstone, citato testualmente da Galante, sembra trasparire l'orientamento politico comune di entrambi: ovvero un indirizzo fermamente improntato al liberalismo. Ambedue, infatti, supportano la causa dell'abolizione del potere temporale del pontefice, pur non mettendo in discussione l'importanza spirituale

---

<sup>110</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, in *Nuova Antologia*, 16 novembre 1910, p. 1.

<sup>111</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., p. 1.

<sup>112</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., p. 2.

<sup>113</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., pp. 2-3.

del papato. In altre parole, al pontefice doveva essere assicurata l'indipendenza nella sfera prettamente religiosa e nell'esercizio del suo magistero: ma per garantire tale indipendenza, secondo Gladstone, non era affatto necessario assicurargli un dominio temporale.

Tuttavia, il politico inglese, e siamo nel 1866, in una lettera a Henry Edward Manning, allora arcivescovo di Westminster, pare cambiare parzialmente opinione: l'idea, infatti, del completo esaurimento del potere temporale dei pontefici non sembra convincerlo del tutto. Egli propone di costituire invece una delegazione perpetua del potere civile su Roma al Re d'Italia, accettata dal pontefice: il punto di caduta continua ad essere, per Gladstone, quello dell'autonomia e dell'indipendenza «nel libero esercizio del potere spirituale, esente da ogni controllo del potere civile»<sup>114</sup>. Nel 1871, con la promulgazione della legge delle Guarentigie, nello stabilire chiaramente il principio della piena Facoltà del Papa di esercitare il suo magistero, si andò ben oltre l'equilibrio prospettato da Gladstone: e Galante, peraltro, ne ricostruisce molto bene la motivazione di fondo, ovvero evitare di esacerbare conflitti di lealtà che non avrebbero giovato a nessuno<sup>115</sup>.

Vi è un passaggio però nel pensiero dello statista inglese che attira la sua attenzione e che quindi egli opportunamente richiama: ovvero quello relativo alla concezione dell'esercizio del potere temporale da parte dell'autorità religiosa, in particolare della Santa Sede.

E allora, ripercorrendo le parole di Gladstone, allorquando questi afferma che il mutamento – ovvero la perdita – del dominio del Papa avrebbe portato a un aumento «della grande influenza e potenza spirituale della Sede romana», sembra pronosticare tempi più sereni tra lo Stato e la Chiesa, ancora – nel 1910 – di là da venire. Di più, il giorno in cui «questo necessario e benefico mutamento fosse compiuto per mutuo consenso, richiamerebbe il verso del Salmo: *La Grazia e la Verità si sono incontrate. La Giustizia e la Pace si sono bacciate*. Sarebbe come la solenne riconciliazione fra i due regni

---

<sup>114</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., p. 3.

<sup>115</sup> Cfr. A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., p. 4.

della Provvidenza e della Grazia, fra i due sistemi di leggi affini, di cui l'uno governa la struttura della società e l'altro provvede, in parte del Cristianesimo, per la disciplina delle anime»<sup>116</sup>: in altre parole, proprio il reciproco riconoscimento e la piena armonia tra i due ordini, secondo Gladstone, sono funzionali a una corretta e illuminata gestione tanto del potere spirituale quanto di quello temporale.

È rischioso rileggere la storia sapendo a posteriori le risultanze di processi che hanno avuto periodi di gestazione lunghi e travagliati e che rappresentano il risultato di una molteplicità di fattori, anche del tutto contingenti e talvolta fortuiti. Come noto, valutare *ex post* un fatto storico, nella migliore delle ipotesi, si rivela un'operazione semplicistica e riduttiva. Tuttavia, i termini utilizzati, primo fra tutti quello di 'riconciliazione', colpiscono il lettore di oggi: pare quasi che Galante, 'appropriandosi' del pensiero di Gladstone, disveli un futuro ancora lontano ma tuttavia immaginabile e, anzi, possibile. Un orizzonte in cui le due più grandi istituzioni del nostro Paese si sarebbero, appunto, finalmente conciliate, pur rimanendo, ciascuna, nel proprio ordine, sovrana ed indipendente.

Sarebbe interessante poter credere che, già alla fine dell'Ottocento, Gladstone e, nella prima decade del Novecento, Galante, avessero saputo prevedere con tanta chiarezza la futura relazione politico-istituzionale tra Stato e Chiesa nella Penisola, che – come noto – si modificò incisivamente solo nel 1929 con la sottoscrizione dei Patti lateranensi: accordo, quest'ultimo, frutto di contingenze storiche e di una temperie politica su cui storici e giuristi si sono a lungo intrattenuti. Certamente, sulla figura di Gladstone è difficile ricostruire una linea di pensiero unitaria: pur essendo un politico rodato e un esperto dei rapporti Stato-Chiesa del nostro Paese, egli esprime tali riflessioni in lettere private indirizzate a Manning, che considerava più un intimo amico che il punto di riferimento spirituale dei cattolici britannici<sup>117</sup>. È comunque interessante notare che

---

<sup>116</sup> A. GALANTE, *Gladstone e la questione del potere temporale*, cit., p. 4.

<sup>117</sup> Cfr. sul punto L. D'AYALA VALVA, *Il Cardinal Manning e la sua azione sociale*, Davide Giordano Edit., Napoli, 1900.

un politico del suo spessore si interessasse da vicino alla politica ecclesiastica italiana; ed è ancor più notevole il fatto che le suggestioni di Gladstone, sostanzialmente vicine al separatismo con una netta distinzione tra temporale e spirituale, provengano da un devoto anglicano quale egli si professava: come noto, l'ecclesiologia della Chiesa d'Inghilterra – in quanto Chiesa di Stato – non può ontologicamente conoscere alcun grado di separazione tra il potere civile e quello religioso, entrambi impersonificati dal monarca<sup>118</sup>.

Quanto a Galante, invece, è possibile che il recupero delle posizioni di Gladstone in tema di conciliazione rispetto ai movimenti confliggenti tra la Chiesa e lo Stato nel nostro Paese nella prima decade del Novecento mirasse ad anticipare il clima di progressiva distensione tra le due parti: insomma, quella «conciliazione nella indifferenza»<sup>119</sup> di cui parlava Jemolo. È vero che il *non expedit* venne revocato solo nel 1919 – e Galante, invece, pubblicò il proprio lavoro nel 1910 – ma già nel 1909 Pio X aveva patrocinato l'istituzione dell'Unione Elettorale Cattolica Italiana (UECI), un'associazione laicale 'sperimentale' con l'obiettivo di guidare i cattolici italiani impegnati nell'agone politico. Tale sperimentazione, come noto, qualche anno dopo si istituzionalizzò in un evento, a tutti noto come 'Patto Gentiloni' (1913): preludio a un clima politico, dunque, ben diverso da quello postrisorgimentale in cui probabilmente si percepivano come passati i tempi della contrapposizione 'barricadiera' e ci si rapportava, reciprocamente, in maniera più pacificata<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> Si rinvia sul sistema inglese a C. CIANITTO, *Il diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, a cura di S. FERRARI, A. NERI, Eupress FTL, Lugano, 2007, pp. 135-156; J. TEMPERMAN, *State-religion relationships and human rights law: towards a right to religiously neutral governance*, Martinus Nijhoff Publishers, Leida, 2010, p. 47 ss.; R. GRANATA, *Riforma protestante ed ecclesiologia cristiana: il modello di «governo» della Chiesa anglicana*, in *Il diritto come «scienza di mezzo». Studi in onore di Mario Tedeschi*, vol. II, a cura di M. D'ARIENZO, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 1188-1189.

<sup>119</sup> A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, cit., p. 490.

<sup>120</sup> Dal punto di vista della ricostruzione storiografica, *ex plurimis*, si veda M. SANETTI, *Politica e religione nell'Italia liberale: il patto Gentiloni*, in *Il diritto eccle-*

La passione di Galante rispetto alla politica ecclesiastica di Gladstone non si esaurì con la pubblicazione sulla *Nuova Antologia*. Infatti, a distanza di un solo anno, egli ritornò sull'argomento con un ulteriore contributo sulla figura dello statista inglese: *La Stato e la Chiesa nella mente e nell'Opera politica di W.E. Gladstone*. Tale opera, dal taglio eminentemente scientifico, sviluppa in maniera più ampia e distesa gli spunti già precedentemente individuati: in questo contributo, edito durante la sua turbolenta permanenza come docente a Innsbruck, Galante ripercorre tutta la carriera politica di Gladstone, soffermandosi in maniera particolare sulle questioni più rilevanti dalla prospettiva ecclesiasticistica, di cui la maggiore è sicuramente la separazione tra lo Stato e la Chiesa in Irlanda<sup>121</sup> (*disestablishment*), avvenuta – nonostante l'opposizione della camera di Lord – con l'*Irish Church Act* del 1869. Con tale intervento legislativo si cercò di compiere «un gran passo verso la conciliazione dell'Irlanda e l'ulteriore sviluppo della Chiesa Anglicana indipendente dallo Stato in Irlanda»<sup>122</sup> e si diede avvio a un generalizzato movimento di riforma interno della Chiesa anglicana che portò all'indipendenza e all'autonomia delle Chiese nazionali britanniche. Per inciso, l'attenzione di Galante per le vicende ecclesiasticistiche d'oltremarina relative al *disestablishment* delle nazioni componenti la Gran Bretagna, continuò pure con il contributo *La separazione dello Stato dalla Chiesa nel Paese del Galles* del 1913. In

---

siastico, 1997, 2, pp. 548-572; M.S. PIRETTI, *Il Tevere più stretto: la relazione del Conte Gentiloni a Pio X sulle elezioni del 1913*, in *Contemporanea: rivista di storia dell'800 e del '900*, 1999, 1, pp. 65-78; M. PIGNOTTI, *Le elezioni politiche del 1909 e 1913 in Sardegna: fra massoneria e patto Gentiloni*, in *Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna*, 1999, pp. 85-96.

<sup>121</sup> Cfr. S.J. BROWN, *The National Churches of England, Ireland, and Scotland, 1801-46*, Oxford University Press, Oxford, 2001; *The Oxford History of Anglicanism*, vol. I. *Reformation and Identity, c.1520-1662*, a cura di A. MILTON, Oxford University Press, Oxford, 2017; *The Oxford History of Anglicanism*, II. *Establishment and Empire, 1662-1829*, a cura di J. GREGORY, Oxford University Press, Oxford, 2017.

<sup>122</sup> A. GALANTE, *La Stato e la Chiesa nella mente e nell'Opera politica di W.E. Gladstone*, in *Festschrift zum 70. Geburtstag Otto Gierkes*, Harman Nachfolger, Weimar, 1911, p. 731.

esso, dopo una lunga introduzione sulla componente etno-religiosa della popolazione galles, egli commentava il progetto sulla dissociazione della Chiesa del Galles dalla Chiesa d'Inghilterra del 1909, ovvero il cosiddetto *Welsh Church Bill*, ricalcato sul *Irish Church Act*, ricostruendone i passaggi politico-istituzionali più salienti: separazione che, effettivamente, avvenne solo nel 1914 con il *Welsh Church Act*<sup>123</sup>.

8. *Tra passato e presente: temi e metodi di Andrea Galante. Uno sguardo diverso per un ritorno alle origini*

Invero, le questioni relative alla Chiesa anglicana come Chiesa di Stato<sup>124</sup> continuarono a ricorrere negli studi di Galante: l'argomento, infatti, venne ripreso da una differente prospettiva nel suo contributo su *La nuova formula del giuramento religioso del Re d'Inghilterra* del 1911. L'Autore in questo caso procede alla disamina del primo atto del Regno di Giorgio V, il quale provvedeva a modificare la formulazione del plurisecolare giuramento che il sovrano doveva prestare dinnanzi al Parlamento nel momento successivo all'incoronazione. Nell'originaria versione di Carlo II (1678), il giuramento sanciva espressamente la negazione della transustanziazione e la dichiarazione della non supremazia del pontefice sulla Chiesa: onde per cui, il regnante doveva necessariamente appartenere alla Chiesa anglicana a costo di compiere un atto d'abiura. Esso tuttavia, volontariamente e deliberatamente, nel misconoscere il cattolicesimo, oltraggiava al contempo alcuni tra i dogmi più importanti della Chiesa di Roma.

Se dunque il sovrano deve, ancora oggi, per legge appartenere all'anglicanesimo, a guisa delle disposizioni contenute nella *Bill of Rights* (1689), riprese dall'*Act of Settlements* (1701) e, successivamen-

---

<sup>123</sup> Cfr. J. TEMPERMAN, *State-religion relationships and human rights law: towards a right to religiously neutral governance*, cit., p. 47 ss.

<sup>124</sup> Per tutti, si rinvia a G. PATRIARCHI, *La Riforma anglicana. Storia ed evoluzione della Chiesa d'Inghilterra e della Comunione anglicana*, cit.

te confermate dall'*Act of Union* (1707), la formula del giuramento del monarca previsto all'epoca di Carlo II si qualificava come ingiustamente offensiva per i milioni di sudditi di fede cattolica tanto nel Regno unito (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla cattolicissima Irlanda) quanto nelle provincie francesi del Canada<sup>125</sup>. Peraltro, tale formula appariva di per sé simbolica e quasi superflua dacché il sovrano non anglicano non poteva considerarsi, in forza della legge, un monarca legittimo. La proposta di riforma del giuramento – riporta Galante – non trovò in prima lettura opposizioni in Parlamento: solo una sparuta minoranza di deputati ultraconservatori criticarono il progetto non tanto nel merito quanto per il presunto pericolo che il mutamento di leggi vigenti da tempo invero potesse dare la stura a cambiamenti costituzionali di più ampio respiro<sup>126</sup>.

Invero, in seconda lettura il progetto attirò molte più critiche: infatti, la formula del giuramento del Re, per quanto superfluo e per certi versi anacronistico, rientrava pur sempre tra gli atti aventi una forte natura simbolica. E come per ogni mutamento dell'apparato simbolico di un'istituzione, il rischio che la modificazione del simbolo sia in grado di intaccare il tessuto dell'istituzione che esso stesso rappresenta è sempre possibile. Si ebbero quindi lunghe discussioni tanto sulla nuova formula quanto sulla sua natura giuridica: il dibattito divenne talmente rovente che si pensò pure di mettere ai voti l'abrogazione diretta del giuramento, in quanto ritenuto lesivo della coscienza dei sudditi. Tuttavia, grazie all'intermediazione di Herbert Henry Asquith, l'allora primo ministro, si raggiunse il consenso su una formulazione di compromesso in cui, depurate le parti oggetto di controversia, si mantenne comunque il momento – del tutto emblematico perché privo di conseguenze giuridiche in caso di mancato svolgimento – della dichiarazione di appartenenza alla

---

<sup>125</sup> Cfr. A. GALANTE, *La nuova formula del giuramento religioso del Re d'Inghilterra*, in *Rivista di Diritto pubblico*, 1911, 7-8, p. 308.

<sup>126</sup> Cfr. A. GALANTE, *La nuova formula del giuramento religioso del Re d'Inghilterra*, cit., p. 309.

«Chiesa protestante»<sup>127</sup>. Andrea Galante, pertanto, ne conclude efficacemente che con la formula revisionata del giuramento di Giorgio V, inserita all'interno di un apparato semantico intriso del simbolismo tipicamente legato all'incoronazione<sup>128</sup> – pur mantenendosi nel solco della tradizione –, si apriva a una forma di tolleranza che poi diventerà vera e propria libertà. Insomma, prendendo a prestito le parole dell'Autore, «negli atti che accompagnano l'incoronazione reale, che così profonda importanza ha per la monarchia e per il popolo inglese, è scomparso il resto di antica intolleranza, pur mantenendosi inalterato il principio di successione anglicana al trono»<sup>129</sup>.

Ancora una volta la scelta di dedicarsi a tale, tutto sommato marginale, modificazione del diritto costituzionale inglese dimostra la capacità di Galante di cogliere cambiamenti, quasi impercettibili, i quali però segnano il passaggio da un regime di 'isolamento istituzionale' delle minoranze confessionali (in particolare il cattolicesimo) in Inghilterra ad un nuovo corso, connotato da maggior rispetto e apertura verso le religioni di minoranza. Di certo, non è stata tale riforma legislativa a modificare la condizione giuridica dei cattolici nel Regno: tuttavia, essa può essere letta come un tassello nel progressivo cammino verso la pacificazione non solo con la parte cattolica ma, successivamente, con un pluralismo confessionale sempre più variegato che caratterizzò il contesto sociale inglese per tutto il Novecento. Da ultimo, non bisogna dimenticare che nel medesimo periodo Ruffini stava sviluppando le sue riflessioni intorno al concetto di libertà religiosa<sup>130</sup>: Galante indubbiamente era al corrente degli studi del suo Maestro e, forse influenzatone, declinava le risultanze di tali indirizzi di pensiero rispetto al suo principale filone di ricerca, rappresentato in quel momento proprio dal dirit-

---

<sup>127</sup> A. GALANTE, *La nuova formula del giuramento religioso del Re d'Inghilterra*, cit., p. 312.

<sup>128</sup> Cfr. H.G. RICHARDSON, *The English Coronation Oath*, in *Speculum*, 1949, 1, pp. 44-75. In una prospettiva più ampia si veda pure C. DAWSON, *Religione e cultura*, Paoline, Alba, 1960.

<sup>129</sup> A. GALANTE, *La nuova formula del giuramento religioso del Re d'Inghilterra*, cit., p. 313.

<sup>130</sup> Ci si riferisce a F. RUFFINI, *Libertà religiosa. Storia di un'idea*, cit.

to anglosassone. E sempre il diritto anglosassone è ancora oggetto di approfondimento, in una sorta di ideale composizione ad anello, nel contributo relativo a *L'efficacia del diritto canonico in Inghilterra* del 1913. Uno studio in cui Galante, ormai affermato professore universitario incardinato a Innsbruck, scandaglia l'efficacia delle norme canoniche nel territorio inglese in epoca medievale. Una sorta di 'ritorno alle origini' in cui si riconosce la traccia dei suoi primi lavori relativi al diritto di placitazione e al beneficio ecclesiastico: una ricostruzione completa e argomentata sulle fonti del diritto canonico vigenti nel Paese d'oltremania. Non è necessario soffermarsi sulla sezione più eminentemente ricostruttiva, contraddistinta da un costante richiamo delle opere di Frederic William Maitland, eminente storico del diritto del XIX secolo, che controbatte puntualmente alle risultanze della Commissione storica del 1883, la quale avrebbe dimostrato come «il diritto canonico fosse sempre stato considerato in Inghilterra come diritto straniero e solo avesse avuto efficacia in quanto fosse stato espressamente accolto dalla Chiesa nazionale e dal diritto laico inglese»<sup>131</sup>. Posizioni che Galante, sulla scorta degli studi di Maitland, decostruisce, offrendo diversi esempi tratti dalla storiografia giuridica che dimostrano inequivocabilmente la vigenza del diritto canonico nell'isola anglosassone fin dall'Alto medioevo<sup>132</sup>.

L'orientamento della Commissione storica, smentito da Maitland, d'altronde era funzionale a sostenere la tesi per cui il diritto canonico, anche prima della separazione con la Chiesa di Roma, non aveva diretta efficacia in Inghilterra: Galante, riprendendo le posizioni del Maitland, non solo confuta l'idea per cui lo *ius Ecclesiae* non avesse avuto validità in Britannia, ma pure dimostra che esso – pur dopo la separazione formale dal papato – continuò indirettamente ad esplicare i suoi effetti. Detto altrimenti, «Il diritto canonico della Chiesa universale fu vigente in Inghilterra, come negli altri

---

<sup>131</sup> A. GALANTE, *L'efficacia del diritto canonico in Inghilterra*, Tip. Giannotta, Catania, 1913, p. 5.

<sup>132</sup> Cfr. A. GALANTE, *L'efficacia del diritto canonico in Inghilterra*, cit., p. 18 ss.

Paesi della cristianità, soggetto però, come altrove, alle diverse limitazioni imposte dal diritto dello Stato. Anche allorquando, dopo la Riforma, la Chiesa anglicana si staccò da quella di Roma, una gran parte delle dottrine canoniche, restò come *ius ecclesiasticum commune* a far parte del diritto ecclesiastico inglese»<sup>133</sup>.

L'impostazione e la struttura di quest'ultima opera, come detto, richiama i temi e le metodologie su cui Galante si impegnò fin dagli esordi della sua carriera accademica: ossia, per un verso, si rinven-gono ricostruzioni storiche ampie accompagnate da un ragionato ed esteso utilizzo delle fonti; per l'altro, si ritrovano gli istituti giuridici legati indissolubilmente alla materia beneficiale, ai diritti di regalia e, più in generale, al rapporto – intenso nel senso più ampio del termine – tra l'autorità spirituale e quella temporale. Una postura 'di scuola ruffiniana' che si riconosce in maniera evidente e immediata a cui Galante, come ricordato nel primo Capitolo, non verrà mai meno. Neppure quando, alle soglie dello scoppio della Prima Guerra mondiale, egli era già un importante accademico italiano destinato ad occupare posizioni istituzionali durante il conflitto che gli impedirono in seguito di dedicarsi attivamente alla ricerca e alla didattica universitaria.

La fedeltà, che potremmo definire tanto nel 'metodo' quanto nel merito al suo Maestro in verità si sublima proprio con il contributo *L'efficacia del diritto canonico in Inghilterra* che chiude il ciclo di studi sul mondo anglosassone. In tale saggio, infatti, si intravedono le due anime dello studioso che si alimentano simbioticamente. Da un lato, il Galante 'giurista-discepolo', storico del diritto e al contempo lucido osservatore del diritto positivo, ancora un allievo di Ruffini che, pur non citandolo pedissequamente, spesso ne richiama indirettamente il pensiero; dall'altro, il Galante 'intellettuale-autonomo' che declina il bagaglio di conoscenze acquisito in quasi vent'anni d'esperienza (1894-1913) in un ordinamento giuridico del tutto estraneo e per nulla affine a quello italiano, avventurandosi cioè lungo crinali impervi che nessuno aveva mai scalato prima.

---

<sup>133</sup> A. GALANTE, *L'efficacia del diritto canonico in Inghilterra*, cit., p. 25.

Se dunque il ‘contenuto’ del pensiero di Galante sembra rimanere fedele a sé stesso, pur ovviamente affinandosi e maturando con il volgere degli anni, ciò che invece cambia è il ‘contenitore’, ovvero lo sfondo entro il quale si agita quel pensiero: ma i ragionamenti che si dipanano in una trama diversa posso essere somiglianti ma giammai i medesimi. Anzi, dal contesto ne sono suggestionati e stimolati portando di sovente ad evoluzioni inaspettate. Chissà se sia solo un caso il fatto che proprio l’anno successivo, nel 1914, Galante si mise alla prova con la sfida di sistematizzazione per eccellenza, ovvero la redazione di un Manuale: una scelta ancora una volta singolare per un accademico la cui cattedra, allo scoppio della Grande Guerra, stava pesantemente vacillando.

#### *9. Qualche considerazione di sintesi*

La tendenza di Galante alla ricostruzione storica e l’attenzione allo sviluppo diacronico degli istituti giuridici di volta in volta analizzati costituisce certamente una delle sue cifre di distintività: l’utilizzo sistematico delle fonti archivistiche che emerge evidente in gran parte della sua produzione rivela l’attitudine di uno studioso meticoloso mentre la singolarità che connota i suoi interessi scientifici dimostra una particolare propensione nel sondare terreni ancora non dissodati dalla letteratura canonistica ed ecclesiasticistica del tempo. Complessivamente, dunque, è arduo ricondurre a unità i molteplici indirizzi di ricerca di Galante, specie nel lasso temporale esattamente a cavallo tra i due secoli: tuttavia, dalla rassegna di contributi sin qui effettuata emergono almeno due sestanti che potrebbero guidare il lettore nel *mare magnum* delle pubblicazioni scientifiche del Nostro, le quali virano, come già ricordato – in maniera repentina – verso argomenti del tutto estranei all’ecclesiasticistica, per poi ritornare, improvvisamente, verso lidi più conosciuti e sicuri.

Anzitutto, il profilo della comparazione costituisce un interessante spunto per svolgere qualche considerazione sulle sue direttrici di pensiero. In effetti, egli non adotta il metodo comparato per met-

tere a sistema singoli istituti giuridici e, quindi, per trarre proprio dalla loro giustapposizione conclusioni funzionali a una riflessione sul nostro sistema giuridico: ovvero, quella che oggi chiameremmo 'micro-comparazione interordinamentale'. Al contrario, sembra che il suo sguardo orientato primariamente, ma non esclusivamente, al mondo tedesco e austriaco<sup>134</sup> riesca a cogliere tutta la complessità di un 'universo' che si sta profondamente trasformando. Pur muovendosi nel solco degli esiti ormai consolidati della dottrina germanica, Galante mostra di avvertire l'esigenza di integrare le categorie della dogmatica tedesca con un insieme più ampio di riflessioni, anche di carattere extragiuridico, capaci di accogliere suggestioni provenienti da altri ordinamenti. In questa direzione, il suo sguardo si volge oltre la Manica non tanto per soffermarsi su singoli istituti, quanto per fare della comparazione un'occasione di più ampio respiro, utile a sviluppare una riflessione sui grandi temi della politica ecclesiastica contemporanea. Galante, infatti, affronta il pensiero di Hooker e di Gladstone allo scopo di mettere in luce, in un gioco di analogie e differenze, i sistemi di pensiero relativi al rapporto tra l'ordinamento civile e l'autorità religiosa: nonché, ovviamente, le conseguenze sul piano giuridico da essi scaturenti. La scelta del Regno Unito come 'termine di confronto' si rivela, in questa prospettiva, del tutto coerente: un Paese storicamente segnato dall'esperienza unionista e caratterizzato, nella regolazione del fenomeno religioso, da una peculiare tensione tra autonomia e dipendenza nei rapporti tra Chiesa e Stato. Attraverso questo confronto, e pur nella consapevolezza delle profonde differenze tra l'ordinamento inglese e quello italiano, Galante delinea nei suoi scritti un percorso lucido e coerente per affrontare la complessità dei rapporti tra potere pubblico e potere confessionale, individuandone un possibile punto di equilibrio nel principio di reciproca autonomia. Pertanto, è proprio alla luce di ta-

---

<sup>134</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile germanico. Appunti critici*, cit.; ID., *Le lettere di Emanuele Filiberto e di Antonio Maria di Savoia, nell'Archivio di Stato di Innsbruck*, Tipografia Galileiana, Firenze, 1910; ID., *Kulturhistorische Bilder aus der Trienter Konzilszeit, zwei Essays... frei ins Deutsche uebertragen von Eduard Spitaler*, Wagner, Innsbruck, 1911.

le principio, inerente tanto alla Chiesa quanto allo Stato, che possono essere interpretati i contributi precedentemente catalogati: esattamente nel riconoscimento di progressive autonomie, secondo Galante, sarebbe dovuta infatti passare la gestione ordinata e funzionale del fenomeno religioso associato nelle sue plurime sfaccettature.

Sebbene ancora lontani dalle istanze del pluralismo confessionale che, soprattutto in epoca recente, hanno messo a dura prova – e continuano, in effetti, a interrogare – la tenuta teorica della politica ecclesiasticistica dei Paesi europei, Galante sembra già cogliere l'urgenza di superare la rigida contrapposizione, ormai divenuta quasi ideologica, tra separatismo e giurisdizionalismo.

La sua riflessione si orienta piuttosto verso forme di dialogo istituzionale improntate a una maggiore orizzontalità: in questa direzione, la Gran Bretagna si configura – in un gioco di specchi che deforma e al contempo chiarisce – come un laboratorio ideale per mettere alla prova la tenuta di tali ipotesi. Pur nella distanza che separa le scelte di politica ecclesiastica inglesi da quelle italiane, affiora in Galante la percezione del rischio concreto di una crisi nei rapporti tra Stato e Chiesa: un rischio che, nel contesto britannico di fine Ottocento, si sarebbe potuto concretizzare nel mancato riconoscimento delle istanze autonomistico-religiose, con potenziali ricadute sugli equilibri interni di un Impero allora in piena espansione. Sul versante italiano, invece, il persistente conflitto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, avrebbe potuto condurre – se non composto – all'implosione del primo e al lento logoramento della seconda. Galante, dunque, nel delineare l'evoluzione del proprio pensiero sul tema, sembra cogliere il punto di equilibrio tra i sistemi italiano e inglese in un'architettura istituzionale basata sul riconoscimento di reciproche autonomie: un'anticipazione che, col senno del poi, si rivelerà esatta.

Segnatamente, l'intuizione legata alla creazione di un regime basato sull'autonomia organizzativa ebbe piena attuazione tanto per il Regno Unito il quale, con il sistema di progressiva indipendenza determinatosi con il *disestablishment* della Chiesa anglicana in Sco-

zia, Galles e Irlanda, riuscì ad appianare rivalità ataviche<sup>135</sup>; quanto, soprattutto, per il nostro ordinamento che – pur a distanza di tempo – con la riconciliazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica compose definitivamente lo scollamento tra il ‘Paese reale’ e l’apparato istituzionale, impulsando così un nuovo corso della politica ecclesiastica italiana<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Cfr. J. TEMPERMAN, *State-religion relationships and human rights law: towards a right to religiously neutral governance*, cit., p. 47 ss.

<sup>136</sup> Cfr., *ex multis*, F.M. CAPPELLO, *Il Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano nell’ora presente*, in *La Civiltà Cattolica*, 1946, 1, pp. 323-331; A. PIOLA, *I Patti Lateranensi*, in *La legislazione ecclesiastica*, cit., p. 277.

## CAP. III

# LA FORMAZIONE DELL'IDENTITÀ POLITICO-GIURIDICA DI ANDREA GALANTE A INNSBRUCK: L'ILLUSIONE E IL DISINCANTO

SOMMARIO: 1. Il tramonto di un Impero e l'alba di un Regno. – 2. Il tentativo (fallito) di sedare gli spiriti irredentisti: la Facoltà giuridica italiana di Innsbruck e la chiamata austriaca di Andrea Galante. – 3. «Il sogno di uno splendido mattino d'autunno»: i *'fatti di Innsbruck'* e la rottura di un (già precario) equilibrio. – 4. Una produzione accademica 'politicamente' orientata: un giro d'orizzonte su qualche scritto (non poi così) minore. – 5. Un impegno politico 'accademicamente' orientato: Galante e l'ideale mai sopito di un istituto giuridico superiore in Austria. – 6. La questione insoluta: convergenze (e divergenze) tra aspirazioni diverse. Galante e Battisti allo scoppio della Prima guerra mondiale. – 7. Un atto finale (forse) non voluto: l'approdo all'*Alma Mater Studiorum* e la prolusione bolognese.

### 1. *Il tramonto di un Impero e l'alba di un Regno*

La storiografia contemporanea concorda nel riconoscere il 1866 come un anno cruciale nel processo di unificazione nazionale, non solo per le importanti acquisizioni territoriali relative alle regioni venete ma, soprattutto, per il significato simbolico che tale passaggio ebbe nello sviluppo del Risorgimento italiano. Infatti, il plebiscito che si svolse tra il 21 e il 22 ottobre di quell'anno segnò il completamento dell'unificazione del nord Italia, ad eccezione dei regioni ancora considerate 'irredente'<sup>1</sup>; questo evento, celebrato con grande enfasi come un tassello fondamentale nella costruzione del nascente Regno d'Italia, non solo rafforzò il sentimento patriottico, ma configurò il presupposto fondamentale al completamento dell'uni-

---

<sup>1</sup> Cfr. G. GIORDANO, *Cilindri e feluche. La politica estera dell'Italia dopo l'Unità*, Aracne editrice, Roma, 2008; E. BRUNETTA, *1866 - Il Veneto all'Italia e il plebiscito a Venezia*, Editoriale Programma, Treviso, 2016.

tà nazionale, che si sarebbe realizzato definitivamente qualche anno più tardi con la presa di Roma e la *debellatio* dello Stato pontificio<sup>2</sup>.

Prima di entrare nel vivo della questione e di ripercorrere il tumultuoso periodo tirolese di Andrea Galante, è necessario, sebbene in forma rapsodica, fornire una panoramica dello sfondo storico-politico che portò alla creazione di una Facoltà giuridica in lingua italiana a Innsbruck: vero epicentro intorno al quale si consumò la causa universitaria italiana nell'Impero austroungarico.

Come noto, per tutta la prima metà del XIX secolo, l'Impero asburgico ospitava al suo interno una consistente comunità italiana, prevalentemente distribuita nelle regioni settentrionali e orientali del suo vasto dominio, in particolare nel Lombardo-Veneto, nel Trentino, nel Friuli, in Istria e in Dalmazia. In tali aree, gli italo-foni costituivano la parte preponderante della popolazione: peraltro, grazie all'influenza culturale che si irradiava da importanti centri universitari come Pavia e Padova<sup>3</sup>, tali regioni contribuirono in misura significativa non solo alla vita economica, ma anche alla formazione dei quadri amministrativi dell'Impero. Tuttavia, i profondi mutamenti geopolitici che segnarono la seconda metà dell'Ottocento, derivanti dal complesso processo di consolidamento dello Stato italiano e dalle guerre risorgimentali, modificarono radicalmente la configurazione demografica e politica dell'Impero, con implicazioni rilevanti per la comunità italiana che rimase sotto la sovranità asburgica<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> La letteratura sul tema, come intuibile, è davvero sterminata: *ex plurimis*, si rinvia a A.M. ALBERTON, *“Finché Venezia salva non sia”*: esuli e garibaldini veneti nel Risorgimento (1848-1866), Cierre, Sommacampagna, 2012; R. BLAAS, *Dalla rivolta friulana nell'autunno 1864 alla cessione del Veneto nel 1866*, Deputazione di Storia patria per le Venezie, Venezia, 1968, p. 48 ss.; *Il Veneto tra Risorgimento e unificazione Partecipazione volontaria (1848-1866) e rappresentanza parlamentare: deputati e senatori veneti (1866-1900)*, a cura di P. DE MARCHI, Cierre edizioni, Venezia, 2011.

<sup>3</sup> Tali poli universitari rappresentavano storici punti di riferimento accademico-intellettuali di tutto il nord Italia.

<sup>4</sup> Cfr. gli studi risalenti ma ancora attuali di A. OMODEO, *L'età del Risorgimento italiano*, Ricciardi, Napoli, 1933. Sul punto si rinvia anche a R. ROMANELLI, *L'Italia liberale 1861-1900*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 21 ss.; M. MERIGGI,

Non è il caso in questa sede di approfondire i complessi, e ancora discussi, processi legati alla formazione del Regno d'Italia: un dato, tuttavia è indispensabile rimarcare. Come già rapidamente accennato, le guerre per l'indipendenza italiana segnarono un momento cruciale nelle transizioni che favorirono l'unità nazionale. Già nel 1859, infatti, la sconfitta dell'Austria ad opera della coalizione formata dal Regno di Sardegna e dalla Francia di Napoleone III, costrinse l'Impero a cedere la Lombardia al Piemonte, determinando una significativa riduzione del numero di italiani soggetti al dominio asburgico. Tuttavia, fu soltanto nel 1866 – anno indissolubilmente legato alla terza guerra d'indipendenza italiana – che la presenza imperiale in zone 'tradizionalmente' italiane subì un ulteriore e decisivo ridimensionamento. In quel frangente, le truppe asburgiche, impegnate nel conflitto contro la Prussia, furono obbligate ad arretrare verso nord-est, con la conseguente definitiva cessione del Veneto al Regno d'Italia: tale evento non solo contribuì a consolidare il processo di unificazione nazionale, ma sancì in modo irrevocabile la perdita, da parte degli Asburgo, di territori storicamente italiani<sup>5</sup>.

A seguito dell'annessione del Lombardo-Veneto, dunque, gli italiani ancora sotto il dominio austriaco si ridussero drasticamente a circa 530.000 individui, pari a circa il 5% della popolazione della Cisleitania, regione corrispondente alla parte sud-occidentale dell'Impero<sup>6</sup>. Peraltro, la presenza italiana si concentrava soprattutto nelle aree del Tirolo meridionale (comprendente il Trentino e

---

*Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto 1814-1848*, il Mulino, Bologna, 1987.

<sup>5</sup> Si rinvia sul punto a P. DE MARCHI, *La difficile unificazione veneta: emigrazione politica, moti mazziniani, plebiscito*, in *Il Veneto tra Risorgimento e unificazione Partecipazione volontaria (1848-1866) e rappresentanza parlamentare: deputati e senatori veneti (1866-1900)*, cit., pp. 83-124.

<sup>6</sup> Cfr. S. MALFÈR, *Studenti italiani a Vienna, Graz e Innsbruck, 1848-1918*, in *Il Politico*, 1985, 3, pp. 493-508. Si veda anche, da una prospettiva più ampia, *Storia del confine orientale italiano 1797-2007. Cartografia, documenti, immagini, demografia*, a cura di F. CECOTTI, B. PIZZAMEI, Irsml Friuli-Venezia-Giulia, Trieste, 2007, p. 42 ss.

l'Alto Adige), nelle contee di Gorizia e Gradisca, a Trieste, in Istria e in Dalmazia, con una particolare concentrazione nei centri urbani del litorale adriatico, dove gli italiani rappresentavano una parte importante delle *élites* economiche e amministrative<sup>7</sup>.

Per quanto concerne l'oggetto della presente trattazione, l'annessione del Lombardo-Veneto al Regno d'Italia non solo provocò un significativo sconvolgimento negli equilibri geopolitici della regione, ma comportò pure una rilevante perdita per gli italiani che rimasero cittadini dell'Impero asburgico, i quali si videro privati di centri accademici di primaria importanza, come l'Università di Pavia e quella di Padova. Questi atenei, infatti, avevano fino ad allora garantito il rilascio di titoli di studio riconosciuti e spendibili all'interno dei territori imperiali: la cessione del Veneto ebbe come immediata conseguenza la totale assenza di un'Università italiana nei domini austriaci, determinando profonde ripercussioni sul piano socioculturale.

Fino all'annessione, l'Università di Pavia, storicamente riformata da Maria Teresa d'Austria, e l'Università di Padova rappresentavano due tra i principali centri di formazione accademica per la popolazione italiana all'interno dell'Impero asburgico<sup>8</sup>: tuttavia, con gli eventi che segnarono le transizioni politiche e sociali dell'epoca, le istituzioni accademiche italofone vennero progressivamente precluse agli austro-italiani, che si trovarono così sprovvisti di un polo universitario.

In seguito all'unificazione del Regno d'Italia, le Università pavese e patavina iniziarono a rilasciare titoli che, sebbene riconosciuti dentro i confini dello Stato italiano, non avevano più valore lega-

---

<sup>7</sup> *Ex multis*, si veda L. MONZALI, *Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra*, ed. Le Lettere, Firenze, 2004; M. CATTARUZZA, *L'Italia e il confine orientale*, il Mulino, Bologna, 2007.

<sup>8</sup> Quanto all'ateneo pavese, si rinvia agli studi classici di Almus Studium Papiense. *Storia dell'Università di Pavia*, cit. Mentre per quanto riguarda Padova, si veda P. DEL NEGRO, *L'Università di Padova: otto secoli di storia*, Signum, Padova, 2001; A.M. ALBERTON, *L'Università di Padova dal 1866 al 1922*, Il Poligrafo, Padova, 2016; *L'Università di Padova nei secoli. 1806-2000. Documenti di storia dell'Ateneo*, a cura di P. DEL NEGRO, F. PIOVAN, Antilia, Padova, 2017.

le nel contesto dell'Impero e, di conseguenza, per gli italiani rimasti sotto il dominio asburgico, conseguire una laurea presso tali atenei risultava poco vantaggioso, in quanto i titoli rilasciati non avrebbero avuto alcuna efficacia pratica nell'ordinamento austroungarico<sup>9</sup>.

In effetti, gli studenti italiani che vivevano nelle cosiddette 'terre irredente' e che desideravano proseguire gli studi superiori si trovavano davanti a un bivio: o iscriversi a Università di lingua tedesca, come quelle di Vienna, Graz o Innsbruck scontrandosi però con la barriera linguistica, oppure emigrare in Italia per poter studiare in un ambiente accademico italofono, ottenendo però una qualifica non riconosciuta nel Paese d'origine<sup>10</sup>. Inoltre, l'assenza di un adeguato centro universitario italiano – nel corso del tempo – ostacolò progressivamente l'emersione di una nuova classe dirigente italiana all'interno dell'Impero, il quale – come vedremo – ne limitò, *rectius* impedì, la costituzione: l'ovvia conseguenza di tale scelta fu la progressiva divaricazione culturale e identitaria tra gli austro-italiani e la popolazione germanofona.

Il problema della rappresentanza accademica divenne presto oggetto di dibattito nella comunità italiana rimasta sotto il dominio austriaco: in particolare, a Trieste, principale città italiana ancora controllata da Vienna, si sviluppò un consistente movimento a favore della creazione di un'Università italiana, che avrebbe potuto fungere – in prospettiva – da punto di riferimento per la formazione del ceto intellettuale di quest'area, rimasta orfana di Padova e Pavia<sup>11</sup>. Al contempo, sul finire dell'Ottocento, si assisteva alla pro-

---

<sup>9</sup> Cfr. *L'Ateneo di Padova nell'Ottocento. Dall'Impero asburgico al Regno d'Italia*, a cura di F. AGOSTINI, FrancoAngeli, Milano, 2019.

<sup>10</sup> In argomento si rinvia agli studi di A. ARA, *Ricerche sugli austro-italiani e l'ultima Austria*, Elia, Roma, 1974; ID., *La questione dell'Università italiana in Austria*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1973, pp. 52-88 e 252-280; ID., *Fra Austria e Italia*, Del Bianco, Udine, 1987; *Per l'Università italiana in Austria. Carteggio trentino 1898-1920*, a cura di V. CALÌ, TEMI, Trento, 1990.

<sup>11</sup> Si vedano sul punto gli studi di S. SIGHELE, *Per l'Università italiana in Austria*, Treves, Milano, 1904 e ID., *Pagine nazionaliste*, Treves, Milano, 1910; F. PASINI, *L'Università italiana a Trieste*, La Voce, Firenze, 1910; ID., *La storia della lotta per l'Università di Trieste*, Trieste, 1938. Questi contributi, nonostante l'eviden-

gressiva diffusione e al consolidamento della fazione irredentista, un movimento composito e sfaccettato, le cui istanze – spesso poco coordinate tra loro – rendono ancora oggi complessa una sua piena decifrazione<sup>12</sup>. Ciò che tuttavia accomunava le diverse declinazioni di questa corrente era la medesima rivendicazione circa l’annessione al Regno d’Italia di territori italo-foni, storicamente connessi all’identità nazionale italiana, e proprio nei luoghi oggetto di tali aspirazioni – Trieste, le regioni trentine, l’Istria e la Dalmazia – si concentravano i principali punti da cui si propagavano gli ideali irredentisti. Consapevoli del potenziale impatto che un’istituzione accademica italiana avrebbe avuto nella diffusione e nel rafforzamento di queste istanze, le autorità austriache, timorose di un’ulteriore intensificazione delle spinte autonomiste, si opposero con determinazione a ogni richiesta di creazione di un ateneo in lingua italiana all’interno dell’Impero<sup>13</sup>. Se, dunque, la classe dirigente germanofona cercò di mantenere il controllo delle istituzioni statali, promuovendo la centralizzazione del potere nelle città austriache più importanti, le diverse minoranze nazionali – tra cui gli italiani – reclamavano a gran voce una maggiore autonomia e il riconoscimento della propria identità culturale. Tali tensioni si manifestarono in ambiti plurimi e diversificati, tra cui quello dell’istruzione superiore, dove la mancanza di un’Università italiana veniva percepita co-

---

te influenza dei tempi in cui furono scritti, rappresentano uno spaccato fedele della questione universitaria italiana a Trieste.

<sup>12</sup> Si veda G. RICCADONNA, *Il mito dell’Università: gli studenti trentini e le origini dell’Università di Trento*, Curcu e Genovese, Trento, 1999; C. SCHIFFRER, *Le origini dell’irredentismo triestino (1813-1860)*, a cura di E. APIH, Del Bianco Editore, Udine, 1978; A. TAMARO, voce *Irredentismo*, in *Enciclopedia italiana*, vol. XIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1951, pp. 567-569; A. MESSINEO, voce *Irredentismo*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. VIII, Sansoni, Firenze, 1954, pp. 218-219.

<sup>13</sup> Nell’area del Trentino-Alto Adige e della Venezia Giulia, la germanizzazione avvenne principalmente attraverso la sostanziale imposizione della lingua tedesca nell’amministrazione e nell’istruzione. Le autorità austriache promuovevano infatti l’immigrazione di funzionari di lingua tedesca, cercando di indebolire l’identità italiana e slovena. Sul punto si rinvia ad A. DI MICHELE, *Terra italiana. Il confine orientale 1866-2006*, Laterza, Bari-Roma, 2018.

me un'ingiustizia e un tentativo di marginalizzazione della comunità italoфона<sup>14</sup>: per inciso, giova rammentare che, nel corso degli anni, la pressione delle popolazioni slave insediate sul litorale adriatico, soprattutto sloveni e croati, si fece sempre più forte, portando a un'ulteriore riduzione del peso politico e culturale della componente italiana nelle regioni costiere. A cavallo tra Otto e Novecento, in città come Trieste e Pola, tradizionalmente centri urbani a maggioranza italiana, le politiche pubbliche austriache favorirono la crescita demografica delle popolazioni slave proprio in chiave antitaliana, nell'ottica di 'soffocare' dall'interno le pulsioni autonome connesse all'irredentismo<sup>15</sup>. Tali scelte alimentarono tensioni etniche che si sarebbero ulteriormente esacerbate nel XX secolo: con le conseguenze, tra cui l'esodo giuliano-dalmata, a tutti note<sup>16</sup>. E allora, l'assenza di un'Università e la crescente germanizzazione (e slavizzazione) delle aree abitate da italoфoni ebbero effetti significativi sulla minoranza italiana: per un verso, molti giovani dell'Impero decisero di completare la loro formazione in Italia, contribuendo a rafforzare i legami con quella che veniva percepita come patria, preferendo corsi universitari erogati nella propria lingua madre; per l'altro, l'impossibilità di accedere a un'istruzione superiore in italiano portò a un sostanziale indebolimento della presenza italiana nell'amministrazione pubblica e, soprattutto, a un lento ma inesorabile scemare della rappresentanza politica nei centri decisionali dell'Impero.

---

<sup>14</sup> Nonostante, gli austro-italiani, invocando proprio il diritto austriaco, pretendevano *de iure* di istituire un'Università italiana. Così, per esempio, F. PASINI, *L'Università italiana a Trieste*, cit., p. 58, ricordava che «Tutte le nazioni dello Stato hanno eguali diritti, ed ogni singola nazione ha l'inviolabile diritto di conservare che obbliga lo Stato e di coltivare la propria nazionalità ed il proprio idioma. La parità di diritto di tutti gli idiomi del paese nelle scuole, negli uffici e nella vita pubblica è riconosciuta dallo Stato. Nei paesi, in cui abitano diverse nazioni, gli istituti di pubblica istruzione devono essere regolati in modo, che ognuna di queste nazioni trovi i mezzi necessari per istruirsi nel proprio idioma, senza l'obbligo di imparare un altro idioma del paese».

<sup>15</sup> Cfr. *amplius* H. KRAMER, *Die Italiener unter der österreichisch-ungarischen Monarchie*, Herold, Vienna-Monaco, 1954.

<sup>16</sup> Per tutti, si veda R. WÖRSDORFER, *Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955*, il Mulino, Bologna, 2009.

Il risultato di questo isolamento culturale e istituzionale, pur di concerto con altri fattori enzimatici, fu dunque la radicalizzazione delle posizioni all'interno dell'ordinamento asburgico: una polarizzazione che costrinse le autorità austriache a ripensare al sistema accademico-universitario nelle zone dell'Impero interessate da forti sollecitazioni separatiste. Se, infatti, a queste latitudini esisteva ancora una componente lealista, che riteneva possibile una convivenza all'interno dell'Impero fondata sull'ottenimento (*rectius* rafforzamento) di progressive autonomie<sup>17</sup>, tuttavia si andava inarrestabilmente rafforzando il movimento irredentista, che guardava all'annessione all'Italia come l'unica soluzione per garantire la sopravvivenza dell'identità italiana nei territori sotto il dominio austriaco<sup>18</sup>.

Proprio, dunque, nelle coordinate di questo tesissimo contesto politico-sociale, si rese necessaria l'attuazione di un diverso modello gestionale del *management* universitario in risposta alle istanze, divenute sempre più pressanti, della minoranza italiana: la scelta, seppur discussa, non ricadde sull'istituzione di un ateneo a Trieste e, neppure a Trento<sup>19</sup> o Rovereto – nonostante le frange irredentiste richiedessero, anche in Italia, la fondazione di un'Università italia-

---

<sup>17</sup> Tale per cui, A. GOTSMANN, *Il governo austriaco, il Regno d'Italia e le province a presenza italiana*, in *L'unità nazionale e lo sguardo degli altri. Le province a presenza italiana tra Impero asburgico e Regno d'Italia 1861-1882*, 3, Società Dalmata di Storia Patria, Roma, 2011, p. 23-56, sostiene che il «Patriottismo e orgoglio nazionale non erano dunque i principali nemici dello stato asburgico, lo erano invece l'ideologia rivoluzionaria di Mazzini e di Kossuth e dei loro seguaci. Questo spiega la rapida conciliazione tra Austria e Italia. Il regno d'Italia, relativamente progressista nelle forme esteriori ma fondato, in realtà, sulla base di un'egemonia piemontese e di un'organizzazione politica centralizzata, cercava alleati e per motivi geopolitici il partner più logico era l'impero austriaco. I problemi bilaterali si eliminarono rapidamente con molto pragmatismo politico. La questione romana per Vienna era solo una richiesta di prestigio politico e non si traduceva in atti concreti. L'Italia rinunciava alle regioni adriatiche sotto il dominio austriaco e, pur confermando la rivendicazione del Trentino, rimandava a un futuro da definire la soluzione della questione, parlando di scambi e compensazioni».

<sup>18</sup> Cfr. per esempio C. SCHIFFRER, *Le origini dell'irredentismo triestino (1813-1860)*, cit.

<sup>19</sup> Cfr. G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università: gli studenti trentini e le origini dell'Università di Trento*, cit., p. 112 ss.

na nei territori storicamente italofofoni –, ma piuttosto sull'impartizione di corsi paralleli in lingua italiana, presso Università storicamente radicate in territorio austriaco. L'esempio dell'Università di Innsbruck – quella in cui Galante impartì il suo magistero –, e segnatamente, l'«esperimento» della Facoltà giuridica italiana nella capitale tirolese mette in luce, in modo icastico, l'assenza di un compromesso tra la classe dirigente asburgica e le richieste di tutela del ceto intellettuale «peninsulare».

2. *Il tentativo (fallito) di sedare gli spiriti irredentisti: la Facoltà giuridica italiana di Innsbruck e la chiamata austriaca di Andrea Galante*

Il tentativo di istituzione della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck rappresenta uno tra gli episodi più significativi nella storia dell'istruzione superiore per la comunità italiana all'interno dell'Impero asburgico, costituendo, quantomeno negli obiettivi, un passaggio essenziale per la formazione di una classe dirigente italiana capace di inserirsi nei quadri amministrativi asburgici<sup>20</sup>.

Tuttavia, il progetto della Facoltà italiana fu effettivamente cruciale non tanto per la sua operatività – che, come vedremo, è stata praticamente nulla –, quanto nella prospettiva della progressiva formazione di una classe intellettuale italofofona in grado di innescare, dal di dentro, processi sociali non di poco momento: chi passò infatti per le aule universitarie di Innsbruck e Vienna ricoprì poi ruoli decisivi nell'apparato politico-istituzionale del nostro Paese, contribuendo fattivamente al suo progresso culturale. Solo per saggiare la caratura dei personaggi a cui ci si riferisce, stiamo parlando di nomi del

---

<sup>20</sup> Cfr. A. ARA, *Ricerche sugli austro-italiani e l'ultima Austria*, cit., *passim*; ID., *La questione dell'Università italiana in Austria*, cit., pp. 52-88.

calibro di Alcide De Gasperi<sup>21</sup> e Cesare Battisti<sup>22</sup>. La fondazione della Facoltà rispondeva primariamente alla necessità di garantire un'istruzione giuridica adeguata agli italiani ancora sudditi dell'Impero, in un periodo – come si è detto – caratterizzato da profonde tensioni culturali e politiche<sup>23</sup>. Si mirava cioè alla cosiddetta 'utroquizzazione': ovvero, a quella soluzione compromissoria per cui nella medesima sede universitaria si impartivano corsi paralleli in lingua italiana pur in *curricula* caratterizzati dall'impartizione di insegnamenti in tedesco. E in effetti, almeno in un primo momento, stante l'assoluta indisponibilità di Vienna ad aprire un'autonoma Università a Trento o a Trieste, una cospicua parte della minoranza italiana sembrò accogliere di buon grado la possibilità di una formula mediana: ossia quella escogitata proprio nel 1904 per Innsbruck.

Dinanzi al crescente nazionalismo italiano e alla competizione tra le diverse componenti etnico-linguistiche in seno all'Impero, l'idea di incardinare dei professori universitari in un'Università 'autonoma', tentando così di sedare i malcontenti di quella parte di italiani sforniti di una 'copertura' universitaria configurava, nel disegno complessivo della Corona austriaca, la scelta più sensata<sup>24</sup>. Una

---

<sup>21</sup> In relazione alla figura politica di De Gasperi sono stati versati fiumi d'inchiostro. *Ex plurimis*, si veda P. POMBENI, *Alcide De Gasperi, 1881-1918. Formazione ed esordi di un politico di professione*, in *Alcide De Gasperi. Scritti e discorsi politici. Alcide De Gasperi nel Trentino asburgico*, a cura di E. TONEZZER, M. BIGARAN, M. GUIOTTO, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 9-122; E. TONEZZER, *Alcide De Gasperi leader studentesco e giornalista, 1901-1915*, in *Alcide De Gasperi. Scritti e discorsi politici. Alcide De Gasperi nel Trentino asburgico*, cit., pp. 125-143; S. TRINCHESE, *L'altro De Gasperi. Un italiano nell'impero asburgico. 1881-1918*, Laterza, Bari-Roma, 2006.

<sup>22</sup> Sulla figura del patriota italiano la biografia è vastissima: per tutti si rinvia a S. BIGUZZI, *Cesare Battisti*, Utet, Torino, 2008, e all'ampia bibliografia ivi contenuta.

<sup>23</sup> Cfr. A. ARA, *La questione dell'Università italiana in Austria*, cit., pp. 52-88.

<sup>24</sup> In un contesto in cui le Università di lingua tedesca dominavano il panorama accademico asburgico, la possibilità di studiare in italiano costituiva un'esigenza fondamentale per la comunità italiana, non solo per garantire l'accesso a una formazione giuridica adeguata, ma anche per preservare e consolidare la propria identità culturale. L'Impero austro-ungarico, pur nella sua apparente struttura multinazionale, adottava politiche che spesso marginalizzavano le minoranze lin-

decisione che, a posteriori, si sarebbe rivelata invero deleteria, poiché il compromesso non scaturì né da un'autonoma e indipendente sintesi delle diverse anime dell'irredentismo, né dall'applicazione di una politica rigidamente repressiva – pur esistente – volta alla completa germanizzazione della popolazione italiana.

Già nei primi anni del Novecento, infatti, all'interno degli ambienti irredentisti si erano consolidate posizioni rigidamente intransigenti, orientate a rivendicare con fermezza l'istituzione di un'Università italiana autonoma, ritenuta elemento imprescindibile per la tutela dell'identità culturale e linguistica della comunità nazionale. Parallelamente, la decisione del governo centrale di istituire una Facoltà giuridica italiana a Innsbruck incontrò l'opposizione dei circoli più conservatori della città, i quali interpretarono tale iniziativa come un potenziale fattore di innesco per il formarsi di focolai di radicalismo politico e, di conseguenza, come elemento capace di alimentare ulteriormente le rivendicazioni irredentiste<sup>25</sup>. A ben vedere, la preoccupazione da ambo i lati era la medesima: ossia l'assenza di un'Università italiana nell'Impero in grado di favorire l'affermazione sociale, economica e politica della relativa minoranza, limitando l'accesso a posizioni di prestigio nell'amministrazione statale. Ciò, da parte della popolazione italiana era patita come una dichiarata volontà di emarginazione culturale; per la maggioranza – invece – tale carenza era necessaria al fine di preservare l'unità politica dell'Impero, soffocando (o meglio, mirando a soffocare) all'origine ogni spinta autonomista. Un'ambiguità di fondo che connotava, dunque, fin dalla sua origine, l'ircocervo del polo universitario tirolese.

La decisione di istituire la Facoltà giuridica italiana a Innsbruck fu quindi motivata non solo (e non tanto) da esigenze *lato sensu* educative, ma soprattutto da precise strategie politiche asburgiche volte a contenere le spinte separatiste delle regioni italofone, con l'in-

---

guistiche, rendendo difficile la loro piena integrazione nel tessuto amministrativo e giuridico dello Stato.

<sup>25</sup> Cfr. A. ARA, *Fra Austria e Italia*, cit., p. 23 ss.

tento di mantenere un'egemonia culturale sulla popolazione locale. L'ubicazione della Facoltà in una città austriaca dimostrava inequivocabilmente la volontà dell'Impero di escludere una completa autonomia accademica italiana, mentre al contempo rispondeva, seppur non soddisfacendole *in toto*, alle richieste di un istituto superiore realmente accessibile agli italiani. Fin dal 1864, a Innsbruck erano attive cattedre parallele, i cui titolari erano inseriti nell'organico dell'Università enipontana, con il preciso scopo di impartire insegnamenti in lingua italiana: il progetto relativo alla creazione di una Facoltà giuridica autonoma nascondeva però un limite, ovvero l'istituzione di un'unità accademica separata e non già integrata – come fino ad allora era avvenuto – nelle strutture universitarie in lingua tedesca. Tale distinzione, invero più formale che sostanziale, contribuì però a rafforzare il senso di straniamento e a rendere più marcata la divaricazione tra le comunità italiane e l'Impero, specie nel dibattito politico. La creazione di una Facoltà giuridica specificamente italiana rappresentava dunque una contraddizione in termini e un'arma a doppio taglio: e i movimenti irredentisti l'avevano intuito precocemente. Se, infatti, da un lato si sarebbe fornita agli studenti italiani la possibilità di formarsi ai più alti livelli di istruzione superiore senza l'ostacolo linguistico, dall'altro si sarebbe suggellata un'ulteriore (e marcata) divisione all'interno del sistema accademico asburgico, facendo emergere una politica di sostanziale segregazione piuttosto che di inclusione delle minoranze italiane. Detto altrimenti, l'iniziativa nacque con l'obiettivo di fornire nuove opportunità formative agli italiani, determinando però al contempo il riconoscimento del divario culturale e accentuando così l'asimmetria tra la popolazione italiana e il governo centrale. Peraltro, questo distacco contribuì, nel lungo periodo, a una progressiva disaffezione della comunità italiana nei confronti dell'Impero, rinfocolando in tal guisa i sentimenti irredentisti e rafforzando i legami con il neonato Regno d'Italia. Come vedremo, tuttavia, l'intenso lavoro che impegnò politici, professori e studenti italiani per l'istituzione della Facoltà durò il soffio di un mattino e il progetto naufragò ancora prima di prendere davvero abbrivi convincenti: ciò non toglie che,

dal punto di vista accademico, l'istituenda Facoltà riuscì comunque ad attrarre docenti di prestigio e a consegnare un piano dei corsi in grado di istruire i discenti sia al diritto austriaco sia a quello italiano, consentendo loro di acquisire competenze spendibili dall'una e dell'altra parte dell'Isonzo.

In realtà, la Facoltà legale italiana enipontana nacque da un compromesso infelice e, sebbene concepita sotto i migliori auspici, la sua istituzione in una città storicamente austriaca non accontentò davvero nessuno: il progetto si scontrò tanto con l'avversione di una forte corrente pangermanista locale, la quale – in assenza di un'adeguata mediazione istituzionale – finì per ostacolarne irrimediabilmente lo sviluppo, quanto con la resistenza di una parte di irredentismo ideologicamente contrario alla 'compensazione' di una singola Facoltà piuttosto che all'erezione di un ateneo italiano in territorio austriaco<sup>26</sup>. In effetti, esclusa la possibilità di aprire un'Università a Trieste e nelle regioni trentine/altoatesine, una frangia dell'emergente classe intellettuale irredentista concentrò i suoi sforzi non già sull'istituzione di una Facoltà autonoma di diritto ad Innsbruck quanto, invece, sul fondare una vera e propria libera Università italiana<sup>27</sup>. La causa era infatti allora sentita come imperativa e non più rinviabile. In una lettera di Ernesta Bittani-Battisti, intellettuale di primissimo piano della causa irredentista, con profonda devozione si denunciava «la necessità di un'Università italiana per gli Italiani, in Austria»: una questione percepita come «impellente e più grande di quanto fra i fratelli regnicoli non si creda»<sup>28</sup>. Lo scopo, infat-

---

<sup>26</sup> In effetti, come sottolineato da G. PALLAVER, M. GEHLER, *Introduzione*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento, 2010, p. 7, le ipotesi prese in considerazione furono molteplici «ma da ultimo mancò una presa di decisione univoca e coerente. Si finì pertanto per ripiegare sulla creazione, nel capoluogo tirolese, di una facoltà italiana di giurisprudenza, collegata in maniera piuttosto informale con l'Università».

<sup>27</sup> Cfr. G. FAUSTINI, *Il Trentino e l'Università italiana in Austria*, in *Studi trentini di scienze storiche*, 1975, pp. 289-318.

<sup>28</sup> E. BITTANI BATTISTI, *Lettera a P. Mantegazza, 23 settembre 1903*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 47.

ti, era quello di chiamare a professare il magistero a «sommi rappresentanti della scienza e del pensiero italiani», così da trasfondere nei giovani studenti italiani «l'affermazione della nostra cultura e della nostra civiltà»<sup>29</sup>.

Il progetto della libera Università subì in breve tempo un significativo ridimensionamento e, già nel 1898, tra non poche difficoltà, si iniziò a prospettare la possibilità di istituire non già un'Università quanto piuttosto una singola Facoltà giuridica in lingua italiana, concepita come realtà parallela a quella germanofona. Tuttavia, solo nel 1904, a seguito dell'ottenimento dell'indispensabile assenso politico e del completamento delle procedure formali presso il senato accademico, si giunse alla tanto attesa apertura, che non mancò di suscitare accese tensioni e controversie, che segnarono l'istituzione ufficiale della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck.

Il processo, come accennato, non fu di certo facile: furono anni, quelli dal 1898 al 1904, di densa attività accademico-politica. Le istanze erano plurime e variegate, e necessitavano di essere composte con lungimiranza per evitare che minassero 'la causa dell'italianità'. Infatti, accanto alle spinte irredentiste più radicali, occorre pure fare i conti con gli ambienti legati al pangermanesimo che nel frattempo avevano attecchito diffusamente in Tirolo: movimenti studenteschi politicizzati che rifiutavano nettamente l'erogazione di corsi universitari in lingua italiana<sup>30</sup>.

Andrea Galante, trasferitosi come libero docente da Pavia a Innsbruck nel 1897, fu uno tra i promotori della causa e si interessò non solo alle più delicate questioni politiche legate alla fase prodromica di istituzione dell'Università, ma pure, una volta accettata

---

<sup>29</sup> E. BITTANI BATTISTI, *Lettera a P. Mantegazza, 23 settembre 1903*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., pp. 47-48.

<sup>30</sup> In effetti, come evidenziato da I. PLATTNER, *La città di Innsbruck alla svolta del secolo*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 59-60, «Lo slogan semplificatorio di "Il Tirolo ai tirolesi" evidenziava un elemento essenziale [...] e la rivendicazione dell'unità del Paese celava in sé una carica esplosiva e sotto l'esibito mantello di copertura difensiva covava un aggressivo potenziale di conflitto», infatti «Erano considerati tirolesi "autentici" solo quelli di origine tedesco o retoladina».

la soluzione della 'doppia Facoltà' dalla dirigenza austriaca, si adoperò per ricercare l'organico docente italiano in grado di occupare le cattedre e i relativi insegnamenti che sarebbero stati attivati per l'anno seguente. Peraltro, una serie di fonti archivistiche colloca senz'ombra di dubbio il nostro protagonista nella capitale tirolese fin dal 1901: quasi quattro anni prima dell'effettiva fondazione della Facoltà giuridica italiana, che avverrà solo il 26 ottobre 1904<sup>31</sup>. È un dato apparentemente insignificante ma che ci restituisce invece l'immagine, pur nell'assenza di altri riscontri documentali, di un Galante coinvolto fin dalle battute iniziali dell'istituzione di un centro accademico a Innsbruck. Egli partecipò, verosimilmente, a circoli accademico-culturali che facilitarono, dall'interno, la causa della Facoltà giuridica. Se, dunque, la sua chiamata a Innsbruck risale al 1897, è accertato che egli – di concerto con Cesare Battisti, Scipio Sighele<sup>32</sup> e Francesco Menestrina<sup>33</sup> – promosse alacramente la questione universitaria tanto nel mondo accademico quanto in quello politico. Già alla fine del 1902, grazie all'opera dei promotori, i patrocini alla Facoltà assunsero una dimensione più ampia e transna-

---

<sup>31</sup> In una lettera indirizzata a Francesco Menestrina, ovvero il polmone 'politico' della causa universitaria italiana a Innsbruck, Andrea Galante si congratulava con il destinatario per la sua ultima pubblicazione: ciò che rileva non è tanto il contenuto della missiva. Si tratta infatti di qualche riga gratulatoria che, nell'economia della trattazione, non ha alcun rilievo. Ciò che invece risulta interessante è la datazione, ovvero il 4 gennaio 1901, e il luogo in cui quella lettera fu inviata, ossia Innsbruck.

<sup>32</sup> Scipio Sighele (1868-1913) è stato un giurista, sociologo e criminologo italiano. Figura di rilievo nel panorama culturale di fine Ottocento, fu tra i primi a studiare il comportamento collettivo in chiave psicologico-criminale. Influenzato dalle teorie di Cesare Lombroso e Gabriel Tarde, si distinse per l'opera *La folla delinquente* (1891), in cui analizza i meccanismi della suggestione e dell'imitazione all'interno dei fenomeni di devianza collettiva. Le sue riflessioni, a cavallo tra diritto penale, sociologia e psicologia, contribuirono alla nascita della moderna criminologia e alla definizione della psicologia delle masse.

<sup>33</sup> Giurista e storico trentino, Francesco Menestrina (1872-1961) fu attivo tra fine Ottocento e primo Novecento sia in ambito accademico che istituzionale. Insegnò diritto processuale civile all'Università di Innsbruck e lavorò a lungo nell'Avvocatura dello Stato italiana. Fu tra i fondatori della Società di Studi Trentini e contribuì, nel secondo dopoguerra, alla redazione del progetto di Statuto autonomo per il Trentino-Alto Adige.

zionale. In una lettera indirizzata a Cesare Battisti, Scipio Sighele<sup>34</sup> – irredentista trentino –, riportando a sua volta le parole del segretario della Società Dante Alighieri, otteneva la benedizione di Pasquale Villari: ovvero uno degli accademici italiani più influenti del tempo. Proprio quel Villari, peraltro, che decenni prima fu uno dei Maestri di Francesco Ruffini.

Il legame con la Società Dante Alighieri<sup>35</sup>, nata con il preciso intento di promuovere (e difendere) l'identità e la lingua italiana all'estero, segnò un punto di svolta – anche sotto il profilo del sostegno economico – della causa universitaria italiana in Austria: o meglio, Pasquale Villari – ex direttore della Dante Alighieri – pur supportando la causa era convinto che servisse una transizione meno drastica e più *light*. Non già un'Università italiana, come inizialmente ipotizzato, bensì una soluzione più agile e, con ogni probabilità, maggiormente accettabile agli occhi delle autorità austriache: in effetti, l'istituzione di una libera Università avrebbe richiesto un dispendio monetario eccessivo e, come sottolineava Villari, i docenti dell'Università italiana risultavano già ampiamente impegnati all'interno del Regno. Inoltre, l'Austria non avrebbe mai riconosciuto il valore legale dei diplomi rilasciati da un'istituzione accademica sostanzialmente straniera all'interno dei confini imperiali.

Quanto all'organico docente, tra la fine del 1903 e l'effettiva istituzione della Facoltà giuridica alla fine del 1904, si rintraccia in un serrato carteggio tra i promotori della causa universitaria, Battisti e Sighele *in primis*, un ampio coinvolgimento nel sondare la disponibilità a tenere lezioni presso l'istituenda Facoltà di nomi di primissimo piano dell'accademia italiana. Invero, ancora si vagheggiava la volontà di fondare un'autonoma e 'completa' Università, ma vi era già la percezione che tra gli accademici italiani contattati fosse preponderante il peso della *scientia iuris*: tanto che lo stesso Sighele si domandava se ci fosse «forse troppa [...] Facoltà giuridica nei no-

---

<sup>34</sup> Cfr. S. SIGHELE, *Per l'università italiana in Austria*, cit.; ID., *Pagine nazionaliste*, cit.

<sup>35</sup> Cfr. B. PISA, *Nazione e politica nella Società Dante Alighieri*, Bonacci, Roma, 1995.

mi [...] raccolti». Nomi, solo per fare qualche esempio, di non poco momento: Cesare Lombroso, Luigi Rava, Piero Giacosa. Pure Giosuè Carducci sostenne l'impresa e proprio Sighele invitava Battisti a pubblicare la lettera di sostegno del poeta versiliese, ben consapevole del fatto che la sua diffusione avrebbe rappresentato «il battesimo non solo del primo poeta d'Italia, ma anche d'uomo – oramai – entrato nel grembo dell'ortodossia»<sup>36</sup>. Il sodalizio con alcuni dei più grandi intellettuali del tempo, evidentemente con sensibilità vicine all'identitarismo italiano<sup>37</sup>, dimostra una grande capacità organizzativa del nucleo promotore – Cesare Battisti, Ernesta Bittani, Scipio Sighele, Francesco Menestrina, Giovanni Ambrosi e Andrea Galante – di diffondere capillarmente e con convinzione la causa universitaria in Austria: tanto dal punto di vista accademico, quanto, soprattutto, da quello politico<sup>38</sup>. Tuttavia, proprio quest'ultimo profilo rischiò di far naufragare il progetto ancora prima che la Facoltà venisse effettivamente inaugurata. Ormai, infatti, la questione si andava polarizzando sempre di più: il sostegno di personaggi di spicco del ceto intellettuale italiano, se per un verso aveva rivelato una coesa comunanza d'intenti dell'intelligenza del Regno, per l'altro aveva portato alla ribalta della cronaca l'iniziativa, attirando gli strali delle frange dei conservatori germanofili austriaci che avvertivano l'istituzione di corsi paralleli come una minaccia all'integrità culturale della città di Innsbruck.<sup>39</sup> In altre parole, la questione, attenuati i suoi afflatti accademici, era divenuta un affare squisitamente politico. E gli austriaci avevano fiutato tale deriva.

---

<sup>36</sup> S. SIGHELE, *Lettera datata 24 settembre 1903*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 49.

<sup>37</sup> Sulla figura di Carducci e l'irredentismo italiano si veda A. BRAMBILLA, *Carducci, carduccianesimo e irredentismo a Trieste*, in *Quaderni Giuliani di Storia*, 1, 1994, pp. 101-121; cfr. anche ID., *Parole come bandiere. Prime ricerche su letteratura e irredentismo*, Del Bianco Editore, Udine, 2003.

<sup>38</sup> Cfr. A. ARA, *Fra Austria e Italia*, cit., p. 18 ss.

<sup>39</sup> Cfr. I. PLATTNER, *La città di Innsbruck alla svolta del secolo*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 59 ss.

Effettivamente, il luogotenente di Innsbruck bloccò negli ultimi mesi del 1903 l'apertura della Facoltà, rischiando di minare definitivamente l'operazione legata alla presenza universitaria nella capitale tirolese: e la mediazione di Galante durante questo burrascoso intervento si rivelò decisiva<sup>40</sup>. Infatti, fu proprio Galante ad essere chiamato dal luogotenente – su preciso ordine del governo austriaco – per dar notizia a Menestrina dell'intenzione del decisore politico di bloccare il progetto<sup>41</sup>. In questo frangente, come si deduce proprio da una lettera di Menestrina indirizzata a Battisti, Galante sembra rappresentare l'interlocutore istituzionale della causa universitaria: in effetti, dal tenore della missiva è lo stesso commissario asburgico a chiedere a Galante di intercedere presso gli studenti italiani, riuniti nella Società studenti trentini<sup>42</sup>, allo scopo di abbassare la tensione che rischiava di far abortire ogni intento di insediare una cellula universitaria a Innsbruck. Il clima in città era incandescente: e, l'occasione delle prolusioni dei professori di origine italiana incardinati nell'Università enipontana era sistematico pretesto di scontro<sup>43</sup>. In tale contesto, l'inaugurazione di una libera Università avrebbe provocato disordini che, oltre a 'chiudere' definitivamente la 'questione universitaria'<sup>44</sup>, avrebbero reso invisibile la

---

<sup>40</sup> Cfr. A. BOSCHE, *Studenti e professori nel conflitto sulla Facoltà italiana di giurisprudenza*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 91-100.

<sup>41</sup> Lo si deduce da una lettera di F. MENESTRINA, *Lettera a Cesare Battisti 23 ottobre 1903*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 69.

<sup>42</sup> Cfr. E.M. BAUER, *Camerati, commilitoni e complici: struttura organizzativa del movimento studentesco italiano nella monarchia asburgica all'inizio del Novecento*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 117-159.

<sup>43</sup> Cfr. A. BOSCHE, *Studenti e professori nel conflitto sulla Facoltà italiana di giurisprudenza*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 85-90.

<sup>44</sup> Si veda, Alcide De Gasperi, *I cattolici trentini sotto l'Austria. Antologia degli scritti dal 1902 al 1915 con discorsi al Parlamento austriaco*, a cura di G. DE ROSA, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1964, pp. 288-289; S. MALFÈ, *Studenti italiani a Vienna, Graz e Innsbruck, 1848-1918*, cit., pp. 493-508; *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit.; J. SON-

causa pure tra la popolazione non apertamente schierata. Si trattava, dunque, di aspettare tempi migliori e, intanto, adoperarsi affinché non si perdesse il lavoro già capitalizzato: un intervallo di tempo, che, tuttavia, fu assai problematico. Stretto tra due fuochi opposti, ovvero il corpo accademico sostanzialmente filogovernativo<sup>45</sup> e il movimento studentesco italiano, Andrea Galante dimostrò grande equilibrio istituzionale e capacità di dialogo. Effettivamente, tale resilienza venne ripagata con l'inaugurazione – per i motivi già ricordati – non già di una libera Università, quanto piuttosto di una (provvisoria) Facoltà giuridica destinata ad erogare corsi in lingua italiana; in seno, però, al medesimo ateneo. La situazione si sbloccò infatti con l'autorizzazione concessa il 27 settembre 1904 dal ministro dell'istruzione asburgico, su pressione dei rappresentanti italiani nella Dieta imperiale<sup>46</sup>. Furono giorni – riporta Galante – di lavoro febbrile «ormai che l'istituto era costituito, esso doveva funzionare, e si dovevano superare ad ogni costo le varie difficoltà tecniche, piccole e grandi, che si opponevano allo scopo»<sup>47</sup>. L'inaugurazione avvenne il 3 ottobre 1904: ma il contesto politico-sociale era ormai troppo compromesso e gli scontri tra gli irredentisti e le frange più facinorose degli studenti austriaci pangermanisti si risolsero in un bagno di sangue.

---

DEL-CEDARMAS, «Trieste o nulla!». *La richiesta dell'Università italiana in Austria negli scritti degli irredentisti-nazionalisti italiani (1903-1914)*, in *Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l'Europa centro-orientale*, a cura di E. CAPUZZO, B. CREVATO-SELVAGGI, F. GUIDA, Società dalmata di storia patria, Roma, 2014, pp. 21-36; F. TODERO, *Percorsi: giovani irredentisti del Litorale verso la Grande guerra*, in *L'irredentismo armato. Gli irredentismi europei davanti alla guerra. Atti del convegno di studi*, a cura di ID., Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2015, pp. 59-84.

<sup>45</sup> Cfr. A. BOSCHE, *Studenti e professori nel conflitto sulla Facoltà italiana di giurisprudenza*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 85.

<sup>46</sup> Cfr. I. GANZ, *La rappresentanza del Tirolo italiano alla Camera dei deputati di Vienna: 1861-1914*, Società di studi trentini di scienze storiche, Trento, 2001, pp. 167-180.

<sup>47</sup> A. GALANTE, *Commemorazione a Prof. Tullio Cav. De Sartori-Montecroce tenuta in Rovereto all'Accademia degli Agiati il 16 aprile 1905*, Tipografia Ugo Grandi, Rovereto, 1905, p. 12.

3. *«Il sogno di uno splendido mattino d'autunno»<sup>48</sup>: i 'fatti di Innsbruck' e la rottura di un (già precario) equilibrio*

I cosiddetti 'fatti di Innsbruck' del 1904 si collocano, come già succintamente delineato, in un contesto di forti tensioni nazionali tra la comunità italiana e quella parte di popolazione tirolese pangermanista, costituendo un momento cruciale nelle dinamiche politiche e sociali dell'epoca. Come ricordato, dopo protrate e tortuose contrattazioni connotate da acute agitazioni con il governo centrale, il 3 novembre 1904 si giunse all'ufficiale apertura della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, con a capo il decano Tullio De Sartori-Montecroce, professore di Diritto germanico. Tuttavia, tra il 2 e il 4 novembre, la rivalità tra le due fazioni sfociò in violenti scontri tra gli studenti italiani e i gruppi pangermanisti, i quali, sostenuti dagli ambienti più radicali della società tirolese, diedero origine a una serie di aggressioni mirate a colpire la componente studentesca italiana giunta a Innsbruck proprio per l'inaugurazione della Facoltà<sup>49</sup>. Ciò si verificò nonostante l'atteggiamento conciliante del governatore, il quale tentò fino all'ultimo di mantenere un equilibrio tra le due componenti antagoniste: egli si vide infatti costretto, a fronte della crescente ostilità, a decretare la momentanea chiusura della Facoltà giuridica italiana ancor prima dell'inizio delle attività accademiche, appena il giorno dopo la sua formale istituzione. Invero, questa decisione, lungi dal placare i nervosismi, acuì il malcontento tra gli italiani, rafforzando il senso di discriminazione e alimentando le istanze pangermaniste che, proprio dagli scontri, divamparono con impeto nei territori italo-foni dell'Impero: a seguito della diffusione della notizia dell'uccisione di un dimostrante durante le aggressioni iniziò «una vera e propria caccia all'italiano», in cui i facinorosi si abbandonarono «al saccheggio sistematico dei ne-

---

<sup>48</sup> A. GALANTE, *Commemorazione a Prof. Tullio Cav. De Sartori-Montecroce tenuta in Rovereto all'Accademia degli Agiati il 16 aprile 1905*, cit., p. 11.

<sup>49</sup> Cfr. V. CALÌ, *Università della diaspora (1866-1918)*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 149 ss.

gozi italiani, dopo quello della Facoltà giuridica»<sup>50</sup>, la cui sede venne distrutta tra la notte del 3 e il 4 novembre 1904<sup>51</sup>.

La rimozione tardiva del governatore nel 1906 non fu sufficiente a ristabilire un clima di distensione: ormai il solco tra le due comunità era palpabile e, i tafferugli del novembre 1904 avevano senza dubbio contribuito ad accentuare lo iato, ormai divenuto vera e propria cesura. Peraltro, le ricorsive tensioni tra la minoranza italiana e la città suggerirono all'esecutivo di procedere con la chiusura della Dieta tirolese: una decisione, tanto simbolica quanto profondamente politica, motivata dal conflitto sempre più aspro tra le due fazioni presenti in città<sup>52</sup>. Ormai, infatti, non si trattava più di una questione accademico-universitaria (e forse non lo era mai davvero stata), ma primariamente un conflitto ideologico, in cui però all'ombra del vessillo dell'ideologia, tanto irredentista quanto pan-germanista, si celava il volto dilacerato di una comunità non più in grado di convivere pacificamente. La chiusura dell'assemblea locale rese impossibile qualsiasi composizione tra le parti: non vi era infatti più alcun margine di mediazione e compromesso, costringendo il governo centrale a trasferire il dibattito sull'Università italiana direttamente a Vienna. La questione universitaria a Innsbruck si era trasformata da una legittima rivendicazione di tutela a favore degli

---

<sup>50</sup> G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 196.

<sup>51</sup> G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università*, cit., p. 196 ss.

<sup>52</sup> L'assenza di un organo legislativo regionale capace di gestire le rivendicazioni politiche lasciò spazio a un'*escalation* di sopraffazioni da parte dei circoli pan-germanisti più intransigenti, tra cui il *Tiroler Volksbund*, fondato a Vipiteno il 7 maggio 1905, che si fece promotore di una politica di germanizzazione aggressiva, contribuendo a irrigidire ulteriormente la posizione della comunità italiana. In questo clima di crescente ostilità, i 'fatti di Innsbruck del 1904' rappresentarono non solo un episodio di violenza urbana, ma un punto di svolta nella lotta nazionale degli italiani sudditi dell'Impero, i quali, di fronte alla mancanza di tutela da parte delle autorità asburgiche, rafforzarono la loro identità politica e culturale in opposizione al dominio austriaco. Da una prospettiva più ampia, si veda R. SCHÖBER, *Storia della Dieta tirolese: 1816-1918*, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Trento, 1987; *Ceti tirolesi e territorio trentino. Materiali dal Landschaftliches Archiv di Innsbruck (1722-1785)*, a cura di M. BELLABARBA, M. BONAZZA, K. OCCHI, Fondazione Bruno Kessler, Trento, 2015.

italiani – nata su impulso di studenti e accademici e rivolta primariamente alla comunità italiana – a una caricatura di sé stessa, in cui il peso strettamente politico prese via via il sopravvento, portando al definitivo affossamento del sogno di un centro universitario in lingua italiana in uno dei cuori pulsanti dell’Impero<sup>53</sup>. La storia della Facoltà giuridica italiana a Innsbruck, nonostante le serrate trattative per la sua istituzione, ebbe, infatti una storia brevissima; gli avvenimenti del novembre 1904 costrinsero alcuni dei promotori a fuggire dall’Austria – che nel frattempo era divenuto per loro un luogo ostile – in Italia e la Facoltà, orfana dei suoi più ferventi ispiratori, non decollò mai: anzi, «nelle prime ore del mattino del 4 novembre la folla si radunò davanti all’edificio della Facoltà italiana [...]. Rotti i vetri delle finestre, i dimostranti irrupero con la forza per distruggere completamente gli arredi, senza che la polizia né l’esercito muovessero un dito per impedirlo»<sup>54</sup>. Concretamente non si rilasciarono mai titoli e di fatto non si impartirono mai corsi organicamente strutturati: la chiusura provvisoria della Facoltà a seguito dei cosiddetti ‘fatti di Innsbruck’ non determinò tuttavia il suo sostanziale smantellamento. Infatti, la formale sussistenza della Facoltà, nell’intervallo temporale tra il 1904 e il 1906, anno dell’epilogo definitivo, rappresentò una scelta più simbolica e di appartenenza che l’insediamento di una vera e propria istituzione di studi superiori. Una scelta simbolica, si diceva, che tuttavia segnava una vittoria, e allo stesso tempo una possibile e futura garanzia, per la minoranza italiana tirolese. Si trattava perciò di «conservarla in vita *pro forma* [...]», in attesa di tempi migliori: meglio ancora, «significava semplicemente non pregiudicare la speranza di una qualsiasi soluzione per l’avvenire», peraltro rispetto ad una Facoltà ridotta ad un mero involucro, non più, dunque, che «un addentellato al quale riattac-

---

<sup>53</sup> Cfr. M. PERRICELLI, «O Trieste o nulla»: i «fatti di Innsbruck» nella stampa quotidiana nel regno d’Italia, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l’assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 161 ss.

<sup>54</sup> A. BOSCHE, *Studenti e professori nel conflitto sulla Facoltà italiana di giurisprudenza*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l’assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 106.

care in seguito l'insegnamento superiore italiano»<sup>55</sup>. Per inciso, Andrea Galante, in occasione della commemorazione funebre di Sartori – rimasto formalmente Decano di una Facoltà mai davvero esistita – con parole lapidarie descrisse icasticamente la situazione che in quel torno di tempo l'accademia italiana nelle regioni trentine e tirolesi stava vivendo: infatti, «la sua morte parve veramente tragica, dopo la crisi, per cui era passata la Facoltà. L'istituto era distrutto, spento il suo capo! Un doloroso fato, che trascina uomini e cose pareva gravare sulla causa dei supremi interessi della cultura italiana, a cui Sartori aveva legata la sua esistenza»<sup>56</sup>.

Meno di due anni dopo, però, nel 1906, stante il clima socio-politico rovente fomentato dalle fazioni pangermaniste ormai divenute preponderanti in città, si dispose con decreto la definitiva cessazione della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck: suggellando, questa volta irreversibilmente, la fine della questione universitaria italiana in Tirolo<sup>57</sup>.

Quanto appena rammentato configura, nell'economia della presente trattazione, uno snodo delicato per almeno due ordini di ragioni. Anzitutto, dopo anni di lavori ed interlocuzioni, si era finalmente giunti a un compromesso circa l'instaurazione di una cellula accademica italiana nella capitale del Tirolo, che avrebbe costituito – nell'ottica degli irredentisti – non altro che un'apripista: un primo passo, dunque, verso il vero obiettivo, ovvero l'istituzione di un'autonoma Università italiana in territorio tradizionalmente ita-

---

<sup>55</sup> G. PACCHIONI, *Il tramonto d'un ideale*, in *Il Cittadino*, 14 gennaio 1906, prima pagina.

<sup>56</sup> A. GALANTE, *Commemorazione a Prof. Tullio Cav. De Sartori-Montecroce tenuta in Rovereto all'Accademia degli Agiati il 16 aprile 1905*, cit., p. 13.

<sup>57</sup> Infatti, «nel 1904 erano state gettate le basi per un'adesione più chiara al nazionalismo. Al di là delle barriere ideologiche e partitiche, la popolazione di lingua tedesca della città aveva assunto un atteggiamento più chiaro e coeso verso la questione nazionale, e i raggruppamenti fino ad allora più moderati di schierarono infine apertamente» (I. PLATTNER, *La città di Innsbruck alla svolta del secolo*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 79).

lofono<sup>58</sup>. Non era, ovviamente, per gli irredentisti italiani, la soluzione ottimale quella della Facoltà giuridica, dacché – comunque – l’idea di instaurare un singolo istituto, e non una vera e propria Università parallela, non avrebbe concesso quei margini di libertà che la minoranza italiana già da tempo richiedeva: ciononostante, il ‘compromesso’ era probabilmente percepito come un passaggio necessario (e obbligato) per gettare luce sulla ‘questione italiana’<sup>59</sup>. In secondo luogo, tali accadimenti furono strettamente legati alla figura di Galante, il quale rappresentò il punto di giuntura tra la fase prodromica e preparatoria all’apertura della Facoltà – di cui si è già detto – e il momento successivo alla sua chiusura, incarnando in qualche modo il ‘volano’ del *milieu* culturale italiano a Innsbruck. Se, infatti, molti tra gli ispiratori del progetto dell’Università italiana a Innsbruck, e ci si riferisce per esempio a Giovanni Pacchioni, dopo il 1904 ‘ripararono’ in patria, Andrea Galante – per converso – rimase nella capitale tirolese fino al definitivo allontanamento dei professori italiani dall’Università enipontana nel 1916: un dato curioso e rilevante che merita di essere approfondito. Egli, come già ricordato, giunse a Innsbruck nel 1897, chiamato come libero docente di diritto canonico presso l’Università austriaca: l’ambiente era già allora teso e i professori italiani erano tre in tutta la Facoltà. Si trattava di Giovanni Pecchioni, romanista di formazione, Pietro Lanza, professore di diritto penale e Tullio de Sartori-Montecroce, eminente studioso di diritto germanico. È utile evidenziare tale passaggio poiché proprio in virtù di questo incardinamento Galante, elevato ad ordinario proprio nel 1904 continuò a professare il suo magistero anche dopo la chiusura della Facoltà giuridica italiana.

---

<sup>58</sup> Più in generale, riportando le parole di un acuto osservatore dell’epoca, Silvio Enea Benco sosteneva apertamente: «Il problema universitario era l’idea-principale della politica irredentista; oculatamente applicata, svolgeva ogni genere di servizio. Costringeva gli italiani irredenti all’unità sulla base d’una precisa piattaforma, alla sacra unità», riportato da C. GATTERER, *Italiani maledetti, maledetti austriaci: l’inimicizia ereditaria*, Praxis 3, Bolzano, 1986, p. 113.

<sup>59</sup> Cfr. M. PERRICELLI, «O Trieste o nulla»: i «fatti di Innsbruck» nella stampa quotidiana nel regno d’Italia, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l’assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 165-173.

Per gli irredentisti italiani gli avvenimenti che seguivano il novembre 1904 segnarono senza dubbio una battuta d'arresto e necessitarono di tempo per essere metabolizzati, spaccando peraltro il movimento: infatti, «la borghesia irredentista, schierata sulle posizioni del nazionalismo italiano, rifiutata ogni mediazione sceglie[va] la linea del “tanto peggio, tanto meglio”»<sup>60</sup>. Segnatamente la chiusura formale e definitiva del 1906 della Facoltà giuridica venne accolta, pure in patria, con grande sdegno: si alzarono reprimende e polemiche contro il governo di Vienna, ritenuto poco lungimirante e non sufficientemente attrezzato per la gestione delle plurime nazionalità dell'Impero, e pullulavano le accuse avverso le pubbliche amministrazioni austriache in ordine alle discriminazioni nei confronti della minoranza italiana, vittima di ingiuste vessazioni da parte della maggioranza germanofona, la quale nel frattempo si era radicalizzata in tutta la regione tirolese e altoatesina<sup>61</sup>.

In verità, la questione dell'Università italiana in Austria – o, più semplicemente, le vicende relative all'istituzione della Facoltà giuridica – non rappresentò solo un 'braccio di ferro' tra opposte fazioni: dentro, infatti, quel caleidoscopio che va sotto il nome di 'questione universitaria italiana' è possibile intravedere trame di più ampio respiro che narrano dell'eclisse – nella prima decade del secolo scorso – di un Impero con i piedi d'argilla. Una realtà politica non più in grado di intercettare le petizioni di tutela dei propri sudditi, sordo alle richieste provenienti dalle zone più marginalizzate del suo dominio e incapace di gestire la pluridiversità culturale – ormai irrigidita nelle forme del nazionalismo – che si acutizzò all'alba del nuovo secolo. Detto altrimenti, tra le valli dell'Adige e dell'Isarco e, ancor di più, nel Tirolo più profondo si svilupparono movimenti tellurici che avrebbero preparato il crollo degli Asburgo: un ripiegamento, a cui la vicenda dell'Università italiana in Tirolo si legò ine-

---

<sup>60</sup> G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 195.

<sup>61</sup> Cf. I. PLATTNER, *La città di Innsbruck alla svolta del secolo*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 61 ss.

stricabilmente<sup>62</sup>. Ciò, peraltro, era già vividamente chiaro pure nei contemporanei di Andrea Galante. E, in questo senso, si spiegano le parole di Giovanni Pacchioni, primo professore italiano giunto a Innsbruck nel 1894, che – in occasione della notizia del decreto di chiusura della Facoltà del 1906 – scrisse: «Quanti pensavano e speravano in una lenta trasformazione che togliesse progressivamente le antiche ingiustizie, cancellasse i tristi ricordi e aprisse le porte ferrate dell’Impero ad uno spirito moderno e riformatore, devono rendersi alla triste evidenza dei fatti. La soppressione della Facoltà giuridica italiana non è che uno dei molti sintomi dell’irriformalità dell’Impero austriaco: essa è però anche un documento notevole del modo con il quale si considerano a Vienna i rapporti coll’Italia e del valore che quel Governo attribuisce all’alleanza col nostro Paese»<sup>63</sup>.

Tra coloro che vissero le turbolenze del periodo tirolese senza mai rinunciare ai propri ideali, spicca proprio la figura di Galante. Gli eventi successivi al 1904 non solo rafforzarono in lui la convinzione circa l’importanza della costruzione dell’identità culturale italiana in terra austriaca: ciò lo rese sempre più conscio del ruolo che, in qualità di accademico, avrebbe potuto svolgere a sostegno di questa causa. Allo stesso tempo, la sua postura equilibrata nei confronti della questione lo accreditò come interlocutore privilegiato dell’amministrazione asburgica quale ponte tra l’apparato istituzionale e gli ambienti intellettuali vicini all’irredentismo. Per comprendere appieno le sue responsabilità nelle dinamiche universitarie successive ai ‘fatti di innsbruck’ e il significato del suo operato, è necessario analizzare verticalmente tanto la figura dell’accademico quan-

---

<sup>62</sup> Cfr. *amplius* J. SONDEL-CEDARMAS, «Trieste o nulla!». *La richiesta dell’università italiana in Austria negli scritti degli irredentisti-nazionalisti italiani (1903-1914)*, in *Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l’Europa centro-orientale*, cit., pp. 21-36; F. TODERO, *Percorsi: giovani irredentisti del Litorale verso la Grande guerra*, in *L’irredentismo armato. Gli irredentismi europei davanti alla guerra*, cit., pp. 59-84.

<sup>63</sup> G. PACCHIONI, *Il tramonto d’un ideale*, cit., prima pagina.

to quella del 'politico', che rappresentano, come vedremo, due prospettive complementari di una stessa fisionomia.

4. *Una produzione accademica 'politicamente' orientata: un giro d'orizzonte su qualche scritto (non poi così) minore*

Gli accadimenti del 1904 dovettero rappresentare un momento di forte cesura nel pensiero di Galante: egli, infatti, assistette al naufragio del progetto della Facoltà giuridica italiana in Austria, ovvero al crollo di uno dei piloni più rilevanti della sua vita intellettuale e accademica fin dal 1897. Ciò determinò non tanto un radicale cambiamento nei suoi interessi scientifici, quanto piuttosto una serie di lievi ma visibili 'deviazioni': insomma, esigue 'variazioni di rotta' che potrebbero risultare, se non contestualizzate, difficilmente decifrabili. Infatti, accanto agli studi sul patrimonio della Chiesa e alle complesse questioni di diritto ecclesiastico inglese, già illustrate in precedenza<sup>64</sup>, si innestò proprio in quegli anni un nuovo orientamento volto a esaltare l'identità italiana, tanto sotto la prospettiva squisitamente storica, quanto rispetto a un inedito profilo che si potrebbe definire letterario e artistico. Si tratta di una serie di pubblicazioni, apparentemente eterogenee e prive di un filo conduttore, che includono studi variegati sul lascito artistico di Ravenna<sup>65</sup>, sulla preparazione della città di Trento all'epoca dell'omonimo concilio<sup>66</sup> e sulle testimonianze artistiche lungo la via del Brennero<sup>67</sup>. Una miscellanea che, almeno a prima vista, potrebbe sembrare un poco caotica. Sebbene oggi possano apparire produzioni marginali – oggi li definiremmo 'scritti minori' –, questi opuscoli meritano attenzione poiché riflettono una precisa evoluzione, seppur carsica e mai ri-

---

<sup>64</sup> Cfr. Cap. 2.

<sup>65</sup> Cfr. A. GALANTE, *L'arte a Ravenna*, cit., pp. 1-22.

<sup>66</sup> Cfr. A. GALANTE, *Appunti turistici sull'epoca del concilio di Trento*, in *Bollettino dell'alpinista*, 1908, 1-3, pp. 1-11.

<sup>67</sup> Cfr. A. GALANTE, *I Tesori artistici della via del Brennero*, Tip. Giovanni Zippel, Trento, 1912, pp. 1-20.

vendicata *apertis verbis*<sup>68</sup>, del suo pensiero tra il 1908 e il 1912. Un periodo nel quale, tramontata definitivamente l'idea di un istituto giuridico italiano a Innsbruck<sup>69</sup>, Galante con molta arguzia declinò i propri orientamenti politici liberali e al contempo nazionalisti in alcuni scritti dal carattere apparentemente estraneo al diritto. A ben vedere, un'analisi attenta di queste opere permette di individuare un intento che, seppur in modo sotterraneo, lega le sue indagini accademiche a un più ampio disegno culturale, chiaramente vocato all'esaltazione dell'appartenenza identitaria italiana.

Preliminarmente, occorre richiamare due elementi che contribuiscono, se considerati congiuntamente, a fornire un ulteriore tassello al quadro d'insieme tracciato nel paragrafo precedente. Anzi tutto l'inquietudine che caratterizzò Galante negli anni successivi al biennio 1904-1906: l'orizzonte legato all'apertura di una nuova realtà accademica italiana era lontanissimo e l'angustia che lo attanagliava traspariva in maniera evidente da alcune lettere indirizzate a suoi colleghi accademici, nelle quali egli esprimeva «le condizioni disperate della questione universitaria, il nessun interessamento, il nessun calcolo di noi quando si mise fuori il postulato del riconoscimento degli esami»<sup>70</sup>. Il clima era così pesante che egli arrivò a vergare: «è davvero un triste momento e ogni recriminazione è superflua», constatando la tragedia «non solo della questione [universitaria] ma di tutta la politica degli Italiani»<sup>71</sup>. Questo senso di instabilità e di generale incertezza, e qui viene il secondo punto, dovette percepirsi pure rispetto al contesto politico del tempo: il centro universitario, in quanto culla del libero pensiero, fu verosimilmente

---

<sup>68</sup> Rivendicazione che si realizzò definitivamente solo successivamente con l'opera, A. GALANTE, *Le basi giuridiche della lotta per l'italianità di Trento e Trieste*, Zanichelli, Bologna, 1918.

<sup>69</sup> L'espressione 'istituto giuridico' è utilizzata sostanzialmente come sinonimo di 'Facoltà giuridica', tanto da Galante quanto dai suoi contemporanei. Cfr. *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920, passim*.

<sup>70</sup> A. GALANTE, *Lettera a Francesco Menestrina, 25 gennaio 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 158.

<sup>71</sup> A. GALANTE, *Lettera a Francesco Menestrina, 28 settembre 1905*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 145.

uno tra i luoghi più controllati dalle autorità austriache in quanto possibile focolaio di irredentisti facinorosi. Le accuse di sovversione venivano infatti punite con la morte o, nel migliore dei casi, si era costretti all'esilio: era opportuno, dunque, procedere con estrema cautela ed utilizzare sempre un linguaggio equilibrato, prevenendo attacchi pretestuosi da parte degli studenti austriaci filogermaniche, per usare un eufemismo, non vedevano di buon occhio l'esiguo corpo docente italiano incardinato in Università<sup>72</sup>.

Nel suo contributo *Appunti turistici sull'epoca del concilio di Trento*, Galante – quasi utilizzando uno stratagemma narrativo – si avventura in un vero e proprio viaggio nel tempo: indicando al lettore i passaggi prodromici più salienti alla celebrazione del Tridentino, attraverso il richiamo di ampie cronistorie di letterati dell'epoca. La bibliografia pressoché assente sembra confermare la vocazione più letteraria che scientifica del contributo: tuttavia, la scelta di celebrare i fasti di Trento nel XVI secolo, invero, pare tradire uno sguardo nei confronti dell'antica *Tridentum* che nascondeva, forse, coordinate di pensiero più pregnanti e articolate.

A differenza di Innsbruck, Trento, città storicamente situata al crocevia tra il mondo latino e la sfera d'influenza germanica, aveva nel corso del XIX secolo mantenuto una forte identità italiana nonostante la sua appartenenza all'Impero austro-ungarico, e questo carattere peculiare si manifestò con particolare intensità nella seconda metà dell'Ottocento, quando le istanze nazionali iniziarono a emergere con maggiore vigore nel contesto europeo. Esso era segnato, dal lato italiano, dal Risorgimento e dai movimenti di unificazione nazionale, mentre, da quello teutonico dalla proliferazione

---

<sup>72</sup> Lo testimoniano, ancora prima dell'apertura della Facoltà giuridica, gli attacchi a Menestrina durante il suo insediamento nel 1901 all'Università di Innsbruck in cui, «le lezioni non poterono essere tenute per il chiasso dei tamburi, dei fischi e delle grida dei manifestanti [...]», e pure il corpo docente austriaco non era di certo accogliente; addirittura, ci fu chi «contestò il riconoscimento della qualificazione professionale ai docenti e ai professori di ruolo italiani» (A. BOSCHE, *Studenti e professori nel conflitto sulla Facoltà italiana di giurisprudenza*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 86-87).

delle correnti pangermaniste tra la popolazione austriaca. D'altronde, non solo la collocazione geografica ma pure la provenienza storica della città raccontano – ancora oggi – di una profonda identità culturale italiana: la stratificazione delle alterne dominazioni e delle appartenenze aveva infatti reso Trento – insieme a Trieste – sicuramente uno dei due grandi epicentri italiani nell'Impero. Peraltro, almeno dal Concilio di Trento si era consolidato il ruolo della città come fulcro spirituale e culturale, non solo e non tanto locale ma, invero, di tutta la penisola italiana: tale eredità, sedimentatasi nel tempo, vide una rinnovata consapevolezza tra le *élites* locali, gli intellettuali e la popolazione proprio durante il XIX secolo<sup>73</sup>. E allora l'ampia diffusione delle idee risorgimentali, lo sviluppo della stampa in lingua italiana e il ruolo delle istituzioni culturali rafforzarono proprio quell'identità e alimentarono fortemente il sentimento di appartenenza al Regno d'Italia, peraltro spesso in contrasto con le politiche asburgiche volte, *ça va sans dire*, a rafforzare il controllo imperiale<sup>74</sup>. Trento fu, dunque, a cavallo tra l'Otto e Novecento, il laboratorio dove si confrontarono le aspirazioni autonomistiche e nazionali con le strategie di governo dell'Impero, dichiaratamente volte alla sua completa germanizzazione. E Galante, ovviamente, sapeva bene che Trento rappresentava un faro di italianità in seno ai domini asburgici: il senso di celebrare la città richiamandone la sua storia – in definitiva – rappresentava un tentativo di enfatizzarne l'identità profondamente italiana: oppressa e soggiogata tanto dalle politiche asburgiche quanto da una maggioranza germanofona, ormai divenuta intollerante rispetto alla pacifica convivenza delle plurinazionalità. Non a caso, in chiusura dello scritto, lo stesso Galante sottolinea, contrapponendoli, Trentino e Tirolo: regioni contigue, un tempo gemelle, ma marcate da profonde differenze storiche, etniche e linguistiche<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. M. GARBARI, A. LEONARDI, *Storia del Trentino – L'età contemporanea: 1803-1918*, vol. V, il Mulino, Bologna, 2003.

<sup>74</sup> Cfr. R. BOCCHI, C. ORANDINI, *Trento - Le città nella storia d'Italia*, Laterza, Bari-Roma, 1983.

<sup>75</sup> Cfr. A. GALANTE, *Appunti turistici sull'epoca del concilio di Trento*, cit., p. 11.

Il contributo su *I Tesori artistici della Via del Brennero* rappresenta poi, anche agli occhi del lettore contemporaneo, un vero e proprio *memorabilia*: e viepiù un *unicum* nella produzione di Galante, che disvela forse più della sua vita personale che delle sue inclinazioni accademiche. È infatti molto probabile che fosse proprio quella la strada percorsa dal nostro protagonista nei suoi frequenti spostamenti da e per Innsbruck: un percorso conosciuto dunque, in cui emerge la descrizione di una serie di gioielli artistici che Galante ci dipinge con l'intimità di chi quei posti ha visto e frequentato. Trento, Bolzano, Bressanone, Varena, Fortezza: un mosaico di piccole chiese, imponenti cattedrali, placidi borghi e grandi centri urbani che custodiscono opere d'arte di fattura straordinaria. Insomma, luoghi che trasudano storia e che indicano le provenienze del celebre snodo stradale. D'altronde, la via del Brennero rappresenta, oggi come allora, uno dei principali collegamenti tra l'Italia e l'Europa centrale: un'arteria fondamentale per il commercio, la mobilità e gli scambi culturali in cui il valico configura un crocevia tra il mondo latino e quello germanico. Non è una casualità che l'Impero asburgico rese la via del Brennero un corridoio strategico sotto il controllo di Vienna<sup>76</sup>; ma, nonostante ciò, rimase intatta la sua vocazione 'naturale' quale passaggio connettivo dell'area alpina con il Regno italico. Già allora la via del Brennero era molto più di un asse viario, ma incarnava una testimonianza tangibile dell'italianità della regione e della sua storica appartenenza al tessuto nazionale: un simbolo di connessione pluricentenaria tra popoli e culture e, al contempo, il *trait d'union* determinante per l'Italia nel definire l'identità del Trentino-Alto Adige e la sua centralità nel contesto europeo. C'è però di più: il lavoro di Galante si chiude con un ricordo del fiume Adige che segna – dal punto di vista idrografico – un punto di congiunzione con la direttrice viaria: all'altezza diverse località trentine, per esempio, la via carrabile e quella fluviale sono

---

<sup>76</sup> Più in generale, in tema si rimanda a A. SUPPAN, *L'Impero asburgico. Lineamenti essenziali e bilanci*, in *Minoranze negli imperi. Popoli fra identità nazionale e ideologia imperiale - Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, a cura di B. MAZOHL, P. POMBENI, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 295-327.

praticamente contigue. Galante richiama gli immortali versi di Carducci del *Davanti il Castel vecchio di Verona*, fissando nella memoria del lettore, con un tono quasi elegiaco, proprio quel fiume che così tanta importanza ebbe nel modellare la fisionomia del territorio e nella costruzione dell'identità trentina e altoatesina. Precisamente, Galante conclude proprio citando l'Adige e, con esso, lo «storico passo [passo del Brennero] incassato fra le montagne circostanti, quasi umile nella sua gloria geografica di segnare la linea di displuvio fra l'Adriatico e il Mar Nero»<sup>77</sup>: un valico naturale che segna il confine, non solo idrogeologico, tra due mondi. Infatti, in corrispondenza del passo del Brennero, si situa un importante spartiacque tra due distinti bacini idrografici europei: sul versante italiano, le acque confluiscono nel fiume Isarco, affluente dell'Adige, il quale sfocia nel Mar Adriatico, mentre su quello austriaco il fiume Sill drena le acque verso l'Inn, che a sua volta si immette nel Danubio, fino a sfociare nel Mar Nero. Uno snodo che Galante coglie nella sua dimensione propriamente idrografica ma che, invero, rivela una diramazione non solo di acque ma pure di popoli e, quindi, di tradizioni, identità e culture differenti.

La consacrazione dell'italianità emerge in maniera ancor più vivida nello scritto *L'arte a Ravenna*, riproduzione di una conferenza tenuta presso l'Accademia degli agiati di Rovereto nel 1909, in cui Galante apre la sua prosa ricordando il celebre passo dannunziano:

Ravenna, glauca notte rutilante d'oro,  
sepolcro di violenti custodito  
da terribili sguardi,  
cupa carena grave d'un incarco  
imperiale, ferrea, costrutta  
di quel ferro onde il Fato  
è invincibile, spinta dal naufragio  
ai confini del mondo,  
sopra la riva estrema!

---

<sup>77</sup> A. GALANTE, *I Tesori artistici della via del Brennero*, cit., p. 20.

Ancora una volta, la scelta di Ravenna non può essere il frutto di una mera casualità: la città romagnola incarnava infatti un'idea di italianità profonda suggellata, come noto, dal legame con il Sommo Poeta. Il simulacro dell'identità italiana, stratificatasi nei secoli, si manifestava già allora attraverso la sua storia, la sua arte e la sua letteratura, le quali, portate a sintesi da Galante, gli offrono la possibilità di recuperare il lascito di una città che ha visto alternarsi imperi e domini, dalle glorie dell'età romana e bizantina al fervore culturale del Risorgimento.

Il tributo del nostro protagonista si impernia su due cardini: la storia di Ravenna, che Galante ripercorre ricordando gli antichi fasti di una capitale che dominava su un Impero in declino, e la letteratura, che l'Autore evoca richiamando passaggi di poesie e poemetti, facendo risaltare il vincolo della città con l'*ars poetica*. In effetti, il legame tra Ravenna e la grande letteratura italiana è indissolubile: suggellato dalla presenza del monumento funebre di Dante Alighieri, che – come noto – nel ravennate trascorse gli ultimi anni della sua vita. Ancora oggi, il sepolcro del Sommo Poeta resta un simbolo tangibile di questa fusione tra luogo e parola, un crogiolo di fusione tra l'eredità medievale e la costruzione dell'identità italiana. Il retaggio letterario di Ravenna non si esaurisce però con Dante, ma si rafforza fino a compenetrarsi tra il XIX e il XX secolo, coinvolgendo figure emblematiche come Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio: ovvero i tre più grandi poeti italiani a cavallo tra i due secoli.

Il richiamo a Pascoli<sup>78</sup>, per ovvie e intuibili ragioni, rimembra una fedeltà al territorio, data dall'appartenenza alla medesima regione: nei versi pascoliani la Romagna è connotata da una forte sensibilità simbolista, dipinta come luogo di silenzi e ombre, dove la natura si fa specchio dell'interiorità. Galante sceglie di ricordare alcune strofe del *Passator cortese*, celebre brigante attivo a metà Ottocen-

---

<sup>78</sup> In relazione a Giovanni Pascoli e al suo radicato patriottismo, *ex plurimis*, G. CONTINI, *Il linguaggio di Pascoli*, in *Studi pascoliani*, Lega, Faenza, 1958, p. 219 ss.; G. NAVA, *Scritti pascoliani*, a cura di M. CASTOLDI, Patron, Bologna, 2022.

to sul fiume Lamone: personaggio che, forse, gli ricordava l'esempio di un sovversivo, rappresentazione della lotta contro un governo oppressore; per cui i riferimenti alla questione italiana in Austria sarebbero oltremodo evidenti.

Pure Carducci, invero, il nostro protagonista fa risuonare nel suo contributo<sup>79</sup>: riportando una manciata di versi della celebre *La chiesa di Polenta* di cui il poeta lucchese, ispirato – ci ricorda Galante – della piccola chiesa di San Donato a Polenta, vicino a Ravenna, esaltava il valore storico e simbolico e nel quale si richiama, peraltro, proprio quel Guido Novello da Polenta protettore del Sommo Poeta durante il suo periodo ravennate. Carducci, e per traslato Galante, celebra dunque un'Italia autentica, impastata di tradizione e memoria storica in cui «il nome di Ravenna, dovrebbe restare eternamente scolpito, non solo nel cuore degli italiani, ma in quello di tutto il mondo civile, perché fu l'ultimo rifugio del Divino poeta, di colui che parlò il linguaggio più profondamente umano, di tutti i tempi e di tutti i luoghi»<sup>80</sup>.

Ma è a Gabriele D'Annunzio, l'intellettuale-politico per eccellenza, che Galante offre le parole finali del suo scritto, racchiuse nel celebre sonetto consacrato al cavaliere medievale Guidarello Guidarelli. In questo caso, il richiamo al Vate è probabilmente sintomatico (e forse premonitore) dello spirito fortemente irredentista del poeta pescarese, pure esplicitato successivamente in epiche incursioni militari a tutti note<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. sulla figura di Carducci e le istanze dell'irredentismo anche G. CARDUCCI, *La Società 'Dante Alighieri'*, in ID., *Ceneri e faville, serie terza e ultima, 1877-1901*, Zanichelli, Bologna, 1902, pp. 354-358. In letteratura si rinvia a C. TOGNARELLI, *Martiri dell'idea. Carducci e l'irredentismo triestino*, in *La letteratura italiana e le arti*, Atti del XX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli, 7-10 settembre 2016), a cura di L. BATTISTINI, V. CAPUTO, M. De Blasi, G.A. LIBERTI, P. PALOMBA, V. PANARELLA, A. STABILE, ADI editore, Roma, 2018, pp. 1-9.

<sup>80</sup> A. GALANTE, *L'arte a Ravenna*, cit., p. 21.

<sup>81</sup> Cfr. G. STEFANI, *La lirica italiana e l'irredentismo. Da Goffredo Mameli a Gabriele d'Annunzio*, Cappelli, Bologna, 1959; *Benco-D'Annunzio. Epistole d'irredentismo e letteratura*, a cura di C. BENUSSI, G. LANCELOTTI, Lint, Trieste, 1998.

Al netto di questi rimandi poetici, è curioso rilevare la scelta di autori i quali, pur evidentemente legati alla città di Ravenna, invero si collocano all'interno di un medesimo spettro politico molto vicino alle istanze irredentiste: la triade composta da Pascoli, Carducci e D'Annunzio rivela del resto un'appartenenza alla matrice culturale italiana da cui Galante non si distaccò mai e che, anzi, contribuì a ravvivare. A Dante, già consacrato come principale punto di riferimento poetico della tradizione italiana, è però riservato un posto d'elezione e al Sommo Poeta pare orientarsi l'aspirazione politica (e personale) di Galante: proprio nella cappella in cui riposano le sue spoglie «si irradia la memoria di Lui, come segnacolo alto e purissimo dell'italica schiatta, e dinanzi a cui brilla la lampada eterna simbolica degli Italiani lontani col motto di S. Bernardo “Oleum lucet, foveat flamma”»<sup>82</sup>. L'ampolla votiva contenente l'olio che alimenta la fiamma perenne fu collocata nella cappella dantesca nel 1907, in un contesto fortemente legato alla questione irredentista<sup>83</sup>: realizzata con l'argento donato dai triestini, essa si arricchisce del tributo delle cinque province irredente, ognuna delle quali fornì il materiale necessario per la propria rappresentazione simbolica<sup>84</sup>. Galante era pienamente consapevole del significato di questo riferimento, tutt'altro che marginale: l'iscrizione da lui menzionata, all'epoca percepita come un'esortazione a non abbandonare la causa delle terre irredente, testimonia – ancora una volta – la sua determinazione nel sostenere l'italianità di quei territori. Determinazione e tenacia che egli dimostrò, come a breve vedremo, tanto nel sostegno politico relativo alla questione universitaria quanto nelle scelte più intimamente personali.

---

<sup>82</sup> A. GALANTE, *L'arte a Ravenna*, cit., p. 22.

<sup>83</sup> Di recente, si veda, *Dantismo e irredentismo*, a cura di C. GIULIANI, A. LUPARINI, Il ponte vecchio, Cesena, 2015.

<sup>84</sup> Per esempio, la Società Alpina delle Giulie offrì la colonna, ricavata da un masso del Carso, mentre la città di Fiume donò la ghirlanda argentea che cinge il capitello. Cfr. F. NODARI, *Il mito di Dante da Trieste a Ravenna: focus su alcuni disegni preparatori relativi al concorso di primo grado per l'Ampolla dantesca donata dalle province irredente*, in *Qualestoria – Rivista di storia contemporanea*, 2022, 2, pp. 219-232.

5. *Un impegno politico 'accademicamente' orientato: Galante e l'ideale mai sopito di un istituto giuridico superiore in Austria*

Le scelte accademico-politiche e personali di Galante in seguito alla chiusura formale della Facoltà giuridica in lingua italiana di Innsbruck nel 1906 si orientarono in due direzioni, entrambe riflesse dal medesimo spirito che lo animava. Sul versante, potremmo dire, della vita personale egli dimostrò con il proprio esempio la ferma volontà di non abbandonare la sua cattedra da ordinario a Innsbruck, neppure quando si presentò l'opportunità di un trasferimento in patria. Sotto il profilo politico invece, per quasi un decennio, egli si impegnò attivamente attraverso ogni possibile canale istituzionale per promuovere la riapertura della Facoltà, illudendosi di poter ottenere un nuovo '*placet*' del governo centrale. In particolare, a seguito dei tumultuosi eventi del biennio 1904-1906, Galante si distinse come uno dei principali sostenitori della causa dell'Università italiana in territorio austriaco, intrattenendo rapporti diretti con l'allora ministro dell'istruzione asburgico e con i parlamentari italiani eletti presso la Dieta di Vienna<sup>85</sup>.

Come già rassegnato, la situazione sociopolitica a Innsbruck era divenuta via via incandescente e le rivolte scoppiate in occasione dell'inaugurazione della Facoltà giuridica italiana non fecero altro che palesare un conflitto identitario che, invero, da tempo serpeggiava in Tirolo: e tale avvenimento fu un punto di non ritorno<sup>86</sup>. Il clima si fece sempre più pesante e, come segnalato, la vita dei professori universitari scontava un ulteriore grado di problematicità, rispetto alla minoranza italiana *tout court* intesa. L'ambiente accademico, infatti, era dominato da un corpo docente decisamente germanofono: e i professori non erano adeguatamente supportati dalla classe politica locale e spesso inascoltati dal governo centrale che

---

<sup>85</sup> Tale propensione emerge chiaramente in A. GALANTE, *Le basi giuridiche della lotta per l'italianità di Trento e Trieste*, cit., p. 2 ss.

<sup>86</sup> Cfr. I. PLATTNER, *La città di Innsbruck alla svolta del secolo*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 47-79.

li marginalizzava, operando promesse insuscettibili di essere mantenute<sup>87</sup>.

Sono quindi queste le ragioni che portarono alcuni professori a valutare di lasciare la cattedra tirolese in cerca di altri approdi più sereni e sicuri: seppur, infatti, la Facoltà italiana non decollò mai, i professori incardinati nell'Università enipontana che esercitavano il loro magistero a Innsbruck erano ampiamente accreditati nelle comunità scientifiche di riferimento. Furono proposte ricorsivamente cattedre vacanti del Regno ai professori di istanza presso la capitale tirolese: a Giovanni Lorenzoni fu offerta la sede di Genova, mentre proprio Andrea Galante fu chiamato a Perugia.

Solo un dato è utile rammentare per dare conto della situazione di precarietà del circolo accademico italiano a Innsbruck. Nel 1907, come apprendiamo direttamente da Francesco Menestrina che proprio nell'ateneo enipontano esercitava il suo magistero, vi erano all'attivo solo quattro professori (tra cui Andrea Galante)<sup>88</sup>: un numero irrisorio che, ovviamente, non copriva tutte le branche della *scientia iuris*. Peraltro, la situazione non solo era estremamente precaria, ma il senso di abbandono istituzionale era profondamente sentito da parte di chi come Galante, ancora, non si ostinava ad allontanarsi dal Tirolo. Per dare un'idea dell'atmosfera è opportuno lasciare la parola direttamente a Menestrina, che quella mestizia visse in prima persona. In una minuta indirizzata all'on. Avancini, deputato socialista presso la Dieta imperiale, il noto processualista, con tono sconsolato, affermava: «I professori rimasti sono in una posizione molte triste. Da una parte esercita su di loro una grande influenza la circostanza che nel Regno potrebbero svolgere tranquillamente e con più vigore di vita intellettuale l'attività scientifica cui si sentono chiamati. Dall'altra essi sanno che la loro partenza riuscirebbe di vantaggio alla soluzione della questione [...]. Nessuno può

---

<sup>87</sup> Cfr. V. CALÌ, *Università della diaspora (1866-1918)*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 169 ss.

<sup>88</sup> Cfr. F. MENESTRINA, *Lettera a A. Avancini, 6 giugno 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., pp. 164-169.

pretendere che essi sacrificino il loro avvenire per un posto di battaglia, se la battaglia non c'è e il paese dorme o – solo *pro forma* – chiede cose che a priori si sa di non poter ottenere. La partenza dei professori dovrebbe però essere evitata perché è chiaro che il governo cerca appunto di stancarli per poter poi dire che anche difficoltà tecniche s'oppongono alla ripristinazione della facoltà»<sup>89</sup>.

Non tutti però sopportarono il lento logoramento e qualcuno – per proseguire la calzante metafora di Menestrina – quel 'posto di battaglia' lo abbandonò: verosimilmente non per ignavia o per codardia ma solo per vivere una vita, accademica e personale, non così infausta come quella che si prospettava a coloro che invece decidevano di rimanere. Non vi fu infatti giudizio negativo né tantomeno accusa di tradimento nei confronti di Giovanni Pecchioni che nel 1904 da Innsbruck preferì proseguire la sua carriera universitaria a Torino.

Non condivise, invece, la stessa sorte Andrea Galante.

Dal carteggio intrattenuto con Menestrina emerge tutto il suo temperamento: pur avendo la possibilità di spostarsi a Perugia, rinunciò all'incarico. Interpellato rispetto al destino di Lorenzoni, altro collega italiano incardinato a Innsbruck, infatti, Galante sospende ogni giudizio e lascia libera scelta al collega, non forzandolo né tantomeno dissuadendolo dall'occasione prospettata: egli consapevolmente decise di non prendere «impegno di fronte al collega Lorenzoni, per non limitargli in un modo qualunque la libertà di scelta»<sup>90</sup>. Peraltro, dalla medesima missiva, si possono dedurre pure le motivazioni che spinsero Galante alla rinuncia: a Perugia, infatti, egli avrebbe potuto proseguire placidamente la sua carriera di professore universitario, sicuramente con più tranquillità e meno preoccupazioni; tuttavia, l'incarico propostogli era a tempo pieno e ciò

---

<sup>89</sup> F. MENESTRINA, *Lettera a A. Avancini, 6 giugno 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 166.

<sup>90</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 5 febbraio 1909*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 217.

gli avrebbe richiesto un «impegno assoluto»<sup>91</sup> che lo avrebbe allontanato definitivamente dalla «questione universitaria».

Non ci troviamo però di fronte ad un eroe. Galante è perfettamente conscio della condizione in cui dopo il 1906 versavano i professori italiani in Austria e, ricorsivamente, non esclude la possibilità di poter tornare in Italia e neppure ha timore di manifestarlo apertamente a Menestrina. Infatti, già nel 1907, Galante considerava la possibilità di muoversi verso Pisa, pur con poche illusioni<sup>92</sup>: in effetti, l'insegnamento sarebbe stato successivamente affidato, fatto salvo il fugace passaggio di Vincenzo Del Giudice, prevalentemente a grandi storici del diritto (Giovanni Tamassia, Carlo Calisse, Guido Bonolis e Federico Patetta) e costituzionalisti (Santi Romano)<sup>93</sup>. Qualche anno più tardi, nel 1909, stante la situazione di stallo circa la questione universitaria italiana nell'Impero, Galante ammetteva chiaramente l'impossibilità «di prendere per l'avvenire impegni assoluti di rifiutare chiamate»<sup>94</sup>.

Non, dunque, un combattente solitario né tantomeno un martire ingenuo votato alla causa, ma un uomo capace di permanere nella dimensione del dubbio, scosso in maniera tornante dall'incertezza di un futuro poco sereno. D'altronde, l'indecisione di Galante rifletteva una tensione più ampia, comune a molti intellettuali dell'epoca, divisi tra la fedeltà all'ideale e la consapevolezza di dover svolgere il proprio dovere, con il desiderio di contribuire, pur fuori dai confini nazionali, allo sviluppo culturale del proprio Paese. In definitiva la sua scelta non si riduceva a una semplice questione logistica o di opportunismo, ma – verosimilmente – la situazione determinatasi lo costrinse a una riflessione più profonda sulla propria identità e sulle responsabilità degli intellettuali italiani all'interno dei confi-

---

<sup>91</sup> Sono parole di A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 5 febbraio 1909*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 217.

<sup>92</sup> Cfr. A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 26 ottobre 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 200.

<sup>93</sup> Cfr. A. TALAMANCA, *Gli insegnamenti di diritto canonico ed ecclesiastico negli atenei dell'Italia centrale*, in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., pp. 124-127.

<sup>94</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 5 febbraio 1909*, cit., p. 217.

ni dell'Impero: la partecipazione di Galante al Circolo accademico italiano a Innsbruck è da leggersi esattamente in queste coordinate. Se da un lato, quindi, la permanenza nella capitale tirolese gli poté garantire una certa continuità e la persuasione intima di lottare per una causa 'giusta' nonostante le difficoltà, dall'altro il ritorno in Italia avrebbe rappresentato indubbiamente un'opportunità per radicare la propria attività accademica in un contesto più affine alla sua formazione e sensibilità.

Come spesso accade, le scelte compiute dicono più di mille parole e, nonostante tutto, Galante rimase a Innsbruck fino allo scoppio della Prima guerra mondiale, e più precisamente fino al 1916, anno in cui fu sostanzialmente allontanato: la decisione di rimanere non rispose a logiche di convenienza ma fu il risultato dell'evolversi delle circostanze storiche e, in definitiva, della speranza di potere finalmente insediare nell'Impero un centro accademico costituito da italiani e a servizio degli italiani.

Accanto a quanto appena riportato rispetto alle personali convinzioni e vicissitudini di Galante, occorre gettare luce pure sul suo ruolo politico-istituzionale, quale interlocutore privilegiato dei politici italiani a Vienna e intermediario, nonché – invero – 'rappresentante' della causa universitaria italiana presso l'amministrazione asburgica.

Infatti, dopo il 1906, data di formale, come si ricorderà, cessazione della Facoltà giuridica italiana a Innsbruck, le speranze di una sua riapertura si fecero sempre più esigue: a titolo esemplificativo, la municipalità di Rovereto<sup>95</sup> si oppose al progetto governativo di una sua apertura e «soppressi provvisoriamente i corsi, si cercò una soluzione attraverso lunghissime schermaglie diplomatiche, scher-

---

<sup>95</sup> La sede di Rovereto, invero, non accontentava nessuno, infatti – come riportato da G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 211 – «la natura politica e nazionale sull'Università a Rovereto era vistosamente sottolineata, anche se la soluzione non appare scontata» e avversata dall'«opinione pubblica italiana [...] contraria per motivi di principi alla localizzazione roveretana. Gli stessi deputati italiani osteggiano apertamente il progetto governativo».

maglie che portarono gli studenti a un punto di tale esasperazione da spingere duecento di essi ad asserragliarsi nel novembre del 1908 all'interno dell'Università di Vienna»<sup>96</sup>, in segno di protesta. La dimostrazione, al netto del rimbombo dell'eco mediatica, si risolse in una nulla di fatto: ricorsivamente tra il 1908 e il 1911 il governo austroungarico pensò di spostare a Vienna i corsi in lingua italiana, allo scopo – probabilmente – di esercitare una maggiore presa sul corpo docente e meglio controllare l'infedele manipolo di studenti universitari, senza tuttavia perorare in Parlamento la proposta di trasferimento con la necessaria risolutezza. Ancora nel 1914, quando ormai gli equilibri del quadrante geopolitico europeo erano destinati a detonare, si sviluppò una riflessione circa la possibilità di trasferire l'istituenda Facoltà legale da Vienna a Trieste, senza un reale sostegno politico: «Il precipitare degli eventi internazionali fece il resto, relegando l'Università italiana nell'affollato cimitero delle questioni insolute che la monarchia asburgica lasciò in eredità ai suoi successori»<sup>97</sup>.

6. *La questione insoluta: convergenze (e divergenze) tra aspirazioni diverse. Galante e Battisti allo scoppio della Prima guerra mondiale*

Circa, dunque, il fallimento totale della cosiddetta 'questione universitaria' nell'Impero la storiografia è concorde nell'attribuire una precisa responsabilità del decisore politico asburgico, il quale non si determinò mai – se non nella fase previa all'apertura della Facoltà giuridica italiana di Innsbruck, ossia prima del 1904 – a concedere un reale (e viabile) riconoscimento alle necessità della minoranza italiana<sup>98</sup>. Anzi: il progetto, perorato direttamente dal go-

---

<sup>96</sup> V. CALÌ, *Università della diaspora (1866-1918)*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 154.

<sup>97</sup> V. CALÌ, *Università della diaspora (1866-1918)*, cit., p. 155.

<sup>98</sup> Sulla condizione della minoranza italiana nell'Impero, si veda M. BELLA-BARBA, *Italiani d'Austria fra Otto e Novecento, Minoranze negli imperi*, cit., pp. 397-439.

verno, di spostare le cattedre parallele da Innsbruck a Vienna, cuore pulsante dell'Impero, fu percepita dai movimenti irredentisti come una vera e propria provocazione<sup>99</sup>. Non vi fu, però, solo una riluttanza – più o meno implicita – della monarchia austro-ungarica a voler davvero sbrogliare la matassa: pure in seno al variegato contesto irredentista emersero visioni e prospettive difformi che riflettevano del resto le rispettive appartenenze politiche<sup>100</sup>. Focalizzarsi sulle figure di Cesare Battisti e di Andrea Galante potrebbe contribuire a chiarire il complesso quadro storico-politico della questione universitaria italiana: tali figure, giova premetterlo, non sono da leggersi in chiave oppositiva ma come due 'anime parallele' dello stesso movimento che sosteneva la 'causa universitaria' in Austria da sponde differenti.

Battisti, di provenienza socialista e vicino agli ambienti della militanza politica, rappresentava quella frangia di nazionalismo italiano 'massimalista', fomentata dal motto 'O Trieste, o nulla'. Non è il caso di affrontare in questa sede lo sviluppo del pensiero del patriota italiano relativamente all'evoluzione delle sue posizioni riguardo la causa dell'accademia italiana: peraltro, come già ricordato, nei primi anni del nuovo secolo Battisti fu uno dei propulsori della Facoltà legale di Innsbruck. Nel 1911 però le condizioni politiche erano mutate e, già diventato deputato presso la Dieta viennese, egli così ammoniva i colleghi: «Una Facoltà legale è utile e necessaria ma noi abbiamo il diritto ad un completo istituto di studi superiori, non ad una piccola fabbrica di impiegati»<sup>101</sup>. La reale ambizione di Bat-

---

<sup>99</sup> Cfr. M. PERRICELLI, «O Trieste o nulla!»: i «fatti di Innsbruck» nella stampa quotidiana nel regno d'Italia, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 177-183.

<sup>100</sup> Cfr. S.A., *La Facoltà Giuridica italiana indipendente a Vienna, "atto spontaneo" governativo*, Il Tempo, Roma, 14 febbraio 1908, Fondazione museo storico del Trentino – Archivio Giovanni Ambrosi, Trento, busta 2, fasc. 1, in cui si critica aspramente il progetto del possibile spostamento della sede a Vienna.

<sup>101</sup> C. BATTISTI, *La questione universitaria, scienza e nazionalità*. Discorso pronunciato al parlamento di Vienna il 28 ottobre 1911, riportato da G. RICCADONNA, *Il mito dell'Università*, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., p. 217.

tisti non era tanto la creazione di un semplice istituto, quanto piuttosto la creazione di una vera e propria Università italiana autonoma in territorio asburgico: una richiesta che, tuttavia, non venne mai seriamente presa in considerazione dall'amministrazione imperiale. Peraltro, la sede ritenuta opportuna e 'naturale' del centro accademico italiano sarebbe stata Trieste: il che, ovviamente, costituiva un ulteriore fattore di opposizione da parte di Vienna<sup>102</sup>. Invero, per Battisti – politico prima ancora che accademico – la questione universitaria si inseriva all'interno del più ampio e complesso dibattito sull'identità italiana in Cisleitania: d'altronde, la sua origine trentina influenzò profondamente il suo percorso, nel quale l'impegno politico e la rivendicazione identitaria si intrecciarono senza soluzione di continuità<sup>103</sup>.

Galante sembra invece muoversi su binari parzialmente diversi. Pur consapevole del fatto che era necessario rafforzare la presenza accademica nei domini austro-ungarici, il suo impegno pare essere sempre indirizzato verso una lucida pragmaticità, senza rigide preclusioni. Egli, infatti, era convinto della necessità di dialogare con le diverse maggioranze politiche che sostennero i governi asburgici dal 1905 al 1914 nell'ottica di polarizzare e politicizzare al minimo la questione<sup>104</sup>. Pare, infatti, ripercorrendo il suo pensiero sul tema

---

<sup>102</sup> Cfr. J. SONDEL-CEDARMAS, «Trieste o nulla!». *La richiesta dell'Università italiana in Austria negli scritti degli irredentisti-nazionalisti italiani (1903-1914)*, in *Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l'Europa centro-orientale*, cit., pp. 21-36; F. TODERO, *Percorsi: giovani irredentisti del Litorale verso la Grande guerra*, in *L'irredentismo armato. Gli irredentismi europei davanti alla guerra*, cit., pp. 59-84.

<sup>103</sup> Anche se, in verità, lo stesso Battisti, circa il possibile e provvisorio trasferimento a Vienna della Facoltà giuridica ricordava: «Ecco: io personalmente, sono contrario al provvisorio di Vienna. Insisterò fino all'ultimo per Trieste. Però, se per intanto non si potesse assolutamente avere Trieste, converrà subire il compromesso di Vienna come un acconto, per ragioni, dirò così, di tattica e di praticità», riportato da L. GRANIELLO, *Previsioni e dichiarazioni di un deputato italiano intorno alla questione universitaria*, in *La Voce degli Insegnati. Organo delle società magistrali italiane federate della Regione Giulia*, 12, Trieste, 1° novembre 1911.

<sup>104</sup> Impresione condivisa pure da Menestrina, il quale riteneva che «Nella questione universitaria meno che figureranno politica e politici tanto più facilmente si arriverà a soluzioni che porterebbero qualche frutto alla nostra coltura. [...]

nelle numerose lettere inviate ai suoi colleghi, che egli fosse intimamente convinto di sfruttare l'opportunità quantomeno di aprire un varco in seno al compatto mondo accademico germanofono, su quale fosse stata la sede più indicata (Innsbruck, Rovereto, Vienna, Trieste). Lo snodo, infatti, per Galante era sostanzialmente accademico-istituzionale e, solo in seconda battuta, politico: in altre parole, probabilmente la sua derivazione piemontese gli consentì di non interiorizzare in maniera troppo accentuata ed esacerbata la questione, riuscendo conseguentemente a mantenere un equilibrio funzionale alla causa. Equilibrio che, tuttavia, non fu certo facile conservare. Come già brevemente delineato, il contesto si presentava chiaramente ostile e, già dal 1905, le prospettive apparivano tutt'altro che favorevoli: tuttavia, pur in questo scenario avverso, Galante non perse mai la sua tenacia. Anzi, forse proprio quel clima di incertezza e vigile attesa fece crescere in lui l'ardore di portare a compimento la causa: a differenza di Battisti Galante sembrava essere perfettamente in grado di comprendere che l'istituzione di una libera Università italiana era, visto il complesso frangente sociopolitico, praticamente impossibile. Occorreva allora in quel momento muoversi su altri versanti per consentire un dialogo con le 'parti sociali' (studenti e professori) e un confronto con quelle istituzionali più sereni e pacificati: l'espedito meditato sarebbe stato quello della provvisoria (ri)apertura dell'istituto giuridico a Vienna o a Trieste. In questo senso, dunque, si mosse Galante: per un verso, cercando la sponda dei deputati – liberali e socialisti – che ad ogni tornata elettorale venivano eletti al Parlamento di Vienna; per l'altro, tentando di mantenere un 'linea di comunicazione' diretta con i ministri dell'istruzione del governo asburgico succedutisi tra il 1905 e il 1914.

Perlustrando le lettere di Galante indirizzate a Menestrina nel quadriennio 1909-1912 affiora tutta la sua caparbia nell'affrontare la questione universitaria: l'incedere, tuttavia, non è quello 'barri-

---

L'Università italiana e molti altri bisogni della nostra coltura non sono oggetto da presentarsi come posta in gioco d'azzardo nella lotta irredentista o nella lotta di razza o nelle gare dei partiti intestini» (F. MENESTRINA, *Lettera a ignoto*, 5 agosto 1907, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 184).

cadere' e 'sobillatore' di Battisti ma, per converso, il suo impegno si risolse in un meticoloso lavoro diplomatico fatto di incontri privati, dispacci confidenziali e informazioni intercettate dalla classe politica più attenta alla causa<sup>105</sup>.

Galante, già nel 1905, riteneva fosse ancora viva la possibilità di ricostituzione della Facoltà a Innsbruck: gli incontri personali e riservati con il luogotenente di stanza in città dimostrano d'altronde il suo essere il punto di riferimento politico della questione universitaria in Tirolo. La sua posizione sembra comunque sempre muoversi su funambolici equilibrismi: da un canto, biasima i comizi politici degli irredentisti più estremi, temendo che «la questione sia in mano a politicanti», che distolgono le parti da «una discussione seria e ponderata»<sup>106</sup>; dall'altro, intrattiene rapporti serrati con Enrico Conci, eletto alla Camera di Vienna nel 1897, e in quel momento principale figura politica impegnata per l'istituzione della Facoltà universitaria italiana in Austria<sup>107</sup>. Non solo Conci fu coinvolto nella fitta rete di relazioni intessuta da Galante, il quale durante il periodo di insegnamento a Innsbruck interloquì con i principali deputati austro-italiani, tra cui Antonio Tambosi al quale «inviava [...] dettagliati report degli eventi, insieme a proposte e consigli per la soluzione della questione dell'Università italiana. Tambosi veni-

---

<sup>105</sup> Si vedano le numerose lettere contenute in *Per l'Università italiana in Austria - Carteggio trentino 1898-1920*, cit., pp. 216-270.

<sup>106</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 25 agosto 1905*, in *Per l'Università italiana in Austria - Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 150.

<sup>107</sup> Nel 1910, Conci diede alle stampe un articolo intitolato *L'attuale stadio della questione universitaria degli italiani in Austria*, enfatizzando l'importanza di un'educazione universitaria italiana nel contesto austriaco. Sulla figura del politico, *Enrico Conci: un notevole trentino fra Innsbruck e Vienna*, in *Ricordi di un deputato trentino al tramonto dell'Impero (1896-1918)*, a cura di M. SALTORI, FBK Press, Trento, 2013, p. 15, sottolinea che «Conci rappresentò assai bene questo "nazionalismo" trentino che non aveva troppi problemi a stare dentro il sistema imperiale asburgico (del resto per pensare di uscirne bisognava all'epoca avere una buona dose di utopismo che andava contro ogni approccio realistico alla realtà europea), ma che non accettava il ruolo di appendice minoritaria a cui volevano ridurlo i ceti dirigenti tirolesi, per non parlare delle tendenze assimilazionistiche a cui inclinavano componenti sempre più forti del nuovo nazionalismo austro-tedesco che nel *Land* di Innsbruck aveva trovato un fertile terreno di attecchimento».

va così informato direttamente, evitando la mediazione dei giornali, sugli eventi che stavano accadendo a Innsbruck. Lo scambio di notizie tra politica e mondo accademico risultava utile a entrambe le parti: costantemente il Tambosi forniva informazioni sull'operato dei deputati in Parlamento a Galante<sup>108</sup>. Probabilmente attraverso questa capillare rete di conoscenze, Galante era continuamente al corrente degli sviluppi della causa e dei suoi possibili sbocchi: per esempio, sempre nel 1905, venne a sapere dell'esistenza della conduzione di trattative che «il Governo avrebbe fatto con il Ministero della P.I.», invitando «a fare delle proposte con matura considerazione onde conservare il controllo sulla costituzione della facoltà»<sup>109</sup>.

Con la formalizzazione della chiusura dell'istituto legale a Innsbruck nel 1906, gli animi dei politici e degli accademici italiani in Austria sembrarono parzialmente sopirsi: il malcontento generale, infatti, generò un senso di inquietudine che portò a una sostanziale paralisi della causa, che Galante definì ormai in «condizioni disperate»<sup>110</sup>.

Nel gennaio 1907, tuttavia, le acque parvero smuoversi di nuovo: ormai abbandonata la possibilità di riaprire la Facoltà a Innsbruck, come detto, circolavano insistenti voci su Trento e Trieste; ovvero, le due più grandi città italiane, attorno a cui si sarebbe dovuto coagulare il necessario consenso politico. La prima scelta, anche sul filo del motto “O Trieste, o nulla”, ricadeva sulla città adriatica, che veniva percepita come «sede naturale e definitiva»<sup>111</sup> della Facoltà, *rectius* dell'Università. Tuttavia, Menestrina – così come Galante – era ben conscio delle insidie politiche che l'apertura a Trie-

---

<sup>108</sup> L. RIZZONELLI, *Antonio Tambosi deputato al Reichsrat di Vienna: (1900-1905)*, in *Studi trentini. Storia*, 2014, 2, pp. 439-440.

<sup>109</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 30 agosto 1905*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 151.

<sup>110</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 5 gennaio 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 158.

<sup>111</sup> F. MENESTRINA, *Minuta di memoriale indirizzata a A. Avancini, 6 giugno 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 167.

ste avrebbe comportato: tale concessione, infatti, avrebbe costituito un precedente, il quale avrebbe dato la stura alle richieste delle altre minoranze etniche presenti nell'Impero: cechi, ruteni e croati *in primis*<sup>112</sup>. E allora, l'indirizzo dell'accademia italiana in Austria spostava lentamente il suo asse, sostenendo come «qualunque soluzione è meglio di nessuna soluzione»<sup>113</sup> e, fallita nel frattempo qualsiasi possibilità di inaugurare il centro a Trieste o Trento, il compromesso proposto fu quello del trasferimento dell'istituto a Vienna: a cui, come già rammentato, una parte degli irredentisti si oppose. Galante era invece convinto che seppur la capitale non costituisse certamente la sede migliore (e auspicata) era, comunque, «intanto qualche cosa»<sup>114</sup>. In questo frangente, e siamo ai primi mesi del 1908, Galante pare quindi intravedere una possibile conclusione della controversia riguardo alla sede provvisoria di Vienna: che venne tuttavia osteggiata proprio dai deputati italiani socialisti che vedevano lo spostamento della Facoltà dalla Cislénina alla capitale non come un riconoscimento ma, in definitiva, come un affronto<sup>115</sup>: esattamente un anno dopo, nel febbraio 1909, la situazione era rimasta immutata. Pure l'anno successivo, le cose non migliorarono: anzi, escluse (momentaneamente) Trieste e Vienna, si pensò di riconsiderare l'ipotesi della sede trentina, propiziata da Conci a Galante quale possibile via per scavallare l'*impasse*<sup>116</sup>. Nel 1910, il clima geopolitico turbolento portò però a una ridefinizione delle priorità del governo: gli incidenti di Leopoli, scoppiati il 1° luglio durante un'assemblea studentesca e culminati in violenti scontri tra

---

<sup>112</sup> Sul punto, da una prospettiva più ampia si vedano i contributi contenuti in *Minoranze negli imperi. Popoli fra identità nazionale ed ideologia imperiale*, cit.

<sup>113</sup> F. MENESTRINA, *Minuta di memoriale indirizzata a G. Stefanelli, data mancante 1907*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 191.

<sup>114</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 5 gennaio 1907*, cit., p. 208.

<sup>115</sup> Cfr. M. PERRICELLI, «O Trieste o nulla!»: i «fatti di Innsbruck» nella stampa quotidiana nel regno d'Italia, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 176-189.

<sup>116</sup> Cfr. A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 14 aprile 1910*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 225.

studenti polacchi e ucraini, ebbero un forte impatto sull'opinione pubblica e sull'esecutivo. In particolare, la morte dello studente ucraino Adam Kocko divenne un simbolo della lotta per i diritti nazionali ucraini, costringendo l'amministrazione a un lungo sforzo diplomatico per comporre la crisi<sup>117</sup>. Ciò rallentò ulteriormente le trattative per la questione universitaria italiana e rese inoltre il decisore politico più cauto: ulteriori fattori congiurarono poi contro la causa. Il succedersi dei gabinetti e il loro traccheggio, accanto alla mancata compattezza dei deputati italiani in Parlamento, portarono a una nuova situazione di stasi: in una lettera del 6 febbraio 1911 (cui ne segue una del 3 marzo 1911), Galante sempre indirizzandosi a Menestrina, sembra essere davvero persuaso – probabilmente a sua volta orientato da Conci – che la questione fosse prossima a una sua risoluzione, illudendosi che «le cose del progetto di legge si siano accomodate [...]» e, nonostante le incertezze, manifestando l'opinione che «il Ministero [...] costituirà formalmente la Facoltà solo al principio del semestre invernale, rispettivamente in tempo per le iscrizioni che cominciano a metà di settembre»<sup>118</sup>.

Galante, tuttavia, non poteva prevedere che, ancora una volta, la questione si sarebbe risolta in un fallimento. Occorrerà infatti aspettare l'aprile del 1912, allorquando, dopo un anno di intense mediazioni, la commissione incaricata di analizzare la 'questione universitaria' italiana con 20 voti a favore e 4 contro (3 sloveni e 1 del pangermanista Erler) approvò un diverso progetto per il trasferimento dell'istituto giuridico a Trieste, scegliendo però di integrarlo nella Scuola Superiore di Commercio Revoltella<sup>119</sup>. Non si trat-

---

<sup>117</sup> Cfr. K. BACHMANN, *Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland. Galizien als Krisenherd in den Beziehungen der Donaumonarchie mit Rußland (1907-1914)*, Verlag für Geschichte und Politik, Vienna, 2001.

<sup>118</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 13 marzo 1911*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., pp. 244-245.

<sup>119</sup> In effetti, «I lavori di questa sottocommissione si chiudono all'inizio del 1913 con voto favorevole per Trieste. La Commissione bilancio il 14 febbraio del 1913 approva con 30 voti favorevoli e 4 contrari l'istituzione di una Facoltà giuridica Trieste da attuarsi nel semestre invernale 1915-16» (G. FAUSTINI, *Il Trentino e l'Università italiana in Austria*, cit., p. 300).

tava, dunque, di una vera e propria Facoltà autonoma, né tantomeno di una libera Università, ma piuttosto di una soluzione 'ibrida' che mirava a porre definitivamente fine alla questione universitaria italiana, nel tentativo di placare gli animi degli irredentisti. Tale approvazione, tuttavia, si rivelò una vittoria di Pirro: infatti, la commissione incaricata non aveva alcun potere legislativo, e per tutto il 1913, non approdò mai alla discussione alla Camera del progetto<sup>120</sup>.

Nel biennio 1912-1913 serrate interlocuzioni intervennero tra deputati e amministrazione imperiale allo scopo di risolvere il conflitto: e Galante, proprio in quell'intervallo di tempo, giocò un ruolo di cruciale rilievo, fungendo da intermediario per la chiamata di diversi ordinari di vari giuristi di chiara fama che avrebbero giovato – dal punto di vista politico-accademico – alla causa. Come si ricorderà, egli già dal 1908 rappresentava l'interlocutore principale dell'accademia italiana in Austria e, giovandosi dei rapporti con Enrico Conci che, probabilmente gli era affine anche per orientamenti politici, sempre incalzò circa la priorità della riapertura della Facoltà giuridica, quale ne fosse stata la sede designata. Ciononostante, e siamo ormai ai primi del 1914, l'irreversibilità della situazione politica era divenuta chiara a tutti: a marzo, il primo ministro Sturkh decise di sospendere a tempo indeterminato le sedute parlamentari e, il 28 giugno, il nazionalista serbo Gavriilo Princip assassinò il principe ereditario Francesco Ferdinando accendendo la miccia che portò all'esplosione del Primo conflitto mondiale.

Nondimeno, Galante, pur consapevole della definitiva incrinatura del quadrante europeo, lottò – ormai rimasto solo – fino all'ultimo per la questione universitaria che lo aveva impegnato per quasi vent'anni: il 19 luglio 1914, il giorno dopo la dichiarazione di guerra dell'Impero asburgico alla Serbia, Galante riportava la decisione del Ministro dell'istruzione di «poter creare a Vienna per l'ottobre dei Corsi Universitari di diritto e scienze di stato in lin-

---

<sup>120</sup> Cfr. M. PERRICELLI, «O Trieste o nulla!»: i «fatti di Innsbruck» nella stampa quotidiana nel regno d'Italia, in *Università e nazionalismi. Innsbruck 1904 e l'assalto alla Facoltà di Giurisprudenza italiana*, cit., pp. 183-193.

gue italiana destinati a fornire gratuitamente un insegnamento italiano agli studenti di nazionalità italiana iscritti alla Fac. giurid. dell'Università<sup>121</sup>; prendendo di buon grado la disponibilità del ministro, egli accettava di far parte della nuova istituzione, convinto, forse, di essere giunto al capolinea della tormentata vicenda. E tale convinzione è dimostrata dal fatto che prontamente comunicava ai colleghi Menestrina e Lorenzoni, compagni di sventure durante gli anni nell'ateneo enipontano, la proposta governativa. Eppure, gli eventi bellici stavano prendendo rapidamente il sopravvento e le politiche dell'Impero erano indirizzate verso tutt'altri itinerari. Ancora nel settembre del 1914, Galante si trova a Vienna per finalizzare la questione<sup>122</sup>; tuttavia, era del tutto consapevole che le possibilità di inaugurare il semestre invernale si assottigliavano sempre più, dato che le Università «erano adibite a ospedali»<sup>123</sup>.

La polveriera d'Europa era ormai deflagrata: malgrado ciò, fino a novembre del 1914 Galante era convinto di poter davvero continuare ad esercitare il suo magistero in un territorio che gli era ormai divenuto nemico. Sebbene manchino fonti univoche che attestino con certezza le circostanze, è ragionevole supporre che la sua rimozione dall'incarico sia stata influenzata dal clima di crescente sospetto nei confronti degli italiani attivi nelle istituzioni accademiche austriache. Come evidenziato in letteratura, a partire dalla primavera del 1915, con l'ingresso dell'Italia nel conflitto, le autorità imperiali intensificarono le misure repressive contro docenti universitari e intellettuali ritenuti vicini agli ambienti irredentisti e, quindi, potenzialmente ostili alla causa asburgica. In questo contesto, la posizione di Galante, anche e soprattutto per il suo impegno politico-accademico, assunse una connotazione sempre più contro-

---

<sup>121</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 4 agosto 1914*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 283.

<sup>122</sup> Lo si deduce dalla lettera inviata a Menestrina dell'11 settembre 1914, contenuta in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 285.

<sup>123</sup> A. GALANTE, *Lettera a F. Menestrina, 22 settembre 1914*, in *Per l'Università italiana in Austria – Carteggio trentino 1898-1920*, cit., p. 287.

versa e invisibile agli occhi del governo austro-ungarico: ciò nonostante, egli rimase nel Paese belligerante fino a quando, con le epurazioni del 1916, dopo essere stato «sottoposto al controllo delle autorità austriache, che gli sequestrarono carte, libri e altri beni»<sup>124</sup>, venne rimosso 'iure imperii' dall'incarico e allontanato definitivamente dall'ateneo di Innsbruck.

#### 7. *Un atto finale (forse) non voluto: l'approdo all'Alma Mater Studiorum e la prolusione bolognese*

Le promesse avanzate dal governo asburgico tra il 1905 e il 1916 si rivelarono, in ultima analisi, mere dichiarazioni prive di concretezza: le frequenti accelerazioni, puntualmente frantate da altrettante battute d'arresto, lo dimostrano chiaramente. Per le motivazioni già ricordate, un'Università italiana, *rectius* Facoltà, in terra austriaca non si doveva fare: e non si fece. Quando, tra la fine del 1913 e l'inizio del 1914, la commissione bilancio della Camera approvò lo stanziamento di un fondo destinato all'istituzione di una Facoltà giuridica a Trieste, con l'intento di attivare i corsi nel biennio 1915-1916, il momento storico si era ormai irrimediabilmente trasformato: la questione universitaria italiana, che per lungo tempo aveva rappresentato un nodo irrisolto della politica austriaca, non trovava più spazio nel dibattito pubblico né poteva essere affrontata attraverso iniziative diplomatiche mirate<sup>125</sup>. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale e, ancor di più, con la discesa in campo del Regno d'Italia nel conflitto, la causa universitaria perse definitivamente rilevanza agli occhi del decisore politico viennese, impegnato su questioni ben più urgenti e strategiche. L'idea stessa di un'Università italiana all'interno dell'Impero austro-ungarico si dissolse rapidamente, venendo privata delle sue stesse fondamenta: da un

---

<sup>124</sup> P. CAMPONESCHI, voce *Galante, Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LI, cit., p. 453.

<sup>125</sup> Cfr. G. FAUSTINI, *Il Trentino e l'Università italiana in Austria*, cit., p. 300 ss.

lato, gli studenti, ormai schierati sui campi di battaglia del Carso e delle pianure galiziane; dall'altro, i docenti, spesso accusati di simpatie filoitaliane, soggetti a crescenti pressioni e, nella maggior parte dei casi, espulsi da un Impero in evidente declino. Emblematica fu la vicenda di Andrea Galante che, nonostante il clima di crescente avversione e la definitiva trasformazione della tensione politica in scontro aperto dopo il maggio del 1915, rimase a Innsbruck fino alla sua espulsione, databile agli inizi del 1916: ultimo atto di una vicenda che segnò la fine di un progetto culturale divenuto fattualmente irrealizzabile.

I lunghi anni trascorsi 'in terra straniera', tuttavia, non recisero i rapporti di Galante con il panorama accademico italiano: anzi, proprio quel mondo rimase il suo punto di riferimento e, come già ricordato, ricorsivamente egli pensò di rientrare in patria per svolgere più serenamente il suo magistero. L'allontanamento da Innsbruck, pertanto, rappresentò più che una scelta, una condizione necessitata e il naturale prosieguo della sua carriera accademica non poteva che essere dentro i confini del Regno. Ancora una volta, ritorna in gioco la figura di Francesco Ruffini che, proprio tra il 1916 e il 1917, venne nominato ministro dell'istruzione<sup>126</sup>: è dunque forse sotto i suoi auspici che Galante ritorna in Italia, chiamato sulla cattedra dell'ateneo bolognese.

A ben vedere, il suo incardinamento a Bologna rappresenta certamente l'apice del suo *cursus honorum* universitario. Egli, 'esule accademico' viene riaccolto nel Regno nella culla dello *ius canonicum*: l'improvvisa morte di Francesco Brandileone, stimato storico del diritto che aveva rinnovato profondamente lo studio del diritto canonico ed ecclesiastico nell'ateneo felsineo<sup>127</sup>, determinò l'esigenza

---

<sup>126</sup> Ciò peraltro avvenne solo poco più di un anno dopo la nomina al Senato di Ruffini, che «sarebbe divenuto ministro dell'Istruzione pubblica nel governo di unità nazionale (o 'ministero nazionale' come si disse allora) costituito nel giugno 1916 dopo la Strafexpedition e presieduto da Boselli, decano della Camera, cui Ruffini era molto vicino» (A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini Una biografia intellettuale*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 215).

<sup>127</sup> Sia consentito il rinvio a N. TONTI, A. ZANOTTI, *Diritto canonico ed ecclesiastico*, in *Docta suas secum duxit Bononia leges. Storia della Facoltà di Giurispru-*

non procrastinabile di chiamare un docente per coprire l'insegnamento resosi vacante in uno degli atenei più prestigiosi del Paese. Si sarebbe potuto procedere, sulla scorta di schemi già consolidati, all'attribuzione dell'insegnamento del diritto canonico ad uno storico: prassi invalsa in molte sedi universitarie ancora nei primi decenni del Novecento<sup>128</sup>. La decisione, tuttavia, fu diversa, e – in maniera inedita per la sede bolognese – venne chiamato nell'ateneo felsineo un ecclesiasticista di formazione. Tra l'altro, un ecclesiasticista con una spiccata sensibilità per il diritto canonico e per la storia delle istituzioni ecclesiastiche quale era Andrea Galante. Il magistero di Brandileone era molto chiaro sulla necessità di uno studio 'sinottico' e allo stesso tempo integrato tra storici, canonisti ed ecclesiasticisti, sostenendo «quella che si potrebbe chiamare la considerazione laica del diritto canonico, cioè uno studio di tale diritto da parte di giuristi formati nelle Università dello Stato, abituati ai metodi di lavoro ed alla sistematica del diritto statale»<sup>129</sup>. Se le tensioni ideologiche del liberalismo militante ottocentesco sembravano ormai attenuarsi e si andava progressivamente consolidando un *modus vivendi* tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica improntato a una pragmatica convivenza, era divenuta acquisizione pacifica, nella coscienza degli studiosi, la consapevolezza dell'inscindibile connessione tra diritto canonico e diritto ecclesiastico, il cui reciproco intreccio risultava essenziale per comprendere le dinamiche giuridiche che regolavano i rapporti tra l'autorità civile e l'istituzione religiosa più importante del Paese<sup>130</sup>. Nell'orizzonte, dunque, della disciplina agli albori del nuovo secolo, «il diritto ecclesiastico assume un luogo primaziale, perché portatore di istanze direttamente funzionali alla co-

---

*denza di Bologna (XIX-XX secolo)*, cit., pp. 275-300; N. TONTI, A. ZANOTTI, *La cucina di Maestri della Facoltà giuridica bolognese: il trait d'union tra la scienza canonistica ed ecclesiasticistica*, in *La vocazione di formare giuristi. Maestri e insegnamenti della Facoltà giuridica bolognese*, cit., pp. 93-102.

<sup>128</sup> Cfr., *amplius*, *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit.

<sup>129</sup> A.C. JEMOLO, voce *Francesco Ruffini*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Utet, Torino, 1969, p. 277.

<sup>130</sup> Cfr. Cap. 1, par. 5.

struzione di una nuova società civile e politica, nella quale l'equilibrio tra trono e altare, tra libertà di coscienza e appartenenza religiosa era elemento essenziale. Lo statuto epistemologico della disciplina ecclesiasticistica in questa fase si rafforza incredibilmente e la sua funzionalità diviene pienamente riconosciuta originando una progettualità culturale che varcherà ben presto i confini della pura speculazione scientifica per farsi portatrice di una circolarità del sapere giuridico: preziosa e fondativa di innovazioni metodologiche nonché più dinamica e aperta alle sfide di un tempo nuovo»<sup>131</sup>.

Proprio, dunque, sullo statuto ontologico della disciplina si innerva la prolusione bolognese di Andrea Galante, tenutasi il 16 novembre 1916<sup>132</sup>. L'intonazione lirica, quasi epica della medesima si discosta parzialmente dai *topoi* ormai tradizionalmente sedimentatisi nei decenni precedenti, consistenti in un approfondimento verticale su di un segmento della disciplina o nell'illustrazione di un particolare istituto<sup>133</sup>. Era infatti un frangente temporale, quello in cui Galante arrivò a Bologna, assai peculiare: si stava ancora combattendo sull'Isonzo e gli animi, in generale, erano quelli di una nazione in guerra con i due più grandi Imperi europei. D'altronde, il crescente nazionalismo italiano era nutrito, per ovvie ragioni, da una narrazione, divenuta presto vera e propria agiografia dei caduti-patrioti, alla cui imbastitura Galante attivamente partecipa.

Proprio in apertura della prolusione bolognese egli ricorda la figura di Giacomo Venezian – professore della Facoltà di legge – caduto l'anno prima sul Carso. Per inciso, giova ricordare che Venezian<sup>134</sup> non fu solo uno stimato collega degli astanti che, in quel 16 novembre 1916, ascoltarono la *lectio magistralis*: ma va ricorda-

---

<sup>131</sup> N. TONTI, A. ZANOTTI, *La fucina di Maestri della Facoltà giuridica bolognese: il trait d'union tra la scienza canonistica ed ecclesiasticistica*, in *La vocazione di formare giuristi. Maestri e insegnamenti della Facoltà giuridica bolognese*, cit., p. 96.

<sup>132</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, Zanichelli, Bologna, 1917, pp. 7-28.

<sup>133</sup> Cfr. A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 151-265.

<sup>134</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., pp. 7-28.

to come il civilista triestino fosse indissolubilmente legato ai movimenti irredentisti fin dagli anni universitari<sup>135</sup>. Ricordare Venezian, significava – neppure troppo implicitamente – avallare gli ideali che ispirarono tale corrente: e recarsi «in pietoso pellegrinaggio»<sup>136</sup> alla sua tomba avrebbe dimostrato la sua devozione alla causa. Non più però la causa dell'Università italiana in Austria, ma la difesa dell'identità italiana e della questione *lato sensu* dell'irredentismo trentino e giuliano-dalmata. In particolare, accanto al nome di Venezian, bolognese d'adozione, Galante ricorda due grandi nomi dell'irredentismo italiano, Cesare Battisti e Attilio Hortis: ovvero, coloro che – con la penna e con la baionetta – difesero finanche all'estremo sacrificio l'italianità della Cisleitania. Il primo, catturato dagli austriaci nel 1916 e processato per alto tradimento, fu giustiziato a Trento: la sua morte lo consacrò come martire dell'irredentismo italiano, diventando, al contempo, uno dei simboli dell'estremo sacrificio per la difesa della Patria<sup>137</sup>. Il secondo si impegnò nel promuovere la cultura e la lingua italiana a Trieste, opponendosi alla politica di germanizzazione imposta dall'Impero, e fervente sostenitore dell'unità nazionale attraverso l'educazione e la ricerca storica, contribuì ad alimentare l'ideale dell'italianità a Trieste<sup>138</sup>.

Traspare dalle parole di Galante un autentico e sentito ricordo del suo periodo nell'Università tirolese: una commozione reale, perché era il portato di un vissuto, legata alle difficoltà accademiche e politiche attraversate; un tributo – per usare le stesse parole di Galante – «a quanti mi furono colleghi e compagni in quei duri anni

---

<sup>135</sup> Cfr. T. CATALAN, *Le società segrete irredentiste e la Massoneria italiana*, in *Storia d'Italia - La Massoneria*, a cura di G.M. CAZZANIGA, Einaudi, Torino, 2006, p. 613 ss.

<sup>136</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 7.

<sup>137</sup> Cfr., *ex plurimis*, M. TIEZZI, *L'eroe conteso. La costruzione del mito di Cesare Battisti negli anni 1916-1935*, Museo storico in Trento, Trento, 2007.

<sup>138</sup> Cfr. V. TOSO, «*Laboriosità scientifica*» e «*letteraria educazione*». Salomone Morpurgo e Albino Zenatti corrispondenti di A. Hortis, in *Le carte e i discepoli. Studi in onore di Claudio Griggio*, a cura di F. DI BRAZZÀ, I. CALLIARO, R. NORBEDO, R. RABBONI, M. VENIER, Forum, Udine, 2016, pp. 307-313.

di lotta, agli studenti italiani di Innsbruck, che per la causa italiana soffersero e dolorarono, va il mio pensiero con affetto, colla ferma fiducia che quelle lotte non furono invano per la redenzione delle loro terre»<sup>139</sup>.

Proprio, infatti, al diritto ecclesiastico delle terre irredente, dunque, Galante dedica la sua prolusione: un'esposizione che, dismessi i vecchi archetipi dottrinali e dogmatici, oscilla – almeno nella sua prima parte – tra la dimensione poetica e l'istanza politica: l'atto di indirizzo è idealmente rivolto a coloro che «sulle alpi del Trentino, sulle balze della Carnia e sulle rive delle Isonzo» combattevano per segnare «i nuovi confini dell'Italia»<sup>140</sup>: insomma, ai patrioti che, con il loro sangue, pagano il prezzo «per quelle terre che l'Italia rivendica a sé, che il sangue dei suoi figli ha già in parte riscattate, di quelle terre che sono in cima ai nostri pensieri, che la vittoria duramente guadagnata darà all'Italia come patrimonio intangibile e quale compimento della sua unità nazionale»<sup>141</sup>. È evidente la profonda commistione tra l'elemento poetico e commotivo, permeato di struggimento e celebrazione del sacrificio, e quello propriamente politico, in cui l'aspirazione all'unità nazionale, intesa come compimento ultimo del Risorgimento, si realizza attraverso il drammatico epilogo della guerra, sublimato del sangue dei caduti, il cui sacrificio assume un valore fondativo della coscienza collettiva patria.

Ma Galante è ben consapevole di svolgere una prolusione dinanzi e colleghi e studenti di diritto: e la ricostruzione storico-giuridica che occupa tutta la parte centrale del discorso è esattamente orientata a rintracciare, nelle fonti e nella dottrina, i fondamenti che inducono a valutare le cosiddette 'terre rivendicate' non scindibili dall'Italia per vicinanza geografica, identità linguistica e appartenenza comune, e ancora di più la «storia giuridica ed ecclesia-

---

<sup>139</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 9.

<sup>140</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 10.

<sup>141</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 10.

stica di quelle regioni è così intimamente connessa a quella d'Italia, che anche sotto l'aspetto giuridico ed ecclesiastico esse formano un tutt'uno coll'Italia»<sup>142</sup>. Proprio, dunque, sulla sede patriarcale di Aquileia – sulla cui centralità nella storia della Chiesa medievale si rinvia all'ampia letteratura – e sulla diocesi triestina, nonché, parallelamente sul principato vescovile di Trento, Andrea Galante intese le sue argomentazioni logico-giuridiche circa il legame alla Penisola delle regioni contese. Egli individua proprio in questo snodo il fulcro della questione, poiché, ripercorrendo la storia delle diocesi insistenti sul territorio asburgico, intende metterne in luce analogie e divergenze al fine di ricostruire, in quel contesto geografico, le complesse dinamiche intercorse tra l'istituzione ecclesiastica e il potere pubblico. Questi rapporti, nel corso del XVIII secolo, subirono un'evidente divaricazione rispetto alla politica ecclesiastica del Regno d'Italia, in ragione dell'affermazione del giuseppinismo che, attraverso un giurisdizionalismo pervasivo, finì per erodere progressivamente la *libertas Ecclesiae*: giungendo agli esiti estremi per cui ogni atto emanato tanto dalla Santa Sede quanto dalle diocesi doveva ottenere il *placet* imperiale e qualsiasi comunicazione con il pontefice risultava subordinata alla mediazione dell'Agenzia imperiale a Roma<sup>143</sup>.

Sebbene nei decenni successivi tale orientamento fosse stato depurato dei suoi aspetti più ideologici dai monarchi che si avvicendarono sul trono asburgico, esso rimase sostanzialmente inalterato sino al 1849, quando, con la promulgazione della nuova Costituzione, si avviò quel processo riformatore che avrebbe trovato il suo coronamento nel Concordato del 1855, il quale sancì l'abrogazione delle 'incrostazioni' giuseppiniste<sup>144</sup>. Tuttavia, solo con l'avvento del liberalismo, ormai a Ottocento inoltrato, lo Stato tentò

---

<sup>142</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 11.

<sup>143</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 11-18.

<sup>144</sup> Cfr. *amplius*, A. ZANOTTI, *Il Concordato austriaco del 1855*, Giuffrè, Milano, 1986.

progressivamente di riconquistare le prerogative stabilite nell'accordo<sup>145</sup>: in tale intermezzo, infatti, segnatamente con la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, si esacerbò il conflitto (e la distanza) tra l'autorità civile e quella religiosa. La denuncia della rescissione del Concordato nel 1870 segnò una svolta radicale, ma si dovette attendere il 1874 per l'emanazione della legge sui rapporti esterni di diritto della Chiesa cattolica. Con essa si tentò di ripristinare, pur in un contesto storico certamente differente, la condizione antecedente alla parentesi concordataria, ristabilendo un assetto in cui lo Stato tornava a esercitare un'ampia gamma di prerogative giurisdizionaliste, pur mantenendo, come Galante sottolinea, un'impronta confessionista che, ancora agli inizi del Novecento, si manifestava sia nella centralità del matrimonio canonico nell'ordinamento austriaco sia nella perdurante presenza delle Facoltà teologiche all'interno di molte Università dell'Impero<sup>146</sup>.

Pur dunque riconoscendo una (parziale) simmetria tra istituti giuridici di afferenza ecclesiasticistica, Galante sembra preoccuparsi piuttosto delle sensibili differenziazioni vigenti nelle terre irredente<sup>147</sup>: uno iato che egli riteneva si potesse riallineare grazie all'ingegno della scienza giuridica italiana, la quale – effettivamente –, in sintonia con quella parte di classe politica più equilibrata, aveva già dimostrato affidabilità circa la composizione della cosiddetta questione romana. E così il recupero dello studio del diritto canonico – affiancato a quello del diritto ecclesiastico – era funzionale, per Galante, non solo a sottolineare il suo posizionamento accademico in un'Università che per la prima volta aveva come titolare un ecclesiasticista 'puro', ma pure (e forse soprattutto) per sottolineare che non vi era una scienza giuridica più italiana di quella canonistica: una «scienza essenzialmente italiana e italiano fu il genio che creò quel

---

<sup>145</sup> Si veda sul punto lo studio di R. OKEY, *The Habsburg Monarchy c.1765-1918: From Enlightenment to Eclipse*, Palgrave Macmillan, Londra, 2001.

<sup>146</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 11-18.

<sup>147</sup> Cfr. A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 11-18.

diritto e quell'ordinamento della Chiesa, che ancora ancora tanta importanza hanno per l'Italia»<sup>148</sup>.

Lo spirito nazionalista di Galante, probabilmente acuitosi dai lunghi anni trascorsi in territorio tirolese, traspare con chiarezza e senza ambiguità in più punti nel corso dell'orazione: egli, infatti, ricorsivamente denomina le terre irredente «nuove terre d'Italia»<sup>149</sup>. Senza indulgere in eccessive astrazioni, la sua chiamata a Bologna può essere interpretata come un autentico 'ritorno a casa', un rientro che non solo segna un passaggio 'simbolico', ma gli consente pure di assumere una delle cattedre più prestigiose dell'intero panorama universitario del Regno. Possiamo quindi ipotizzare che il Nostro abbia colto quell'occasione per esprimere, pur con equilibrio e attraverso un lessico volutamente misurato, la profonda appartenenza a quell'identitarismo italiano, la cui espressione egli rinvie nella tradizione giuridica nazionale: pulsioni che, forse, durante il periodo trascorso a Innsbruck, aveva dovuto in parte mitigare (o del tutto sedare) per non incrinare la stabilità della fitta trama di rapporti con l'amministrazione asburgica che si era faticosamente costruito nel tempo a supporto della causa universitaria. L'incedere della trattazione è costantemente caratterizzato da un linguaggio che invita alla pacatezza e all'equanimità, un procedere mediante il quale Galante rievoca «quell'elemento così essenzialmente e profondamente italiano della misura e della tolleranza scientifica, che è nel nostro paese mirabile risultante di forze e di tendenze diverse»: non senza tuttavia rammentare, in chiusura, il momento di tragico conflitto in cui l'Italia versava e in cui era indispensabile il «concorso di tutti i suoi figli per compiere vittoriosamente la grande prova»<sup>150</sup>.

In definitiva, la prolusione del 1916 rappresenta la testimonianza più eloquente dello spirito irredentista di Andrea Galante, giac-

---

<sup>148</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 27.

<sup>149</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 27.

<sup>150</sup> A. GALANTE, *Il diritto ecclesiastico delle nuove terre d'Italia: prolusione tenuta alla R. Università di Bologna il 16 novembre 1916*, cit., p. 28.

ché – finalmente liberatosi dalle limitazioni che probabilmente continuavano a gravare su di lui a Innsbruck – essa configura la sintesi più alta della sua visione, in cui il diritto (e con esso la scienza giuridica) e la cultura si intrecciano inscindibilmente, suggellando l'affermazione dell'identità nazionale. Pur ancorata alle circostanze del tempo, la sua riflessione si distingue per una profondità che trascende la contingenza storica che l'ha indotta, aprendosi a questioni di più ampia portata che conservano intatta la loro attualità: su tutte, il tema della guerra e la reazione dei popoli dinanzi al bellicismo. Lontano da ogni retorica esasperata, Galante non si limita a esaltare l'idea dell'unità nazionale, ma essa viene interpretata come una risultante storico-politica, riaffermando con rigore e misura la necessità di ricomporre, attraverso lo studio e il sapere, quella piena coesione culturale e istituzionale che, ai suoi occhi, costituiva il compimento ultimo del processo risorgimentale, aprendo, al contempo, gli orizzonti di un mondo nuovo.

## INDICE DEI NOMI

### A

Adami F.E., 20  
Agostini F., 141  
Agostini T., 73  
Alberton A.M., 138, 140  
Alpa G., 103  
Altholz J.L., 122  
Alvazzi Del Frate P., 65  
Ander C.P.T., 70  
Apir E., 142  
Ara A., 141, 145, 146, 147, 153  
Asor Rosa A., 121  
Atkinson N., 112

### B

Baccari R., 29  
Bachmann K., 184  
Bachofen J., 106  
Bartoloni S., 107  
Battistini L., 170  
Bauer E.M., 154  
Bebington D.W., 112  
Bellabarba M., 157, 177  
Benussi C., 170  
Berlingò S., 29, 53  
Berti G., 35  
Bertola A., 36, 37  
Bertozzi G.C., 17  
Biagini E., 112, 122  
Bigaran M., 146  
Biguzzi S., 146  
Birocchi I., 27, 79  
Bittani Battisti E., 149, 150  
Blass R., 138  
Boatti G., 39  
Bobbio N., 39, 67, 121  
Bocchi R., 166  
Böckenförde E.-W., 61  
Bonazza M., 157  
Boni G., 105, 108

Bono G., 71  
Booty E.J., 112  
Bordonali S., 27, 33  
Bosche A., 154, 155, 158, 165  
Boyce D.G., 112  
Brambilla A., 153  
Bretti F., 52  
Brown S.J., 127  
Brunetta E., 137  
Brydon M., 112

### C

Calamandrei P., 36, 37, 39, 47  
Cali V., 141, 156, 173, 177  
Caliaro I., 191  
Campobello F., 81  
Camponeschi P., 68, 111, 187  
Capasso G., 84  
Capozzi E., 35  
Cappello F.M., 136  
Caputo G., 118  
Caputo V., 170  
Capuzzo E., 73, 155  
Caravale M., 23, 66  
Cardia C., 15, 16, 17  
Cardini A., 50  
Carducci G., 170  
Carni M., 53  
Carobene G., 56  
Carrannante A., 120  
Castellini G., 73  
Catalan T., 191  
Catalano G., 23, 27, 29, 33, 49  
Cattaruzza M., 140  
Cavallo Perin R., 50  
Cavana P., 21  
Cavina M., 19, 65, 106  
Cazzaniga G.M., 191  
Cecchi E., 121  
Ceccuti C., 120

Cecotti F., 139  
Cendon P., 62  
Chiodi G., 79  
Cianferotti G., 60  
Cianitto C., 126  
Clementi S., 105  
Colao F., 18  
Colombini G., 50  
Condorelli M., 33  
Condorelli O., 25, 26, 29, 33, 35, 37,  
49, 56, 58, 59  
Conforti L., 81  
Corona P., 64  
Cortese E., 105  
Craveri P., 35  
Crevato-Selvaggi B., 155  
Croce B., 69, 107

## **D**

D'Amelio G., 14  
d'Arienzo M., 17, 126  
d'Avack P.A., 29, 52, 80  
d'Ayala Valva L., 125  
Dalla Torre G., 21, 28  
Dawson C., 130  
De Blasi M., 170  
De Cecco M., 14  
de Dominicis F., 75  
De Luca L., 20  
De Marini Avonzo F., 61  
De Marchi, 138, 139  
de Rosa G., 154  
De Ruggiero A., 35  
De Vergottini G., 19  
Del Giudice V., 25, 52, 68  
Del Negro P., 140  
Della Porta G., 80  
Dernburg E., 107  
di Brazzà F., 191  
Di Michele A., 142  
Di Prima F., 32  
Di Simone M.R., 19

Dickens A.G., 116  
Dogliani M., 38  
Dröschner A., 60  
Duffy E., 116  
Dufour A., 62

## **E**

Eichhorn C.F., 65  
Erdő P., 97

## **F**

Fabris C.M., 57  
Falchi F., 13, 18, 21, 22  
Falco M., 34, 35, 36, 37, 47, 52, 68  
Fantappiè C., 24, 29, 30, 31, 34, 48,  
58  
Faralli G., 61  
Fassò G., 61, 65  
Faustini G., 149, 184, 187  
Ferrante R., 65  
Ferrari A., 15  
Ferrari S., 26, 27, 36, 53, 54, 110, 126  
Ferri G.B., 62  
Fioravanti M., 69, 72  
Fiori A., 23  
Fiumi Sermattei I., 19  
Formigoni G., 16  
Frangioni A., 52, 70, 188,  
Friedberg E., 57, 63, 108, 117  
Fuccillo A., 17, 79

## **G**

Gabrieli F.P., 27  
Galante A., 41, 42, 46, 47, 67, 73, 74,  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 102, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 117, 118, 119, 120,  
123, 124, 125, 127, 129, 130,  
131, 132, 134, 155, 156, 159,  
163, 164, 166, 168, 170, 171,  
172, 174, 175, 181, 182, 183,

184, 186, 187, 190, 191, 192,  
193, 194, 195  
Galante Garrone A., 45, 49  
Ganz I., 155  
Garbari M., 166  
Garin E., 121  
Gatterrer C., 160  
Gehler M., 149  
Geymonat L., 15  
Gerber C.F., 67  
Gherri P., 96  
Giordano G., 137  
Giuliani C., 171  
Gottsmann A., 144  
Granata R., 126  
Granello L., 179  
Gregory J., 127  
Grondona M., 79  
Grossi P., 179  
Guastini R., 67  
Guida F., 155  
Guiotto M., 146

## **H**

Hattenhauer H., 103  
Hobsbawm E.J., 70, 76  
Hroch H., 42

## **I**

Ibán I.C., 20, 27, 28  
Ingenmey M., 70

## **J**

Jacini S., 14  
Jemolo A.C., 14, 16, 34, 36, 47, 48,  
52, 89, 126, 189

## **K**

Kalinowski G., 59  
Kantorowicz E.U., 61  
Kirby W.J.T., 112, 116  
Klinck F., 103  
Kramer H., 143

## **L**

Lancelotti G., 170  
Lanzinger M., 105  
Lapegna N., 73  
Larenz K., 59  
Laurent F., 28  
Leerssen J., 43  
Legnani Annichini A., 19  
Leonardi A., 166  
Liberti G.A., 170  
Littlejohn W.B., 112  
Losano M.G., 65  
Luparini A., 171  
Luperini R., 121

## **M**

Macchiarelli G., 80  
MacCormick N., 67  
MacCulloch D., 116  
Magni C., 51, 96  
Malandrino C., 18  
Malfèr S., 139  
Mancini P.S., 31, 139  
Manenti C., 22  
Mann T., 70  
Mantovani D., 55  
Margiotta Broglio F., 36, 47  
Marianelli M., 70  
Marini G., 61  
Marongiu G., 14  
Massè D., 14  
Mattone A., 27  
Mazohl B., 167  
Mazzacane A., 93  
Mazzola R., 40, 44  
McGrade A.S., 112  
Melloni A., 15  
Menestrina F., 173, 174, 175, 180,  
182, 183, 186  
Menestrina M., 138  
Messineo A., 142  
Miele M., 19

Miletti M.N., 27  
Milton A., 127  
Mongiano E., 38  
Monzali L., 140  
Morgan L.H., 106  
Munz P., 117  
Murber I., 71

## **N**

Neri A., 126  
Nodari F., 171  
Norbedo R., 191

## **O**

O'Day A., 112  
Occhi K., 157  
Okey R., 194  
Olmo C., 81  
Omodeo A., 138  
Orandini C., 166  
Otaduy J., 27

## **P**

Pacchioni G., 159, 162  
Padelletti G., 23, 25  
Padovani G., 70  
Pallaver G., 149  
Palomba P., 170  
Panarella V., 170  
Pansini G., 15  
Papotti P., 39  
Parry J.P., 112  
Pasini F., 141, 143  
Patriarchi G., 116, 128  
Pedone A., 14  
Pedrotti P., 73  
Pene Vidari G.S., 16  
Peretti M., 61  
Perricelli M., 158, 160, 178, 183, 185  
Petroncelli M., 56  
Piccialuti M., 15  
Pignotti M., 127  
Piola A., 134

Piovan F., 140  
Piretti M.S., 127  
Pizzamei B., 139  
Plattner I., 150, 153, 159, 161, 172,  
Pombeni P., 146, 167  
Powell J., 122  
Puchta G.F., 61  
Purpura G., 33

## **Q**

Quinault R., 112

## **R**

Rabboni R., 191  
Ragionieri E., 44, 69  
Raponi N., 49, 88  
Ravà A., 80  
Regoli R., 19  
Ricasoli B., 14  
Riccadonna G., 142, 144, 157, 161,  
176, 178  
Ricciardi M., 70  
Richardson H.G., 130  
Ridola P., 50  
Rizzonelli L., 182  
Roach J.P.C., 111  
Rocco A., 66  
Roero C.S., 16  
Romanelli R., 14, 138  
Romano R., 88  
Romeo R., 60  
Ruffini F., 26, 34, 35, 36, 37, 39, 40,  
45, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 63, 66,  
130

## **S**

Saltori M., 181  
Salustri S., 112  
Samoré I., 105  
Sanarelli G., 75  
Sandonà A., 73  
Sanetti M., 126

Santarelli D., 86  
Sapegno N., 121  
Sarti N., 65  
Savagnone G., 20  
Saviano R., 23, 24  
Scaduto F., 22, 26, 27, 29, 30, 31, 57,  
59, 78, 84, 100  
Schiappoli D., 33, 54, 92, 96, 97, 98,  
99  
Schiera P., 93  
Schiffrrer C., 142, 144  
Schober R., 157  
Scialoja A., 14  
Sedano J., 27  
Sighele S., 141, 152, 153  
Sigismondi F.L., 23  
Solimano S., 65  
Sondel-Cedarmas J., 162, 179  
Sordi B., 50  
Spadolini G., 120  
Spano N., 19  
Speciale G., 65  
Stabile A., 170  
Stefani G., 170  
Strinati V., 39  
Stürmer M., 70  
Suppan A., 167

**T**

Talamanca A., 175  
Tamassia G., 90  
Tavilla E., 65  
Tedeschi M., 32, 93  
Temperman J., 126, 128, 136  
Tiezzi M., 191  
Tira A., 25, 26, 32, 37, 41, 44, 53, 55,  
78, 79, 190  
Tisato R., 15  
Todero F., 43, 155, 162, 179  
Togliatti P., 44  
Tognarelli C., 170  
Tomer A., 108

Tonezzer E., 146  
Tonti N., 19, 22, 188, 189, 190  
Tosi L., 60  
Toso V., 191  
Traniello F., 15  
Trinchese S., 146  
Tropea M., 16  
Trotta M., 25

**V**

Vano C., 93  
Varanini G.M., 73  
Varnier G.B., 18, 26, 32, 46, 56, 78  
Vecchi F., 27  
Venier M., 191  
Ventura M., 54  
Vermeil E., 70  
Viana A., 27  
Viereck P., 76  
Villa V., 67  
Viola F., 62  
Vismara Missiroli M., 13, 18, 22, 23,  
25, 28, 37  
Vivante A., 73  
Volpe G., 69  
von Jhering R., 65  
von Savigny F., 61, 62, 65

**W**

Wangermann E., 88  
Weinberger O., 67  
Wörsdorfer R., 143

**Z**

Zaccaria G., 67  
Zanobetti A., 19  
Zanotti A., 19, 22, 23, 24, 50, 68, 88,  
91, 92, 108, 110, 120, 188, 189,  
190, 193  
Zantedeschi F., 42  
Zecchino O., 93



# INDICE

Nota introduttiva .....	9
<b>I. Agli albori del diritto ecclesiastico italiano: una perimetrazione storico-giuridica. Andrea Galante a cavallo tra due secoli (e due mondi) .....</b>	<b>13</b>
1. <i>Il clima postunitario e l'incerto destino del diritto canonico.....</i>	<i>13</i>
2. <i>Epifania e funzione del diritto ecclesiastico. I suoi 'dioscuri': da Francesco Scaduto... ..</i>	<i>26</i>
3. <i>... a Francesco Ruffini .....</i>	<i>34</i>
4. <i>Gli esordi di Andrea Galante: da studente ad allievo di Ruffini.....</i>	<i>41</i>
5. <i>Uno spaccato della scienza ecclesiasticistica nell'ultima decade dell'Ottocento: l'impronta del 'primo' Ruffini sul giovane Galante ...</i>	<i>47</i>
6. <i>I (reciproci) rapporti tra i Maestri della disciplina: ovvero, l'influenza della scienza giuridica tedesca sulla nascita del diritto ecclesiastico italiano.....</i>	<i>55</i>
7. <i>La scienza giuridica come paradigma di uno scenario europeo in ebollizione: il destino di Andrea Galante tra pangermanesimo, tramonto asburgico e aspirazioni irredentiste.....</i>	<i>69</i>
<b>II. Gli indirizzi scientifici di un accademico eclettico: uno sguardo alla produzione di Galante tra XIX e XX secolo.....</b>	<b>77</b>
1. <i>La prima produzione scientifica: con un piede nel Novecento.....</i>	<i>77</i>
2. <i>Il Galante storico del diritto: Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia.....</i>	<i>80</i>
3. <i>Il Galante dogmatico: Il beneficio ecclesiastico.....</i>	<i>92</i>
4. <i>Il Galante comparatista: Il diritto matrimoniale nel progetto del Codice civile germanico.....</i>	<i>101</i>
5. <i>Un unicum nel panorama dell'ecclesiasticistica italiana dell'epoca: il filone di studi sull'universo intellettuale britannico.....</i>	<i>110</i>

6. La teoria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker: <i>un'incursione sul pensiero giusfilosofico inglese</i> ....	115
7. Gladstone e la questione del potere temporale: <i>ovvero, la diffusione di una cultura (non solo) accademica 'nuova'</i> .....	120
8. <i>Tra passato e presente: temi e metodi di Andrea Galante. Uno sguardo diverso per un ritorno alle origini</i> .....	128
9. <i>Qualche considerazione di sintesi</i> .....	133
<b>III. La formazione dell'identità politico-giuridica di Andrea Galante a Innsbruck: l'illusione e il disincanto</b> .....	137
1. <i>Il tramonto di un Impero e l'alba di un Regno</i> .....	137
2. <i>Il tentativo (fallito) di sedare gli spiriti irredentisti: la Facoltà giuridica italiana di Innsbruck e la chiamata austriaca di Andrea Galante</i> .....	145
3. <i>«Il sogno di uno splendido mattino d'autunno»: i 'fatti di Innsbruck' e la rottura di un (già precario) equilibrio</i> .....	156
4. <i>Una produzione accademica 'politicamente' orientata: un giro d'orizzonte su qualche scritto (non poi così) minore</i> .....	163
5. <i>Un impegno politico 'accademicamente' orientato: Galante e l'ideale mai sopito di un istituto giuridico superiore in Austria</i> .....	172
6. <i>La questione insoluta: convergenze (e divergenze) tra aspirazioni diverse. Galante e Battisti allo scoppio della Prima guerra mondiale</i> .....	177
7. <i>Un atto finale (forse) non voluto: l'approdo all'Alma Mater Studiorum e la prolusione bolognese</i> .....	187
<b>Indice dei nomi</b> .....	197

## *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Ermia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.
13. ILARIA ZUANAZZI, *La conciliazione nel diritto della Chiesa. Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa*, 2024.
14. MARTA TARONI, *Le nuove forme di normatività. Il diritto alla prova delle behavioral sciences*, 2025.
15. NICO TONTI, *La figura di Andrea Galante nel clima postunitario degli esordi del diritto ecclesiastico italiano*, 2025.

Publicato nel mese  
di giugno del 2025



Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660